

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 13 aprile 2026

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## UNIONE EUROPEA


### SOMMARIO

#### REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento delegato (UE) 2026/323 della Commissione, del 29 ottobre 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/805 per quanto riguarda le commissioni applicabili alla vigilanza, da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, degli amministratori di indici di riferimento che avallano indici di riferimento di paesi terzi (26CE0841).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2026/286 della Commissione, del 10 febbraio 2026, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati refrigeratori (chillers) utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori (26CE0842).....</u>	Pag. 7
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2026/312 della Commissione, del 10 febbraio 2026, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva maltodestrina come sostanza attiva a basso rischio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (26CE0843).....</u>	Pag. 9
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2026/342 della Commissione, del 10 febbraio 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna (26CE0844).....</u>	Pag. 14
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2026/291 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che modifica la decisione (UE) 2021/1730 per quanto riguarda casi d'uso supplementari nelle bande di frequenze accoppiate 874,4-880 MHz e 919,4-925 MHz per la radio mobile ferroviaria [notificata con il numero C(2026) 674] (26CE0845).....</u>	Pag. 22
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2026/332 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2026) 865] (26CE0846).....</u>	Pag. 29
<i>Pubblicati l'11 febbraio 2026</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2026/326 della Commissione, del 3 dicembre 2025, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2023/332 che integra il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità sono considerati identici o simili ai fini dell'individuazione di identità multipla (26CE0847).....</u>	Pag. 88



<u>Regolamento delegato (UE) 2026/327 della Commissione, del 3 dicembre 2025, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2023/333 che integra il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità sono considerati identici o simili ai fini dell'individuazione di identità multipla (26CE0848).....</u>	<i>Pag.</i> 97
<u>Decisione del Comitato misto VEDI n. 242/2025, del 24 ottobre 2025, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/200] (26CE0849).....</u>	<i>Pag.</i> 106
<u>Decisione del Comitato misto VEDI n. 243/2025, del 24 ottobre 2025, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/201] (26CE0850).....</u>	<i>Pag.</i> 108
<u>Decisione del Comitato misto VEDI n. 247/2025, del 24 ottobre 2025, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) e il protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) dell'accordo SEE [2026/202] (26CE0851).....</u>	<i>Pag.</i> 115
<u>Decisione del Comitato misto VEDI n. 241/2025, del 24 ottobre 2025, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/203] (26CE0852).....</u>	<i>Pag.</i> 117
<u>Decisione del Comitato misto VEDI n. 244/2025, del 24 ottobre 2025, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/204] (26CE0853).....</u>	<i>Pag.</i> 119
<u>Decisione del Comitato misto VEDI n. 235/2025, del 24 ottobre 2025, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2026/205] (26CE0854).....</u>	<i>Pag.</i> 121
<u>Decisione del Comitato misto VEDI n. 245/2025, del 24 ottobre 2025, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/206] (26CE0855).....</u>	<i>Pag.</i> 123
<u>Decisione del Comitato misto VEDI n. 231/2025, del 24 ottobre 2025, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2026/207] (26CE0856).....</u>	<i>Pag.</i> 125
<u>Decisione del Comitato misto VEDI n. 230/2025, del 24 ottobre 2025, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2026/208] (26CE0857).....</u>	<i>Pag.</i> 127
<u>Decisione del Comitato misto VEDI n. 229/2025, del 24 ottobre 2025, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2026/209] (26CE0858).....</u>	<i>Pag.</i> 129
<u>Decisione del Comitato misto VEDI n. 227/2025, del 24 ottobre 2025, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2026/210] (26CE0859).....</u>	<i>Pag.</i> 131
<u>Decisione del Comitato misto VEDI n. 226/2025, del 24 ottobre 2025, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2026/212] (26CE0860).....</u>	<i>Pag.</i> 133
<u>Decisione del Comitato misto VEDI n. 250/2025, del 24 ottobre 2025, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2026/213] (26CE0861).....</u>	<i>Pag.</i> 135
<u>Decisione del Comitato misto VEDI n. 246/2025, del 24 ottobre 2025, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2026/214] (26CE0862).....</u>	<i>Pag.</i> 136
<u>Decisione del Comitato misto VEDI n. 239/2025, del 24 ottobre 2025, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/216] (26CE0863).....</u>	<i>Pag.</i> 138
<u>Decisione del Comitato misto VEDI n. 238/2025, del 24 ottobre 2025, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2026/217] (26CE0864).....</u>	<i>Pag.</i> 140



<u>Decisione del Comitato misto VEDI n. 236/2025, del 24 ottobre 2025, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2026/218] (26CE0865)</u> .....	Pag. 142
<u>Decisione del Comitato misto VEDI n. 237/2025, del 24 ottobre 2025, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2026/219] (26CE0866)</u> .....	Pag. 143
<u>Decisione del Comitato misto VEDI n. 232/2025, del 24 ottobre 2025, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2026/221] (26CE0867)</u> .....	Pag. 145
<u>Decisione del Comitato misto VEDI n. 234/2025, del 24 ottobre 2025, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2026/223] (26CE0868)</u> .....	Pag. 147
<u>Decisione del Comitato misto VEDI n. 233/2025, del 24 ottobre 2025, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2026/224] (26CE0869)</u> .....	Pag. 148
<u>Decisione del Comitato misto VEDI n. 251/2025, del 24 ottobre 2025, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2026/225] (26CE0870)</u> .....	Pag. 150
<u>Decisione del Comitato misto VEDI n. 240/2025, del 24 ottobre 2025, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/233] (26CE0871)</u> .....	Pag. 152
<u>Decisione del Comitato misto VEDI n. 249/2025, del 24 ottobre 2025, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2026/234] (26CE0872)</u> .....	Pag. 154
<u>Decisione del Comitato misto VEDI n. 248/2025, del 24 ottobre 2025, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2026/235] (26CE0873)</u> .....	Pag. 156
<u>Decisione del Comitato misto VEDI n. 252/2025, del 24 ottobre 2025, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2026/237] (26CE0874)</u> .....	Pag. 158
<u>Decisione del Comitato misto VEDI n. 253/2025, del 24 ottobre 2025, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2026/240] (26CE0875)</u> .....	Pag. 159
<i>Publicati il 12 febbraio 2026</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2026/316 della Commissione, del 12 febbraio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione in via definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan (26CE0876)</u> .....	Pag. 160
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2026/319 della Commissione, del 12 febbraio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di valina originaria della Repubblica popolare cinese (26CE0877)</u> .....	Pag. 193
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2026/320 della Commissione, del 12 febbraio 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 per quanto riguarda i riferimenti alla classificazione statistica dei prodotti associati alle attività (CPA) definita dal regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (26CE0878)</u> .....	Pag. 228
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2026/321 della Commissione, del 12 febbraio 2026, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1506 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva idrazide maleica (26CE0879)</u> .....	Pag. 235
<u>Decisione (PESC) 2026/345 del Consiglio, dell'11 febbraio 2026, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (26CE0880)</u> .....	Pag. 240



<u>Decisione (PESC) 2026/354 del Consiglio, dell'11 febbraio 2026, che modifica la decisione (PESC) 2025/144 che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina (26CE0881).....</u>	Pag. 245
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2026/315 della Commissione, dell'11 febbraio 2026, che revoca l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi derivati da colza geneticamente modificata Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 e Rf3 × GT73 o di prodotti che ne sono costituiti o che la contengono e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2021/1391 [notificata con il numero C(2026) 739] (26CE0882).....</u>	Pag. 247
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2026/350 della Commissione, dell'11 febbraio 2026, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Polonia [notificata con il numero C(2026) 922] (26CE0883).....</u>	Pag. 249

*Publicati il 13 febbraio 2026*

## RETTIFICHE

<u> Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/71 della Commissione, del 12 gennaio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese e dell'India (GU L, 2026/71, 13 gennaio 2026) (26CE0884)..</u>	Pag. 253
<i>Publicata l'11 febbraio 2026</i>	
<u> Rettifica del regolamento (UE) 2026/175 della Commissione, del 26 gennaio 2026, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione dell'esperetina diidrocalcone nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti (GU L 175 del 27 gennaio 2026) (26CE0885).....</u>	Pag. 254
<i>Publicata il 12 febbraio 2026</i>	
<u> Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/2089 della Commissione, del 21 settembre 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2122 per quanto riguarda alcune categorie di merci a basso rischio, le merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e gli animali da compagnia esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e che modifica tale regolamento delegato e il regolamento delegato (UE) 2019/2074 per quanto riguarda i riferimenti ad alcuni atti legislativi abrogati (GU L 427 del 30 novembre 2021) (26CE0886).....</u>	Pag. 255
<u> Rettifica del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente (GU L 268 del 18 ottobre 2003) (26CE0887).....</u>	Pag. 256
<i>Publicate il 13 febbraio 2026</i>	

## AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/323 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2025

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/805 per quanto riguarda le commissioni applicabili alla vigilanza, da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, degli amministratori di indici di riferimento che avallano indici di riferimento di paesi terzi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 48 *terdecies*, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 è stato modificato dal regolamento (UE) 2025/914 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup> per trasferire dalle autorità nazionali competenti all'ESMA le competenze relative all'autorizzazione o alla registrazione degli amministratori di indici di riferimento che avallano indici di riferimento di paesi terzi. A norma dell'articolo 48 *terdecies* del regolamento (UE) 2016/1011, l'ESMA è tenuta a imporre il pagamento di commissioni di vigilanza a tutti gli amministratori di indici di riferimento di cui all'articolo 40, paragrafo 1, di tale regolamento. Tra questi figurano gli amministratori di indici di riferimento che avallano indici di riferimento di paesi terzi. Ne consegue che è opportuno stabilire commissioni per la registrazione iniziale o l'autorizzazione nonché per la costante supervisione di tali amministratori di indici di riferimento.
- (2) Il livello delle commissioni di vigilanza non dovrebbe essere un fattore di cui l'amministratore di indici di riferimento di paesi terzi tiene conto nel decidere se offrire i propri indici di riferimento nell'Unione mediante riconoscimento o avallo. Ne consegue che il livello delle commissioni di vigilanza per gli amministratori di indici di riferimento che avallano indici di riferimento di paesi terzi dovrebbe essere lo stesso di quello applicato agli amministratori di paesi terzi riconosciuti.
- (3) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/805<sup>(3)</sup> specifica le commissioni annuali di vigilanza per gli amministratori di indici di riferimento critici. Sulla base dell'esperienza acquisita dall'ESMA nella vigilanza e nella presidenza di un collegio delle autorità di vigilanza per l'amministratore di un indice di riferimento critico, è risultato evidente che tali commissioni non sono più sufficienti a coprire le spese operative per le attività di vigilanza. È pertanto opportuno aumentare le commissioni fisse di vigilanza per gli amministratori di indici di riferimento critici.
- (4) Per garantire che le commissioni di vigilanza non dissuadano indebitamente gli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi dall'offrire i loro indici di riferimento nell'Unione, tali commissioni dovrebbero essere proporzionate al fatturato generato dalle attività di un amministratore nell'Unione.

<sup>(1)</sup> GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2025/914 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione (GU L, 2025/914, 19.5.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/914/oj>).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2022/805 della Commissione del 16 febbraio 2022 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 145 del 24.5.2022, pag. 14, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2022/805/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/805/oj)).



- (5) L'ESMA dovrà vigilare sia sugli amministratori di indici di riferimento che amministrano o avallano indici di riferimento significativi sia sugli amministratori di indici di riferimento che amministrano o avallano indici di riferimento di rilevanza economica limitata, ma che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011 in quanto indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento per le merci soggetti all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1011. Al fine di garantire la proporzionalità tra la rilevanza economica degli indici di riferimento che non sono indici di riferimento significativi e la commissione annuale di vigilanza da versare, e al fine di limitare l'onere di segnalazione per gli amministratori di indici di riferimento interessati, le commissioni annuali di vigilanza per tali amministratori di indici di riferimento dovrebbero assumere la forma di un importo fisso e gli amministratori di indici di riferimento che li amministrano o li avallano non dovrebbero essere tenuti a presentare all'ESMA i dati sui ricavi.
- (6) Il fatturato su cui basare la commissione di vigilanza per gli anni successivi non sarà di norma disponibile per gli amministratori di indici di riferimento che hanno stabilito solo di recente la loro attività nell'Unione. Per tale motivo, è opportuno stabilire una commissione fissa per le attività di vigilanza per i primi due anni di attività di tali amministratori di indici di riferimento.
- (7) Gli amministratori di indici di riferimento che avallano indici di riferimento di paesi terzi e la cui costante supervisione è trasferita dalle autorità nazionali competenti all'ESMA conformemente all'articolo 48 *quindecies*, paragrafo 1 *bis*, del regolamento (UE) 2016/1011 non sono tenuti a chiedere nuovamente l'autorizzazione e l'avallo o il riconoscimento e l'avallo. Ne consegue che essi non dovrebbero essere tenuti a pagare commissioni per la presentazione delle domande a seguito del trasferimento della responsabilità di vigilanza.
- (8) Al fine di evitare incertezza giuridica per le domande ricevute dall'ESMA nel periodo che precede la fine del periodo transitorio per l'uso di indici di riferimento di paesi terzi nell'Unione il 31 dicembre 2025, è opportuno che il presente regolamento si applichi con urgenza.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/805,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/805

Il regolamento delegato (UE) 2022/805 è così modificato:

- (1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

#### Oggetto e ambito di applicazione


Il presente regolamento stabilisce norme sulle commissioni che l'ESMA può imporre agli amministratori di indici di riferimento in relazione alla registrazione, all'autorizzazione, al riconoscimento, all'avallo e alla vigilanza.»

- (2) all'articolo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:»;

- (3) all'articolo 2 *bis*, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) tutti i costi diretti e indiretti connessi alla vigilanza esercitata dall'ESMA sugli amministratori di indici di riferimento a norma del regolamento (UE) 2016/1011, compresi i costi derivanti dal riconoscimento, dall'avallo, dalla registrazione, dall'autorizzazione o dall'estensione dell'autorizzazione:»;



(4) l'articolo 3 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

**Commissioni per la presentazione della domanda»;**

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'amministratore di un indice di riferimento stabilito in un paese terzo che presenta domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/1011 paga una commissione per la presentazione della domanda pari a 40 000 EUR.»;

c) sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:

«1 bis. L'amministratore di un indice di riferimento che presenta domanda di autorizzazione e avallo di indici di riferimento di paesi terzi o di registrazione e avallo di indici di riferimento di paesi terzi a norma degli articoli 34 e 33 del regolamento (UE) 2016/1011 paga una commissione per la presentazione della domanda pari a 40 000 EUR. L'amministratore di un indice di riferimento già registrato o autorizzato da un'autorità nazionale competente che presenta domanda di avallo di indici di riferimento di paesi terzi a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/1011 paga una commissione per la presentazione della domanda pari a 20 000 EUR.

1 ter. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, se nessuno degli indici di riferimento forniti o avallati è considerato un indice di riferimento significativo ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/1011, l'amministratore di indici di riferimento che presenta domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 32 di tale regolamento o di autorizzazione e avallo di indici di riferimento di paesi terzi o di registrazione e avallo di indici di riferimento di paesi terzi a norma degli articoli 34 e 33 di tale regolamento paga una commissione per la presentazione della domanda pari a 20 000 EUR.»;

d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le commissioni per la presentazione della domanda sono dovute al momento della presentazione della domanda e sono pagate integralmente entro 30 giorni dall'emissione della nota di addebito dell'ESMA.»;

e) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis. In caso di domande ricevute dalle autorità nazionali competenti dopo il 1° ottobre 2025 e trasmesse all'ESMA, le commissioni per la presentazione della domanda pertinenti sono pagate all'inizio del 2026.»;

f) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le commissioni per la presentazione della domanda non sono rimborsate.»;

(5) gli articoli 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 4

**Commissioni annuali di vigilanza**

1. L'amministratore di uno o più indici di riferimento critici versa una commissione annuale di vigilanza:

a) di 300 000 EUR, nei casi in cui l'ESMA presieda un collegio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/1011;

b) di 250 000 EUR, nei casi in cui l'ESMA non presieda un collegio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/1011.



2. L'amministratore di un indice di riferimento stabilito in un paese terzo riconosciuto dall'ESMA o l'amministratore che avalla indici di riferimento di paesi terzi sottoposto alla vigilanza dell'ESMA che, al 30 settembre dell'anno  $(n-1)$ , fornisce o avalla almeno un indice di riferimento significativo a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/1011 paga la commissione annuale di vigilanza seguente:

- a) per l'anno di registrazione, autorizzazione o riconoscimento e per i due anni successivi, 150 000 EUR;
- b) a decorrere dal terzo anno successivo all'anno di registrazione, autorizzazione o riconoscimento, la commissione annuale di vigilanza per un dato anno  $(n)$  è pari alla commissione annuale totale per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti e per gli amministratori che avallano indici di riferimento di paesi terzi che, al 30 settembre dell'anno  $(n-1)$ , forniscono o avallano almeno un indice di riferimento significativo a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/1011, adeguata in funzione del coefficiente di fatturato;
- c) ai fini della lettera b), la commissione annuale totale per gli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi riconosciuti e per gli amministratori che avallano indici di riferimento di paesi terzi che, al 30 settembre dell'anno  $(n-1)$ , forniscono o avallano almeno un indice di riferimento significativo a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/1011 per un dato anno  $(n)$  è pari alla dotazione di bilancio dell'ESMA per le attività di vigilanza assegnata per lo svolgimento dei compiti conferiti a norma del regolamento (UE) 2016/1011 per tale anno  $(n)$  meno le commissioni annuali di vigilanza che gli amministratori di indici di riferimento critici devono versare all'ESMA per l'anno  $(n)$  e le commissioni annuali per l'anno  $(n)$  che gli amministratori che pagano una commissione fissa a norma del paragrafo 3 devono versare all'ESMA;
- d) ai fini della lettera b), per ciascun amministratore di paese terzo riconosciuto e per ciascun amministratore che avalla indici di riferimento di paesi terzi che, al 30 settembre dell'anno  $(n-1)$ , fornisce o avalla almeno un indice di riferimento significativo a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/1011, il coefficiente di fatturato corrisponde alla quota rappresentata dal suo fatturato applicabile nel fatturato aggregato applicabile generato da tutti gli amministratori di paesi terzi riconosciuti e da tutti gli amministratori che avallano indici di riferimento di paesi terzi che, al 30 settembre dell'anno  $(n-1)$ , forniscono o avallano almeno un indice di riferimento significativo a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/1011;
- e) per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti e per gli amministratori di indici di riferimento che avallano indici di riferimento di paesi terzi che, al 30 settembre dell'anno  $(n-1)$ , forniscono o avallano almeno un indice di riferimento significativo a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/1011, la commissione minima annuale di vigilanza è pari a 40 000 EUR, anche quando il fatturato applicabile dell'amministratore di un paese terzo riconosciuto o dell'amministratore che avalla indici di riferimento di paesi terzi è pari a zero.

3. L'amministratore di un indice di riferimento stabilito in un paese terzo riconosciuto dall'ESMA o l'amministratore che avalla indici di riferimento di paesi terzi sottoposto alla vigilanza dell'ESMA che, al 30 settembre dell'anno  $(n-1)$ , non fornisce né avalla alcun indice di riferimento significativo a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/1011 paga una commissione annuale di vigilanza pari a 20 000 EUR.

4. Gli amministratori di indici di riferimento versano all'ESMA le commissioni annuali di vigilanza pertinenti entro il 31 marzo dell'anno civile in cui sono esigibili. Se non sono disponibili informazioni per gli anni civili precedenti, le commissioni sono calcolate sulla base delle ultime informazioni disponibili per le commissioni annuali. L'ESMA invia la nota di addebito all'amministratore dell'indice di riferimento almeno 30 giorni prima della scadenza del pagamento. Le commissioni annuali pagate non sono rimborsate.



## Articolo 5

**Commissioni annuali di vigilanza nell'anno del riconoscimento, dell'avallo o dell'autorizzazione**

In deroga all'articolo 4, per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti, per gli amministratori che avallano indici di riferimento di paesi terzi e per gli amministratori di indici di riferimento critici autorizzati, la commissione annuale di vigilanza del primo anno, con riferimento all'anno in cui sono stati riconosciuti o autorizzati o in cui gli indici di riferimento di paesi terzi sono stati avallati per la prima volta, è calcolata applicando alla commissione di cui all'articolo 4 il coefficiente seguente:

$$\text{Coefficiente} = \frac{\text{Numero di giorni di calendario dalla data di registrazione al 31 dicembre}}{\text{Numero di giorni di calendario nell'anno}(n)}$$

La commissione di vigilanza del primo anno è versata dopo che l'ESMA ha informato l'amministratore di un indice di riferimento che la sua domanda è stata accolta ed entro 30 giorni dalla data di emissione della nota di addebito da parte dell'ESMA.

In deroga al primo comma, se un amministratore di un indice di riferimento è riconosciuto, autorizzato o inizia ad avallare indici di riferimento di paesi terzi nel mese di dicembre, l'amministratore non versa la commissione di vigilanza per il primo anno.

## Articolo 6

**Fatturato applicabile**

1. Il fatturato applicabile di un amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto per un dato anno ( $n$ ) è costituito dai ricavi generati nell'anno ( $n-2$ ) in relazione all'uso, da parte di entità sottoposte a vigilanza nell'Unione, dei suoi indici di riferimento significativi, indici di riferimento allineati con l'accordo di Parigi, indici di riferimento di transizione climatica o indici di riferimento per le merci soggetti all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1011, indipendentemente dal fatto che tali ricavi siano attribuiti a tale amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto o a qualsiasi altra entità appartenente allo stesso gruppo di tale amministratore.

2. Il fatturato applicabile di un amministratore che avalla indici di riferimento di un paese terzo per un dato anno ( $n$ ) è costituito dai ricavi generati nell'anno ( $n-2$ ) in relazione all'uso, da parte di entità sottoposte a vigilanza nell'Unione, degli indici di riferimento critici, indici di riferimento significativi, indici di riferimento allineati con l'accordo di Parigi, indici di riferimento di transizione climatica o indici di riferimento per le merci soggetti all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1011 forniti o avallati da tale amministratore, indipendentemente dal fatto che tali ricavi siano attribuiti a tale amministratore che avalla indici di riferimento di un paese terzo o a qualsiasi altra entità appartenente allo stesso gruppo di tale amministratore.

3. Un amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto che fornisce almeno un indice di riferimento significativo fornisce all'ESMA, su base annua, dati che confermano il fatturato applicabile di cui al paragrafo 1. Se il fatturato applicabile non è indicato nei conti annuali sottoposti a revisione contabile, i dati presentati sono sottoposti a una revisione distinta. Tali dati sono trasmessi all'ESMA per via elettronica entro il 30 settembre di ogni anno ( $n-1$ ), a decorrere dal secondo anno successivo all'anno del riconoscimento. L'amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto fornisce i documenti contenenti i dati sui ricavi in una lingua comunemente utilizzata nel settore dei servizi finanziari.

4. Un amministratore che avalla indici di riferimento di un paese terzo e che fornisce o avalla almeno un indice di riferimento significativo fornisce all'ESMA, su base annua, dati che confermano il fatturato applicabile di cui al paragrafo 2. Se il fatturato applicabile non è indicato nei conti annuali sottoposti a revisione contabile, i dati presentati sono sottoposti a una revisione distinta. Tali dati sono trasmessi all'ESMA per via elettronica entro il 30 settembre di ogni anno ( $n-1$ ), a decorrere dal secondo anno successivo all'anno dell'avallo. L'amministratore che avalla indici di riferimento di un paese terzo fornisce i documenti contenenti i dati sui ricavi in una lingua comunemente utilizzata nel settore dei servizi finanziari.

5. Se l'amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto non ha svolto attività per l'intero anno ( $n-2$ ), l'ESMA stima il fatturato applicabile di tale amministratore estrapolando all'intero anno ( $n-2$ ) il valore calcolato per il numero di mesi nei quali l'amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto ha svolto attività nell'anno ( $n-2$ ).



6. Se l'amministratore che avalla indici di riferimento di un paese terzo non ha svolto attività per l'intero anno ( $n-2$ ), l'ESMA stima il fatturato applicabile di tale amministratore estrapolando all'intero anno ( $n-2$ ) il valore calcolato per il numero di mesi nei quali l'amministratore che avalla tali indici di riferimento di un paese terzo ha svolto attività nell'anno ( $n-2$ ).
7. Se per l'anno ( $n-2$ ) non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, l'ESMA utilizza i dati sottoposti a revisione contabile dell'esercizio ( $n-1$ ).
8. L'ESMA converte in euro i ricavi comunicati in una valuta diversa dall'euro utilizzando il tasso di cambio medio dell'euro applicabile al periodo durante il quale sono stati registrati tali ricavi. A tal fine l'ESMA utilizza il tasso di cambio di riferimento dell'euro pubblicato dalla Banca centrale europea.»
- (6) gli articoli 8 e 9 sono soppressi;
- (7) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. In caso di delega di compiti da parte dell'ESMA alle autorità nazionali competenti, solo l'ESMA addebita la commissione per la presentazione della domanda e la commissione per la vigilanza annuale degli amministratori di paesi terzi, degli amministratori che avallano indici di riferimento di paesi terzi e degli amministratori di indici di riferimento critici.»
- (8) l'articolo 11 è così modificato:
- a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
- «1 bis. L'articolo 3 non si applica agli amministratori di indici di riferimento che avallano indici di riferimento di paesi terzi autorizzati o registrati dalle autorità nazionali competenti al 31 dicembre 2025 o prima di tale data.»;
- b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:
- «4. In deroga all'articolo 4, l'amministratore di un indice di riferimento stabilito in un paese terzo riconosciuto dall'ESMA al 1° gennaio 2026 o l'amministratore che avalla indici di riferimento di paesi terzi sottoposto alla vigilanza dell'ESMA al 1° gennaio 2026 che fornisce o avalla almeno un indice di riferimento significativo a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/1011 paga una commissione annuale di vigilanza fissa pari a 150 000 EUR per gli anni 2026 e 2027. A decorrere dal 2028 si applica il calcolo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

In deroga all'articolo 6, tale amministratore non è tenuto a presentare i dati sui ricavi nel 2025 e nel 2026.».

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2025

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/286 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2026

**che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati refrigeratori (chillers) utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A decorrere dal 1° gennaio 2027, l'allegato IV, punto 7, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573 vieta l'immissione sul mercato dei refrigeratori fissi (chillers) di capacità nominale fino a 12 kW inclusi che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale (GWP) pari a 150 o superiore, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività. A decorrere dalla stessa data, inoltre, l'allegato IV, punto 7, lettera d), del regolamento vieta l'immissione sul mercato dei refrigeratori fissi (chillers) di capacità nominale superiore a 12 kW che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con GWP pari a 750 o superiore, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività.
- (2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/573, il 18 luglio 2025 le autorità competenti tedesche hanno chiesto alla Commissione di autorizzare una deroga («richiesta di deroga») per due tipi di refrigeratori fissi (chillers) utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori, la cui immissione sul mercato sarà vietata a decorrere dal 1° gennaio 2027 a norma dell'allegato IV, punto 7, lettere b) e d), del medesimo regolamento. I tipi di refrigeratori (chillers) interessati sono i) refrigeratori fissi (chillers) con una capacità di raffreddamento inferiore a 12 kW il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 e ii) refrigeratori fissi (chillers) con una capacità di raffreddamento superiore a 12 kW che funzionano a temperature inferiori a -50 °C e il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 750. Questi refrigeratori fissi (chillers) sono parte integrante della maggior parte degli impianti di fabbricazione di semiconduttori e sono essenziali per controllare la temperatura dei wafer e delle parti fondamentali delle apparecchiature durante il processo di fabbricazione.
- (3) Secondo la richiesta di deroga, al momento non esistono in commercio refrigeratori fissi (chillers) utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori che siano conformi all'allegato IV, punto 7, lettere b) e d), del regolamento (UE) 2024/573. Malgrado i continui investimenti e i passi avanti compiuti nello sviluppo di soluzioni alternative, per esempio basate sul CO<sub>2</sub> o a basso GWP, attualmente non esiste alcuna soluzione che soddisfi i requisiti in termini di temperatura, sicurezza e prestazioni per tutte le applicazioni nel campo dei semiconduttori. Nella richiesta di deroga si sostiene anche che, a causa dei complessi vincoli tecnici, normativi ed economici che caratterizzano il settore, sarebbe impossibile completare la transizione entro il termine stabilito senza compromettere la continuità operativa e senza incorrere in costi sproporzionati.
- (4) La Commissione ha valutato la richiesta di deroga e ritiene soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/573. La Commissione ritiene inoltre che, viste le circostanze eccezionali, è opportuno concedere un tempo sufficiente per evitare perturbazioni del mercato nella fornitura di tali apparecchiature essenziali. La Commissione ritiene che un periodo di tre anni sia sufficiente per completare la conversione a soluzioni alternative evitando costi sproporzionati.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra,

<sup>(1)</sup> GU L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj>.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. In deroga all'allegato IV, punto 7, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573, si autorizza l'immissione sul mercato dei refrigeratori fissi (chillers) che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 e aventi una capacità di raffreddamento fino a 12 kW inclusi utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori, a condizione che siano etichettati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573.

2. In deroga all'allegato IV, punto 7, lettera d), del regolamento (UE) 2024/573, si autorizza l'immissione sul mercato dei refrigeratori fissi (chillers) che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 750, aventi una capacità di raffreddamento superiore a 12 kW e che funzionano a temperature inferiori a -50 °C utilizzati per la fabbricazione di semiconduttori, a condizione che siano etichettati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2026

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

26CE0842



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/312 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 febbraio 2026**

**che rinnova l'approvazione della sostanza attiva maltodestrina come sostanza attiva a basso rischio  
in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che  
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2013 della Commissione (<sup>2</sup>) ha iscritto la sostanza attiva maltodestrina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (<sup>3</sup>).
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (<sup>4</sup>).
- (3) L'approvazione della sostanza attiva maltodestrina indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 28 febbraio 2027.
- (4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva maltodestrina è stata presentata all'Irlanda, lo Stato membro relatore, e alla Francia, lo Stato membro correlatore, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (<sup>5</sup>) entro i termini previsti in tale articolo.
- (5) Il richiedente ha presentato il fascicolo supplementare richiesto a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 allo Stato membro relatore, allo Stato membro correlatore, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»). La domanda è stata ritenuta ammissibile dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e l'11 novembre 2022 lo ha presentato all'Autorità e alla Commissione. In tale progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, lo Stato membro relatore ha proposto di rinnovare l'approvazione della maltodestrina.


<sup>(1)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, che approva la sostanza attiva maltodestrina a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 14, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2013/355/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/355/oj)).

<sup>(3)</sup> Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1991/414/oj>).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2011/540/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/oj)).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2012/844/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/844/oj)).



- (7) L'Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico. Essa ha inoltre trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Le osservazioni pervenute sono state inoltrate dall'Autorità alla Commissione.
- (8) Il 18 febbraio 2025 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni <sup>(6)</sup> secondo le quali è prevedibile che i prodotti fitosanitari contenenti maltodestrina soddisfino i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (9) Il 9 luglio 2025 la Commissione ha presentato una relazione sul rinnovo al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e il 2 ottobre 2025 un progetto del presente regolamento.
- (10) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in merito alla relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame e sono state prese in considerazione.
- (11) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva maltodestrina è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.
- (12) La Commissione ritiene inoltre che la maltodestrina sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La maltodestrina non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni fissate nell'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (13) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione della maltodestrina come sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (14) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche e dell'esito della valutazione del rischio, è tuttavia necessario stabilire una purezza minima della sostanza attiva fabbricata al fine di garantire la sicurezza della sostanza attiva da utilizzare nei prodotti fitosanitari.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (16) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2316 della Commissione <sup>(7)</sup> ha prorogato fino al 28 febbraio 2027 il periodo di approvazione della maltodestrina, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza del periodo di approvazione di tale sostanza attiva. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione sul rinnovo prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anteriormente a tale data.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

### Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva maltodestrina, di cui all'allegato I del presente regolamento, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

<sup>(6)</sup> «Conclusion on pesticides peer review of the pesticide risk assessment of the active substance maltodextrin»; *EFSA Journal*. 2025;23:e9294. Disponibile online all'indirizzo: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9294>.

<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2316 della Commissione, del 17 novembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive silicato di alluminio, difenoconazolo, diflufenican, fosfonato di disodio, estratto di *melaleuca alternifolia*, flurocloridone, acido indolilbutirrico, maltodestrina, fosfano, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di menta verde, fosfonati di potassio e tridopir (GU L, 2025/2316, 18.11.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/2316/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2316/oj)).



*Articolo 2***Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011**

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3***Entrata in vigore e data di applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2026


*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Malto destrina Numero CAS: 9050-36-6 Numero CIPAC: 801	Non assegnato	≥ 853 g/kg di malto destrina con lunghezza di catena compresa tra 3 e 20 unità monomeriche; con destrosio equivalentemente tra 18 e 20.	3 marzo 2026	3 marzo 2041	Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo della malto destrina dell'11 dicembre 2025, in particolare delle appendici I e II. In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle api da miele. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

(\*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo



## ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- (1) nella parte B, la voce 44 relativa alla maltodestrina è soppressa;
- (2) nella parte D, è aggiunta la seguente voce:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«57	Maltodestrina Numero CAS: 9050-36-6 Numero CIPAC: 801	Non assegnato	≥ 853 g/kg di maltodestrina con lunghezza di catena compresa tra 3 e 20 unità monomeriche; con destrosio equivalenza tra 18 e 20.	3 marzo 2026	3 marzo 2041	Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo per la maltodestrina dell'11 dicembre 2025, in particolare delle appendici I e II. In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle api da miele. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.».

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/342 DELLA COMMISSIONE****del 10 febbraio 2026****che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, l'articolo 232, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 232, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori debba essere consentito solo se i paesi terzi o i territori interessati sono elencati conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.
- (4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
- (5) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di due nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nell'area amministrativa delle Scottish Borders, in Scozia, e nella contea del Suffolk, in Inghilterra, confermati rispettivamente il 24 gennaio 2026 e il 30 gennaio 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).


<sup>(1)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2020/692/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj)).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2021/404/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj)).



- (6) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di nove nuovi focolai di HPAI nel pollame negli Stati del Colorado, della Georgia, dell'Indiana, dell'Iowa, del Kansas, del Maryland e della Pennsylvania, confermati tra il 26 gennaio 2026 e il 2 febbraio 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (7) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI le autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti colpiti e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e limitarne la diffusione.
- (8) Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e sulle misure da essi adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI.
- (9) Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti, per proteggere lo stato sanitario degli animali nell'Unione è opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalle zone interessate dai nuovi focolai in tali paesi terzi, tenendo conto delle date in cui i focolai sono stati confermati. Le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti nelle tabelle dell'allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e nella tabella dell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
- (10) In aggiunta, il Canada e il Regno Unito hanno fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori per quanto riguarda precedenti focolai di HPAI - situazione che aveva comportato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, come indicato nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (11) Il 12 gennaio 2026 e il 26 gennaio 2026 il Canada ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione della sanità animale e sulle misure da esso adottate in relazione a tre focolai di HPAI nel pollame nelle province della British Columbia e dell'Ontario, confermati tra il 13 ottobre 2025 e il 14 novembre 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (12) Il 30 gennaio 2026 e il 2 febbraio 2026 il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione della sanità animale e sulle misure da esso adottate in relazione a cinque focolai di HPAI nel pollame nelle contee del Cheshire, del Lincolnshire, del Norfolk, del South Yorkshire e del Suffolk, in Inghilterra, confermati tra il 13 ottobre 2025 e il 19 novembre 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (13) Il Canada e il Regno Unito hanno informato la Commissione di avere attuato, a seguito della comparsa di tali precedenti focolai di HPAI, una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e di avere anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti.
- (14) Dopo aver valutato le informazioni presentate dal Canada e dal Regno Unito, la Commissione ritiene che tali paesi abbiano fornito adeguate garanzie del fatto che la situazione della sanità animale che aveva comportato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone interessate, come indicato nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non costituisca più una minaccia per la sanità pubblica o per quella animale nell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite dalle zone interessate del Canada e del Regno Unito da cui l'ingresso nell'Unione era stato sospeso. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative al Canada e al Regno Unito in tali tabelle di cui ai summenzionati allegati.
- (15) Tenuto conto dei nuovi focolai di HPAI nel Regno Unito e negli Stati Uniti e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Canada e il Regno Unito, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.



- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2026

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) nella parte 1, la sezione B è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.283 è sostituita dalla seguente:

«CA Canada	CA-2.283	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		13.10.2025	1.2.2026»;
---------------	----------	---	-------	--	------------	------------

ii) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.294 è sostituita dalla seguente:

«CA Canada	CA-2.294	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		22.10.2025	1.2.2026»;
---------------	----------	---	-------	--	------------	------------

iii) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.309 è sostituita dalla seguente:

«CA Canada	CA-2.309	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		14.11.2025	5.2.2026»;
---------------	----------	---	-------	--	------------	------------

iv) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.394 è sostituita dalla seguente:


«GB Regno Unito	GB-2.394	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		13.10.2025	27.1.2026»;
-----------------------	----------	---	-------	--	------------	-------------

v) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.417 è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-2.417	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		7.11.2025	2.2.2026»;
-----------------------	----------	---	-------	--	-----------	------------

vi) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.423 è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-2.423	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		13.11.2025	2.2.2026»;
-----------------------	----------	---	-------	--	------------	------------



vii) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.425 è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-2.425	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		16.11.2025	2.2.2026»;
-----------------------	----------	---	-------	--	------------	------------

viii) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.427 è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-2.427	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		19.11.2025	28.1.2026»;
-----------------------	----------	---	-------	--	------------	-------------

ix) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.463 sono aggiunte le righe relative alle zone GB-2.464 e GB-2.465:

«GB Regno Unito	GB-2.464	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		24.1.2026	
	GB-2.465		N, P1		30.1.2026»;	


x) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.1246 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.1247 a US-2.1255:

«US Stati Uniti	US-2.1247	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		26.1.2026	
	US-2.1248		N, P1		28.1.2026	
	US-2.1249		N, P1		2.2.2026	
	US-2.1250		N, P1		2.2.2026	
	US-2.1251		N, P1		29.1.2026	
	US-2.1252		N, P1		30.1.2026	
	US-2.1253		N, P1		30.1.2026	
	US-2.1254		N, P1		30.1.2026	
	US-2.1255		N, P1		2.2.2026»;	

b) la parte 2 è così modificata:

i) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.463 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone GB-2.464 e GB-2.465:

«Regno Unito	GB-2.464	near Penicuik, Scottish Borders, Scotland, GB the area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N55.77 and Long: W3.22
	GB-2.465	near Needham Market, Mid Suffolk, Suffolk, GB the area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N52.17 and Long: E1.15»;



- ii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.1246 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da US-2.1247 a US-2.1255:

«Stati Uniti	US-2.1247	State of Indiana LaGrange 69 LaGrange County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.5952827°W 41.6436425°N)
	US-2.1248	State of Pennsylvania Lancaster 50 Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.5348091°W 40.1838192°N)
	US-2.1249	State of Pennsylvania Philadelphia 04 Philadelphia County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 75.1247519°W 40.1026354°N)
	US-2.1250	State of Pennsylvania Philadelphia 05 Philadelphia County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 75.1016330°W 40.0761106°N)
	US-2.1251	State of Iowa Kossuth 05 Kossuth County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.2239944°W 43.3722927°N)
	US-2.1252	State of Colorado Weld 18 Weld County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 104.7826251°W 40.3075312°N)
	US-2.1253	State of Kansas Grant 02 Grant County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 101.3876540°W 37.6303224°N)
	US-2.1254	State of Maryland Caroline 04 Caroline County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 75.7427915°W 39.0606474°N)
	US-2.1255	State of Georgia Hart 01 Hart County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 83.0729239°W 34.4894637°N);

- 2) nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

- a) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.283 è sostituita dalla seguente:

«CA Canada	CA-2.283	POU, RAT	N, P1		13.10.2025	1.2.2026
		GBM	P1		13.10.2025	1.2.2026»;



- b) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.294 è sostituita dalla seguente:

«CA Canada	CA-2.294	POU, RAT	N, P1		22.10.2025	1.2.2026
		GBM	P1		22.10.2025	1.2.2026»;

- c) alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.309 è sostituita dalla seguente:

«CA Canada	CA-2.309	POU, RAT	N, P1		14.11.2025	5.2.2026
		GBM	P1		14.11.2025	5.2.2026»;

- d) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.394 è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-2.394	POU, RAT	N, P1		13.10.2025	27.1.2026
		GBM	P1		13.10.2025	27.1.2026»;

- e) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.417 è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-2.417	POU, RAT	N, P1		7.11.2025	2.2.2026
		GBM	P1		7.11.2025	2.2.2026»;

- f) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.423 è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-2.423	POU, RAT	N, P1		13.11.2025	2.2.2026
		GBM	P1		13.11.2025	2.2.2026»;

- g) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.425 è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-2.425	POU, RAT	N, P1		16.11.2025	2.2.2026
		GBM	P1		16.11.2025	2.2.2026»;

- h) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.427 è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-2.427	POU, RAT	N, P1		19.11.2025	28.1.2026
		GBM	P1		19.11.2025	28.1.2026»;

- i) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.463 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone GB-2.464 e GB-2.465:


«GB Regno Unito	GB-2.464	POU, RAT	N, P1		24.1.2026	
		GBM	P1		24.1.2026	
	GB-2.465	POU, RAT	N, P1		30.1.2026	
		GBM	P1		30.1.2026»;	



- j) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.1246 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.1247 a US-2.1255:

«US Stati Uniti	US-2.1247	POU, RAT	N, P1		26.1.2026	
		GBM	P1		26.1.2026	
	US-2.1248	POU, RAT	N, P1		28.1.2026	
		GBM	P1		28.1.2026	
	US-2.1249	POU, RAT	N, P1		2.2.2026	
		GBM	P1		2.2.2026	
	US-2.1250	POU, RAT	N, P1		2.2.2026	
		GBM	P1		2.2.2026	
	US-2.1251	POU, RAT	N, P1		29.1.2026	
		GBM	P1		29.1.2026	
	US-2.1252	POU, RAT	N, P1		30.1.2026	
		GBM	P1		30.1.2026	
	US-2.1253	POU, RAT	N, P1		30.1.2026	
		GBM	P1		30.1.2026	
	US-2.1254	POU, RAT	N, P1		30.1.2026	
		GBM	P1		30.1.2026	
	US-2.1255	POU, RAT	N, P1		2.2.2026	
		GBM	P1		2.2.2026».	

26CE0844



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/291 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2026

**che modifica la decisione (UE) 2021/1730 per quanto riguarda casi d'uso supplementari nelle bande di frequenze accoppiate 874,4-880 MHz e 919,4-925 MHz per la radio mobile ferroviaria**

[notificata con il numero C(2026) 674]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2021/1730 della Commissione <sup>(2)</sup> consente l'efficace transizione dal vecchio sistema globale di comunicazione mobile – ferrovie (*Global System for Mobile Communications – Rail, GSM-R*) al nuovo futuro sistema di comunicazione mobile per le ferrovie (*Future Railway Mobile Communication System, FRMCS*) per le radiocomunicazioni per le operazioni ferroviarie.
- (2) Dai recenti sviluppi in materia di normazione è emerso che nelle bande di frequenze 874,4-880 MHz e 919,4-925 MHz (di seguito: "banda di frequenze 900 MHz") possono essere introdotti casi d'uso nuovi o supplementari basati su canali di frequenze superiori a 1,4 MHz e inferiori a 5 MHz. L'uso della banda di frequenze 900 MHz per i canali a banda stretta (*narrow band, NB*) può inoltre essere esteso ad altre tecnologie NB oltre all'internet delle cose (*Internet of Things, IoT*) NB (NB-IoT) per l'FRMCS. La comunità ferroviaria ha inoltre proposto di eliminare la canalizzazione di 1,4 MHz, che è riservata alla tecnologia di evoluzione a lungo termine (*Long Term Evolution, LTE*).
- (3) L'introduzione di casi d'uso supplementari nella banda di frequenze 900 MHz consentirà ai sistemi FRMCS e ai vecchi sistemi GSM-R di essere utilizzati contemporaneamente all'interno di tale banda nell'attuale infrastruttura, agevolando un dispiegamento efficiente in termini di costi.
- (4) L'uso di canali di frequenze inferiori a 5 MHz con la tecnologia 5G svolgerà un ruolo cruciale nella migrazione dal GSM-R all'FRMCS e oltre, consentendo l'introduzione di nuovi dispositivi sul mercato.
- (5) Il 30 luglio 2024, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, la Commissione europea ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato di elaborare condizioni tecniche e operative armonizzate al fine di introdurre casi d'uso con l'evoluzione tecnologica più recente per l'FRMCS che utilizza la banda di frequenze 900 MHz.
- (6) In risposta a tale mandato, il 28 giugno 2025 la CEPT ha adottato la relazione 90. Tale relazione prevede condizioni tecniche armonizzate per introdurre casi d'uso con l'evoluzione tecnologica più recente per l'FRMCS che utilizza la banda di frequenze 900 MHz e consentire nei canali NB tutte le tecnologie NB oltre all'NB-IoT.

<sup>(1)</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2002/676\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2002/676(1)/oj).

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/1730 della Commissione, del 28 settembre 2021, sull'uso armonizzato delle bande di frequenze accoppiate 874,4-880,0 MHz e 919,4-925,0 MHz e della banda di frequenze non accoppiata 1 900-1 910 MHz per la radio mobile ferroviaria [notificata con il numero C(2021) 6862] (GU L 346 del 30.9.2021, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2021/1730/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1730/oj)).



- (7) Nella relazione 90 la CEPT conclude che, sulla base delle nuove opzioni disponibili per le larghezze di banda inferiori a 5 MHz, l'uso flessibile di blocchi di risorse (*resource block*) 5G NR e l'uso di altre applicazioni e tecnologie NB (attualmente limitate all'NB-IoT) possono essere applicati alla banda di frequenze 900 MHz. La CEPT propone pertanto di modificare le condizioni tecniche stabilite dalla decisione (UE) 2021/1730 della Commissione solo per quanto riguarda la banda di frequenze 900 MHz. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2021/1730.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/1730 della Commissione è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2026

*Per la Commissione*  
Henna VIRKKUNEN  
Vicepresidente esecutiva



## ALLEGATO

## PARTE A

**CONDIZIONI TECNICHE PER IL GSM-R NELLE BANDE 874,4-880,0 MHz E 919,4-925,0 MHz**

Per il GSM-R si applicano i seguenti parametri:

frequenza centrale di *downlink* GSM-R  $f_{DL} = 921 \text{ MHz} + n \times 0,2 \text{ MHz}$  (!) dove

$$\{n \in \mathbb{Z} \mid -7 \leq n \leq 19\}$$

frequenza centrale di *uplink* GSM-R  $f_{UL} = f_{DL} - 45 \text{ MHz}$

La larghezza di banda del canale GSM-R è 200 kHz

Tabella 1

**Requisiti all'interno del blocco per le stazioni di base GSM-R nella banda 919,4-921 MHz Dispiegamento non coordinato**

Larghezza di banda del canale GSM-R	E.i.r.p. massima
200 kHz	$= 70,5 \text{ dBm} + (f_{DL} - 921) \times 40/3 \text{ dB}$

$f_{DL}$  è la frequenza centrale in MHz.

Per le stazioni di base GSM-R che trasmettono nella banda di frequenze 921-925 MHz non vi sono restrizioni di e.i.r.p. Formula applicabile a  $f_{DL} \leq 921 \text{ MHz}$ . Per consentire un'e.i.r.p. più elevata devono essere attuate una procedura di coordinamento o altre misure di mitigazione.

## PARTE B

**CONDIZIONI TECNICHE PER UNA PORTANTE RADIO MOBILE FERROVIARIA (RMR) SINGOLA A BANDA LARGA NELLE BANDE 874,4-880,0 MHz E 919,4-925,0 MHz****Condizioni tecniche per le stazioni di base RMR che utilizzano tecnologie a banda larga**

Le condizioni tecniche definite nella presente sezione assumono la forma di una *block edge mask* (BEM) applicabile alle stazioni di base RMR a banda larga. Le condizioni tecniche definite nella presente sezione sono valide per una portante RMR singola che utilizza tecnologie a banda larga. La BEM è sviluppata sulla base del presupposto che non sarebbe necessario concludere accordi di coordinamento e cooperazione dettagliati prima del dispiegamento della rete. Per consentire la presenza di portanti multiple o un'e.i.r.p. più elevata per le stazioni di base RMR rispetto a quanto indicato nelle condizioni tecniche armonizzate, devono essere attuate una procedura di coordinamento o altre misure di mitigazione. Le stazioni di base che utilizzano sistemi di antenne attive sono vietate.

Per le tecnologie di accesso radio diverse dal GSM-R si applicano i seguenti parametri:

- l'estremità inferiore del *resource block* più basso deve essere  $\geq 919,6 \text{ MHz}$ .

Tabella 2

**Requisito generale all'interno del blocco - Non obbligatorio**

Larghezza di banda del canale RMR	E.i.r.p. massima
Per qualsiasi larghezza di banda del canale	Se si desidera un limite superiore è possibile utilizzare il valore seguente: $= \text{Min} \{65 \text{ dBm}/\text{canale, e.i.r.p. massima specifica per la larghezza di banda del canale}\}$



Tabella 3

**Requisiti specifici all'interno del blocco per i canali 5,6 MHz e 5 MHz, obbligatori per il dispiegamento non coordinato**

Larghezza di banda del canale RMR	E.i.r.p. massima
5,6 MHz	= 62 dBm/5,6 MHz
5 MHz	= 64,5 dBm/5 MHz + $(f_{DL} - 922,1) \times 40/3$ dB (Nota 1)

$f_{DL}$  è la frequenza centrale in MHz.

La modalità di funzionamento di NB-IoT in banda senza incremento di potenza è consentita. Le modalità di funzionamento di NB-IoT in banda e in banda di guardia con incremento di potenza non sono consentite.

Nota 1: il calcolo si basa su 25 *resource block*. La formula si applica ugualmente a 20 *resource block*.

Tabella 4

**Requisiti specifici all'interno del blocco per i canali di frequenza di 3 MHz e inferiori o pari a 200 kHz, obbligatori per il dispiegamento non coordinato**

Larghezza di banda del canale RMR	E.i.r.p. massima
3 MHz	= 61 dBm/3 MHz + $(f_{DL} - 921,4) \times 40/3$ dB (Nota 1)
200 kHz (Nota 2)	= 70,5 dBm/200 kHz + $(f_{DL} - 921) \times 40/3$ dB (Nota 3)

$f_{DL}$  è la frequenza centrale in MHz.

Nota 1: formula applicabile a  $f_{DL} \leq 922,5$  MHz. Nessuna restrizione specifica dell'e.i.r.p. al di sopra di 922,5 MHz. Il calcolo si basa su 15 *resource block*. Il calcolo si applica ugualmente a 12 *resource block*.

Nota 2: applicabile a tecnologie a banda stretta.

Nota 3: formula applicabile a  $f_{DL} \leq 921,0$  MHz. Nessuna restrizione specifica dell'e.i.r.p. al di sopra di 921 MHz.

Tabella 5

**Requisiti fuori banda**

MHz dall'estremità del blocco (919,4-925 MHz)	Limite e.i.r.p.
$0 \leq \Delta f < 0,2$	32,5 dBm/200 kHz
$0,2 \leq \Delta f < 1$	14 dBm/800 kHz
$1 \leq \Delta f < 10$	5 dBm/MHz


Caso per caso, a livello nazionale possono essere applicati limiti fuori banda più elevati.

Tabella 6

**Requisito per la baseline**

Gamma di frequenze	Limite e.i.r.p.
880-915 MHz	-49 dBm/5 MHz

Il presente requisito prevale sui requisiti fuori banda.



**Condizioni tecniche per i Cab Radio RMR che utilizzano tecnologie a banda larga**

Per le tecnologie di accesso radio diverse dal GSM-R si applicano i seguenti parametri:

potenza massima di uscita: superiore a 23 dBm e fino a 31 dBm;

ACLR (²): min. 37 dB;

il controllo di potenza in *uplink* è obbligatorio e deve essere attivato.

**Condizioni tecniche per i terminali RMR, diversi dai Cab Radio, che utilizzano tecnologie a banda larga**

Per le tecnologie di accesso radio diverse dal GSM-R si applicano i seguenti parametri:

potenza massima di uscita: 23 dBm;

ACLR: min. 30 dB;

il controllo di potenza in *uplink* è obbligatorio e deve essere attivato.

**Condizioni tecniche per i ricevitori RMR che utilizzano tecnologie a banda larga**

L'accesso alla banda è possibile se sono utilizzate tecniche di accesso allo spettro e di mitigazione delle interferenze che garantiscono un livello di prestazione del ricevitore adeguato e conforme ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (³). Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti ai livelli di prestazione associati a tali tecniche.

Tabella 7

**Requisiti relativi alle caratteristiche dei ricevitori delle stazioni di base RMR a banda larga**

Parametro	Valore
Livello del segnale desiderato	RefSens + 3 dB
Segnale interferente massimo nella banda 870-874,4 MHz (Nota 1)	-34 dBm

Il connettore dell'antenna del modulo radio è il punto di riferimento. La sensibilità di riferimento (RefSens) è la potenza media minima ricevuta al connettore dell'antenna alla quale deve essere ottenuta una prestazione minima specificata.

Questi requisiti riguardano sia il *blocking* che l'intermodulazione del terzo ordine.

Nota 1: per il segnale interferente si presuppone una larghezza di banda di 200 kHz.

Tabella 8

**Requisiti relativi alle caratteristiche dei ricevitori Cab Radio RMR a banda larga (⁴)**

Parametro	Valore
Livello del segnale desiderato	RefSens + 3 dB
Segnale interferente massimo nella banda 880-918,9 MHz (Nota 1)	-26 dBm
Segnale interferente a onda continua massimo nella banda 925,6-927 MHz	-13 dBm
Segnale interferente a onda continua massimo nella banda 927-960 MHz	-10 dBm
Segnale interferente LTE 5 MHz massimo (portante più bassa a 927,6 MHz)	-13 dBm

Il connettore dell'antenna del modulo radio è il punto di riferimento. La sensibilità di riferimento (RefSens) è la potenza media minima ricevuta al connettore dell'antenna alla quale deve essere ottenuta una prestazione minima specificata.

Questi requisiti riguardano sia il *blocking* che l'intermodulazione del terzo ordine.

Nota 1: per il segnale interferente RFID si presuppone una larghezza di banda di 400 kHz.



**PARTE C****CONDIZIONI TECNICHE PER LA RMR A BANDA LARGA NELLA BANDA 1 900-1 910 MHz (TDD)****Condizioni tecniche per le stazioni di base RMR che utilizzano tecnologie a banda larga**

Le condizioni tecniche definite nella presente sezione assumono la forma di una *block edge mask* (BEM) applicabile alle stazioni di base RMR a banda larga. La BEM è sviluppata sulla base del presupposto che non sarebbe necessario concludere accordi di coordinamento e cooperazione dettagliati prima del dispiegamento della rete. Le stazioni di base con sistemi di antenne attive sono vietate.

Si applicano i parametri seguenti:

Tabella 9

**Requisito generale all'interno del blocco, obbligatorio per il dispiegamento non coordinato**

Larghezza di banda del canale RMR	E.i.r.p. massima
10 MHz	= 65 dBm/10 MHz (Nota 1)

Nota 1: gli Stati membri possono autorizzare un livello di e.i.r.p. più elevato, subordinatamente al coordinamento nazionale o ad altre misure di mitigazione.

Tabella 10

**Requisito per la baseline**

Gamma di frequenze	Limite e.i.r.p.
1 920-1 980 MHz	-43 dBm/5 MHz

**Condizioni tecniche per i Cab Radio RMR che utilizzano tecnologie a banda larga**

Si applicano i parametri seguenti:

potenza massima di uscita: 31 dBm;

ACLR: min. 37 dB;

potenza di uscita indesiderata nella banda 1 920-1 980 MHz:

— 25 dBm/MHz max. nella banda 1 920-1 925 MHz;

— 30 dBm/MHz max. nella banda 1 925-1 980 MHz;

il controllo di potenza in *uplink* è obbligatorio e deve essere attivato.

**Condizioni tecniche per i terminali RMR, diversi dai Cab Radio, che utilizzano tecnologie a banda larga**

Si applicano i parametri seguenti:

potenza massima di uscita: 23 dBm;

ACLR: min. 30 dB;

il controllo di potenza in *uplink* è obbligatorio e deve essere attivato.

**Condizioni tecniche per i ricevitori RMR che utilizzano tecnologie a banda larga**

L'accesso alla banda è possibile se sono utilizzate tecniche di accesso allo spettro e di mitigazione delle interferenze che garantiscono un livello di prestazione del ricevitore adeguato e conforme ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti ai livelli di prestazione associati a tali tecniche.



Tabella 11

**Requisiti relativi alle caratteristiche dei ricevitori delle stazioni di base RMR a banda larga**

Parametro	Valore
Livello del segnale desiderato	RefSens + 3 dB
Segnale interferente LTE 5 MHz massimo nella banda 1 805-1 880 MHz	-20 dBm

Il connettore dell'antenna del ricevitore della stazione di base è il punto di riferimento. La sensibilità di riferimento (RefSens) è la potenza media minima ricevuta al connettore dell'antenna alla quale deve essere ottenuta una prestazione minima specificata.

Questi requisiti riguardano sia il *blocking* che l'intermodulazione del terzo ordine.

Tabella 12

**Requisiti relativi alle caratteristiche dei ricevitori Cab Radio RMR a banda larga <sup>(4)</sup>**

Parametro	Valore
Livello del segnale desiderato	RefSens + 3 dB
Segnale interferente LTE 5 MHz massimo nella banda 1 805-1 880 MHz	-13 dBm
Segnale interferente LTE 5 MHz massimo nella banda 1 920-1 980 MHz	-39 dBm

Il connettore dell'antenna del ricevitore della stazione di base è il punto di riferimento. La sensibilità di riferimento (RefSens) è la potenza media minima ricevuta al connettore dell'antenna alla quale deve essere ottenuta una prestazione minima specificata.

Questi requisiti riguardano sia il *blocking* che l'intermodulazione del terzo ordine.

- (1) Griglia dei canali GSM-R di 200 kHz.
- (2) ACLR: rapporto di dispersione di potenza da canale adiacente (*Adjacent Channel Leakage power Ratio*).
- (3) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).
- (4) La presente tabella non comprende i requisiti relativi ai ricevitori dei terminali RMR diversi dai Cab Radio.



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/332 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2026

**che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri**

[notificata con il numero C(2026) 865]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),


considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell'HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione<sup>(2)</sup> integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, tra cui l'HPAI. In particolare, l'articolo 21 del medesimo regolamento delegato stabilisce che, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento, l'autorità competente è tenuta a istituire immediatamente una zona soggetta a restrizioni comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione<sup>(3)</sup>, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.
- (4) In particolare, l'articolo 2, lettera a), l'articolo 3, lettera a), e l'articolo 4, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono, rispettivamente, che in seguito alla comparsa di focolai di HPAI le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che le autorità competenti degli Stati membri elencati nell'allegato di tale decisione sono tenute a istituire in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni in tale allegato. L'articolo 2, lettera b), l'articolo 3, lettera b), e l'articolo 4, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono inoltre che le misure da applicare in tali zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni, in conformità del suddetto regolamento delegato, devono essere mantenute almeno fino alle date indicate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.


<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2020/687/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj)).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione, del 24 ottobre 2023, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2023/2447/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj)).



- (5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2026/282 della Commissione (\*) a seguito della comparsa di focolai di HPAI in Belgio, Germania, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia, in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, dei quali era necessario tenere conto in tale allegato.
- (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/282, Cechia, Germania, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia hanno notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in tali Stati membri, in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività. In particolare, le notifiche riguardavano due focolai in volatili in cattività nelle regioni della Boemia centrale e di Pardubice in Cechia, sette focolai nel pollame nei *Länder* Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania anteriore, Bassa Sassonia, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Schleswig-Holstein in Germania, un focolaio in volatili in cattività nel dipartimento dell'Haute-Vienne e un focolaio nel pollame nel dipartimento Pas-de-Calais in Francia, otto focolai nel pollame nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto in Italia, due focolai nel pollame nelle contee di Békés e Jász-Nagykun-Szolnok in Ungheria, un focolaio in volatili in cattività nella provincia di Gheldria e un focolaio nel pollame nella provincia di Drente nei Paesi Bassi, nonché un focolaio in volatili in cattività nella regione Pomerania occidentale e quattro focolai nel pollame nelle regioni Pomerania, Slesia e Grande Polonia in Polonia.
- (7) A seguito della comparsa di questi 28 nuovi focolai, Cechia, Germania, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia hanno adottato le misure di controllo delle malattie prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.
- (8) Inoltre, il focolaio di HPAI nel pollame nella provincia di Drente nei Paesi Bassi è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con la Germania. Poiché la zona di sorveglianza per tale focolaio nei Paesi Bassi si estende nel territorio della Germania, l'autorità competente della Germania ha debitamente collaborato con l'autorità competente dei Paesi Bassi per istituire la necessaria zona di sorveglianza, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (9) In aggiunta, il focolaio di HPAI nel pollame nella provincia di Békés in Ungheria è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con la Romania. Poiché la zona di sorveglianza per tale focolaio in Ungheria si estende nel territorio della Romania, l'autorità competente della Romania ha debitamente collaborato con l'autorità competente dell'Ungheria per istituire la necessaria zona di sorveglianza conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (10) La Commissione ha esaminato le misure di controllo delle malattie adottate da Cechia, Germania, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Romania e Polonia e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
- (11) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con Cechia, Germania, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Romania e Polonia, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (12) Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Cechia, Germania, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbero pertanto essere modificate per tenere conto dei confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da detti Stati membri a seguito della comparsa dei nuovi focolai di HPAI sul loro territorio, nonché della durata prevista delle misure da applicare in tali zone, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (13) Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 non vi sono attualmente aree elencate come zone di sorveglianza per la Romania.

(\*) Decisione di esecuzione (UE) 2026/282 della Commissione, del 2 febbraio 2026, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2026/282, 4.3.2026, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2026/282/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/282/oj)).



- (14) Pertanto le aree interessate dovrebbero ora essere elencate come zona di sorveglianza per la Romania nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447, per tenere conto dei confini della zona di sorveglianza istituita da tale Stato membro a seguito della comparsa del recente focolaio di HPAI in Ungheria, nonché della durata prevista delle misure da applicare in tale zona, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.
- (16) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.
- (17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2026

*Per la Commissione*  
Olivér VÁRHELYI  
*Membro della Commissione*



ALLEGATO

«ALLEGATO

**Parte A**

Zone di protezione negli Stati membri interessati\* di cui all'articolo 1, lettera a), e all'articolo 2

**Stato membro: Belgio**

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
BE-HPAI(P)-2026-00006	Those parts of the municipalities Alveringem, Diksmuide, Koksijde, Nieuwpoort and Veurne contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,75134 lat 51,06525.	5.2.2026
BE-HPAI(P)-2026-00007	Those parts of the municipalities De Panne, Koksijde, and Veurne contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,617022 lat 51,07688.	6.2.2026
BE-HPAI(P)-2026-00008	Those parts of the municipalities Ieper, Lo-Reninge and Vleteren contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,80046 lat 50,91678.	8.2.2026
BE-HPAI(P)-2026-00009	Those parts of the municipality Diksmuide contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,8327 lat 51.04703.	9.2.2026
BE-HPAI(P)-2026-00010	Those parts of the municipalities Anzegem, Deerlijk, Harelbeke, Waregem and Zwevegem. contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3.362943 lat 50.840770.	16.2.2026

**Stato membro: Bulgaria**

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<b>Plovdiv region</b>		
BG-HPAI(P)-2026-00001	The following villages in Asenovgrad municipality: — Asenovgrad — Boyantsi	10.2.2026
BG-HPAI(P)-2026-00001	The following village in Sadovo municipality: — Mominsko	10.2.2026
<b>Pazardzhik region</b>		
BG-HPAI(P)-2026-00002	The following village in Pazardzhik municipality: — Topoli dol	6.2.2026
<b>Plovdiv region</b>		
BG-HPAI(P)-2026-00002	The following village in Saedinenie municipality: — Nayden Gerovo	6.2.2026



**Stato membro: Cechia**

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
CZ-HPAI(NON-P)-2026-00005	<b>Region of Plzeň:</b> Břetětice (709000); Častonice (639061); Částkov u Svojšic (761362); Drouhavec (644986); Horní Staňkov (639095); Hory Matky Boží (644994); Jiřičná (719994); Maršovice u Svojšic (761371); Milínov (639117); Petrovice u Sušice (720020); Pích (639109); Posobice (720038); Přestanice (639125); Radostice u Hlavňovic (639133); Rovná u Sušice (720046); Suchá u Hlavňovic (639141); Svojšice u Sušice (761389); Velhartice (777935); Zámýšl (639150); Zvíkov (639168); Žikov (761397)	10.2.2026
CZ-HPAI(NON-P)-2026-00018	<b>Region of Central Bohemian:</b> Braškov (609536); Dolany u Kladna (628301); Dubí u Kladna (665169); Hostouň u Prahy (645923); Hřebeč (648884); Kročehlavy (665126); Kyšice (678716); Lidice (683701); Malé Přítočno (690554); Pavlov u Unhoště (718351); Pletený Újezd (721751); Unhošť (774499); Velká Dobrá (778303); Velké Přítočno (779377);	25.2.2026
CZ-HPAI(NON-P)-2026-00022	<b>Region of Pardubice:</b> Blansko u Hrochova Týnce (648281); Blížňovice (618322); Bor u Chroustovic (761761); Brčekoly (761770); Chrast (653799); Dobrkov (627267); Lhota u Chroustovic (681164); Podlažice (723860); Přestavlky u Chrudimi (735159); Rosice u Chrásti (741191); Řestoky (745324); Synčany (761788); Trojovice (768529); Zájedec (790419);	25.2.2026

**Stato membro: Germania**

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<b>BAYERN</b>		
DE-HPAI(P)-2026-00012	3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 12.869392/ 49.29595 <b>Landkreis Cham</b> — Gemeinde Arnschwang mit den Ortsteilen Arnschwang, Dürnberg, Enklarn — Gemeinde Eschlkam mit den Ortsteilen Bäckermühle, Eschlkam, Heuhofermühle, Kleinaigner-Mühle, Langsäge, Leming, Penzenmühle, Pflaumer-Mühle, Ritzenried, Schöneichenkapelle, Jakobsmühle, Kleinaign, Schwarzenberg — Stadt Furth im Wald mit den Ortsteilen: Aiglsbrunn, Aiglshof, Äpflet, Bäckerloh, Blasihof, Blätterberg, Böhmerstraße, Dieberg, Eichert, Furth im Wald, Göttersitz, Grabitz, Grasmannsdorf, Grub, Hammerschmiede, Hartlhof, Hoferau, Klöpflberg, Oberrappendorf, Ösbühl, Sagberg, Sengenbühl, Seuchau, Unterdörfl, Unterrappendorf, Voithenbergütte, Wutzmühle	17.2.2026



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<b>BRANDENBURG</b>		
DE-HPAI(P)-2026-00010	3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 14.571901 / 52.577715 <b>Landkreis Märkisch-Oderland</b> — Gemeinde Küstriner Vorland mit Teilen der Gemarkungen Gorgast, Manschnow, Neu Manschnow und Küstrin-Kietz — Gemeinde Bleyen-Genschmar mit Teilen der Gemarkung Bleyen	14.2.2026
DE-HPAI(P)- 2026-00016	3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 12.744852 / 53.231522 <b>Landkreis Ostprignitz-Ruppin</b> Stadt Wittstock/Dosse mit der Gemarkung Zempow	19.2.2026
<b>HESSEN</b>		
DE-HPAI(P)-2026-00009	3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 8.877908 / 50.440240 <b>Landkreis Gießen</b> — Teile der Gemeinde Hungen <b>Wetteraukreis</b> — Teile der Gemeinden Nidda, Echzell und Wölfersheim	10.2.2026
<b>MECKLENBURG-VORPOMMERN</b>		
DE-HPAI(P)-2026-00016	3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 12.744852 / 53.231522 <b>Landkreis Mecklenburgische Seenplatte</b> — Gemeinde Schwarz mit den Ortschaften Schwarz und Buschhof, — Gemeinde Lärz mit der Ortschaft Troja, — Gemeinde Mirow mit der Ortschaft Birkenhof.	19.2.2026
DE-HPAI(P)-2026-00021	3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 53.845920, 11.969267 <b>Landkreis Rostock</b> — Stadt Bützow mit dem Ortsteil Wolken — Gemeinde Steinhagen mit den Ortsteilen Neuendorf und Steinhagen	21.2.2026
<b>NIEDERSACHSEN</b>		
DE-HPAI(P)- 2026-00007	3 km Radius um die GPS-Koordinaten 7.483268; 53.648198 <b>Landkreis Aurich</b> — Gemeinde Dornum <b>Landkreis Wittmund</b> — Gemeinde Holtgast — Gemeinde Schweindorf — Gemeinde Utparp	5.2.2026
DE-HPAI(P)- 2026-00011	3 km Radius um die GPS-Koordinaten 7.979037; 52.713205 <b>Landkreis Cloppenburg</b> — Gemeinde Essen (Oldenburg) <b>Landkreis Osnabrück</b> — Stadt Quakenbrück	12.2.2026
DE-HPAI(P)-2026-00017	3 km Radius um die GPS-Koordinaten 10.642401 / 51.994585 <b>Landkreis Wolfenbüttel</b> Gemeinde Schladen-Werla	27.2.2026
DE-HPAI(P)- 2026-00018	3 km Radius um die GPS-Koordinaten 8.602441; 53.080870 <b>Landkreis Oldenburg</b> — Gemeinde Ganderkesee <b>Stadt Delmenhorst</b> Stadt Delmenhorst	19.2.2026



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
DE-HPAI(P)- 2026-00019	3 km Radius um die GPS-Koordinaten 8.027585; 52.632952 <b>Landkreis Osnabrück</b> — Gemeinde Badbergen — Gemeinde Gehrde <b>Landkreis Vechta</b> Stadt Dinklage	19.2.2026
<b>NORDRHEIN-WESTFALEN</b>		
DE-HPAI(NON-P)-2026-00120	3,1 km Radius um die GPS-Koordinaten 6.523488 / 50.990434 <b>Rhein-Erft-Kreis</b> mit Teilen der Stadt Bedburg, Teilen der Stadt Bergheim und Teilen der Stadt Elsdorf <b>Kreis Düren</b> mit Teilen der Gemeinde Titz	9.2.2026
DE-HPAI(P)-2026-00008	3,1 km Radius um die GPS-Koordinaten 6.474471 / 51.718818 <b>Kreis Kleve</b> mit Teilen der Stadt Rees <b>Kreis Wesel</b> mit Teilen der Stadt Hamminkeln, Teilen der Stadt Wesel, Teilen der Stadt Xanten	14.2.2026
DE-HPAI(P)-2026-00013	3,1 km Radius um die GPS-Koordinaten 6.073732 / 51.692084 <b>Kreis Kleve</b> mit Teilen der Stadt Goch	15.2.2026
DE-HPAI(P)-2026-00014	3,1 km Radius um die GPS-Koordinaten 5.983733 / 51.806596 <b>Kreis Kleve</b> mit Teilen der Gemeinde Kranenburg	17.2.2026
<b>SACHSEN</b>		
DE-HPAI(P)-2026-00020	3 km Radius um die GPS-Koordinaten 12.684448 / 51.025926 <b>Landkreis Leipzig</b> Betroffen sind die Geithainer Ortsteile Narsdorf, Bruchheim, Ossa, Oberpickenhain, Kolka, Wickershain, Wenigossa, Niederpickenhain und Rathendorf sowie Teile der Stadt Geithain <b>Landkreis Mittelsachsen</b> Betroffen sind Teile des Ortsteiles Obergräfenhain der Stadt Penig und Teile des Ortsteiles Breitenborn der Stadt Rochlitz	25.2.2026
<b>SACHSEN-ANHALT</b>		
DE-HPAI(P)-2026-00015	3 km Radius um die GPS-Koordinaten 12.099815 / 52.102216 <b>Landkreis Jerichower Land</b> mit Teilen der Gemeinde Möckern	19.2.2026
DE-HPAI(P)-2026-00017	3 km Radius um die GPS-Koordinaten 10.642401 / 51.994585 <b>Landkreis Harz</b> mit Teilen der Gemeinde Osterwieck	27.2.2026
<b>SCHLESWIG-HOLSTEIN</b>		
DE-HPAI(P)-2026-00022	3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.611607 / 54.116505 <b>Kreis Ostholstein</b> Betroffen sind Teile der Stadt Eutin sowie der Gemeinden Süsel und Bosau	24.2.2025
<b>Stato membro: Estonia</b>		
Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
EE-HPAI(NON-P)-2026-00002	The parts of Hiiu county, that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 58.957517; E 22.91021	4.2.2026



**Stato membro: Francia**

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<b>Département : Lot et Garonne (47)</b>		
FR-HPAI(NON-P)-2026-00006	BOURGOUGNAGN24E LAUZUN SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN	6.2.2026
<b>Département: Nord (59)</b>		
FR-HPAI(P)-2025-00106 BE-HPAI(P)-2025-00013 BE-HPAI(P)-2026-00001 BE-HPAI(P)-2026-00003 BE-HPAI(P)-2026-00004 BE-HPAI(P)-2026-00005 BE-HPAI(P)-2026-00007	HONDSCHOOTE KILLEM GHYVELDE WARHEM	6.2.2026
<b>Département : Pas-de-Calais (62)</b>		
FR-HPAI(P)-2026-00009	CAMPAGNE-LES-WARDRECQUES HEURINGHEM QUIESTIEDE RACQUINGHEM ROQUETOIRE WARDRECQUES	25.2.2026
<b>Département : Vendée (85)</b>		
FR-HPAI(P)-2025-00045 FR-HPAI(P)-2025-00063 FR-HPAI(P)-2025-00064 FR-HPAI(P)-2025-00065 FR-HPAI(P)-2025-00067 FR-HPAI(P)-2025-00076 FR-HPAI(P)-2025-00078 FR-HPAI(P)-2025-00080 FR-HPAI(P)-2025-00045 FR-HPAI(P)-2025-00082 FR-HPAI(P)-2025-00081 FR-HPAI(P)-2025-00087 FR-HPAI(P)-2026-00002	APREMONT au sud de la D40, à l'ouest de la D21 et au sud de la D94 CHALLANS au nord de la D21 puis à l'ouest des routes des Raineries et de Sainte-Marie-de-la-Véronnière, puis au nord de la D948 et D2948, puis à l'ouest de la D32 COMMEQUIERS au sud de la D82, puis de la D754 puis de la D94 FALLERON SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON SOULLANS à l'est de la D32	17.2.2026



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
FR-HPAI(NON-P)-2026-00007 FR-HPAI(P)-2026-00008		
FR-HPAI(P)-2025-00093 FR-HPAI(P)-2025-00099 FR-HPAI(P)-2025-00100 FR-HPAI(P)-2025-00103 FR-HPAI(P)-2025-00104	LE BOUPERE à l'ouest de la D79 puis de la rue du Grand Lay et de la Faubrière MOUCHAMPS à l'est de la route de Hucheloup, du Gué de Jourdain, des petite et grande Champillonnières puis à l'est de la D48, au nord de la D113 puis à l'est de la D113e ROCHETREJOUX SAINT-PROUANT au nord de la D113 et à l'ouest de la D960 bis	9.2.2026
<b>Département : Haute-Vienne (87)</b>		
FR-HPAI(NON-P)-2026-00011	LIMOGES COUSEIX	20.2.2026

**Stato membro: Italia**

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<b>Regione: Emilia-Romagna</b>		
IT-HPAI(P)-2026-00005	L'area delle parti della regione Emilia-Romagna comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 44.78613, E 10.123279	20.2.2026
<b>Regione: Lombardia</b>		
IT-HPAI(P)-2026-00002	L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.28669, E 10.780547	12.2.2026
IT-HPAI(P)-2026-00004	L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.225559, E 10.587102	15.2.2026
<b>Regione: Piemonte</b>		
IT-HPAI(P)-2025-00038	L'area delle parti della regione Piemonte comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.503906, E 8.589128	5.2.2026
<b>Regione: Toscana</b>		
IT-HPAI(P)-2026-00009	L'area delle parti della regione Toscana comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 10.47259, E 43.72354	22.2.2026



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<b>Regione: Veneto</b>		
IT-HPAI(P)-2026-00003	L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.307002212, E 10.924128439	25.2.2026
IT-HPAI(P)-2026-00006	L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.32054, E 10.72671	22.2.2026
IT-HPAI(P)-2026-00007	L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.38623123, E 10.946356142	21.2.2026
IT-HPAI(P)-2026-00008	L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.3572617, E 11.3495473	24.2.2026
IT-HPAI(P)-2026-00010	L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.355299, E 10.860377	28.2.2026
IT-HPAI(P)-2026-00011	L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.388055, E 11.127848	26.2.2026
IT-HPAI(P)-2026-00012	L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.333069, E 10.7474896	28.2.2026

**Stato membro: Ungheria**

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<b>Csongrád-Csanád vármegye</b>		
HU-HPAI(P)-2026-00001-00002 HU-HPAI(P)-2026-00004-00005	Csongrád, Nagytőke és Szentes települések közigazgatási területének a 46.680190 és a 20.281960, a 46.649600 és a 20.239000, a 46.720140 és a 20.260369, valamint a 46.759250 és a 20.305405 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	7.2.2026
<b>Nógrád vármegye</b>		
HU-HPAI(P)-2026-00003	Balassagyarmat, Csesztve, Mohora, Nógrádmargal, Patvarc és Szügy települések közigazgatási területének a 48.032780 és a 19.320146 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	6.2.2026
<b>Jász-Nagykun-Szolnok vármegye</b>		
HU-HPAI(P)-2026-00005	Kunszentmárton település közigazgatási területének a 46.759250 és a 20.305405 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	7.2.2026



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
HU-HPAI(P)-2026-00006	Mezőtúr és Mesterszállás települések közigazgatási területének a 46.872206 és a 20.508264 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	19.2.2026
HU-HPAI(P)-2026-00008	Martfű, Tiszaföldvár és Vezenseny települések közigazgatási területének a 46.995507 és a 20.254649 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	21.2.2026
<b>Békés vármegye</b>		
HU-HPAI(P)-2026-00006	Békésszentandrás és Szarvas települések közigazgatási területének a 46.872206 és a 20.508264 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	19.2.2026
HU-HPAI(P)-2026-00007	Kardoskút, Orosháza és Pusztaföldvár települések közigazgatási területének a 46.523035 és a 20.739347 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	20.2.2026
HU-HPAI(P)-2026-00009	Battonya és Mezőhegyes települések közigazgatási területének a 46.316516 és a 21.003727 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	25.2.2026

**Stato membro: Paesi Bassi**


Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
NL-HPAI(P)-2026-00002	Those parts of the Province Zuid Holland contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 51.93 / Longitude 4.30	5.2.2026
NL-HPAI(P)-2026-00003	Those parts of the Province Noord Brabant contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 51.56 / Longitude 5.24	5.2.2026
NL-HPAI(NON-P)-2026-00006	Those parts of the Province Limburg contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 51.47 / Longitude 6.15	10.2.2026
DE-HPAI(P)-2026-00013	Those parts of the Province Gelderland contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 51.69 / Longitude 6.07	16.2.2026
NL-HPAI(P)-2026-00004	Those parts of the Province Gelderland contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 51.02 / Longitude 5.55	15.2.2026
NL-HPAI(NON-P)-2026-00019	Those parts of the Province Zuid Holland contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 52.15 / Longitude 4.69	16.2.2026




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
NL-HPAI(P)-2026-00005	Those parts of the Province Overijssel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 52.31 / Longitude 6.65	18.2.2026
DE-HPAI(P)-2026-00014	Those parts of the Province Gelderland contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 51.81 / Longitude 5.98	17.2.2026
NL-HPAI(NON-P)-2026-00036	Those parts of the Province Gelderland contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 51.87 / Longitude 5.37	20.2.2026
NL-HPAI(P)-2026-00006	Those parts of the Province Drenthe contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 52.72 / Longitude 6.73	21.2.2026

**Stato membro: Polonia**


Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2025-00119 PL-HPAI(P)-2025-00120 PL-HPAI(P)-2025-00122 PL-HPAI(P)-2025-00123 PL-HPAI(P)-2025-00126 PL-HPAI(P)-2025-00127 PL-HPAI(P)-2026-00004 PL-HPAI(P)-2026-00011 PL-HPAI(P)-2026-00022	<p>W województwie wielkopolskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) w powiecie kaliskim, w gminie Szczytniki, miejscowości: Guzdek, Popów, Bronibór, Kuczewola, Włodzimierz, Borek, Pośrednik, Sobieski Trzecie, Niemiecka Wieś, Antonin, Głowczyn, Joanka, Sobieski Pierwsze, Sobieski Drugie, Iwanowice, Korzekwin, Chojno, Trzęsów, Marchwacz-Kolonia, Radliczyce, Krowica Pusta, Cieszyków, Gorzuchy, Marchwacz, Krowica Zawodnia;</li> <li>2) w powiecie kaliskim, w gminie Godziesze Wielkie, miejscowości: Zajązcki Bankowe, Godzieszki, Końska Wieś, Godziesze Wielkie, Skrzatki, Saczyn, Takomyśle;</li> <li>3) w powiecie kaliskim, w gminie Koźminek, miejscowości: Ksawerów, Marianów, Nowy Karolew, Złotniki, Koźminek, Słowiki, Pietrzyków, Dąbrowa, Oszczeklin, Smółki, Chodybki, Stary Karolew, Gać Kaliska, Moskurnia, Stary Nakwasin, Bogdanów;</li> <li>4) w powiecie kaliskim, w gminie Opatówek, miejscowość: Janików, Rajska, Warszew, Modła, Borów, Sierzchów, Józefów, Szulec, Opatówek, Zmysłanka, Tłokinia Nowa, Tłokinia Wielka, Słoneczna, Kobierno, Rożdżały, Dębe-Kolonia;</li> <li>5) w powiecie kaliskim, w gminie Brzeziny, miejscowości: Sobieski, Piegonisko-Kolonia, Piegonisko-Wieś, Piegonisko-Pustkowie, Jamnice, Wrząca, Zajązcki, Natalin, Wróbel;</li> <li>6) w powiecie kaliskim, w gminie Lisków, miejscowości: Trzebień, Ciepielew;</li> <li>7) w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszewice, miejscowości: Namysłaki na południe od ulicy Kościelnej w Strzyżewie do Namysłak droga powiatowa nr 5317P oraz na wschód od drogi Masanów – Namysłaki droga powiatowa nr 5313P, Wielowieś;</li> </ol>	18.2.2026



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	<p>8) w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Grabów nad Prosną, miejscowości: Grabów Wójtostwo, Grabów Pustkowie, Grabów nad Prosną, Książenice, Chlewo, Klapki;</p> <p>9) w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Mikstat, miejscowości: Kaliszkowice Kaliskie, Westna, Kaliszkowice Ołobockie, Drożdżyny, Przedborów, Wanda;</p> <p>10) w powiecie tureckim, w gminie Dobra, miejscowości: Miłkowice, Młyny Strachockie, Skęczniew;</p> <p>11) w powiecie ostrowskim, w gminie Ostrów Wlkp., miejscowości: Słaborowice, Młynów, Kwiatków, Będzieszyn, Górzno, Gutów, część miejscowości Szczury obszar na wschód od linii kolejowej nr 272 (Nazwa linii KLUCZBORK – POZNAŃ GŁÓWNY), Biłgoraje, Lewków, część miejscowości Kołatajew obszar na północ od linii kolejowej nr 14 (Nazwa linii ŁÓDŹ KALISKA – TUPLICE), część miejscowości Czekanów na północ od drogi krajowej nr 25;</p> <p>12) w powiecie ostrowskim, w gminie Nowe Skalmierzyce, miejscowości: Miedzianów, Droszew, część miejscowości Fabianów obszar na północ od drogi krajowej nr 25, Miedzianówek.</p> <p>W województwie łódzkim:</p> <p>— powiat sieradzki, gmina Błaszki, obręby: Brończyn, Kamienna Kolonia, Romanów, zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS 51.62848716, 18.32618425 51.64694502, 18.33692601</p> <p>W województwie łódzkim:</p> <p>— powiat sieradzki, gmina Goszczanów, obręby: Waliszewice, Wola Tłomakowa, Świnice Kaliskie, zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS 51.77273027, 18.40173090</p>	
<p>PL-HPAI(P)-2025-00124 PL-HPAI(P)-2026-00002 PL-HPAI(P)-2026-00008 PL-HPAI(P)-2026-00009 PL-HPAI(NON-P)-2026-00007 PL-HPAI(P)-2026-00019 PL-HPAI(P)-2026-00021 PL-HPAI(P)-2026-00025</p>	<p>W województwie wielkopolskim:</p> <p>1) w powiecie średzkim, w gminie Środa Wlkp., miejscowości: Brodowo, Brzezie, Chudzice, Henrykowo, Marianowo Brodowskie, Nietrzanowo, Olszewo, Pierzchno, Pierzchnica, Rumiejki, Ruskowo, Szlachcin, Szlachcin-Huby, Tadeuszewo, Włostowo, Środa Wielkopolska, Kijewo, Nadziejewo, Chwałkowo, Strzeszki, Pętkowo, Annapole, Słupia Wielka, Lorenka, Ołaczewo, Chocicza, Winna Góra, Starkówiec Piątkowski, Czarne Piątkowo;</p> <p>2) w powiecie średzkim, w gminie Zaniemyśl, miejscowość: Pięłowice, Brzostek, Wyszakowskie Huby, Wyszakowo, Mądre, Czarnotki, Dobroczyń, Polwica, Luboniec, Lubonieczek, Majdany, Dębice, kępa Mała, Kępa Wielka, Potachy, Józefowo, Konstantynowo, Śnieciska, Zaniemyśl, Płaczki;</p> <p>3) w powiecie średzkim, w gminie Krzykosy, miejscowość: Kaźmierki, Garby, Borowo, Młodzikowo, Młodzikówko, Młodzikowice, Sulęcinek, Kopczynowo, Bogusławki, Budy, Murzynowo Leśne, Murzynowiec Leśny;</p> <p>4) w powiecie wrzesińskim, w gminie Miłosław, miejscowości: Bugaj, Białe Piątkowo, Bagatelka, Bażantarnia, Franulka;</p> <p>5) w powiecie kościańskim, w gm. Czempiń, miejscowość: Stare Tarnowo;</p>	<p>26.2.2026</p>



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	6) in powiecie poznańskim, w gm. Mosina, miejscowości: Nowinki, Żabinko, Konstantynowo; 7) in powiecie śremskim, w gm. Brodnica, miejscowości: Grzybno, Sucharzewo, Rogaczewo, Chaławy, Szoldry, Piotrowo, Kopyta, Brodnica, Sulejewo, Żabno, Iłowiec, Iłowiec Wielki, Ogieniowo.	
PL-HPAI(P)-2026-00003 PL-HPAI(P)-2026-00013 PL-HPAI(P)-2026-00016	W województwie lubelskim: a) in powiecie radzyńskim w gminie Wołyn miejscowości: Bezwola, Bojanówka, Lisiówka, Ossowa, Planta, Wołyn I, Wołyn II, część miejscowości Ostrówki położona na zachód od drogi powiatowej 1126L, b) in powiecie radzyńskim w gminie Radzyń Podlaski miejscowość Kolonie Ustrzewskie, c) in powiecie białskim w gminie Drelów część miejscowości Aleksandrówka położona na południowy zachód od drogi biegnącej z miejscowości Worsy do miejscowości Ostrówki.	5.2.2026
PL-HPAI(P)-2026-00017	W województwie łódzkim: — powiat sieradzki, gmina Goszczanów, obręby: Sokołów, Sulmów, Sulmówek, Waliszewice, Wola Tłomakowa, Świnice Kaliskie Zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS 51.78421966, 18.42512015	5.2.2026
PL-HPAI(P)-2026-00018	W województwie wielkopolskim: 1) in powiecie wolsztyńskim, w gminie Przemęt, miejscowości: Górsko, Olejnica, Radomierz, Osłonin, Święte Jezioro, Radomierz-Leśniczówka; 2) in powiecie leszczyńskim, w gminie Wijewo, miejscowość: Miastko, Zaborowiec, Brenno; 3) in powiecie leszczyńskim, w gminie Włoszakowice, miejscowość: część miejscowości Włoszakowice na zachód od ulic Wolsztyńskiej i Powstańców Wielkopolskich, Dominice, Papiernia, Koczury, Mścigniew, Tłucznia.	7.2.2026
PL-HPAI(P)-2026-00020 PL-HPAI(P)-2026-00026	W województwie wielkopolskim: 1) in powiecie tureckim, w gminie Brudzew, miejscowości: Bierzmo, Bratuszyn, Brudzyń, Chrząblice, Galew, Izabelin, Marulew, Olimpia, Tarnowa, Wincentów, Smolina; 2) in powiecie tureckim, w gminie Turek, miejscowość: Dzierżazna; 3) in powiecie tureckim, w gminie Władysławów, miejscowości: Międzylesie, Marianów, Russocice, Polichno, Milinów, Skarbki, Kamionka, Chylin, Władysławów, Głogowa, Małoszyna.	25.2.2026
PL-HPAI(NON-P)-2026-00016	W województwie zachodniopomorskim: 1. Część gminy Malechowo w powiecie sławieńskim, 2. Część gminy Sianów w powiecie koszalińskim, Zawierający się w promieniu 3 km od współrzędnych 54.24923 16.58604	19.2.2026



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2026-00023	W województwie śląskim: a) w powiecie cieszyńskim w gminie Chybie miejscowości: Chybie, Frelichów, Zarzecze; b) w powiecie cieszyńskim w gminie Strumień miejscowości: Bąków, Strumień, Zabłocie, Zbytków; c) w powiecie pszczyńskim gmina Goczałkowice Zdrój; d) w powiecie pszczyńskim w gminie Pawłowice miejscowość Pawłowice; e) w powiecie pszczyńskim w gminie Pszczyna miejscowości: Studzionka, Wisła Mała, Wisła Wielka.	22.2.2026
PL-HPAI(P)-2026-00024	W województwie pomorskim: 1) w powiecie kartuskim: a) w gminie Sulęcyno obejmujący granice administracyjne miejscowości Bukowa Góra, Mściszewice, Węsiory, Borowiec; b) w gminie Stężyca obejmujący granice administracyjne miejscowości Gapowo, Klukowa Huta, Łosienice, Żuromino.	24.2.2026

### Parte B


Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati\* di cui all'articolo 1, lettera a), e all'articolo 3

#### Stato membro: Belgio

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
BE-HPAI(P)-2025-00013	Those parts of the municipalities Alveringem, De Panne, Koksijde, Lo-Reninge, Poperinge and Veurne contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,58695, lat 51,01184.	11.2.2026
	Those parts of the municipalities Alveringem and Veurne contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,58695, lat 51,01184.	15.1.2026 - 11.2.2026
FR-HPAI(P)-2025-00106	Those parts of the municipalities Alveringem, De Panne, Poperinge and Veurne contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2.532777 lat 50.978579.	11.2.2026
BE-HPAI(P)-2026-00001	Those parts of the municipalities Alveringem, Lo-Reninge, Poperinge, Veurne and Vleteren contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,65701 lat 50,94955	8.2.2026
	Those parts of the municipalities Alveringem and Poperinge contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,65701 lat 50,94955.	31.1.2026 - 8.2.2026




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
BE-HPAI(P)-2026-00002	Those parts of the municipalities Ardoois, Beernem, Hooglede, Ichtegem, Kortemark, Lichtervelde, Oostkamp, Pittem, Roeselare, Tielt, Torhout, Wingene and Zedelgem contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,18831 lat 51,05231.	9.2.2026
	Those parts of the municipalities Lichtervelde, Oostkamp, Torhout and Wingene contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,18831 lat 51,05231.	1.2.2026 - 9.2.2026
BE-HPAI(P)-2026-00003	Those parts of the municipalities Alveringem, De Panne, Diksmuide, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort, Veurne and Vleteren contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,68147 lat 51,02438.	11.2.2026
	Those parts of the municipalities Alveringem and Veurne contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,68147 lat 51,02438.	3.2.2026 - 11.2.2026
BE-HPAI(P)-2026-00004	Those parts of the municipalities Alveringem, De Panne, Diksmuide, Koksijde, Lo-Reninge, Veurne and Vleteren contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,57995 lat 51,02328.	11.2.2026
	Those parts of the municipalities De Panne and Veurne contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,57995 lat 51,02328.	3.2.2026 - 11.2.2026
BE-HPAI(P)-2026-00005	Those parts of the municipalities Alveringem, Ieper, Lo-Reninge, Poperinge and Vleteren contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,67962 lat 50,90827.	12.2.2026
	Those parts of the municipalities Alveringem, Poperinge and Vleteren contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,67962 lat 50,90827.	4.1.2026-12.2.2026
BE-HPAI(P)-2026-00006	Those parts of the municipalities Alveringem, Diksmuide, Koksijde, Nieuwpoort and Veurne contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,75134 lat 51,06525.	14.2.2026
	Those parts of the municipalities Alveringem, De Panne, Diksmuide, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort and Veurne contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,75134 lat 51,06525.	6.2.2026-14.2.2026
BE-HPAI(P)-2026-00007	Those parts of the municipalities Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort and Veurne contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,617022 lat 51,07688.	15.2.2026




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	Those parts of the municipalities De Panne, Koksijde, and Veurne contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,617022 lat 51,07688.	7.2.2026-15.2.2026
BE-HPAI(P)-2026-00008	Those parts of the municipalities Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Ieper, Langemark-Poelkapelle Lo-Reninge Poperinge and Vleteren contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,80046 lat 50,91678.	17.2.2026
	Those parts of the municipalities Ieper, Lo-Reninge and Vleteren contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,80046 lat 50,91678.	9.2.2026-17.2.2026
BE-HPAI(P)-2026-00009	Those parts of the municipalities Alveringem, Diksmuide, Gistel, Houthulst, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort and Veurne contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,8327 lat 51.04703.	18.2.2026
	Those parts of the municipalities Diksmuide contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,8327 lat 51.04703.	10.2.2026-18.2.2026
BE-HPAI(P)-2026-00010	Those parts of the municipalities Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Dentergem, Harelbeke, Ingelmunster, Kortrijk, Kruisem, Kuurne, Lendelede, Oostrozebeke, Tielt, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke, Wortegem-Petegem, Zulte and Zwevegem contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3.362943 lat 50.840770.	25.2.2026
	Those parts of the municipalities Anzegem, Deerlijk, Harelbeke, Waregem and Zwevegem contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3.362943 lat 50.840770.	17.2.2026 – 25.2.2026

**Stato membro: Bulgaria**

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<b>Plovdiv region</b>		
BG-HPAI(P)-2026-00001	The following villages in Asenovgrad municipality — Asenovgrad — Boyantsi	11.2.2026 - 19.2.2026



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
BG-HPAI(P)-2026-00001	The following villages in Sadovo municipality — Mominsko	11.2.2026 - 19.2.2026
BG-HPAI(P)-2026-00001	The following villages in Asenovgrad municipality: — Izbeglii — Kozanovo — Stoevo — Zlatovrah — Muldava — Lyaskovo	19.2.2026
	The following villages in Kuklen municipality: — Kuklen — Ruen	19.2.2026
	The following villages in Rodopi municipality — Krumovo — Yagodovo	19.2.2026
	The following village in Sadovo municipality: — Sadovo — Bolyartsi — Katunitsa — Karadzhovo — Kochevo	19.2.2026
<b>Pazardzhik region</b>		
BG-HPAI(P)-2026-00002	The following village in Pazardzhik municipality: — Topoli dol	7.2.2026 - 15.2.2026
<b>Plovdiv region</b>		
BG-HPAI(P)-2026-00002	The following village in Saedinie municipality: — Nayden Gerovo	7.2.2026 – 15.2.2026
<b>Pazardzhik region</b>		
BG-HPAI(P)-2026-00002	The following villages from Pazardzhik municipality: — Rosen — Tsar Asen — Ovchepoltsi — Chernogorovo — Pishtigovo — Krali Marko	15.2.2026
BG-HPAI(P)-2026-00002	The following villages from Strelcha municipality: — Blatnitsa — Smilets	15.2.2026
<b>Plovdiv region</b>		
BG-HPAI(P)-2026-00002	The following villages from Saedinie municipality: — Saedinie — Pravishte	15.2.2026
BG-HPAI(P)-2026-00002	The following village from Hisarya municipality: — Malo Krushevo	15.2.2026



## Stato membro: Cechia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
CZ-HPAI(P)-2025-00011 CZ-HPAI(P)-2025-00012	<p><b>Region of Vysočina:</b>            Borek u Chotěboře (607541); Čachotín (618187); Číhošť (623661); Dálčice (672165); Dobrnice (680532); Dolní Bohušice (760471); Dolní Dlužiny (626716); Druhanov (632660); Golčův Jeníkov (635481); Heřmanice u Vilémova (781924); Horní Bohušice (760480); Horní Dlužiny (626724); Horní Krupá u Havlíčkova Brodu (643157); Hostovlice (781932); Hroznětín u Číhoště (623687); Jiříkov u Kamene (662372); Jilem u Sedletína (746843); Klášter u Vilémova (781959); Klouzovy u Chotěboře (702684); Kraborovice (672181); Kunemil (746274); Kynice (678571); Leština u Světlé (680541); Lučice (688282); Malčín (690431); Nasavrky u Golčova Jeníkova (635502); Nejpín (702692); Nová Ves u Chotěboře (705845); Nová Ves u Leštiny (705896); Olešná u Havlíčkova Brodu (710296); Opatovice u Světlé nad Sázavou (783986); Ostružno (607550); Ovesná Lhota (717126); Petrovice u Uhelné Příbramě (72747); Podmoky u Golčova Jeníkova (635537); Pohled (736236); Příseka u Světlé nad Sázavou (736244); Pukšice (772755); Radostín u Havlíčkova Brodu (738361); Rankov u Chotěboře (739294); Římovice (635545); Sedletín (746851); Sirákovice (748811); Skryje u Golčova Jeníkova (748820); Skuhrov u Havlíčkova Brodu (749036); Služátky (736252); Spytice (793884); Stupárovice (748838); Svinný (760871); Světlá nad Sázavou (760510); Štěpánov u Leštiny (680559); Tis u Habrů (767051); Uhelná Příbram (772763); Úhrov (672190); Vepříkov (780049); Veselá u Sedletína (746860); Vestecká Lhotka (658570); Vilémov u Golčova Jeníkova (781975); Vlkanov (783994); Vrbice u Leštiny (680567); Vrtěšice (635553); Vysoká (pokud by byla, ale není uvedena); Zvěstovice (793892); Žebrákov u Světlé nad Sázavou (760544); Ždánice u Vilémova (781983); Nezdín (733458); Prosíčka (733431); Tunochody (623695)</p> <p><b>Region of Central Bohemian:</b>            Bratčice u Potěh (726389); Čejkovice u Zbýšova (792012); Okřesaneč (709735); Kozohlody (783951); Příbyslavice u Vlkanče (783960); Vlkanče (783978); Chlum u Zbýšova (792055); Klucké Chvalovice (792063); Zbýšov v Čechách (792098);</p>	11.2.2026
	<p><b>Region of Vysočina:</b>            Bačkov (600784); Frýdnava (635197); Habry (636479); Chrtič (654272); Kámen u Habrů (662381); Kněž (767042); Leškovice (680443); Lubno u Bačkova (600792); Mírátky (780031); Proseč u Kamene (662399); Rybníček u Habrů (743909); Zboží (600806); Zhoř u Vilémova (781941); Kobylí Hlava (635499); Sázavka (746282)</p>	3.2.2026– 11.2.2026
CZ-HPAI(NON-P)-2025-00005	<p><b>Region of Plzeň:</b>            Entire cadastral territories:            Bernartice u Boříkov (608211); Bezděkov u Hartmanic (637432); Běšiny (603317); Bohdašice (626520); Boříkovy (608220); Bradné (618209); Březí u Čachrova (618217); Čachrov (618225); Čeletice (639079); Čejkovy (619027); Čermná (619728); Červené Dvorce (759759); Chamutice (719986); Chlistov (651320); Chlum u Hartmanic (637301); Chotěšov u</p>	19.2.2026



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	<p>Velhartice (653136); Chvalšovice u Čachrova (677302); Divišov u Sušice (759724); Dlouhá Ves u Sušice (626538); Dobřemilice (677299); Dolní Kochánov (719960); Dolní Staňkov (759741); Dolejší Krušec (637378); Dolejší Těšov (637262); Hartmanice I (637271); Hartmanice II (798991); Hořákov (603325); Hořejší Krušec (637289); Hořejší Těšov (637297); Hrádek u Sušice (647276); Janovice u Sušice (626546); Javorná na Šumavě (657778); Javoří u Hartmanic (637319); Javoří u Podolí (724220); Jesení (618241); Jindřichovice u Malonic (691046); Kochánov II (637327); Kochánov III (799009); Kojšice (720003); Kolinec (668419); Krutěnice (774804); Kunkovice u Čachrova (677311); Kundratice I (637335); Kundratice II (799025); Lešišov (698245); Loučová (637343); Malá Chmelná (651915); Malonice (691054); Mlázovy (697281); Mochov u Hartmanic (637351); Mokrosuky (698253); Mokřany (639176); Nemilkov (703141); Nové Městečko (626554); Nuzerov (759732); Odolenov (709018); Onen Svět (618250); Platoř (626562); Podolí u Klatov (724238); Radvanice u Chotěšova (653144); Rajské (603341); Rok (759678); Sluhov (691062); Stojanovice (653152); Střítež u Malonic (691071); Sušice nad Otavou (759601); Světlá u Hartmanic (637386); Svinná na Šumavě (657786); Štěpanice (637394); Tajanov u Malonic (691089); Tedražice (647284); Trsice (720054); Tržek (724246); Ujčín (668443); Úloh (603350); Vatětice (637408); Vlčkovice u Kolinice (668451); Vlastějov (637416); Vrabcov (759686); Zahrádka u Čachrova (618268); Zbynice (619035); Zhůří (798975)</p> <p>Definated part of the following cadastral territory:  — parts of the cadastral territories defined with a 10 km distance line from the disease outbreak GPS: 49.2372592, 13.4183125:</p> <p>Brod (668397); Buršice (668401); Číhaň (623571); Dobršín (759635); Hůrka u Železné Rudy (798932); Chřepice (618233); Lipová Lhota (615315); Lukoviště (689068); Milčice u Sušice (759708); Otěšín (695840); Podmokly u Sušice (724041); Prášily (627054); Střeziměř (757608); Ústaleč (774812); Velká Chmelná (651923)</p>	
	<p><b>Region of Plzeň:</b>  Břetětice (709000); Častonice (639061); Částkov u Svojšic (761362); Drouhavec (644986); Horní Staňkov (639095); Hory Matky Boží (644994); Jiříčná (719994); Maršovice u Svojšic (761371); Milínov (639117); Petrovice u Sušice (720020); Pích (639109); Posobice (720038); Přestanice (639125); Radostice u Hlavňovic (639133); Rovná u Sušice (720046); Suchá u Hlavňovic (639141); Svojšice u Sušice (761389); Velhartice (777935); Zámýšl (639150); Zvíkov (639168); Žikov (761397)</p>	11.2.2026- 19.2.2026
DE-HPAI(P)-2026-00012	<p><b>Region of Plzeň:</b>  Entire cadastral territories:  Česká Kubice (621366); Horní Folmava (634565); Maxov (692336); Myslív u Všerub (787353); Nový Spálenec (752720); Starý Spálenec (752746); Všeruby u Kdyně (787345);</p>	26.2.2026



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	Definated part of the following cadastral territory: — parts of the cadastral territories defined with a 10 km distance line from the disease outbreak GPS: 49.295956, 12.869392: Babylon (600717); Dolní Folmava (634557); Klíčov u Mrákova (666238); Pasečnice (718131); Pec (718629); Pelechy (756334); Pomezí na Šumavě (650455); Sruby na Šumavě (650463); Tlumačov u Domažlic (767573).	
CZ-HPAI(NON-P)-2026-00018	<b>Region of Central Bohemian:</b> Entire cadastral territories: Běloky (601993); Brandýsek (609285); Bratronice u Kladna (609617); Buštěhrad (616397); Cvrčovice (618128); Červený Újezd (621200); Dřetovice (632929); Drahelčice (631531); Dobrovíz (627488); Doksy u Kladna (628191); Dolní Bezděkov u Kladna (628689); Družec (632716); Horní Bezděkov (642371); Hnidousy (764558); Hostivice (645834); Chyňava (655449); Chýně (655465); Jemníky (658243); Jeneč u Prahy (658260); Kačice (661678); Kamenné Žehrovice (662844); Kladno (665061); Kněževs u Prahy (666858); Kněžívka (771350); Knovíz (667188); Libečov (681881); Libochovičky (683132); Libušín (683582); Litovice (645842); Lhota u Kamenných Žehrovic (680923); Makotřasy (689947); Malé Čičovice (623547); Malé Kyšice (690520); Malé Přílepy (690538); Motyčín (764540); Nenačovice (703354); Okoř (683817); Pchery (720542); Ptice (736635); Rozdělův (664961); Saky (769991); Smečno (750841); Srby u Tuchlovic (752991); Stehelčevs (755443); Středokluky (757381); Svárov u Unhoště (759899); Svinařov u Kladna (760803); Třebichovice (770001); Třebusice (770531); Tuchlovice (771317); Úhonice (773247); Velké Čičovice (623555); Vinařice u Kladna (782271); Vrapice (665177); Zájezd u Buštěhradu (790401); Želenice (795917); Žilina (796948); Definated part of the following cadastral territory: Hrdlív (648035) – the southern part of the cadastral area of Hrdlív, divided by the Smečno Stream; Dušníky u Rudné (743313) – the northern part of the cadastral area of Dušníky u Rudné, divided by the D5 road; Netovice (749524) – the southern part of the cadastral area of Netovice, divided by the Smečno Stream; Tuchoměřice (771341) – the northwestern part of the cadastral area of Tuchoměřice, divided by the railway line; <b>The capital city of Prague:</b> Entire cadastral territories: Ruzyně (729710)	6.3.2026
	<b>Region of Central Bohemian:</b> Braškov (609536); Dolany u Kladna (628301); Dubí u Kladna (665169); Hostouň u Prahy (645923); Hřebeč (648884); Kročehlavy (665126); Kyšice (678716); Lidice (683701); Malé Přítočno (690554); Pavlov u Unhoště (718351); Pletený Újezd (721751); Unhošť (774499); Velká Dobrá (778303); Velké Přítočno (779377);	26.2.2026 – 6.3.2026



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
CZ-HPAI(NON-P)-2026-00022	<p><b>Region of Pardubice:</b> Entire cadastral territories: Bělá (601594); Bělešovice (750468); Bítovany (604895); Bořice u Hrochova Týnce (608190); Čankovice (618331); Čeradice nad Loučnou (619655); Doly (630527); Dolní Bezděkov (628697); Dolní Roveň (630080); Domoradice (630942); Dvakačovice (777617); Havlovice u Miřetic (695891); Hlína (641979); Hněvčice (640034); Horka u Chrudimi (641987); Horní Roveň (643971); Honbice (641723); Holešovice u Chroustovic (641111); Hrochův Týnec (648299); Hroubovice (648477); Chacholice (650561); Chroustovice (654264); Jenišovice u Chrudimi (658448); Kočí (667633); Kostěnice (670570); Kunčí (749788); Kvasín (767298); Lažany u Skutče (679488); Leštinka (680575); Libanice (641731); Litětiny (685283); Lipeč u Slepotic (750476); Lhota u Skutče (791695); Lukavice (688908); Luže (689254); Louka u Vrbatova Kostelce (785857); Lozice (687847); Mentour (693103); Městec (693278); Miřetice u Nasavrku (695921); Moravany nad Loučnou (698482); Moravanský (698474); Mravín (763322); Nabočany (700983); Nová Ves u Skutče (749141); Ochoz u Nasavrku (709395); Opočno nad Loučnou (768995); Orel (712086); Ostrov (715981); Poděčely (723622); Podlšířany (724009); Pěšice (745219); Platěnice (698491); Popovec u Řepníků (745227); Prosetín u Hlinska (733393); Předhradí u Skutče (734241); Radim (737798); Rosice u Chrásti (741191); Řepníky (745235); Sedlec u Vraclavi (785148); Skála u Chrásti (747866); Skuteč (749168); Skutíčko (749176); Slatiňany (749796); Slepotic (750492); Smrček u Žumberku (642002); Srbce u Luže (752878); Stičany (648311); Střemošice (757527); Stradouň (755800); Svařeň (759953); Svídnice u Slatiňan (760706); Škrovád (749800); Štěnec (763331); Štěpánov u Skutče (791709); Švihov (764680); Tisovec (767310); Topol (667641); Tuněchody (771465); Turov nad Loučnou (771732); Uhersko (772976); Úhřetice (773298); Úhřetická Lhota (773301); Vejvanovice (777625); Vinary u Vysokého Mýta (782190); Vížky (724025); Vlčnov u Chrudimi (712094); Voletice (784851); Vrbatův Kostelec (785865); Zalažany (658464); Zaječice u Chrudimi (790362); Zbožnov (791717); Zdislav (689262); Žďárec u Skutče (795500); Žumberk (797839); Defined part of the following cadastral territories: Chrudim (654299) – the part of the cadastral territory defined by a 10 km distance line from the outbreak epicentre, GPS: 49.9197183, 15.9504525;</p>	6.3.2026
	<p><b>Region of Pardubice:</b> Blansko u Hrochova Týnce (648281); Blížňovice (618322); Bor u Chroustovic (761761); Brčekoly (761770); Chrast (653799); Dobrkov (627267); Lhota u Chroustovic (681164); Podlažice (723860); Přestavlky u Chrudimi (735159); Rosice u Chrásti (741191); Řestoky (745324); Synčany (761788); Trojovice (768529); Zájedec (790419);</p>	26.2.2026-6.3.2026



**Stato membro: Danimarca**

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
DK-HPAI(P)-2026-00001	Parts of Helsingør, Gribskov and Fredensborg municipalities beyond the area described in the protection zone are within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 56.0192; E 12.4240	9.2.2026
	Parts of Helsingør, Gribskov, Fredensborg and Hillerød municipalities are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 56.5711; E 8.1898	1.2.2026 - 9.2.2026


**Stato membro: Germania**

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<b>BAYERN</b>		

DE-HPAI(P)- 2026-00012	<p>10 km Radius um die GPS-Koordinaten: 12.869392 / 49.29595  <b>Landkreis Cham</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Gemeinde Arnschwang mit den Ortsteilen Berghäusl, Blumhof, Eichmühle, Elst, Faustendorf, Grasfilzing, Herrenwies, Holzhof, Kalkhofen, Kellerweg, Kuglhof, Lederhof, Lindhof, Mühlberg, Nößwartling, Rumpfmühle, Tradthaus, Tretting, Warmleiten, Weihermühle, Zenching</li> <li>— Stadt Bad Kötzting mit den Ortsteilen Liebenstein, Niesassen, Ramsried</li> <li>— Gemeinde Eschlkam mit den Ortsteilen Aignhof, Gaishof, Großaign, Haselmühle, Kuchshof, Lüst, Multererhof, Neuaign, Neuschwarzau, Oberdörfel, Oberfaustern, Sankt Wendelin, Schachten, Schwarzau, Seugendorfer-Mühle, Seugenhof, Stachesried, Unterfaustern, Warzenried</li> <li>— Stadt Furth im Wald mit den Ortsteilen Bruckmühle, Brunnhof, Bogen, Daberg, Degelberg, Gschwand, Haberseigen, Höll, Kühberg, Lein-Mühle, Lixenried, Perzel-Mühle, Ränkam, Rußmühle, Schafberg, Schafmühle, Stieberg, Straßhof, Tradl, Tradt, Voithenberg, Waradein, Ziegelhütte, Zollhaus</li> <li>— Gemeinde Gleißenberg mit den Ortsteilen Hofmühle, Gleißenberg, Ried</li> <li>— Gemeinde Grafenwiesen mit den Ortsteilen Bergsöldner, Englmühle, Grafenwiesen, Haiberg, Matheshof, Thürnhofen, Voggendorf, Watzlhof, Zittenhof</li> <li>— Gemeinde Hohenwarth mit den Ortsteilen Oberzettling, Thening, Ribenzing, Unterzettling</li> <li>— Gemeinde Neukirchen b. Hl. Blut mit den Ortsteilen Atzlern, Au, Brünst, Deschermühle, Habersläge, Heiligenbrunnkapelle, Hinterbuchberg, Neukirchen b. Hl. Blut, Tradl, Vorderbuchberg, Vordermais, Walching</li> </ul>	26.2.2026
------------------------	---	-----------




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Gemeinde Rimbach mit den Ortsteilen bzw. Ortsbezeichnungen: Aignhof, Auberg, Dönning, Götzlhof, Grafenried, Hinterlichteneck, Ketttersdorf, Kollerbach, Lichteneck, Madersdorf, Offersdorf, Perlesried, Rimbach, Schafbauern, Schafhof, Thenried, Watzlsteg, Wiedenhof, Wöhr-Mühle, Zettisch</li> <li>— Gemeinde Runding mit den Ortsteilen Anderl-Mühle, Rieding, Utz-Mühle</li> <li>— Stadt Waldmünchen mit den Ortsteilen Althütte, Gibacht, Pucher, Unterhütte</li> <li>— Gemeinde Weiding mit den Ortsteilen Dalking, Döbersing, Haid, Maiering, Neumühlen, Reisach, Rettenhof, Steinach, Walting, Weiding, Zelz</li> </ul>	
	<p>3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 12.869392 / 49.29595</p> <p><b>Landkreis Cham</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Gemeinde Arnschwang mit den Ortsteilen Arnschwang, Dürnberg, Enklarn</li> <li>— Gemeinde Eschlkam mit den Ortsteilen Bäckermühle, Eschlkam, Heuhofermühle, Kleinaigner-Mühle, Langsäge, Leming, Penzenmühle, Pflaumer-Mühle, Ritzenried, Schöneichenkapelle, Jakobsmühle, Kleinaign, Schwarzenberg</li> <li>— Stadt Furth im Wald mit den Ortsteilen: Aiglsbrunn, Aiglshof, Äpflet, Bäckerloh, Blasihof, Blätterberg, Böhmerstraße, Dieberg, Eichert, Furth im Wald, Göttersitz, Grabitz, Grasmannsdorf, Grub, Hammerschmiede, Hartlhof, Hoferau, Klöpflesberg, Oberrappendorf, Ösbühl, Sagberg, Sengenbühl, Seuchau, Unterdörfel, Unterrappendorf, Voithenberghütte, Wutzmühle</li> </ul>	18.2.2026 – 26.2.2026
<b>BRANDENBURG</b>		
DE-HPAI(P)- 2026-00010	<p>10 km Radius um die GPS-Koordinaten: 14.571901 / 52.577715</p> <p><b>Landkreis Märkisch-Oderland</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Gemeinde Küstriner Vorland mit Teilen der Gemarkungen Gorgast, Manschnow, Neu Manschnow und Küstrin-Kietz</li> <li>— Gemeinde Bleyen-Genschmar mit der Gemarkung Genschmar und Teilen der Gemarkung Bleyen</li> <li>— Gemeinde Letschin mit Teilen der Gemarkung Sophienthal</li> <li>— Gemeinde Zechin mit Teilen der Gemarkungen Zechin, Friedrichsaue, Buschdorf</li> <li>— Gemeinde Golzow</li> <li>— Gemeinde Seelow mit Teilen der Gemarkungen Seelow, Langsow</li> <li>— Gemeinde Vierlinden mit Teilen der Gemarkung Friedersdorf</li> <li>— Gemeinde Alt Tucheband mit den Gemarkungen Hathenow, Rathstock, Neu Tucheband und Teilen der Gemarkung Alt Tucheband</li> <li>— Gemeinde Lindendorf mit Teilen der Gemarkung Sachsendorf</li> <li>— Gemeinde Podelzig mit Teilen der Gemarkung Podelzig</li> <li>— Gemeinde Reitwein mit Teilen der Gemarkung Reitwein</li> </ul>	23.2.2026
	<p>3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 14.571901 / 52.577715</p> <p><b>Landkreis Märkisch-Oderland</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Gemeinde Küstriner Vorland mit Teilen der Gemarkungen Gorgast, Manschnow, Neu Manschnow und Küstrin-Kietz</li> <li>— Gemeinde Bleyen-Genschmar mit Teilen der Gemarkung Bleyen</li> </ul>	15.2.2026 – 23.2.2026




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
DE-HPAI(P)-2026-00016	10 km Radius um die GPS-Koordinaten: 12.744852 / 53.231522 <b>Landkreis Ostprignitz-Ruppin</b> — Stadt Wittstock/Dosse mit den Gemarkungen Sewekow, Berlinchen, Dranse und Schweinrich Stadt Rheinsberg mit den Gemarkungen Flecken Zechlin, Dorf Zechlin, Luhme und Zechlinerhütte	28.2.2026
	3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 12.744852 / 53.231522 <b>Landkreis Ostprignitz-Ruppin</b> Stadt Wittstock/Dosse mit der Gemarkung Zempow	20.2.2026 – 28.2.2026
<b>HESSEN</b>		
DE-HPAI(P)- 2026-00009	10 km Radius um die GPS-Koordinaten: 8.877908 / 50.440240 <b>Landkreis Gießen</b> — Teile der Gemeinden Hungen, Laubach, Lich und Pohlheim <b>Wetteraukreis</b> — Teile der Gemeinden Nidda, Wölfersheim, Echzell, Münzenberg, Rockenberg, Bad Nauheim, Reichelsheim (Wetterau), Florstadt und Ranstadt	19.2.2026
	3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 8.877908 / 50.440240 <b>Landkreis Gießen</b> — Teile der Gemeinde Hungen <b>Wetteraukreis</b> — Teile der Gemeinden Nidda, Echzell und Wölfersheim	11.2.2026 – 19.2.2026
<b>MECKLENBURG-VORPOMMERN</b>		
DE-HPAI(P)- 2026-00004	10 km Radius um die GPS-Koordinaten: 12.109303 / 53.612693 <b>Landkreis Ludwigslust-Parchim</b> — die Gemeinde Borkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Hohenfelde (Borkow), Neu Woserin, Woserin — die Gemeinde Dobbertin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Alte Mühle (Dobbertin), Dobbin (Dobbertin), Kläden (bei Sternberg), Neuhof (Dobbertin), Spendin — die Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Zahren (bei Goldberg) — die Gemeinde Goldberg mit den Ortsteilen und Ortslagen: Diestelow, Finkenwerder (bei Lübz), Grambow (bei Lübz), Medow (bei Lübz), Neu Woosten, Neuhof (bei Passow), Sehlsdorf, Steinbeck (bei Goldberg), Wendisch Waren, Woosten — die Gemeinde Hohen Pritz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dinnies — die Gemeinde Neu Poserin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Poserin, Klein Poserin, Klein Wangelin, Kressin, Neu Damerow, Neu Poserin, Redewisch (bei Plau), Sandhof (bei Goldberg), Wooster Teerofen — die Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Brüz, Unterbrüz — die Gemeinde Techentin mit den Orsteilen und Ortslagen: Below (bei Goldberg), Hof Hagen, Langenhagen (bei Lübz), Techentin, Zidderich	11.2.2026



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	<p><b>Landkreis Rostock</b>            Stadt Krakow am See: Neu Sammit, Alt Sammit, Bossow            — Teile Gemeinde Lohmen            — Teile Gemeinde Reimershagen            — Gemeinde Zehna: Ortsteile Groß Breesen, Klein Breesen</p> <p>3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 12.109303 / 53.612693  <b>Landkreis Ludwigslust-Parchim</b>            — Gemeinde Dobbertin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dobbertin, Jellen, Kleesten, Neu Schwinz, Schwinz            — Gemeinde Goldberg mit den Ortsteilen und Ortslagen: Goldberg (bei Lübz), Hellberg (Dobbertin), Lüschow, Rummelsberg (bei Lübz)</p>	03.2.2026 – 11.2.2026
DE-HPAI(P)- 2026-00005	<p>10 km Radius um die GPS-Koordinaten: 11.835194 / 53.904465  <b>Landkreis Rostock</b>            — Gemeinde Baumgarten mit den Ortsteilen: Gralow, Katelbogen, Qualitz            — Gemeinde Bernitt mit den Ortsteilen: Bernitt bis westlich grenzend Kreuzungsbereiche Moltenower Weg / Lange Straße und Lange Straße/ Wanderweg sowie Glambeck, Göllin, Hermannshagen, Jabelitz, Käterhagen, Neu Käterhagen, Kurzen Trechow, Langen Trechow, Schlemmin und Viezen            — Stadt Bützow mit dem Ortsteil Parkow            — Gemeinde Jürgenshagen mit den Ortsteilen: Groß Gischow, Klein Gischow, Jürgenshagen, Wokrent und Ortschaft Klein Gnemern            — Gemeinde Klein Belitz mit den Ortsteilen: Klein Belitz, Neukirchen mit Krugland, Reinstorf, Selow            — Gemeinde Penzin mit dem Ortsteil Penzin            — Gemeinde Steinhagen mit den Ortsteilen: Steinhagen, Neuendorf            — Gemeinde Satow mit den Ortsteilen: Radegast, Satow bis nördlich grenzend dem Straßenverlauf Am Eickboom, Parkstraße, Hauptstraße bis zum Flussverlauf Mühlbach und Orten Gerdshagen, Groß Nienhagen, Horst und Rosenhagen            — Gemeinde Carinerland mit den Ortsteilen: Klein Mulsow, Danneborth</p> <p><b>Landkreis Nordwestmecklenburg</b>            — die Gemeinde Pässe mit allen Orten und Ortsteilen,            — die Gemeinde Glasin mit allen Orten und Ortsteilen,            — in der Gemeinde Züsow die Ortsteile Bäbelin, Teplitz, Wakendorf,            — in der Gemeinde Neukloster der Ortsteil Neuhof,            — in der Gemeinde Lübbertorf die Ortsteile Lübbertorf und Lüdersdorf,            — in der Gemeinde Warin der Ortsteil Neu Pennewitt.</p>	13.2.2026
	<p>3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 11.835194 / 53.904465  <b>Landkreis Rostock</b>            — Gemeinde Bernitt mit den Ortsteilen: Moisall, Neu Bernitt und Bernitt bis östlich grenzend Kreuzungsbereiche Moltenower Weg / Lange Straße und Lange Straße / Wanderweg            — Gemeinde Jürgenshagen mit den Ortsteilen: Gnemern, Klein Sien, Moltenow und Ulrikenhof</p>	5.2.2026 – 13.2.2026



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
DE-HPAI(P)-2026-00016	10 km Radius um die GPS-Koordinaten: 12.744852 / 53.231522 <b>Landkreis Mecklenburgische Seenplatte</b> — die Gemeinde Mirow mit den Ortschaften Mirow, Granzow, Starsow, Peetsch, Diemitz, Fleeth und Fleether Mühle — Gemeinde Buchholz mit der Ortschaft Buchholz, — Gemeinde Priborn mit der Ortschaft Priborn, — Gemeinde Lärz mit den Ortschaften Lärz, Krümmel, Neu Gaarz und Alt Gaarz, Gemeinde Rechlin mit den Ortschaften Vietzen und Retzow (von der B198 bis Höhe Feldweg).	28.2.2026
	3 km Radius um die GPS-Koordinaten: 12.744852 / 53.231522 <b>Landkreis Mecklenburgische Seenplatte</b> — Gemeinde Schwarz mit den Ortschaften Schwarz und Buschhof, — Gemeinde Lärz mit der Ortschaft Troja, Gemeinde Mirow mit der Ortschaft Birkenhof.	20.2.2026 - 28.2.2026
DE-HPAI(P)-2026-00021	10 km Radius um die GPS-Koordinaten: 53.845920, 11.969267 <b>Landkreis Rostock</b> — Gemeinde Baumgarten mit den Ortsteilen Gralow, Baumgarten, Wendorf, Schependorf, Qualitz und Katelbogen — Gemeinde Bernitt mit den Ortsteilen Neu Schlemmin, Kurzen Trechow, Moissall, Schlemmin, Langen Trechow, Neu Bernitt, Bernitt und Viezen — Stadt Bützow mit den Ortsteilen Parkow und Horst — Gemeinde Dreetz mit den Ortsteilen Peetsch, Zibühl und Dreetz — Gemeinde Klein Belitz mit den Ortsteilen Selow, Friedrichshof und Passin — Gemeinde Penzin — Gemeinde Rühn — Gemeinde Warnow mit den Ortsteilen Schlockow, Dietrichshof und Warnow — Gemeinde Zepelin mit den Ortsteilen Oettelin und Zepelin — Gemeinde Tarnow mit den Ortsteilen Boitin, Zernin und Tarnow — Gemeinde Groß Schwiesow mit den Ortsteilen Groß Schwiesow und Klein Schwiesow — Gemeinde Gülzow-Prüzen mit den Ortsteilen Wilhelminenhof, Langensee und Gülzow — Gemeinde Kassow mit den Ortsteilen Neu Kassow, Werle und Kassow — Gemeinde Schwaan mit dem Ortsteil Hof Tatschow Gemeinde Vorbeck mit den Ortsteilen Kambs und Vorbeck	2.3.2026
	3km Radius um die GPS-Koordinaten: 53.845920, 11.969267 <b>Landkreis Rostock</b> — Stadt Bützow mit dem Ortsteil Wolken Gemeinde Steinhagen mit den Ortsteilen Neuendorf und Steinhagen	22.2.2026 – 2.3.2026
<b>NIEDERSACHSEN</b>		
DE-HPAI(P)- 2026-00006	10 km Radius um die GPS-Koordinaten 10.186791; 51.564030 <b>Landkreis Göttingen</b> — Gemeinde Bodensee — Gemeinde Bovenden — Gemeinde Bilshausen	13.2.2026




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Gemeinde Duderstadt</li> <li>— Gemeinde Ebergötzen</li> <li>— Gemeinde Gieboldehausen</li> <li>— Gemeinde Gleichen</li> <li>— Gemeinde Hattorf am Harz</li> <li>— Gemeinde Herzberg am Harz</li> <li>— Gemeinde Krebeck</li> <li>— Gemeinde Landolfshausen</li> <li>— Gemeinde Obernfeld</li> <li>— Gemeinde Rhumspringe</li> <li>— Gemeinde Rollshausen</li> <li>— Gemeinde Rüdershausen</li> <li>— Gemeinde Seeburg</li> <li>— Gemeinde Seulingen</li> <li>— Gemeinde Waake</li> <li>— Gemeinde Wollbrandshausen</li> <li>— Gemeinde Wollershausen</li> <li>— Stadt Göttingen</li> </ul> <p><b>Landkreis Northeim</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Gemeinde Katlenburg-Lindau</li> </ul>	
	<p>3 km Radius um die GPS-Koordinaten 10.186791; 51.564030</p> <p><b>Landkreis Göttingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Gemeinde Gieboldehausen</li> <li>— Gemeinde Duderstadt</li> <li>— Gemeinde Obernfeld</li> <li>— Gemeinde Rollshausen</li> <li>— Gemeinde Seeburg</li> <li>— Gemeinde Seulingen</li> <li>— Gemeinde Wollbrandshausen</li> </ul>	5.2.2026 – 13.2.2026
DE-HPAI(P)- 2026-00007	<p>10 km Radius um die GPS-Koordinaten 7.483268; 53.648198</p> <p><b>Landkreis Aurich</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Gemeinde Baltrum</li> <li>— Gemeinde Dornum</li> <li>— Gemeinde Großheide</li> </ul> <p><b>Landkreis Wittmund</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Gemeinde Blomberg</li> <li>— Gemeinde Dunum</li> <li>— Gemeinde Esens</li> <li>— Gemeinde Eversmeer</li> <li>— Gemeinde Holtgast</li> <li>— Gemeinde Langeoog</li> <li>— Gemeinde Moorweg</li> <li>— Gemeinde Nenndorf</li> <li>— Gemeinde Neuharlingersiel</li> <li>— Gemeinde Neuschoo</li> <li>— Gemeinde Ochtersum</li> <li>— Gemeinde Schweindorf</li> <li>— Gemeinde Stedesdorf</li> <li>— Gemeinde Utharp</li> <li>— Gemeinde Westerholt</li> </ul>	14.2.2026




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	3 km Radius um die GPS-Koordinaten 7.483268; 53.648198 <b>Landkreis Aurich</b> — Gemeinde Dornum <b>Landkreis Wittmund</b> — Gemeinde Holtgast — Gemeinde Schweindorf — Gemeinde Uтары	6.2.2026 - 14.2.2026
DE-HPAI(P)- 2026-00011	10 km Radius um die GPS-Koordinaten 7.979037; 52.713205 <b>Landkreis Cloppenburg</b> — Gemeinde Cappeln — Gemeinde Essen (Oldenburg) — Gemeinde Lastrup — Gemeinde Löningen — Stadt Cloppenburg <b>Landkreis Osnabrück</b> — Gemeinde Badbergen — Gemeinde Menslage — Gemeinde Nortrup — Stadt Quakenbrück <b>Landkreis Vechta</b> — Gemeinde Bakum — Stadt Dinklage	21.2.2026
	3 km Radius um die GPS-Koordinaten 7.979037; 52.713205 <b>Landkreis Cloppenburg</b> — Gemeinde Essen (Oldenburg) <b>Landkreis Osnabrück</b> — Stadt Quakenbrück	13.2.2026- 21.2.2026
DE-HPAI(P)-2026-00017	10 km Radius um die GPS-Koordinaten 10.642401 / 51.994585 <b>Landkreis Wolfenbüttel</b> — Gemeinde Börßum — Gemeinde Hedeper — Gemeinde Heiningen — Gemeinde Remlingen-Semmenstedt — Gemeinde Roklum — Gemeinde Schladen-Werla — Gemeinde Winnigstedt <b>Landkreis Goslar</b> — Gemeinde Bad Harzburg Stadt Goslar	8.3.2026
	3 km Radius um die GPS-Koordinaten 10.642401 / 51.994585 <b>Landkreis Wolfenbüttel</b> Gemeinde Schladen-Werla	28.2.2026 – 8.3.2026
DE-HPAI(P)-2026-00018	10 km Radius um die GPS-Koordinaten 8.602441; 53.080870 <b>Landkreis Oldenburg</b> — Gemeinde Ganderkese — Gemeinde Groß Ippener — Gemeinde Hude <b>Stadt Delmenhorst</b> — Stadt Delmenhorst	28.2.2026



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	<b>Landkreis Diepholz</b> — Gemeinde Stuhr <b>Landkreis Wesermarsch</b> — Gemeinde Berne Gemeinde Lemwerder	
	3 km Radius um die GPS-Koordinaten 8.602441; 53.080870 <b>Landkreis Oldenburg</b> — Gemeinde Ganderkesee <b>Stadt Delmenhorst</b> Stadt Delmenhorst	20.2.2026 - 28.2.2026
DE-HPAI(P)-2026-00019	10 km Radius um die GPS-Koordinaten 8.027585; 52.632952 <b>Landkreis Osnabrück</b> — Gemeinde Ankum — Gemeinde Badbergen — Gemeinde Gehrde — Gemeinde Menslage — Gemeinde Nortrup — Stadt Bersenbrück — Stadt Quakenbrück <b>Landkreis Cloppenburg</b> — Gemeinde Essen (Oldbg) <b>Landkreis Vechta</b> — Gemeinde Bakum — Gemeinde Holdorf — Gemeinde Lohne — Gemeinde Neuenkirchen-Vörden — Gemeinde Steinfeld Stadt Dinklage	28.2.2026
	3 km Radius um die GPS-Koordinaten 8.027585; 52.632952 <b>Landkreis Osnabrück</b> — Gemeinde Badbergen — Gemeinde Gehrde <b>Landkreis Vechta</b> Stadt Dinklage	20.2.2026 - 28.2.2026
NL-HPAI(P)-2026-00006	10 km Radius um die GPS-Koordinaten 6.73 / 52.72 <b>Landkreis Grafschaft-Bentheim</b> — Gemeinde Emlichheim Gemeinde Laar	2.3.2026
<b>NORDRHEIN-WESTFALEN</b>		
DE-HPAI(P)-2026-00003	10 km Radius um die GPS-Koordinaten 6.242043 / 51.604835 <b>Kreis Kleve</b> mit Teilen der Stadt Geldern, Teilen der Stadt Goch, Teilen der Stadt Kevelaer, Teilen der Gemeinde Uedem und Teilen der Gemeinde Weeze <b>Kreis Wesel</b> mit Teilen der Gemeinde Sonsbeck	7.2.2026
	3,1 km Radius um die GPS-Koordinaten 6.242043 / 51.604835 <b>Kreis Kleve</b> mit Teilen der Stadt Kevelaer und Teilen der Gemeinde Weeze	30.1.2026 – 7.2.2026



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
DE-HPAI(NON-P)-2026-00120	10 km Radius um die GPS-Koordinaten 6.523488 / 50.990434 <b>Rhein-Erft-Kreis</b> mit Teilen der Stadt Bedburg, Teilen der Stadt Bergheim und Teilen der Stadt Elsdorf <b>Kreis Düren</b> mit Teilen der Gemeinde Niederzier, Teilen der Stadt Jülich und Teilen der Gemeinde Titz <b>Kreis Heinsberg</b> mit Teilen der Stadt Erkelenz <b>Rhein-Kreis Neuss</b> mit Teilen der Stadt Jüchen, Teilen der Stadt Grevenbroich und Teilen der Gemeinde Rommerskirchen	18.2.2026
	3,1 km Radius um die GPS-Koordinaten 6.523488 / 50.990434 <b>Rhein-Erft-Kreis</b> mit Teilen der Stadt Bedburg, Teilen der Stadt Bergheim und Teilen der Stadt Elsdorf <b>Kreis Düren</b> mit Teilen der Gemeinde Titz	10.2.2026 - 18.2.2026
DE-HPAI(P)-2026-00008	10 km Radius um die GPS-Koordinaten 6.474471 / 51.718818 <b>Kreis Kleve</b> mit Teilen der Gemeinde Uedem, Teilen der Stadt Kalkar, mit Teilen der Stadt Rees <b>Kreis Wesel</b> mit Teilen der Stadt Hamminkeln, Teilen der Stadt Wesel, Teilen der Stadt Xanten	23.2.2026
	3,1 km Radius um die GPS-Koordinaten 6.474471 / 51.718818 <b>Kreis Kleve</b> mit Teilen der Stadt Rees <b>Kreis Wesel</b> mit Teilen der Stadt Hamminkeln, Teilen der Stadt Wesel, Teilen der Stadt Xanten	15.2.2026 - 23.2.2026
DE-HPAI(P)-2026-00013	10 km Radius um die GPS-Koordinaten 6.073732 / 51.692084 <b>Kreis Kleve</b> mit Teilen der Gemeinde Kranenburg, Teilen der Stadt Kleve, Teile der Gemeinde Bedburg-Hau, Teilen der Gemeinde Uedem, Teilen der Gemeinde Weeze, Teilen der Stadt Goch	24.2.2026
	3,1 km Radius um die GPS-Koordinaten 6.073732 / 51.692084 <b>Kreis Kleve</b> mit Teilen der Stadt Goch	16.2.2026 - 24.2.2026
DE-HPAI(P)-2026-00014	10 km Radius um die GPS-Koordinaten 5.983733 / 51.806596 <b>Kreis Kleve</b> mit Teilen der Stadt Kleve, der Stadt Goch und der Gemeinde Kranenburg	26.2.2026
	3,1 km Radius um die GPS-Koordinaten 5.983733 / 51.806596 <b>Kreis Kleve</b> mit Teilen der Gemeinde Kranenburg	18.2.2026 - 26.2.2026
NL-HPAI(NON-P)-2026-00006	10 km Radius um die GPS-Koordinaten 6.15 / 51.47 <b>Kreis Kleve</b> mit Teilen der Stadt Kevelaer, mit Teilen der Stadt Geldern, mit Teilen der Stadt Straelen	19.2.2026
<b>SACHSEN</b>		
DE-HPAI(P)-2026-00020	10 km Radius um die GPS-Koordinaten 12.684448 / 51.025926 <b>Landkreis Leipzig</b> Betroffen sind die Frohburger Ortsteile Syhra, Teile von Rathendorf, Jahnshain, Meusdorf, Linda, Pflug, Altmörbitz, Neuhoof, Rüdigsdorf, Dolsenhain, Wüstenhain, Gnandstein, Kohren-Sahlis, Terpitz, Streitwald, Eckersberg, Roda, Greifenhain, Frauendorf, Frankenheim, Prießnitz, Elbisbach, Hopfgarten, Ottenhain, Altottenhain und Tautenhain, Teile der Stadt Frohburg, die Geithainer Ortsteile Theusdorf, Niedergräfenhain und Nauenhain sowie das Gebiet der Stadt Geithain und die Bad Lausicker Ortsteile Ebersbach und Thierbaum.	6.3.2026




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	<p><b>Landkreis Mittelsachsen</b> Betroffen sind folgende Ortsteile der Gemeinde Königsfeld: Doberenz, Haide, Königsfeld, Köttwitzsch, Leupahn, Leutenhain, Schwarzbach, Stollsdorf, Waldeshöh, Weiditz, Weißbach; Stadt Rochlitz: Breitenborn, Noßwitz, Penna, Rochlitz, Stöbnig, Wittgendorf, Zaßnitz; Gemeinde Seelitz: Beedeln, Biesern, Döhlen, Fischheim, Gröblitz, Kolkau, Köttern, Neudörfchen, Pürsten, Seebitzschen, Seelitz, Sörnzig, Steudten, Zöllnitz; Gemeinde Wechselburg: Altschillen, Carsdorf, Corba, Göhren, Göppersdorf, Hartha, Meusen, Mutzscheroda, Nöbeln, Seitenhain, Wechselburg; Stadt Lunzenau: Berthelsdorf, Cossen, Elsdorf, Göritzhain, Himmelhartha, Lunzenau, Rochsburg; Stadt Penig: Arnsdorf, Penig, Langenleuba-Oberhain; Niedersteinbach, Wernsdorf, Obergräfenhain Gemeinde Zettlitz: Ceesewitz</p>	
	<p>3 km Radius um die GPS-Koordinaten 12.684448 / 51.025926 <b>Landkreis Leipzig</b> Betroffen sind die Geithainer Ortsteile Narsdorf, Bruchheim, Ossa, Oberpickenhain, Kolka, Wickershain, Wenigossa, Niederpickenhain und Rathendorf sowie Teile der Stadt Geithain <b>Landkreis Mittelsachsen</b> Betroffen sind Teile des Ortsteils Obergräfenhain der Stadt Penig und Teile des Ortsteiles Breitenborn der Stadt Rochlitz</p>	26.2.2026 – 6.3.2026
<b>SACHSEN-ANHALT</b>		
DE-HPAI(P)-2026-00015	<p>10 km Radius um die GPS-Koordinaten 12.099815 / 52.102216 <b>Landkreis Jerichower Land</b> Teile der Gemeinden Möckern und Gommern <b>Landkreis Anhalt Bitterfeld</b> Gemeinden Buhlendorf, Deetz; Teile der Gemeinden Lindau: Ortsteile Lindau, Lietzo, Kerchau, Quast; Nedlitz: Ortsteil Nedlitz; Straguth: Ortsteile Badewitz, Zollmühle; Zernitz: Ortsteile Zernitz, Kuhberge</p>	1.3.2026
	<p>3 km Radius um die GPS-Koordinaten 12.099815 / 52.102216 <b>Landkreis Jerichower Land</b> mit Teilen der Gemeinde Möckern</p>	20.2.2026 – 1.3.2026
DE-HPAI(P)-2026-00017	<p>10 km Radius um die GPS-Koordinaten 10.642401 / 51.994585 <b>Landkreis Harz</b> — Stadt Osterwieck mit den Ortsteilen: Berßel, Deersheim, Hessen, Osterwieck, Osterode, Schauen, Veltheim, Gödeckenrode, Gemeinde Nordharz mit den Ortsteilen: Abbenrode und Stapelburg</p>	8.3.2026
	<p>3 km Radius um die GPS-Koordinaten 10.642401 / 51.994585 <b>Landkreis Harz</b> mit Teilen der Gemeinde Osterwieck</p>	28.2.2026 – 8.3.2026



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<b>SCHLESWIG-HOLSTEIN</b>		
DE-HPAI(P)-2026-00022	<p>10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.611607 / 54.116505</p> <p><b>Kreis Ostholstein</b> Betroffen ist die Stadt Eutin und die Gemeinde Süsel sowie Teile der Gemeinden Ahrensbök, Altenkrempe, Bosau, Kasseedorf, Malente, Scharbeutz und Sierksdorf</p> <p><b>Kreis Plön</b> Betroffen sind Teile der Gemeinden Bösdorf, Grebin, Kirchnüchel, Plön</p> <p><b>Kreis Segeberg</b> Betroffen sind Teile der Gemeinden Glasau</p>	5.3.2026
	<p>3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.611607 / 54.116505</p> <p><b>Kreis Ostholstein</b> Betroffen sind Teile der Stadt Eutin sowie der Gemeinden Süsel und Bosau</p>	25.2.2026 – 5.3.2026
<b>THÜRINGEN</b>		
DE-HPAI(P)- 2026-00006	<p>10 km Radius um die GPS-Koordinaten 10.186791; 51.564030</p> <p><b>Landkreis Eichsfeld</b> — Gemeinde Teistungen, Ortsteil Böseckendorf</p>	13.2.2026
DE-HPAI(P)-2026-00020	<p>10 km Radius um die GPS-Koordinaten 12.684448 / 51.025926</p> <p><b>Landkreis Altenburger Land</b> Teile der Gemeinde Langenleuba-Niederhain mit Ortsteilen Langenleuba-Niederhain, Schömbach und Neuenmörbitz</p>	6.3.2026

**Stato membro: Estonia**

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
EE-HPAI(NON-P)-2026-00002	<p>The parts of Hiiu county, beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 km, centred on GPS coordinates N 58.957517; E 22.91021</p>	13.2.2026
	<p>The parts of Hiiu county, that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 58.957517; E 22.91021</p>	5.2.2026 - 13.2.2026



**Stato membro: Spagna**


Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
ES-HPAI(P)-2026-00001	Those parts in the province of Lleida of the comarcas of Pla d'Urgell (Mollerussa), Urgell (Tarrega), Garrigues (Borges Blanques) and Noguera (Balaguer) beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long 0,9696095, lat 41,6419729	9.2.2026
	Those parts in the province of Lleida of the comarcas of Pla d'Urgell (Mollerussa) and Urgell (Tarrega) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long 0,9696095, lat 41,6419729	1.2.2026 - 9.2.2026

**Stato membro: Francia**


Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<b>Département: Allier (03)</b>		
FR-HPAI(P)-2026-00005	BÉZENET BIZENEUILLE BUXIÈRES-LES-MINES CHAPPES CHAVENON COSNE-D'ALLIER DENEUILLE-LES-MINES DOYET MURAT SAINT-PRIEST-EN-MURAT SAUVAGNY TORTEZAI VENAS VIEURE	11.2.2026
	VILLEFRANCHE-D'ALLIER	11.2.2026
<b>Département: Côtes d'Armor (22)</b>		
FR-HPAI(P)-2025-00105	GAUSSON GRACE-UZEL GUERLEDAN HEMONSTOIR LA MOTTE LA PRENESSAY LE QUILLIO PLOUGUENAST-LANGAST SAINT-BARNABE SAINT-CARADEC SAINT-HERVE SAINT-MAUDAN SAINT-THELO	30.1.2026
	LOUDEAC TREVE	30.1.2026




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<b>Département : Dordogne (24)</b>		
FR-HPAI(NON-P)-2026-00006	EYMET PLASANCE FONROQUE RAZAC-D'EYMET SAINT-AUBIN-DE-CADELECH SAINT-CAPRAISE-D'EYMET SERESS-ET-MONTGUYARD	15.2.2026
<b>Département: Drômes (26)</b>		
FR-HPAI(P)-2026-00001	BARBIÈRES ALIXAN BEAUREGARD-BARET BOURG-DE-PÉAGE CHABEUIL CHARPEY CHATEAUDOUBLE CHATEAUNEUF-SUR-ISERE EYMEUX GENISSIEUX HOSTUN JAILLANS MONTELIER PEYRUS ROCHEFORT-SAMSON ROMAN SUR ISERE SAINT-PAUL-LES-ROMANS SAINT-VINCENT-LA-COMMANDERIE	3.2.2026
	CHATUZANGE-LE-GOUBET BÉSAYES MARCHES	3.2.2026
<b>Département: Indres et Loire (37)</b>		
FR-HPAI(NON-P)-2026-00003	ARTANNES-SUR-INDRE AVON-LES-ROCHES BALLAN-MIRÉ BERTHENAY BRÉHÉMONT LA CHAPELLE-AUX-NAUX CHEILLÉ CINQ-MARS-LA-PILE DRUYE LANGEAIS – SANS L'ANCIENNE COMMUNE LES ESSARTS PONT-DE-RUAN RIVARENNES SACHÉ COTEAUX-SUR-LOIRE – ANCIENNE COMMUNE SAINT-MICHEL-SUR-LOIRE SAVONNIÈRES VILLAINES-LES-ROCHERS VILLANDRY	6.2.2026
	AZAY-LE-RIDEAU LIGNIÈRES-DE-TOURAIN VALLÈRES	6.2.2026



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<b>Département : Loire Atlantique (44)</b>		
FR-HPAI(P)-2026-00004	LA MARNE SAINT COLOMBAN SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU	11.2.2026
	CORCOUÉ-SUR-LOGNE LA LIMOUZINIÈRE LEGÉ	11.2.2026
FR-HPAI(P)-2025-00087	SAINT ETIENNE DE MER MORTE	20.2.2026
	TOUVOIS	20.2.2026
FR-HPAI(P)-2025-00061 FR-HPAI(P)-2025-00057 FR-HPAI(P)-2025-00038 FR-HPAI(P)-2025-00059 FR-HPAI(P)-2025-00049 FR-HPAI(P)-2025-00056 FR-HPAI(P)-2025-00042 FR-HPAI(P)-2025-00037 FR-HPAI(P)-2025-00071 FR-HPAI(P)-2025-00075 FR-HPAI(P)-2025-00085	MONTBERT  PAULX	11.2.2026
FR-HPAI(P)-2025-00060 FR-HPAI(P)-2025-00074 FR-HPAI(P)-2025-00069 FR-HPAI(P)-2025-00086	GENESTON  LA PLANCHE VEILLEVIGNE	11.2.2026  11.2.2026
<b>Département : Lot et Garonne (47)</b>		
FR-HPAI(NON-P)-2026-00006	AGNAC ARMILLAC DOUZAINS LALANDUSSE LAPERCHE LAVERGNE MIRAMONT-DE-GUYENNE MONBAHUS MONTAURIOL MONTIGNAC-DE-LAUZUN MONVIEL PUYSSERAMPION	15.2.2026



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	ROUMAGNE SAINT-PARDOUX-ISAAC SEGALAS SERIGNAC-PEBOUDOU	
	BOURGOUGNAGNE LAUZUN SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN	7.2.2026-15.2.2026
<b>Département: Nord (59)</b>		
FR-HPAI(P)-2025-00106 BE-HPAI(P)-2025-00013 BE-HPAI(P)-2026-00001 BE-HPAI(P)-2026-00003 BE-HPAI(P)-2026-00004 BE-HPAI(P)-2026-00005 BE-HPAI(P)-2026-00007	BAMBECQUE BERGUES BIERNE BRAY-DUNES HERZEELE HOUTKERQUE HOYMILLE LEFFRINCKOUCKE OOST-CAPPEL QUAEDYPRE REXPOEDE SOCX STEENVOORDE TETEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE UXEM WEST-CAPPEL WINNEZEELE WYLDER ZUYDCOOTE	15.2.2026
	HONDSCHOOTE KILLEM GHYVELDE WARHEM	7.2.2026-15.2.2026
FR-HPAI(P)-2026-00009	BLARINGHEM BOËSEGHEM EBBLINGHEM LYNDE RENSCURE SERCUS STEENBECQUE (NORTH OF D943B)	6.3.2026
<b>Département : Pas-de-Calais (62)</b>		
FR-HPAI(P)-2026-00009	AIRE-SUR-LA-LYS ARQUES BLENDECQUES BLESSY CLAIRMARAIS ECQUES HELFAUT BELLINGHEM LAMBRES LONGUENESSE MAMETZ PIHEM SAINT-AUGUSTIN	6.3.2026



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	SAINT-OMER THEROUANNE WITTERNESSE WITTES WIZERNES	
FR-HPAI(P)-2026-00009	CAMPAGNE-LES-WARDRECQUES HEURINGHEM QUIESTIEDE RACQUINGHEM ROQUETOIRE WARDRECQUES	26.2.2026 – 6.3.2026

**Département : Deux-Sèvres (79)**

FR-HPAI(P)-2026-00003	BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY LA BOISSIÈRE-EN-GÂTINE BEUGNON-THIREUIL COURS FÉNERY FENIOUX LES GROSEILLERS MAZIÈRES-EN-GÂTINE NEUVY-BOUIN PAMPLIE POUGNE-HÉRISSON LE RETAIL SAINT-AUBIN-LE-CLOUD SAINT-MARC-LA-LANDE SAINT-PARDOUX-SOUTIERS LE TALLUD VERNOUX-EN-GÂTINE VERRUYES VOUHÉ	9.2.2026
	ALLONNE AZAY-SUR-THOUET SECONDIGNY	9.2.2026

**Stato membro: Italia**

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<b>Regione: Emilia-Romagna</b>		
IT-HPAI(P)-2026-00005	L'area delle parti della regione Emilia-Romagna che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 44.78613, E 10.123279	1.3.2026
	L'area delle parti della regione Emilia-Romagna comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 44.78613, E 10.123279	21.2.2026-1.3.2026



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<b>Regione: Lombardia</b>		
IT-HPAI(P)-2026-00002	L'area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.28669, E 10.780547	21.2.2026
	L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.28669, E 10.780547	13.2.2026-21.2.2026
IT-HPAI(P)-2026-00004	L'area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.225559, E 10.587102	24.2.2026
	L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.225559, E 10.587102	16.2.2026-24.2.2026
<b>Regione: Piemonte</b>		
IT-HPAI(P)-2025-00038	L'area delle parti della regione Piemonte che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.503906, E 8.589128	14.2.2026
	L'area delle parti della regione Piemonte comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.503906, E 8.589128	6.2.2026-14.2.2026
<b>Regione: Toscana</b>		
IT-HPAI(P)-2026-00009	L'area delle parti della regione Toscana che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 10.47259, E 43.72354	3.3.2026
	L'area delle parti della regione Toscana comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 10.47259, E 43.72354	23.2.2026-3.3.2026
<b>Regione: Veneto</b>		
IT-HPAI(P)-2026-00001	L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.3283055, E 10.9628027	6.2.2026
	L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.3283055, E 10.9628027	29.1.2026 - 6.2.2026
IT-HPAI(P)-2026-00003	L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.307002212, E 10.924128439	6.3.2026
	L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.307002212, E 10.924128439	26.2.2026-6.3.2026



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
IT-HPAI(P)-2026-00006	L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.32054, E 10.72671	3.3.2026
	L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.32054, E 10.72671	23.2.2026-3.3.2026
IT-HPAI(P)-2026-00007	L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.38623123, E 10.946356142	2.3.2026
	L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.38623123, E 10.946356142	22.2.2026-2.3.2026
IT-HPAI(P)-2026-00008	L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.3572617, E 11.3495473	5.3.2026
	L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.3572617, E 11.3495473	25.2.2026-5.3.2026
IT-HPAI(P)-2026-00010	L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.355299, E 10.860377	9.3.2026
	L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.355299, E 10.860377	1.3.2026-9.3.2026
IT-HPAI(P)-2026-00011	L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.388055, E 11.127848	7.3.2026
	L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.388055, E 11.127848	27.2.2026-7.3.2026
IT-HPAI(P)-2026-00012	L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.333069, E 10.7474896	9.3.2026
	L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.333069, E 10.7474896	1.3.2026-9.3.2026



**Stato membro: Ungheria**


Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<b>Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és Bács-Kiskun vármegye</b>		
HU-HPAI(P)-2026-00001-00002 HU-HPAI(P)-2026-00004-00006 HU-HPAI(P)-2026-00008	Csanytelek, Csongrád, Derekegyház, Felgyő, Nagytőke, Szegvár, Mezőtúr, Szelevény és Tiszakécske települések közigazgatási területének a 46.680190 és a 20.281960, a 46.649600 és a 20.239000, a 46.720140 és a 20.260369, a 46.759250 és a 20.305405, a 46.872206 és a 20.508264, valamint a 46.995507 és a 20.254649 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe. Szentés, Fábiansibestyén, Cibakháza, Kengyel, Kunszentmárton, Mesterszállás, Martfű, Mezőhék, Nagyrév, Ócsöd, Rákóczi falva, Rákócziújfaló, Tiszajenő, Tiszaföldvár, Tiszavárkony, Vezensy, Békésszentandrás és Szarvas települések védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe.	1.3.2026
HU-HPAI(P)-2026-00001-00002 HU-HPAI(P)-2026-00004-00005	Csongrád, Nagytőke és Szentés települések közigazgatási területének a 46.680190 és a 20.281960, a 46.649600 és a 20.239000, a 46.720140 és a 20.260369, valamint a 46.759250 és a 20.305405 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	8.2.2026 – 1.3.2026
HU-HPAI(P)-2026-00005	Kunszentmárton település közigazgatási területének a 46.759250 és a 20.305405 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	8.2.2026 – 1.3.2026
HU-HPAI(P)-2026-00006	Mezőtúr és Mesterszállás települések közigazgatási területének a 46.872206 és a 20.508264 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	20.2.2026 – 1.3.2026
HU-HPAI(P)-2026-00006	Békésszentandrás és Szarvas települések közigazgatási területének a 46.872206 és a 20.508264 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	20.2.2026 – 1.3.2026
HU-HPAI(P)-2026-00008	Martfű, Tiszaföldvár és Vezensy települések közigazgatási területének a 46.995507 és a 20.254649 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	22.2.2026 – 1.3.2026
<b>Nógrád vármegye</b>		
HU-HPAI(P)-2026-00003	Balassagyarmat, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Csesztve, Csitár, Debercsény, Dejtár, Érsekivadkert, Huguag, Illy, Ipolyszög, Kétybodony, Kiseccset, Magyarnándor, Mohora, Nógrádmárcal, Órhalom, Patvarc, Szátok, Szenté, Szügy, Terény és Varsány települések közigazgatási területének a 48.032780 és a 19.320146 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.	15.2.2026
HU-HPAI(P)-2026-00003	Balassagyarmat, Csesztve, Mohora, Nógrádmárcal, Patvarc és Szügy települések közigazgatási területének a 48.032780 és a 19.320146 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	7.2.2026 – 15.2.2026



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<b>Békés vármegye</b>		
HU-HPAI(P)-2026-00007	Békéssámson, Csanádapáca, Gerendás, Kardoskút, Kaszaper, Orosháza, Pusztaföldvár és Tótkomlós települések közigazgatási területének a 46.523035 és a 20.739347 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.	1.3.2026
HU-HPAI(P)-2026-00007	Kardoskút, Orosháza és Pusztaföldvár települések közigazgatási területének a 46.523035 és a 20.739347 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	21.2.2026 – 1.3.2026
HU-HPAI(P)-2026-00009	Battonya, Dombegyház, Kisdombegyház, Kunágota, Magyardombegyház, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Végegyháza települések közigazgatási területének a 46.316516 és a 21.003727GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.	6.3.2026
HU-HPAI(P)-2026-00009	Battonya és Mezőhegyes települések közigazgatási területének a 46.316516 és a 21.003727GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	26.2.2026 – 6.3.2026

**Stato membro: Paesi Bassi**

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
DE-HPAI(P)-2026-00003	Those parts of the Province Limburg contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 51.61 / Longitude 6.24	7.2.2026
NL-HPAI(P)-2026-00001	Those parts of the Provinces Flevoland and Friesland contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 52.78 / Longitude 5.65	12.2.2026
	Those parts of the Provinces Flevoland and Friesland contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 52.78 / Longitude 5.65	4.2.2026 - 12.2.2026
NL-HPAI(P)-2026-00002	Those parts of the Province Zuid Holland contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 51.93 / Longitude 4.30	14.2.2026
	Those parts of the Province Zuid Holland contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 51.93 / Longitude 4.30	6.2.2026-14.2.2026
NL-HPAI(P)-2026-00003	Those parts of the Province Noord Brabant contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 51.56 / Longitude 5.24	14.2.2026
	Those parts of the Province Noord Brabant contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 51.56 / Longitude 5.24	6.2.2026-14.2.2026



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
NL-HPAI(NON-P)-2026-00006	Those parts of the Province Limburg contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 51.47 / Longitude 6.15	19.2.2026
	Those parts of the Province Limburg contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 51.47 / Longitude 6.15	11.2.2026-19.2.2026
DE-HPAI(P)-2026-00013	Those parts of the Province Gelderland contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 51.69 / Longitude 6.07	25.2.2026
	Those parts of the Province Gelderland contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 51.69 / Longitude 6.07	17.2.2026 – 25.2.2026
NL-HPAI(P)-2026-00004	Those parts of the Province Gelderland contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 51.02 / Longitude 5.55	24.2.2026
	Those parts of the Province Gelderland contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 51.02 / Longitude 5.55	16.2.2026-24.2.2026
NL-HPAI(NON-P)-2026-00019	Those parts of the Province Zuid-Holland contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 52.15 / Longitude 4.69	25.2.2026
	Those parts of the Province Zuid-Holland contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 52.15 / Longitude 4.69	17.2.2026-25.2.2026
NL-HPAI(P)-2026-00005	Those parts of the Province Overijssel contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 52.31 / Longitude 6.65	27.2.2026
	Those parts of the Province Overijssel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 52.31 / Longitude 6.65	19.2.2026-27.2.2026
DE-HPAI(P)-2026-00014	Those parts of the Provinces Gelderland, Limburg and Noord Brabant contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 51.81 / Longitude 5.98	26.2.2026
	Those parts of the Provinces Gelderland, Limburg and Noord Brabant contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 51.81 / Longitude 5.98	18.2.2026 – 26.2.2026
NL-HPAI(NON-P)-2026-00036	Those parts of the Provinces Gelderland and Noord Brabant contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 51.87 / Longitude 5.37	1.3.2026
	Those parts of the Province Gelderland contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 51.87 / Longitude 5.37	21.2.2026-1.3.2026




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
NL-HPAI(P)-2026-0006	Those parts of the Provinces Drenthe and Overijssel contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 52.72 / Longitude 6.73	2.3.2026
	Those parts of the Province Drenthe contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Latitude 52.72 / Longitude 6.73	22.2.2026-2.3.2026

**Stato membro: Polonia**


Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2025-00119 PL-HPAI(P)-2025-00120 PL-HPAI(P)-2025-00122 PL-HPAI(P)-2025-00123 PL-HPAI(P)-2025-00126 PL-HPAI(P)-2025-00127 PL-HPAI(P)-2026-00004 PL-HPAI(P)-2026-00011 PL-HPAI(P)-2026-00022	W województwie wielkopolskim: 1) w powiecie kaliskim, część gminy Szczytniki nie wymieniona w cz. A; 2) w powiecie kaliskim, w gminie Godziesze Wielkie, miejscowości: Nowa Kakawa, Stara Kakawa, Rafałów, Biała, Kakawa-Kolonia, Krzemionka, Wola Droszewska, Kąpie, Zadowice, Godziesze Małe, Sobocin, Józefów, Bałdoń, Stobno Siódme, Stobno, Borek, Wolica; 3) w powiecie kaliskim, część gminy Koźminek nie wymieniona w cz. A; 4) w powiecie kaliskim, część gminy Opatówek, nie wymieniona w cz. A; 5) w powiecie kaliskim, część gminy Brzeziny nie wymieniona w cz. A; 6) w powiecie kaliskim, w gminie Żelazków, miejscowość: Dębe, Skarszew, Florentyna, Biernatki, Góry Zborowskie, Zborów, Żelazków, Czartki, Borków Stary, Ilno, Koronka, Skarszewek, Borków Nowy, Kolonia Skarszewek, Pólko, Wojciechówka, Szosa Turecka; 7) w powiecie kaliskim, w gminie Ceków-Kolonia, miejscowości: Kamień, Morawin, Beznatka, Podzborów; 8) w powiecie kaliskim, w gminie Lisków, miejscowości: Koźlątków, Kolonia Koźlątków, Zakrzyn, Zychów, Lisków-Rzgów, Lisków, Budy Liskowskie, Zakrzyn-Kolonia, Pyczek, Annopol, Wygoda, Tomaszew, Chrusty, Strzałków, Nadzież, Małgów, Małgów-Kolonia, Dębniałki, Józefów, Swoboda, Madalin; 9) w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszowice, miejscowości: Namysłaki na północ od ulicy Kościelnej w Strzyżewie do Namysłak droga powiatowa nr 5317P oraz na zachód od drogi Masanów – Namysłaki droga powiatowa nr 5313P, Raduchów, Górski Młyn, Ołobok, Masanów, Strzyżew, Zamość, Biernacice, Kania, Parczew, Latowice, Bilczew, Psary, Bibianki, Westrza, Rososzyca, Sieroszewice; 10) w powiecie ostrowskim, w gminie Przygodzice, miejscowości: Bogufałów, Przygodziczki;	27.2.2026




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	<p>11) w powiecie ostrowskim, w gminie Ostrów Wlkp., miejscowości: Świeligów, Sadowie, miasto Ostrów Wlkp., Smardowskie Olendry, Wysocko Wielkie, Wtórek, Franklinów, Lewkowiec, Karski, Trąba, Stary Staw, Sobótka, Kąkolewo, Bagatela, Biniew, Borowiec, Nowe Kamienice, Zacharzew, część miejscowości Czekanów na południe od drogi krajowej nr 25, Kołatajew obszar na południe od linii kolejowej nr 14 (Nazwa linii ŁÓDŹ KALISKA – TUPLICE), część miejscowości Szczury obszar na zachód od linii kolejowej nr 272 (Nazwa linii KLUCZBORK – POZNAŃ GŁÓWNY);</p> <p>12) w powiecie ostrowskim, w gminie Raszków, miejscowości: Grudzielec, Grudzielec Nowy, Bieganin, Głogowa, Skrzebowa, Moszczanka, Raszków, Pogrybów, Przybysławice, Jaskółki, Jelitów, Radłów Szczurawice, Rąbczyn;</p> <p>13) w powiecie ostrowskim, w gminie Nowe Skalmierzyce, miejscowości: Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Kotowiecko, Pawłówek, Żakowice, Głóski, Trkusów, Biskupice, Boczków, Kurów, Gniazdów, Kościuszków, Ociąż, Czachory, Skalmierzyce, Nowe Skalmierzyce, Mączniki, Śliwniki, Biskupice Ołoboczne, część miejscowości Fabianów na południe od drogi krajowej nr 25;</p> <p>14) w powiecie ostrzeszowskim, część gminy Grabów nad Prosną nie wymieniona w cz. A;</p> <p>15) w powiecie ostrzeszowskim, część gminy Mikstat nie wymieniona w cz. A;</p> <p>16) w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Ostrzeszów, miejscowości: Korpysy, Siedlików, Marydół, Rejmanka, Zajączki, Ostrzeszów-Pustkowie, Garbacze;</p> <p>17) w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Czajków, miejscowości: Muchy, Niedźwiedzie, Kędzie, Załomskie;</p> <p>18) w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Doruchów, miejscowości: Przytocznica, Doruchów, Wrzosa, Stara Kuźnica, Zalesie;</p> <p>19) w powiecie ostrzeszowskim, gmina Kraszewice;</p> <p>20) w powiecie tureckim, w gminie Dobra, miejscowości: Chrapczew, Czyste, Dąbrowa, Dąbrowica Kolonia, Długa Wieś, Januszówka, Józefów, Kaczka, Kościanki, Linne, Młyny Piekarskie, Ostrówek, Piekary, Rzechta, Rzymysko, Rzymysko B, Stawki, Strachocice, Strachocice Kolonia, Szymany, Wola Piekarska, Zagaj, Zborów, Łęg Piekarski;</p> <p>21) w powiecie tureckim, w gminie Kawęczyn, miejscowości: Głuchów, Kolonia Gozdów, Gozdów, Chocim, Żdźary;</p> <p>22) w powiecie pleszewskim, w gminie Pleszew, miejscowości: Borucin;</p> <p>23) w powiecie pleszewskim, w gminie Gołuchów, miejscowości: Kościelna Wieś, Borczysko, Czechel, Kucharki, Karsy, Żychlin, Krzywosądów;</p> <p>24) w mieście Kalisz osiedla: Dobrzec, Szczypiorno, Piwonice-Wschód, Majków-Kolonia, Winiary, Rajsaków, Tyniec, Rypinek, Chmielnik.</p>	




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	<p>W województwie łódzkim:</p> <p>— powiat sieradzki:  gmina Błaszki: obręby: Adamki, Błaszki, Borysławice, Bukowina, Chrzanowice, Domaniew, Golków, Emilianów, Gruszczyce - obszar na zachód od drogi powiatowej numer 1705, łączącej miejscowość Gruszczyce z miejscowością Niedoń (z wyłączeniem parceli Gruszczyce 97A), Grzymaczew, Grzymaczew Kolonia, Gzików, Kamienna, Kije-Pęczek, Kołdów, Korzenica, Lubanów, Maciszewice, Marianów, Morawki, Nacesławice, Niedoń, Równa, Sarny i Zaborów, Skalmierz, Smaszków, Stok Nowy, Stok Polski, Suliszewice, Sędzimirowice, Wojków, Wojków Wrząca, Wójcice, Włocin, Włocin Kolonia, Włocin Wieś, Zawady, Żelisław, Żelisław Kolonia Wcisło, Wilczkowice, Wojków, Wojków Poduchowny, Wrząca, Wójcice, Wójcice Małe, Wójcice Wielkie, Włocin Drugi, Włocin Kolonia, Włocin Trzeci, Włocin Wieś, Woleń, Zaborów, Zawady, Żelisław, Żelisław Kolonia  gmina Brąszewice: obręby: Budy, Kamienniki, Orły, Trzcinka  gmina Goszczanów: obręby: Chlewo, Chwałęcice, Goszczanów, Rzęzawy, Sokołów, Stojanów, Sulmów, Sulmówek, Waliszewice, Wilkszyce, Wola Tomakowa, Świnice Kaliskie,  zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS  51.62848716, 18.32618425  51.65178751, 18.26344690  51.64694502, 18.33692601  51.76234095, 18.35090254</p> <p>— powiat sieradzki:  gmina Goszczanów:  obręby: Chlewo, Chwałęcice, Gawłowice, Goszczanów, Janówek, Karolina, Kaszew, Lipicze, Lipicze Górne, Lipicze Olendry, Poniatów, Poniatówek, Poprężniki, Poradzew, Rzęzawy, Sokołów, Stojanów, Sulmów, Sulmówek, Waclawów, Wilkszyce, Wroniawy  gmina Warta: obręby: Cielce, Góra, Krąków, Zielęcin  gmina Błaszki: obręby: Domaniew - obszar na zachód od drogi powiatowej nr 1733 prowadzącej z miejscowości Kalinowa do miejscowości Błaszki, Golków, Gorzałów, Kalinowa, Kobylniki SHR, Korzenica, Kołdów, Maciszewice, Morawki, Nacesławice, Skalmierz, Suliszewice, Sędzimirowice,  zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS  51.77273027, 18.40173090</p>	
	<p>W województwie wielkopolskim:</p> <p>1) w powiecie kaliskim, w gminie Szczytniki, miejscowości: Guzdek, Popów, Bronibór, Kuczewoła, Włodzimierz, Borek, Pośrednik, Sobiesęki Trzecie, Niemiecka Wieś, Antonin, Głowczyn, Joanka, Sobiesęki Pierwsze, Sobiesęki Drugie, Iwanowice, Korzekwin, Chojno, Trzęsów, Marchwacz-Kolonia, Radliczyce, Krowica Pusta, Cieszyków, Gorzuchy, Marchwacz, Krowica Zawodnia;</p> <p>2) w powiecie kaliskim, w gminie Godziesze Wielkie, miejscowości: Zajączki Bankowe, Godzieszki, Końska Wieś, Godziesze Wielkie, Skrzatki, Saczyn, Takomyśle;</p>	19.2.2026-27.2.2026




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	<p>3) w powiecie kaliskim, w gminie Koźminek, miejscowości: Ksawerów, Marianów, Nowy Karolew, Złotniki, Koźminek, Słowiki, Pietrzyków, Dąbrowa, Oszczeklin, Smółki, Chodybki, Stary Karolew, Gać Kaliska, Moskurnia, Stary Nakwasin, Bogdanów;</p> <p>4) w powiecie kaliskim, w gminie Opatówek, miejscowość: Janików, Rajsco, Warszew, Modła, Borów, Sierzchów, Józefów, Szulec, Opatówek, Zmysłanka, Tłokinia Nowa, Tłokinia Wielka, Słoneczna, Kobierno, Rożdżały, Dębe-Kolonia;</p> <p>5) w powiecie kaliskim, w gminie Brzeziny, miejscowości: Sobiesęki, Piegonisko-Kolonia, Piegonisko-Wieś, Piegonisko-Pustkowie, Jamnice, Wrząca, Zajączki, Natalin, Wróbel;</p> <p>6) w powiecie kaliskim, w gminie Lisków, miejscowości: Trzebienie, Ciepiew;</p> <p>7) w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszewice, miejscowości: Namysłaki na południe od ulicy Kościelnej w Strzyżewie do Namysłak droga powiatowa nr 5317P oraz na wschód od drogi Masanów – Namysłaki droga powiatowa nr 5313P, Wielowieś;</p> <p>8) w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Grabów nad Prosną, miejscowości: Grabów Wójtostwo, Grabów Pustkowie, Grabów nad Prosną, Książenice, Chlewo, Klapki;</p> <p>9) w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Mikstat, miejscowości: Kaliszkowice Kaliskie, Westna, Kaliszkowice Ołobockie, Drożdżyny, Przedborów, Wanda;</p> <p>10) w powiecie tureckim, w gminie Dobra, miejscowości: Miłkowice, Młyny Strachockie, Skęczniew;</p> <p>11) w powiecie ostrowskim, w gminie Ostrów Wlkp., miejscowości: Słaborowice, Młynów, Kwiatków, Będzieszyn, Górzno, Gutów, część miejscowości Szczury obszar na wschód od linii kolejowej nr 272 (Nazwa linii KLUCZBORK – POZNAŃ GŁÓWNY), Biłgoraje, Lewków, część miejscowości Kołatajew obszar na północ od linii kolejowej nr 14 (Nazwa linii ŁÓDŹ KALISKA – TUPLICE), część miejscowości Czekanów na północ od drogi krajowej nr 25;</p> <p>12) w powiecie ostrowskim, w gminie Nowe Skalmierzyce, miejscowości: Miedzianów, Droszew, część miejscowości Fabianów obszar na północ od drogi krajowej nr 25, Miedzianówek.</p> <p>W województwie łódzkim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— powiat sieradzki, gmina Błaszki, obręby: Brończyn, Kamienna Kolonia, Romanów,</li> </ul> <p>zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS 51.62848716, 18.32618425 51.64694502, 18.33692601</p> <p>W województwie łódzkim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— powiat sieradzki, gmina Goszczanów, obręby: Waliszewice, Wola Tłomakowa, Świnice Kaliskie, zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS 51.77273027, 18.40173090</li> </ul>	




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2025-00124 PL-HPAI(P)-2026-00002 PL-HPAI(P)-2026-00008 PL-HPAI(P)-2026-00009 PL-HPAI(NON-P)-2026-00007 PL-HPAI(P)-2026-00019 PL-HPAI(P)-2026-00021 PL-HPAI(P)-2026-00025	W województwie wielkopolskim: 1) w powiecie średzkim, w gminie Zaniemyśl, miejscowości: Jaskowo, Bożydar, Winna, Jeziorskie Huby, Jezioro Wielkie, Jezioro Małe, Łękno, Doliwiec Leśny, Polesie; 2) w powiecie średzkim, w gminie Środa Wielkopolska, miejscowości: Babin, Bieganowo, Brzeziak, Dębicz, Grójec, Janowo, Januszewo, Jarosławiec, Koszuty, Mączniki, Podgaj, Połazejewo, Romanowo, Topola, Ulejno, Urniszewo, Zielniki, Zielniczki, Zmysłowo, Żabikowo, Brzeziny, Trzebisławki; 3) w powiecie średzkim, w gminie Dominowo, miejscowości: Bagrowo, Bukowy Las, Dominowo, Gablin, Kopaszyce, Marianowo, Michałowo, Mieczysławowo, Murzynowo Kościelne, Orzeszkowo, Rusiborek, Rusibórz, Sabaszczewo, Szrapki, Zberki; 4) w powiecie średzkim, w gminie Krzykosy, miejscowości: Baba, Bronisław, Krzykosy, Lubrze, Małoszki, Miąskowo, Murzynowo Leśne, Murzynowiec Leśny, Murzynówko, Pięczkowo, Przymiarki, Solec, Sulęcín, Witowo, Wiktorowo, Wiosna, Wygranka; 5) w powiecie średzkim, w gminie Nowe Miasto nad Wartą, miejscowości: Świętomierz, Boguszyn, Boguszynek, Rogusko, Franciszków, Lutynia, Dębno, Wolica Kozia, Wolica Nowa, Hermanów, Nowe Miasto nad Wartą, Komorze, Komorze Nowe; 6) w powiecie wrzesińskim, w gminie Miłosław, miejscowości: Miłosław, Kębłowo, Pałczyn, Książno, Zajezerze, Skotniki, Biechówko, Lipie, Orzechowo, Rudki, Kozubiec, Mikuszewo, Czeszewo, Gorzyce, Chrustowo, Szczodrzejewo; 7) w powiecie wrzesińskim, w gminie Nekla, miejscowości: Mystki, Milkarowo, Targowa Górka; 8) w powiecie poznańskim, w gminie Kórnik, miejscowości: Dębiec, Prusinowo, Czmoń, Błazejewo, Błazejewko, Biernatki, Bnin, Celestynowo, Dziećmierowo, Pierchno, Kromolice; 9) w powiecie śremskim, w gminie Książ Wlkp.: Świączyń, Świączynek, Gogolewo, Gogolewko, Zakrzewo, Zakrzewice, Zaborowo, Sroczewo, Łęzek, Konarzyce, Konarskie, Kiełczynek, Zawory, Książ Wlkp., Kiełczyn, Radoszkowo, Charłub; 10) w powiecie śremskim, w gminie Śrem: Kawcze, Mechlin, Dąbrowa, Kotowo, Grodzewo, Mateuszewo, Luciny, Grobelka, Kaleje, Orkowo, Niesłabin, Góra, Szymanowo, Gaj, Błociszewo, Marianowo, Pucółowo, Krzyżanowo; 11) w powiecie wrzesińskim, w gminie Września, miejscowość: Bardo; 12) w powiecie jarocińskim, w gminie Żerków, miejscowości: Śmiełów, Lgów, Gęczew, Gąsiorów; 13) w powiecie kościańskim, w gminie Czempień, miejscowości: Donatowo, Nowy Gołębin, Rakówka, Gorzyczki, Stary Gołębin, Gorzyce, Helenopol, Borowo, nowe Borówko, Czempień, Słonin, Betkowo, Piotrkowice, Jasień, Jarogniewice, Piechanin, Gluchowo, Srocko Wielkie, Nowe Tarnowo, Bieczyny, Sierniki, Piotrowo Pierwsze, Maruszkowo; 14) w powiecie kościańskim, w gminie Kościan, miejscowości: Spytkówki, Witkówki, Turew, Wronowo, Stare Oborzyska.	7.3.2026




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	<p>15) w powiecie poznańskim, w gminie Mosina, miejscowości: Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Kierzki, Bolesławiec, Pecna, Jezioro, Pożegowo, Mosina, Ludwikowo, Krosinko, Borkowice, Drużyna, Sowiniec, Sowinki, Baranowo, Baranówko, Rogalin, Krosno, Rogalinek, Świątniki, Krajkowo, Krajkowo-Folwark, Radzewice;</p> <p>16) w powiecie poznańskim, w gminie Sęszew, miejscowości: Srocko Małe, Górka, Trzebaw;</p> <p>17) w powiecie śremskim, pozostała część gminy Brodnica.</p> <p>W województwie wielkopolskim:</p> <p>1) w powiecie średzkim, w gminie Środa Wlkp., miejscowości: Brodowo, Brzezcie, Chudzice, Henrykowo, Marianowo Brodowskie, Nietrzanowo, Olszewo, Pierzchno, Pierzchnica, Rumiejki, Ruskowo, Szlachcin, Szlachcin-Huby, Tadeuszewo, Włostowo, Środa Wielkopolska, Kijewo, Nadziejewo, Chwałkowo, Strzeszki, Pętkowo, Annapole, Słupia Wielka, Lorenka, Ołaczewo, Chocicza, Winna Góra, Starkówiec Piątkowski, Czarne Piątkowo;</p> <p>2) w powiecie średzkim, w gminie Zaniemyśl, miejscowość: Pięłowice, Brzostek, Wyszakowskie Huby, Wyszakowo, Mądre, Czarnotki, Dobroczyń, Polwica, Luboniec, Lubonieczek, Majdany, Dębice, Kępa Mała, Kępa Wielka, Potachy, Józefowo, Konstantinowo, Śnieciska, Zaniemyśl, Płaczki;</p> <p>3) w powiecie średzkim, w gminie Krzykosy, miejscowość: Kaźmierki, Garby, Borowo, Młodzikowo, Młodzikówko, Młodzikowice, Sulęcinek, Kopczynowo, Bogusławki, Budy, Murzynowo Leśne, Murzynowiec Leśny;</p> <p>4) w powiecie wrzesińskim, w gminie Miłosław, miejscowości: Bugaj, Białe Piątkowo, Bagatelka, Bażantarnia, Franulka;</p> <p>5) w powiecie kościańskim, w gm. Czempień, miejscowość: Stare Tarnowo;</p> <p>6) w powiecie poznańskim, w gm. Mosina, miejscowości: Nowinki, Żabinko, Konstantinowo;</p> <p>7) w powiecie śremskim, w gm. Brodnica, miejscowości: Grzybno, Sucharzewo, Rogaczewo, Chaławy, Szodry, Piotrowo, Kopyta, Brodnica, Sulejewo, Żabno, Iłowiec, Iłowiec Wielki, Ogieniowo.</p>	27.2.2026-7.3.2026
PL-HPAI(P)-2025-00128	<p>W województwie lubuskim:</p> <p>1) w powiecie żagańskim:</p> <p>a) w gminie Żagań, części miejscowości: Bukowina Bobrzańska, Rudawica leżące w promieniu od 3 km do 10 km od ogniska choroby, miejscowości: Chrobrów, Pruszków, Tomaszowo, części miejscowości: Bożnów, Dobrze nad Kwisą, Dietrzychowice, Jelenin, Kocin Nieradza, Stara Kopernia, Trzebów, Łozy leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby,</p> <p>b) w gminie Szprotawa, części miejscowości: Kartowice, Szprotawa leżące w promieniu od 3 km do 10 km od ogniska choroby, miejscowości: Henryków, Nowa Kopernia, Pasterzowice, części miejscowości: Bobrowice, Borowina, Dziećmiarowice, Dzikowice, Wiechlice, Witków leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby,</p>	9.2.2026




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	<p>c) w gminie Brzeźnica, część miejscowości Jabłonów leżąca w promieniu do 10 km od ogniska choroby</p> <p>d) w gminie Małomice, części miejscowości: Chichy, Janowiec, Lubiechów, Śliwnik, Żelisław leżące w promieniu od 3 km do 10 km od ogniska choroby.</p> <p>W województwie dolnośląskim, w powiecie bolesławieckim, w gminie Osieczna, miejscowość Świętoszów.</p>	
	<p>W województwie lubuskim:</p> <p>1) w powiecie żagańskim:</p> <p>a) w gminie Małomice, miejscowości: Bobrzany, Małomice, części miejscowości Chichy, Janowiec, Lubiechów, Śliwnik, Żelisław leżące w promieniu do 3 km od ogniska choroby,</p> <p>b) w gminie Szprotawa, części miejscowości: Kartowice, Szprotawa leżące w promieniu do 3 km od ogniska choroby,</p> <p>c) w gminie Żagań, części miejscowości: Bukowina Bobrzańska, Rudawica leżące w promieniu do 3 km od ogniska choroby.</p>	1.2.2026 - 9.2.2026
<p>PL-HPAI(P)-2026-00003  PL-HPAI(P)-2026-00013  PL-HPAI(P)-2026-00016</p>	<p>W województwie lubelskim:</p> <p>a) w powiecie białskim w gminie Drelów miejscowości: Łózki, Szóstka, Worsy, Wólka Łóżecka, część miejscowości Aleksandrówka, położona na północny wschód od drogi biegnącej z miejscowości Worsy do miejscowości Ostrówki,</p> <p>b) w powiecie parczewskim w gminie Milanów miejscowości: Cichostów, Kolonia Cichostów, Kolonia Milanów, Kopina, Kostry, Milanów, Okalew, Radcze, Rudno, Rudzieniec, Zieleniec,</p> <p>c) w powiecie parczewskim w gminie Siemień miejscowość Jezioro,</p> <p>d) w powiecie radzyńskim w gminie Kąkolewnica miejscowości Turów, Żakowola Stara, Jurki, Kąkolewnica, Zosinowo, Żakowola Poprzeczna, Żakowola Radzyńska,</p> <p>e) w powiecie radzyńskim w gminie Komarówka Podlaska miejscowości: Brzeziny, Derewiczna, Komarówka Podlaska, Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Wiski, Wólka Komarowska,</p> <p>f) w powiecie radzyńskim w gminie Radzyń Podlaski miejscowości: Białka, Bedlno Radzyńskie, Marynin, Branica Radzyńska - Kolonia, Branica Radzyńska, Płudy, Radzyń Podlaski, Siedlanów, Stasinów, Ustrzesz, Zbulitów Duży, Radowiec,</p> <p>g) w powiecie radzyńskim w gminie Wołyń miejscowości: Branica Kolonia, Branica Suchowolska, Kuraszew, Suchowola, Świerże, Wólka Zdunkówka, Zbulitów Mały, część miejscowości Ostrówki położona na wschód od drogi nr 1126L.</p>	14.2.2026
	<p>W województwie lubelskim:</p> <p>a) w powiecie radzyńskim w gminie Wołyń miejscowości: Bezwola, Bojanówka, Lisiowólka, Ossowa, Planta, Wołyń I, Wołyń II, część miejscowości Ostrówki położona na zachód od drogi powiatowej 1126L,</p> <p>b) w powiecie radzyńskim w gminie Radzyń Podlaski miejscowość Kolonie Ustrzewskie,</p> <p>c) w powiecie białskim w gminie Drelów część miejscowości Aleksandrówka położona na południowy zachód od drogi biegnącej z miejscowości Worsy do miejscowości Ostrówki.</p>	6.2.2026 - 14.2.2026



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2026-00005 PL-HPAI(P)-2026-00014 PL-HPAI(P)-2026-00015	<p>W województwie lubelskim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) w powiecie bialskim w gminie Biała Podlaska miejscowości: Krzymowskie, Surmacze, Sycyna, Woroniec, Zabłocie,</li> <li>b) w powiecie bialskim w gminie Drelów miejscowości: Dołha, Drelów, Pereszczówka, Przechodzisko, Sokule, Szachy, Żerocin, Zahajki,</li> <li>c) w powiecie bialskim w gminie Międzyrzec Podlaski miejscowości: Bereza, Dołhołęka, Hałasy, Jelnica, Koszeliki, Krzewica, Manie, Misie, Przychody, Przyłuki, Puchacze, Rogoźnica, Rogoźniczka, Rzeczyca, Sawki, Tulilów, Tłuściec, Zasiadki, Zawadki, Żabce, część miejscowości Międzyrzec Podlaski położona na południe od torów kolejowych i na zachód od rzeki Krzna Południowa oraz część miejscowości Zaścianki położona na zachód od drogi 1010L,</li> <li>d) w powiecie radzyńskim w gminie Kąkolewnica miejscowości: Grabowiec, Wygnanka.</li> </ul> <p>W województwie mazowieckim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) w powiecie łosickim, w gminie Huszlew, miejscowości: Dziadkowskie, Dziadkowskie – Folwark, Krasna, Krasna – Kolonia, Waśkowólka, Żurawłówka.</li> </ul>	13.2.2026
	<p>W województwie lubelskim, w powiecie bialskim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— w gminie Międzyrzec Podlaski miejscowości: Rogoźnica Kolonia, Rudniki, Sitno, Utrówka, Wysokie, część miejscowości Międzyrzec Podlaski położona na północ od torów kolejowych i na wschód od rzeki Krzna Południowa, część miejscowości Zaścianki położona na wschód od drogi 1010L.</li> </ul>	5.2.2026 - 13.2.2026
PL-HPAI(NON-P)-2026-00001	<p>W województwie dolnośląskim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) w powiecie dzierzoniowskim:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) w gminie Dzierżoniów, miejscowości: Dzierżoniów, Dobrocin, Marianówek, Nowizna, Ostroszowice, Jodłownik, Myśliszów, Roztocznik, Dobrocin, Uciechów, Włóki,</li> <li>b) w gminie Pieszyce, miejscowość Pieszyce,</li> <li>c) w gminie Bielawa, miejscowość Bielawa,</li> <li>d) w gminie Niemcza, miejscowości: Niemcza, Gola Dzierżoniowska, Kietlin, Ligota Mała, Nowa Wieś Niemczańska, Podlesie, Ruszkowice, Przerzeczyn Zdrój, Wilków Wielki,</li> <li>e) w gminie Łagiewniki, miejscowości: Jaźwina, Kuchary, Stoszów, Janczowice, Ligota Wielka, Przysstronie, Sieniawka, Mniowice,</li> </ul> </li> <li>2) w powiecie ząbkowickim:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) w gminie Ząbkowice Śląskie, miejscowości: Bobolice, Brodziszów, Koziniec, Olbrachcice Wielkie, Sulisławice, Szklary, Rakowice, Zwrócona,</li> <li>b) w gminie Stoszowice, miejscowości: Budzów, Grodziszcze, Lutomierz, Rudnica, Różana, Stoszowice,</li> <li>c) w gminie Ciepłowody, miejscowości: Karczowice, Koźmice, Tomice.</li> </ul> </li> </ul>	6.2.2026




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	W województwie dolnośląskim: 1) w powiecie dzierzoniowskim: a) w gminie Piława Górna, miejscowość Piława Górna, b) w gminie Dzierżonów, miejscowości: Owiesno, Kietlice, Piława Dolna, c) w gminie Niemcza, miejscowość: Gilów, 2) w powiecie ząbkowickim: a) w gminie Ząbkowice Śląskie, miejscowość Kluczowa, b) w gminie Stoszowice miejscowość Przedborowa.	29.1.2026 - 6.2.2026
PL-HPAI(P)-2026-00006 PL-HPAI(P)-2026-00010	W województwie podlaskim: 1) w powiecie hajnowskim: a) w gminie Hajnówka miejscowości: Borysówka, Kotówka, Nowokornino, Nowosady, Olchowa Kładka, Rzepiska, Trywieża, Wasilkowo, Golakowa Szyja, Przechody, Smolany Sadek; b) w gminie Narew miejscowości: Ancuty, Białki, Cisy, Doratynka, Gorodczyno, Janowo, Gorodzisko, Gradoczno, Iwanki, Kaczały, Istok, Koweła, Lachy, Nowiny, Odrynki, Ogrodniki, Przybudki, Puchły, Rażki, Rohozy, Saki, Skaryszewo, Soce, Trześcianka, Tyniewiczze Duże, Tyniewiczze Małe, Usnarszczyzna, Waniewo, Łopuchówka, Gorędy, Bruszkowszczyzna, Koźliki, Gramotne, Podborowisko; c) w gminie Narewka miejscowości: Cieremki, Eliaszuki, Kapitańszczyzna, Krynica, Lewkowo Nowe, Michnówka, Ochrymy, Planta, Podlewkowie, Porosłe, Skupowo, Stare Lewkowo, Suszczy Borek, Gnilec, północno-zachodnia granica obszaru zagrożonego przebiega w granicach administracyjnych miejscowości Bernacki Most - od granic administracyjnych miejscowości Przybudki wzdłuż granicy południowo wschodniej Rezerwatu Doliny Waliczówki do granic administracyjnych miejscowości Kapitańszczyzna; d) w gminie Czyże miejscowości: Kamień, Kuraszewo, Klejniki, Lady, Wólka, Podwieżanka 2) w powiecie białostockim: a) w gminie Michałowo miejscowości: Bieńdziuga, Hożna, Krukowszczyzna, Nowa Woła, Odnoga- Kuźmy, Planty, Potoka, Supruny, Koleśno, Suszcza, Tokarowszczyzna, Krugły Lasek, Pólko.	13.2.2026
	W województwie podlaskim: 1) w powiecie hajnowskim: a) w gminie Narew miejscowości: Chrabostówka, Cimochoy, Hajdukowszczyzna, Kotłówka Krzywiec, Kutowa, Łosinka, Makówka, Narew, Rybaki, Waški, b) w gminie Narewka granica południowo-wschodnią obszaru zapowietrzonego przebiega w granicach administracyjnych miejscowości Bernacki Most - od granic administracyjnych miejscowości Przybudki wzdłuż granicy południowo wschodniej Rezerwatu Doliny Waliczówki do granic administracyjnych miejscowości Kapitańszczyzna.	5.2.2026-13.2.2026




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2026-00007	<p>W województwie mazowieckim:  W powiecie mławskim:</p> <p>a) w gminie Dzierzgowo, miejscowości: Choszczewka I, Dobrogosty, Kitki, Kurki, Szpaki, Tańsk Grzymki, Tańsk Sosnówka, Tańsk Wasiły;</p> <p>b) w gminie Wieczfnia Kościelna, miejscowości: Bąki, Chmielewko, Długokąty, Grzybowo, Kobiałki Żaki, Kuklin, Kulany, Michalinowo, Peplowo, Pogorzelski, Turowo, Wieczfnia-Kolonia, Wąsosze, Wieczfnia Kościelna, Zakrzewo, Załęże, Uniszki Zawadzkie- część miejscowości na zachód od drogi ekspresowej S7, oraz na północ od drogi pomiędzy miejscowością Uniszki Zawadzkie oraz miejscowością Windyki, część miejscowości Windyki na północ od drogi pomiędzy miejscowością Uniszki Zawadzkie i miejscowością Windyki, oraz na zachód od drogi pomiędzy miejscowością Windyki i miejscowością Grzybowo;</p> <p>c) w gminie Stupsk, miejscowości: Bołaki, Jeże, Stupsk, Wola Kolonia, część miejscowości Wola Szydłowska na północ od drogi pomiędzy miejscowością Stupsk i miejscowością Wyszyny Kościelne, Wyszyny Kościelne;</p> <p>d) w gminie Szydłowo, miejscowości: Budy Garlińskie, Garlino, Giednia, Kluszewo, Krzywonoś, Młodynin, Nosarzewo Borowe, Nosarzewo Polne, Pawłowo, Pieglowo, Trzcianka Kolonia, Tyszkki Bregendy, Wola Dębska, Zalesie, Szydłowo;</p> <p>e) w gminie Lipowiec Kościelny, miejscowości: Borowe, Lewiczyn, Parcele Łomskie, Łomia,</p> <p>f) w gminie Wiśniewo, miejscowości: Korboniec, Modła, Otocznia Nowa, Otocznia Stara, Wiśniewko, Wiśniewo, Wojnówka;</p> <p>g) w gminie Mława, miejscowości: Krajewo, Piekiełko;</p> <p>h) Miasto Mława część miejscowości na zachód od drogi ekspresowej S7.</p> <p>W województwie warmińsko-mazurskim:</p> <p>1. powiat działdowski:</p> <p>a. gmina Iłowo-Osada: Dźwierznia, Mławka, Sochy, w granicach administracyjnych miejscowości Białuty na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Peplówek i Kraszewo, w granicach administracyjnych miejscowości Janowo na południe od drogi łączącej miejscowości Białuty i Iłowo-Wieś, w granicach administracyjnych miejscowości Iłowo-Osada na wschód od linii poprowadzonej przez miejscowości Pruski i Borowe.</p>	7.2.2026
	<p>W województwie mazowieckim:</p> <p>1) w powiecie mławskim:</p> <p>a) w gminie Wieczfnia Kościelna, miejscowości: Uniszki Cegielnia, część miejscowości Uniszki Zawadzkie na wschód od drogi ekspresowej S7, oraz na południe od drogi pomiędzy miejscowością Uniszki Zawadzkie oraz miejscowością Windyki, część miejscowości Windyki na południe od drogi pomiędzy miejscowością Uniszki Zawadzkie i miejscowością Windyki, oraz na wschód od drogi pomiędzy miejscowością Windyki i miejscowością Grzybowo;</p>	30.1.2026 - 7.2.2026




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	b) miasto Mława część miejscowości na wschód od drogi ekspresowej S7; c) w gminie Szydłowo, miejscowości: Dębsk, Marianowo, Nowa Sławogóra, Nowa Wieś, Stara Sławogóra, Szydłówek.	
PL-HPAI(P)-2026-00012	W województwie lubuskim: 1) w powiecie gorzowskim: a) w gminie Lubiszyn: miejscowości: Dzikowo, Gajewo, Kozin, Mystki, Smoliny, Ściechówek, część miejscowości Staw leżąca w promieniu od 3 do 10 km od ogniska choroby nr 12/2026 (N52.881661 E14.908784), części miejscowości Brzeźno, Buszów, Chłopiny, Lubiszyn, Wysoka, Ściechów leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby (N52.881661 E14.908784) W województwie zachodniopomorskim: 1. Część gminy Myślibórz w powiecie myśliborskim 2. Część gminy Dębno w powiecie myśliborskim, 3. Część gminy Nowogródek Pomorski w powiecie myśliborskim Zawierający się w promieniu 10 km od współrzędnych 52.881661 14.908784	9.2.2026
	W województwie lubuskim: 1) w powiecie gorzowskim: a) w gminie Lubiszyn: część miejscowości Staw leżąca w promieniu do 3 km od ogniska choroby (N52.881661 E14.908784) W województwie zachodniopomorskim: 1. Część gminy Myślibórz w powiecie myśliborskim, 2. Część gminy Dębno w powiecie myśliborskim, Zawierający się w promieniu 3 km od współrzędnych 52.881661 14.908784	1.2.2026 - 9.2.2026
PL-HPAI(P)-2026-00017	W województwie łódzkim: — powiat sieradzki: a) gmina Goszczanów: obręby: Chlewo, Chwałęcice, Gawłowice, Goszczanów, Janówek, Karolina, Kaszew, Lipicze, Lipicze Górne, Lipicze Olendry, Poniatów, Poniatówek, Poprężniki, Poradzew, Rzęzawy, Stojanów, Strachanów, Waclawów, Wilkszyce, Wroniawy, Ziemięcin b) gmina Warta: obręby: Cielce, Czartki, Góra, Kraków, Zielęcín c) gmina Błaszki: obręby: Golków, Gorzałów, Kalinowa, Kobylniki Shr, Korzenica, Morawki, Nacesławice, Skalmierz, Suliszewice, Sędzimirowice Zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS 51.78421966, 18.42512015	14.2.2026
	W województwie łódzkim: — powiat sieradzki, gmina Goszczanów, obręby: Sokołów, Sulmów, Sulmówek, Waliszewice, Wola Tłomakowa, Świnice Kaliskie Zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS 51.78421966, 18.42512015	6.2.2026-14.2.2026




Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2026-00018	<p>W województwie wielkopolskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) w powiecie wolsztyńskim, w gminie Przemęt, miejscowości: Starkowo, Błotnica, Przemęt, Siekówko, Perkowo, Nowa Wieś, Solec Nowy, Mochy, Kaszczor, Wieleń, Kluczewo, Bucz Nowy, Bucz, Sączkowo, Dębina, Sokołowice, Przemęt-Leśniczówka;</li> <li>2) w powiecie wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn, miejscowość: Wroniawy;</li> <li>3) w powiecie leszczyńskim, część gminy Wijewo, nie wymieniona w cz. A;</li> <li>4) w powiecie leszczyńskim, w gminie Włoszakowice, miejscowości: część miejscowości Włoszakowice na wschód od ulic Wolsztyńskiej i Powstańców Wielkopolskich, Charbielin, Boszkowo, Dłużyna, Boszkowo-Letnisko, Ujazdowo, Grotniki, Bukowiec Górny, Sądzia, Krzycko Wielkie, Jezierzycze Kościelne, Zbarzewo, Daćbogi, Krzyżowiec, Trzebidza.</li> </ol> <p>W województwie lubuskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) w powiecie wschowskim: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) w gminie Wschowa: części miejscowości Hetmanice, Lgiń, Nowa Wieś, Osowa Sień leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby.</li> <li>b) w gminie Sława: części miejscowości: Nowe Strącze, Przybyszów, Spokojna, Stare Strącze, Łupice, Śmieszkowo leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby.</li> </ol> </li> </ol>	16.2.2026
	<p>W województwie wielkopolskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) w powiecie wolsztyńskim, w gminie Przemęt, miejscowości: Górsko, Olejnica, Radomierz, Osłonin, Święte Jezioro, Radomierz-Leśniczówka;</li> <li>2) w powiecie leszczyńskim, w gminie Wijewo, miejscowość: Miastko, Zaborówek, Brenno;</li> <li>3) w powiecie leszczyńskim, w gminie Włoszakowice, miejscowość: część miejscowości Włoszakowice na zachód od ulic Wolsztyńskiej i Powstańców Wielkopolskich, Dominice, Papiernia, Koczury, Mścigniew, Tłucznia.</li> </ol>	8.2.2026-16.2.2026
PL-HPAI(P)-2026-00020 PL-HPAI(P)-2026-00026	<p>W województwie wielkopolskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) w powiecie tureckim część gminy Władysławów niewymieniona w cz. A;</li> <li>2) w powiecie tureckim, w gminie Brudzew, miejscowości: Janów, Cichów, Brudzew, Kolnica, Głowy, Janiszew, Kwiatków, Koźmin, Sacaly, Krwony, Kuźnica Janiszewska, Bogdałów, Bogdałów-Kolonia;</li> <li>3) w powiecie tureckim, w gminie Turek, miejscowości: Kalinowa, Pęcherzew, Warena, Chlebów, Albertów, Korytków, Szadów-Księży, Szadów-Pański, Turek, Żuki, Obrębizna, Grabieniec, Obrzębin, Słodków-Kolonia, Słodów;</li> <li>4) w powiecie tureckim, w gminie Tuliszków, miejscowości: Grzymiszew, Ruda, Tarnowa, Grabowiec, Ogorzelczyn, Imielków, Piętno;</li> <li>5) w powiecie tureckim, w gminie Przykona, miejscowości: Aleksandrów, Józefina, Zimotki, Jezioro, Gajówka, Laski;</li> <li>6) w powiecie kolskim, gmina Kościelec;</li> </ol>	6.3.2026



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	7) w powiecie konińskim, w gminie Krzymów, miejscowości: Genowefa, Drążeń, Kałek, Nowy Krzymów, Paprotnia, Depaula, Adamów, Smólnik, Wierzchy, Teresina, Izabela.  W województwie wielkopolskim: 1) w powiecie tureckim, w gminie Brudzew, miejscowości: Bierzmo, Bratuszyn, Brudzyń, Chrząblice, Galew, Izabelin, Marulew, Olimpia, Tarnowa, Wincentów, Smolina; 2) w powiecie tureckim, w gminie Turek, miejscowość: Dzierżazna; 3) w powiecie tureckim, w gminie Władysławów, miejscowości: Międzylesie, Mariantów, Russocice, Polichno, Milinów, Skarbki, Kamionka, Chylin, Władysławów, Głogowa, Małoszyna.	26.2.2026-6.3.2026
DE-HPAI(P)-2026-00010	W województwie zachodniopomorskim: W powiecie myśliborskim w gminie Boleszkowice miejscowość Kaleńsko oraz część gminy Boleszkowice znajdująca się w promieniu 10 km od współrzędnych 52.57,14.57; W województwie lubuskim: 1) w powiecie gorzowskim: a) w gminie Witnica, część miejscowości Dąbroszyn leżąca w promieniu do 10 km od współrzędnych 52.57, 14.57; b) gmina Kostrzyn nad Odrą w całości; 2) w powiecie sulęcińskim: a) w gminie Słońsk, część miejscowości Przyborów leżąca w promieniu do 10 km od współrzędnych 52.57, 14.57; 3) w powiecie ślubickim: a) w gminie Górzycza, części miejscowości Górzycza i Żabice leżące w promieniu do 10 km od współrzędnych 52.57, 14.57.	23.2.2026
PL-HPAI(NON-P)-2026-00016	W województwie zachodniopomorskim: 1. Część gminy Malechowo w powiecie sławieńskim 2. Część gminy wiejskiej Sławno w powiecie sławieńskim, 3. Część gminy Darłowo w powiecie sławieńskim 4. Część gminy Sianów w powiecie koszalińskim, 5. Część gminy Polanów w powiecie koszalińskim Zawierający się w promieniu 10 km od współrzędnych 54.24923 16.58604 W województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Kępice, w granicach administracyjnych miejscowości Podgóry.	28.2.2026
PL-HPAI(P)-2026-00023	W województwie zachodniopomorskim: 1. Część gminy Malechowo w powiecie sławieńskim, 2. Część gminy Sianów w powiecie koszalińskim, Zawierający się w promieniu 3 km od współrzędnych 54.24923 16.58604  W województwie śląskim: a) miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Żory; b) w powiecie bielskim w gminie Czechowice-Dziedzice miejscowości: Bronów, Ligota, Zabrzeg; c) w powiecie bielskim w gminie Jasienica miejscowości: Iłownica, Landek, Roztropice, Rudzica;	20.2.2026-28.2.2026  3.3.2026



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	d) w powiecie cieszyńskim w gminie Dębowiec miejscowości: Dębowiec, Simoradz; e) w powiecie cieszyńskim w gminie Chybie miejscowości: Mnich, Zaborze; f) w powiecie cieszyńskim w gminie Hażlach miejscowość Rudnik; g) w powiecie cieszyńskim w gminie Strumień miejscowości: Drogomyśl, Pruchna; h) w powiecie cieszyńskim w gminie Skoczów miejscowości: Kiczycze, Pierściec, Ochaby Małe, Ochaby Wielkie, Wiślica; i) w powiecie cieszyńskim w gminie Zebrzydowice miejscowości: Kończyce Małe, Zebrzydowice; j) w powiecie pszczyńskim w gminie Pawłowice miejscowości: Golasowice, Jarząbkowice, Krzyżowice, Pielgrzymowice, Pniówek, Warszowice; k) w powiecie pszczyńskim w gminie Pszczyna miejscowości: Brzeźce, Łąka, Poręba; l) w powiecie pszczyńskim w gminie Suszec miejscowości: Kobelice, Kryry, Mizerów.	
	W województwie śląskim: a) w powiecie cieszyńskim w gminie Chybie miejscowości: Chybie, Frelichów, Zarzecze; b) w powiecie cieszyńskim w gminie Strumień miejscowości: Bąków, Strumień, Zabłocie, Zbytków; c) w powiecie pszczyńskim gmina Goczałkowice Zdrój; d) w powiecie pszczyńskim w gminie Pawłowice miejscowość Pawłowice; e) w powiecie pszczyńskim w gminie Pszczyna miejscowości: Studzionka, Wisła Mała, Wisła Wielka.	23.2.2026-3.3.2026
PL-HPAI(P)-2026-00024	W województwie pomorskim: 1) w powiecie kartuskim: a) w gminie Sulęczyńskim obejmujący granice administracyjne miejscowości Borek, Kistowo, Kłodno, Podjazy, Sucha, Sulęczyńskie, Zdunowice, Żakowo; b) w gminie Sierakowice obejmujący granice administracyjne miejscowości Borowy Las, Długi Kierz, Gowidlino, Leszczynki, Puzdrowo, Sierakowska Huta, Szklana, Tuchlino, Tuchlinek, Zarębisko, Kujaty; c) w gminie Chmielno obejmujący granice administracyjne miejscowości Borzestowo, Przewóz; d) w gminie Stężycy obejmujący granice administracyjne miejscowości Borucino, Czaple gm. Stężycy, Gołubie, Kamienica Szlachecka, Niesiołowice, Nowa Wieś, Stężycy, Zgorzałe, Łączyno, Smokowo; 2) w powiecie kościerskim: a) w gminie Lipusz obejmujący granice administracyjne miejscowości Gostomko; b) w gminie Kościerzyna obejmujący granice administracyjne miejscowości Częstkowo, Gostomie, Korne, Skorzewo, Wieprznica; 3) w powiecie bytowskim, w gminie Parchowo obejmujący granice administracyjne miejscowości Chośnica, Parchowo, Sylczno, Grabowo Parchowskie, Karłowo, Frydrychowo, Parchowski Młyn, Chałupa, Zielony Dwór, Wiślany, Sumin, Folwark.	5.3.2026



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	W województwie pomorskim: 1) w powiecie kartuskim: a) w gminie Sulęcyno obejmujący granice administracyjne miejscowości Bukowa Góra, Mściszewice, Węsiory, Borowiec; b) w gminie Stężycza obejmujący granice administracyjne miejscowości Gapowo, Klukowa Huta, Łosienice, Żuromino.	25.2.2026-5.3.2026

**Stato membro: Portogallo**

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PT-HPAI(P)-2025-00014	The parts from the counties of Tomar, Torres Novas and Vila Nova da Barquinha, from the district of Santarém, that are beyond the areas described in the protection zone and the parts from the counties of Abrantes, Chamusca, Constância, Entroncamento and Golegã, from the district of Santarém, that are contained within the circle of 10 kilometres radius centred on GPS coordinates 39.512991N, -8.43504W	13.2.2026
	The parts from the counties of Tomar, Torres Novas and Vila Nova da Barquinha from the district of Santarém that are contained within circle of 3 kilometres radius, centred on GPS coordinates 39.512991N, -8.43504W	14.1.2026 - 13.2.2026
PT-HPAI(P)-2025-00015	The parts from the counties of Tomar and Torres Novas from the district of Santarém that are beyond the areas described in the protection zone and the parts from the counties of Abrantes, Chamusca, Entroncamento, Golegã, and Vila Nova da Barquinha, from the district of Santarém, that are contained within the circle of 10 kilometres radius centred on GPS coordinates 39.534926N, -8.453345W	13.2.2026
	The parts from the counties of Tomar and Torres Novas from the district of Santarém that are contained within circle of 3 kilometres radius, centred on GPS coordinates 39.534926N, -8.453345W	22.1.2026 - 13.2.2026

**Stato membro: Romania**

ADIS reference number of the outbreak	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<b>County: Arad</b>		
HU-HPAI(P)-2026-00009	PEREGU MIC – Com. PEREGU MIC	6.3.2026




## Parte C

Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati\* di cui all'articolo 1, lettera b), e all'articolo 4

## Stato membro: Polonia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 4
<p>W województwie wielkopolskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) część powiatu kaliskiego, nie wymieniona w cz. A i B;</li> <li>2) pozostała część miasta Kalisz;</li> <li>3) w powiecie ostrowskim, część gminy Sieroszewice nie wymieniona w cz. A i B;</li> <li>4) w powiecie ostrowskim, część gminy Przygodzice nie wymieniona w cz. B;</li> <li>5) w powiecie ostrowskim, część gminy Ostrów Wlkp. nie wymieniona w cz. A i B;</li> <li>6) w powiecie ostrowskim, część gminy Raszków nie wymieniona w cz. B;</li> <li>7) w powiecie ostrowskim, część gminy Nowe Skalmierzyce nie wymieniona w cz. A i B;</li> <li>8) w powiecie ostrzeszowskim, część gminy Ostrzeszów nie wymieniona w cz. B;</li> <li>9) w powiecie ostrzeszowskim, część gminy Czajków nie wymieniona w cz. B;</li> <li>10) w powiecie ostrzeszowskim, część gminy Doruchów nie wymieniona w cz. B;</li> <li>11) w powiecie tureckim, część gminy Dobra nie wymieniona w cz. A i B;</li> <li>12) w powiecie tureckim, część gminy Kawęczyn nie wymieniona w cz. B;</li> <li>13) w powiecie pleszewskim, pozostała część gminy Pleszew, na południe od drogi krajowej nr 12;</li> <li>14) w powiecie pleszewskim, pozostała część gminy Gołuchów;</li> <li>15) w powiecie krotoszyńskim, część gminy Krotoszyn, na północ od drogi krajowej nr 36 oraz na wschód od drogi krajowej nr 15.</li> </ol>	27.2.2026
<p>W województwie wielkopolskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) w powiecie poznańskim, część gminy Kórnik, nie wymienioną w cz. B;</li> <li>2) w powiecie poznańskim, gmina Kleszczewo;</li> <li>3) w powiecie poznańskim, część gminy Kostrzyn, na południowy wschód od drogi krajowej nr 92 i S5</li> <li>4) w powiecie średzkim, część gminy Środa Wlkp., nie wymienioną w cz. A i B;</li> <li>5) w powiecie średzkim, część gminy Nowe Miasto nad Wartą, nie wymienioną w cz. B;</li> <li>6) w powiecie średzkim, część gminy Dominowo, nie wymienioną w cz. B;</li> <li>7) w powiecie śremskim, część gminy Książ Wlkp. nie wymienioną w cz. B;</li> <li>8) w powiecie śremskim, część gminy Śrem, nie wymienioną w cz. B na północ od drogi 310 do ronda Jana Pawła II następnie ulicami Grunwaldzką, Stanisława Staszica i Gostyńską będącymi w ciągu drogi 432 do drogi powiatowej 434, a następnie na wschód od drogi 434,</li> <li>9) w powiecie śremskim, część gminy Dolsk, na wschód od drogi powiatowej nr 434.</li> <li>10) w powiecie wrzesińskim, część gminy Miłosław nie wymienioną w cz. B;</li> <li>11) w powiecie wrzesińskim, część gminy Nekla nie wymienioną w cz. B, na południe od drogi krajowej nr 92,</li> <li>12) w powiecie wrzesińskim, część gminy Września, nie wymieniona w cz. B, na południe od drogi A2;</li> <li>13) w powiecie wrzesińskim, część gminy Kołaczkowo na zachód od drogi wojewódzkiej nr 442;</li> <li>14) w powiecie jarocińskim, gmina Żerków, miejscowości: Szczonów, Pogorzelica, Paruchów, Komorze Przybyśławskie, Antonin, Przybyśław, Brzóstków, Raszewy, Rogaszyce, Kretków, Żerniki, Podlesie, Zółków, Żerków, Bieżdziadów, Chrzan, Laski, Pawłowice, Stęgosz, Parzewnia, Lisew.</li> </ol>	7.3.2026

\* Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.»



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/326 DELLA COMMISSIONE****del 3 dicembre 2025****recante modifica del regolamento delegato (UE) 2023/332 che integra il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità sono considerati identici o simili ai fini dell'individuazione di identità multiple**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 28, paragrafo 5,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/818, unitamente al regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, istituisce un quadro per garantire l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere, dei visti, della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell'asilo e della migrazione.
- (2) Tale quadro consta di una serie di componenti dell'interoperabilità, tra cui un rilevatore di identità multiple. Il rilevatore di identità multiple crea e conserva i collegamenti tra i dati presenti nei vari sistemi di informazione dell'UE a fini di individuazione di identità multiple, al duplice scopo di agevolare le verifiche di identità per i viaggiatori in buona fede e di combattere la frode di identità. La creazione e la memorizzazione di tali collegamenti è fondamentale per garantire la corretta identificazione delle persone i cui dati sono conservati nei diversi sistemi di informazione dell'UE.
- (3) Il processo di individuazione di identità multiple dà luogo alla creazione di collegamenti automatizzati bianchi e gialli. Un collegamento bianco indica che i dati di identità dei fascicoli collegati sono identici o simili, mentre un collegamento giallo indica che i dati di identità dei fascicoli collegati non possono essere considerati simili e che occorre effettuare una verifica manuale delle identità diverse.
- (4) Per consentire al rilevatore di identità multiple di creare collegamenti, il regolamento delegato (UE) 2023/332 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce le procedure per determinare i casi in cui i dati di identità relativi a una persona conservati in diversi sistemi sono considerati identici o simili ai fini d'individuazione di identità multiple.

<sup>(1)</sup> GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/817/oj>).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2023/332 della Commissione, dell'11 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità sono considerati identici o simili ai fini dell'individuazione di identità multiple (GU L 47 del 15.2.2023, pag. 6, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2023/332/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/332/oj)).



- (5) Il regolamento (UE) 2019/818 si applica in relazione all'Eurodac soltanto a decorrere dalla data in cui la rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(4)</sup> diventa applicabile. Pertanto, a seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(5)</sup> che istituisce l'«Eurodac», è necessario adeguare il regolamento delegato (UE) 2023/332 per elencare i dati di identità dell'Eurodac che saranno messi a confronto nel processo di individuazione di identità multiple al fine di stabilire se siano considerati identici o simili.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2023/332.
- (7) Dato che il regolamento (UE) 2019/818 si basa sull'acquis di Schengen, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. Essa è pertanto vincolata dal presente regolamento.
- (8) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio<sup>(6)</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (9) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen<sup>(7)</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio<sup>(8)</sup>.
- (10) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen<sup>(9)</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio<sup>(10)</sup>.

(4) Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180, 29.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/603/oj>).

(5) Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj>).


(6) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj>).

(7) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree\\_internation/1999/439\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj).

(8) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj>).

(9) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree\\_internation/2008/178\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/178(1)/oj).

(10) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj>).



- (11) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(1)</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (12) Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003.
- (13) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 27 maggio 2025,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2023/332, punto 1), è inserita la seguente lettera i):

- «i) cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias»; cittadinanza o cittadinanze; data di nascita; luogo di nascita e sesso, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettere da c) a f) e h), all'articolo 19, paragrafo 1, lettere da c) a f) e h), all'articolo 21, paragrafo 1, lettere da c) a f) e h), all'articolo 22, paragrafo 2, lettere da c) a f) e h), all'articolo 23, paragrafo 2, lettere da c) a f) e h), e all'articolo 26, paragrafo 2, lettere da c) a f) e h), del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

(\*) Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj>).»

#### Articolo 2

Gli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2023/332 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/prot/2011/350/oj>.

<sup>(2)</sup> Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj>).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).



*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2025

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO

1. L'allegato I al regolamento delegato (UE) 2023/332 è così modificato:

(1) Nella sezione 1, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

	«Categoria di dati	SIS	EES	ETIAS	ECRIS-TCN	VIS	Eurodac
1	Nomi (compresi cognome e nome)	Cognomi Cognomi precedenti Cognomi di alias Nomi Nomi precedenti Nomi di alias Nomi e cognomi alla nascita	Cognome Nome (first name) Nomi (names) Nomi (given names)	Cognome Cognome alla nascita Altri nomi (alias, nomi d'arte, soprannomi) Nome o nomi (first name(s)) Nome o nomi (given name(s))	Cognome Pseudonimi Alias Nomi precedenti Nomi Pseudonimi Alias Nomi precedenti	Cognome Cognome alla nascita (precedente/i cognome/i) Nome/i	Cognomi Nomi Cognomi alla nascita Eventuali cognomi precedenti Alias
2	Data di nascita	Data di nascita Data di nascita di alias	Data di nascita	Data di nascita	Data di nascita	Data di nascita	Data di nascita
3	Genere	Genere Genere di alias	Sesso	Sesso	Genere	Sesso	Sesso
4	Cittadinanza e luogo di nascita	Cittadinanze possedute Cittadinanze di alias Luogo di nascita (paese di nascita) Luogo di nascita (paese di nascita) di alias	Cittadinanza Cittadinanze	Cittadinanza attuale Luogo di nascita	Cittadinanza Cittadinanze Luogo di nascita (città e paese)	Cittadinanza attuale Cittadinanze Cittadinanza alla nascita Luogo e paese di nascita	Cittadinanza Cittadinanze Luogo di nascita»



(2) Nella sezione 3.1, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Categoria di dati	SIS	EES	ETIAS	ECRIS-TCN	VIS	Eurodac
Nomi (compresi cognome e nome)	Cognomi Cognomi precedenti Cognomi di alias Nomi Nomi precedenti Nomi e cognomi alla nascita Nomi di alias	Cognome Nome (first name) Nomi (names) Nomi (given names)	Cognome Cognome alla nascita Altri nomi (alias, nomi d'arte, soprannomi) Nome o nomi (first name(s)) Nome o nomi (given name(s))	Cognome Pseudonimi Alias Nomi precedenti Nomi Pseudonimi Alias Nomi precedenti	Cognome Cognome alla nascita (precedente/i cognome/i) Nome/i	Cognomi Nomi Cognomi alla nascita Eventuali cognomi precedenti Alias»

(3) Nella sezione 3.2, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Categoria di dati	SIS	EES	ETIAS	ECRIS-TCN	VIS	Eurodac
Data di nascita	Data di nascita Data di nascita di alias	Data di nascita	Data di nascita	Data di nascita	Data di nascita	Data di nascita»

(4) Nella sezione 3.3, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Categoria di dati	SIS	EES	ETIAS	ECRIS-TCN	VIS	Eurodac
Genere	Genere Genere di alias	Sesso	Sesso	Genere	Sesso	Sesso»




(5) Nella sezione 3.4, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Categoria di dati	SIS	EES	ETIAS	ECRIS-TCN	VIS	Eurodac
Cittadinanze e luogo di nascita	Cittadinanze possedute Cittadinanza di alias Luogo di nascita (paese di nascita) Luogo di nascita (paese di nascita) di alias	Cittadinanza Cittadinanze	Cittadinanza attuale Luogo di nascita	Cittadinanza Cittadinanze Luogo di nascita (città e paese)	Cittadinanza attuale Cittadinanze Cittadinanza alla nascita Luogo e paese di nascita	Cittadinanza Cittadinanze Luogo di nascita»

2. L'allegato II al regolamento delegato (UE) 2023/332 è così modificato:

(1) Nella sezione 1, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

	«Categoria di dati	SIS	EES	ETIAS	ECRIS-TCN	VIS	Eurodac
1	Nomi (compresi cognome e nome)	Cognomi Cognomi precedenti Cognomi di alias Nomi Nomi precedenti Nomi di alias Nomi e cognomi alla nascita	Cognome Nome (first name) Nomi (names) Nomi (given names)	Cognome Cognome alla nascita Altri nomi (alias, nomi d'arte, soprannomi) Nome o nomi (first name(s)) Nome o nomi (given name(s))	Cognome Pseudonimi Alias Nomi precedenti Nomi Pseudonimi Alias Nomi precedenti	Cognome Cognome alla nascita (precedente/i cognome/i) Nome/i	Cognomi Nomi Cognomi alla nascita Eventuali cognomi precedenti Alias
2	Data di nascita	Data di nascita Data di nascita di alias	Data di nascita	Data di nascita	Data di nascita	Data di nascita	Data di nascita



	«Categoria di dati	SIS	EES	ETIAS	ECRIS-TCN	VIS	Eurodac
3	Genere	Genere Genere di alias	Sesso	Sesso	Genere	Sesso	Sesso
4	Cittadinanza e luogo di nascita	Cittadinanze possedute Cittadinanza di alias Luogo di nascita (paese di nascita) Luogo di nascita (paese di nascita) di alias	Cittadinanza Cittadinanze	Cittadinanza attuale Luogo di nascita	Cittadinanza Cittadinanze Luogo di nascita (città e paese)	Cittadinanza attuale Cittadinanze Cittadinanza alla nascita Luogo e paese di nascita	Cittadinanza Cittadinanze Luogo di nascita»

(2) Nella sezione 3,1, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Categoria di dati	SIS	EES	ETIAS	ECRIS-TCN	VIS	Eurodac
Nomi (compresi cognome e nome)	Cognomi Cognomi precedenti Cognomi di alias Nomi Nomi precedenti Nomi e cognomi alla nascita Nomi di alias	Cognome Nome (first name) Nomi (names) Nomi (given names)	Cognome Cognome alla nascita Altri nomi (alias, nomi d'arte, soprannomi) Nome o nomi (first name(s)) Nome o nomi (given name(s))	Cognome Pseudonimi Alias Nomi precedenti Nomi Pseudonimi Alias Nomi precedenti	Cognome Cognome alla nascita (precedente/i cognome/i) Nome/i	Cognomi Nomi Cognomi alla nascita Eventuali cognomi precedenti Alias»



- (3) Nella sezione 3.2, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Categoria di dati	SIS	EES	ETIAS	ECRIS-TCN	VIS	Eurodac
Data di nascita	Data di nascita Data di nascita di alias	Data di nascita	Data di nascita	Data di nascita	Data di nascita	Data di nascita»


- (4) Nella sezione 3.3, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Categoria di dati	SIS	EES	ETIAS	ECRIS-TCN	VIS	Eurodac
Genere	Genere Genere di alias	Sesso	Sesso	Genere	Sesso	Sesso»

- (5) Nella sezione 3.4, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Categoria di dati	SIS	EES	ETIAS	ECRIS-TCN	VIS	Eurodac
Cittadinanze e luogo di nascita	Cittadinanze possedute Cittadinanza di alias Luogo di nascita (paese di nascita) Luogo di nascita (paese di nascita) di alias	Cittadinanza Cittadinanze	Cittadinanza attuale Luogo di nascita	Cittadinanza Cittadinanze Luogo di nascita (città e paese)	Cittadinanza attuale Cittadinanze Cittadinanza alla nascita Luogo e paese di nascita	Cittadinanza Cittadinanze Luogo di nascita»

26CE0847



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/327 DELLA COMMISSIONE****del 3 dicembre 2025****recante modifica del regolamento delegato (UE) 2023/333 che integra il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità sono considerati identici o simili ai fini dell'individuazione di identità multiple**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 28, paragrafo 5,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/817, unitamente al regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, istituisce un quadro per garantire l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere, dei visti, della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell'asilo e della migrazione.
- (2) Tale quadro consta di una serie di componenti dell'interoperabilità, tra cui un rilevatore di identità multiple. Il rilevatore di identità multiple crea e conserva i collegamenti tra i dati presenti nei vari sistemi di informazione dell'UE a fini di individuazione di identità multiple, al duplice scopo di agevolare le verifiche di identità per i viaggiatori in buona fede e di combattere la frode di identità. La creazione e la memorizzazione di tali collegamenti è fondamentale per garantire la corretta identificazione delle persone i cui dati sono conservati nei diversi sistemi di informazione dell'UE.
- (3) Il processo di individuazione di identità multiple dà luogo alla creazione di collegamenti automatizzati bianchi e gialli. Un collegamento bianco indica che i dati di identità dei fascicoli collegati sono identici o simili, mentre un collegamento giallo indica che i dati di identità dei fascicoli collegati non possono essere considerati simili e che occorre effettuare una verifica manuale delle identità diverse.
- (4) Per consentire al rilevatore di identità multiple di creare collegamenti, il regolamento delegato (UE) 2023/333 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce le procedure per determinare i casi in cui i dati di identità relativi a una persona conservati in diversi sistemi sono considerati identici o simili a fini d'individuazione di identità multiple.

<sup>(1)</sup> GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/817/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj>).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2023/333 della Commissione, dell'11 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità sono considerati identici o simili ai fini dell'individuazione di identità multiple (GU L 47 del 15.2.2023, pag. 17, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_dell/2023/333/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_dell/2023/333/oj)).



- (5) Il regolamento (UE) 2019/817 si applica in relazione all'Eurodac soltanto a decorrere dalla data in cui la rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) diventa applicabile. Pertanto, a seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio (†) che istituisce l'«Eurodac», è necessario adeguare il regolamento delegato (UE) 2023/333 per elencare i dati di identità dell'Eurodac che saranno messi a confronto nel processo di individuazione di identità multiple al fine di stabilire se siano considerati identici o simili.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2023/333.
- (7) Dato che il regolamento (UE) 2019/817 si basa sull'*acquis* di Schengen, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. Essa è pertanto vincolata dal presente regolamento. Essa è pertanto vincolata dal presente regolamento.
- (8) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (‡); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (9) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (¶) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (¶).
- (10) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (¶) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (¶).

(\*) Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/603/oj>).

(†) Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj>).


(‡) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj>).

(¶) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree\\_internation/1999/439\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj).

(¶) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj>).

(¶) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree\\_internation/2008/178\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/178(1)/oj).

(¶) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj>).



- (11) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen <sup>(1)</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (12) Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003.
- (13) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 27 maggio 2025,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

All'articolo 1, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2023/333 è inserita la seguente lettera i):

- «i) cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias"; cittadinanza o cittadinanze; data di nascita; luogo di nascita e sesso, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettere da c) a f) e h), all'articolo 19, paragrafo 1, lettere da c) a f) e h), all'articolo 21, paragrafo 1, lettere da c) a f) e h), all'articolo 22, paragrafo 2, lettere da c) a f) e h), all'articolo 23, paragrafo 2, lettere da c) a f) e h), e all'articolo 26, paragrafo 2, lettere da c) a f) e h), del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

(\*) Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj>).

#### Articolo 2

Gli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2023/333 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/prot/2011/350/oj>.

<sup>(2)</sup> Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj>).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).




*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2025

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO

1. L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/333 è così modificato:

1) Nella sezione 1, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

	«Categoria di dati	SIS	EES	ETIAS	ECRIS-TCN	VIS	Eurodac
1	Nomi (compresi cognome e nome)	Cognomi Cognomi precedenti Cognomi di alias Nomi Nomi precedenti Nomi di alias Nomi e cognomi alla nascita	Cognome Nome (first name) Nomi (names) Nomi (given names)	Cognome Cognome alla nascita Altri nomi (alias, nomi d'arte, soprannomi) Nome o nomi (first name(s)) Nome o nomi (given name(s))	Cognome Pseudonimi Alias Nomi precedenti Nomi Pseudonimi Alias Nomi precedenti	Cognome Cognome alla nascita (precedente/i cognome/i) Nome/i	Cognomi Nomi Cognomi alla nascita Eventuali cognomi precedenti Alias
2	Data di nascita	Data di nascita Data di nascita di alias	Data di nascita	Data di nascita	Data di nascita	Data di nascita	Data di nascita
3	Genere	Genere Genere di alias	Sesso	Sesso	Genere	Sesso	Sesso
4	Cittadinanza e luogo di nascita	Cittadinanze possedute Cittadinanze di alias Luogo di nascita (paese di nascita) Luogo di nascita (paese di nascita) di alias	Cittadinanza Cittadinanze	Cittadinanza attuale Luogo di nascita	Cittadinanza Cittadinanze Luogo di nascita (città e paese)	Cittadinanza attuale Cittadinanze Cittadinanza alla nascita Luogo e paese di nascita	Cittadinanza Cittadinanze Luogo di nascita»



- 2) Nella sezione 3.1, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Categoria di dati	SIS	EES	ETIAS	ECRIS-TCN	VIS	Eurodac
Nomi (compresi cognome e nome)	Cognomi Cognomi precedenti Cognomi di alias Nomi Nomi precedenti Nomi e cognomi alla nascita Nomi di alias	Cognome Nome (first name) Nomi (names) Nomi (given names)	Cognome Cognome alla nascita Altri nomi (alias, nomi d'arte, soprannomi) Nome o nomi [first name(s)] Nome o nomi [given name(s)]	Cognome Pseudonimi Alias Nomi precedenti Nomi Pseudonimi Alias Nomi precedenti	Cognome Cognome alla nascita (precedente/i cognome/i) Nome/i	Cognomi Nomi Cognomi alla nascita Eventuali cognomi precedenti Alias»

- 3) Nella sezione 3.2, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Categoria di dati	SIS	EES	ETIAS	ECRIS-TCN	VIS	Eurodac
Data di nascita	Data di nascita Data di nascita di alias	Data di nascita	Data di nascita	Data di nascita	Data di nascita	Data di nascita»

- 4) Nella sezione 3.3, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Categoria di dati	SIS	EES	ETIAS	ECRIS-TCN	VIS	Eurodac
Genere	Genere Genere di alias	Sesso	Sesso	Genere	Sesso	Sesso»




- 5) Nella sezione 3.4, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Categoria di dati	SIS	EES	ETIAS	ECRIS-TCN	VIS	Eurodac
Cittadinanze e luogo di nascita	Cittadinanze possedute Cittadinanza di alias Luogo di nascita (paese di nascita) Luogo di nascita (paese di nascita) di alias	Cittadinanza Cittadinanze	Cittadinanza attuale Luogo di nascita	Cittadinanza Cittadinanze Luogo di nascita (città e paese)	Cittadinanza attuale Cittadinanze Cittadinanza alla nascita Luogo e paese di nascita	Cittadinanza Cittadinanze Luogo di nascita»

2. L'allegato II del regolamento delegato (UE) 2023/333 è così modificato:

- 1) Nella sezione 1, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

	«Categoria di dati	SIS	EES	ETIAS	ECRIS-TCN	VIS	Eurodac
1	Nomi (compresi cognome e nome)	Cognomi Cognomi precedenti Cognomi di alias Nomi Nomi precedenti Nomi di alias Nomi e cognomi alla nascita	Cognome Nome (first name) Nomi (names) Nomi (given names)	Cognome Cognome alla nascita Altri nomi (alias, nomi d'arte, soprannomi) Nome o nomi [first name(s)] Nome o nomi [given name(s)]	Cognome Pseudonimi Alias Nomi precedenti Nomi Pseudonimi Alias Nomi precedenti	Cognome Cognome alla nascita (precedente/i cognome/i) Nome/i	Cognomi Nomi Cognomi alla nascita Eventuali cognomi precedenti Alias
2	Data di nascita	Data di nascita Data di nascita di alias	Data di nascita	Data di nascita	Data di nascita	Data di nascita	Data di nascita



	«Categoria di dati	SIS	EES	ETIAS	ECRIS-TCN	VIS	Eurodac
3	Genere	Genere Genere di alias	Sesso	Sesso	Genere	Sesso	Sesso
4	Cittadinanza e luogo di nascita	Cittadinanze possedute Cittadinanza di alias Luogo di nascita (paese di nascita) Luogo di nascita (paese di nascita) di alias	Cittadinanza Cittadinanze	Cittadinanza attuale Luogo di nascita	Cittadinanza Cittadinanze Luogo di nascita (città e paese)	Cittadinanza attuale Cittadinanze Cittadinanza alla nascita Luogo e paese di nascita	Cittadinanza Cittadinanze Luogo di nascita»

2) Nella sezione 3.1, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Categoria di dati	SIS	EES	ETIAS	ECRIS-TCN	VIS	Eurodac
Nomi (compresi cognome e nome)	Cognomi Cognomi precedenti Cognomi di alias Nomi Nomi precedenti Nomi e cognomi alla nascita Nomi di alias	Cognome Nome (first name) Nomi (names) Nomi (given names)	Cognome Cognome alla nascita Altri nomi (alias, nomi d'arte, soprannomi) Nome o nomi [first name(s)] Nome o nomi [given name(s)]	Cognome Pseudonimi Alias Nomi precedenti Nomi Pseudonimi Alias Nomi precedenti	Cognome Cognome alla nascita (precedente/i cognome/i) Nome/i	Cognomi Nomi Cognomi alla nascita Eventuali cognomi precedenti Alias»



- 3) Nella sezione 3.2, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Categoria di dati	SIS	EES	ETIAS	ECRIS-TCN	VIS	Eurodac
Data di nascita	Data di nascita Data di nascita di alias	Data di nascita	Data di nascita	Data di nascita	Data di nascita	Data di nascita»


- 4) Nella sezione 3.3, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Categoria di dati	SIS	EES	ETIAS	ECRIS-TCN	VIS	Eurodac
Genere	Genere Genere di alias	Sesso	Sesso	Genere	Sesso	Sesso»

- 5) Nella sezione 3.4, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Categoria di dati	SIS	EES	ETIAS	ECRIS-TCN	VIS	Eurodac
Cittadinanze e luogo di nascita	Cittadinanze possedute Cittadinanza di alias Luogo di nascita (paese di nascita) Luogo di nascita (paese di nascita) di alias	Cittadinanza Cittadinanze	Cittadinanza attuale Luogo di nascita	Cittadinanza Cittadinanze Luogo di nascita (città e paese)	Cittadinanza attuale Cittadinanze Cittadinanza alla nascita Luogo e paese di nascita	Cittadinanza Cittadinanze Luogo di nascita»

26CE0848



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 242/2025**  
**del 24 ottobre 2025**  
**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/200]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2025/1393 della Commissione, dell'8 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2025/1184 al fine di introdurre una clausola di riesame <sup>(1)</sup>.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, all'undicesimo trattino (Regolamento delegato (UE) 2025/1184 della Commissione) del punto 23bb (Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

- **32025 R 1393**: Regolamento delegato (UE) 2025/1393 della Commissione, dell'8 luglio 2025 (GU L, 2025/1393, 21.8.2025)".

*Articolo 2*


Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2025/1393 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 ottobre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

<sup>(1)</sup> GU L, 2025/1393, 21.8.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/1393/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1393/oj).

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Stefán Haukur JÓHANNESSON

26CE0849



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 243/2025**  
**del 24 ottobre 2025**  
**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/201]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo <sup>(2)</sup>.
- (3) Per determinare quali paesi debbano essere inseriti nella lista delle giurisdizioni non cooperative della normativa nazionale, gli Stati EFTA devono tenere massimamente conto della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, dopo il punto 29bdc (Regolamento delegato (UE) 2021/528 della Commissione) è inserito quanto segue:

"29be. **32023 R 2631**: Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (GU L, 2023/2631, 30.11.2023), modificato da:


— **32023 R 2869**: Regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 (GU L, 2023/2869, 20.12.2023).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) nonostante le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo e se non altrimenti stipulato in esso, l'espressione "Stato membro" o "Stati membri" e l'espressione "autorità competente" o "autorità competenti" s'intendono ricomprendere rispettivamente, oltre al significato del regolamento, gli Stati EFTA e le rispettive autorità competenti;
- b) se non altrimenti stipulato nel presente accordo, l'ESMA e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, in particolare prima di prendere qualsiasi iniziativa;
- c) per gli Stati EFTA, i riferimenti ai poteri dell'ESMA a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nel regolamento si intendono fatti, nei casi previsti e conformemente al punto 31i del presente allegato, ai poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA;

<sup>(1)</sup> GU L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj>.


<sup>(2)</sup> GU L, 2023/2869, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2869/oj>.



- d) all'articolo 9, per gli Stati EFTA, anziché "giurisdizione elencata nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali" leggesi "giurisdizione non cooperativa indicata nella normativa nazionale dello Stato EFTA interessato";
- e) le decisioni, le decisioni provvisorie, le notifiche, le semplici richieste, le revoche di decisioni e le altre misure dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'articolo 23, paragrafo 2, dell'articolo 24, paragrafo 1, dell'articolo 34, paragrafo 2, dell'articolo 43, paragrafo 1, e degli articoli da 54 a 56 e da 59 a 61 sono adottate, senza ingiustificati ritardi, in base a progetti preparati dall'ESMA di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA;
- f) all'articolo 15 bis, paragrafo 1, anziché "dal diritto dell'Unione" leggesi "dall'accordo SEE";
- g) all'articolo 22:
- i) al paragrafo 1, dopo i termini "presso l'ESMA" sono inseriti i termini "o, nel caso di verificatori esterni per le obbligazioni verdi europee stabiliti in uno Stato EFTA, presso l'Autorità di vigilanza EFTA";
  - ii) al paragrafo 2, dopo i termini "presso l'ESMA" sono inseriti i termini "o, secondo il caso, presso l'Autorità di vigilanza EFTA";
- h) all'articolo 23, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 24, paragrafo 1, e all'articolo 32, paragrafo 1, dopo i termini "l'ESMA" e "all'ESMA" sono inseriti, rispettivamente, i termini "o, secondo il caso, l'Autorità di vigilanza EFTA" e "o, secondo il caso, all'Autorità di vigilanza EFTA";
- i) all'articolo 33:
- i) al paragrafo 1, dopo i termini "dell'ESMA" sono inseriti i termini "o, nel caso di verificatori esterni stabiliti in uno Stato EFTA, dell'Autorità di vigilanza EFTA";
  - ii) ai paragrafi 3 e 5, dopo i termini "all'ESMA" e "dell'ESMA" sono inseriti, rispettivamente, i termini "o, secondo il caso, all'Autorità di vigilanza EFTA" e "o, secondo il caso, dell'Autorità di vigilanza EFTA";
- j) all'articolo 34:
- i) al paragrafo 2, dopo i termini "dell'ESMA" sono inseriti i termini "o, nel caso di verificatori esterni stabiliti in uno Stato EFTA, dell'Autorità di vigilanza EFTA";
  - ii) al paragrafo 3, dopo "l'ESMA" sono inseriti i termini "o, secondo il caso, l'Autorità di vigilanza EFTA";
- k) all'articolo 37, dopo i termini "all'ESMA" e "l'ESMA" sono inseriti, rispettivamente, i termini ", all'Autorità di vigilanza EFTA" e ", l'Autorità di vigilanza EFTA";
- l) all'articolo 43:
- i) al paragrafo 1, prima frase, dopo i termini "all'ESMA" sono inseriti i termini "o, nel caso di verificatori esterni stabiliti in uno Stato EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA";
  - ii) al paragrafo 1, lettera a), e ai paragrafi da 2 a 8, dopo i termini "all'ESMA" e "l'ESMA" sono inseriti, rispettivamente, i termini "o, secondo il caso, all'Autorità di vigilanza EFTA" e "o, secondo il caso, l'Autorità di vigilanza EFTA";
- m) all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 2, e all'articolo 49, paragrafo 4, i riferimenti al diritto dell'Unione si intendono fatti all'accordo SEE;
- n) all'articolo 54:
- i) al paragrafo 1, dopo i termini "l'ESMA" sono inseriti i termini "o, nel caso di persone stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";
  - ii) ai paragrafi 2, 3 e 5, dopo i termini "l'ESMA" sono inseriti i termini "o, secondo il caso, l'Autorità di vigilanza EFTA";




- iii) per gli Stati EFTA, il paragrafo 3, lettera g), recita come segue:  
"indica il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA in conformità dell'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia";
- iv) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:  
"L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'ESMA, senza ingiustificati ritardi, le informazioni ricevute a norma del presente articolo.";
- o) all'articolo 55:
- i) al paragrafo 1, dopo i termini "dall'ESMA" sono inseriti i termini "o, quando la persona oggetto di indagine è stabilita in uno Stato EFTA, dall'Autorità di vigilanza EFTA";
- ii) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:  
"I funzionari e altre persone autorizzate dall'ESMA sono abilitati ad assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle indagini su richiesta dell'ESMA.";
- iii) ai paragrafi 2, 3, 4 e 5, dopo i termini "dell'ESMA", "dalla stessa ESMA" e "l'ESMA" sono inseriti, rispettivamente, i termini "o, secondo il caso, dell'Autorità di vigilanza EFTA", "o, secondo il caso, dall'Autorità di vigilanza EFTA" e "o, secondo il caso, l'Autorità di vigilanza EFTA";
- iv) al paragrafo 3, per gli Stati EFTA la seconda frase recita come segue:  
"La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine, le penalità di mora previste all'articolo 61, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 quale integrato nell'accordo SEE e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA in conformità dell'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.";
- v) per gli Stati EFTA il paragrafo 6 recita:  
"Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 5, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto delle indagini. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'Autorità di vigilanza EFTA sospetta una violazione del regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'ESMA o dell'Autorità di vigilanza EFTA. Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA in conformità dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.";
- p) all'articolo 56:
- i) al paragrafo 1, dopo i termini "l'ESMA" sono inseriti i termini "o, nel caso di persone giuridiche stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";
- ii) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:  
"L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'ESMA, senza ingiustificati ritardi, le informazioni ricevute a norma del presente articolo.";
- iii) nei paragrafi da 2 a 8, dopo i termini "dall'ESMA", "l'ESMA" e "dell'ESMA", sono inseriti, rispettivamente, i termini "o, secondo il caso, dall'Autorità di vigilanza EFTA", "o, secondo il caso, l'Autorità di vigilanza EFTA" e "o, secondo il caso, dell'Autorità di vigilanza EFTA";
- iv) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:  
"I funzionari e altre persone autorizzate dall'ESMA sono abilitati ad assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento delle sue funzioni a norma del presente articolo e hanno il diritto di partecipare alle ispezioni in loco.";



- v) al paragrafo 4, per gli Stati EFTA la seconda frase recita come segue:
- "La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'ispezione, fissa la data d'inizio e indica le penalità di mora previste dall'articolo 61 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA in conformità dell'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.";
- vi) per gli Stati EFTA il paragrafo 9 recita:
- "Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 8, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'Autorità di vigilanza EFTA sospetta una violazione del regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'ESMA o dell'Autorità di vigilanza EFTA. Solo la Corte EFTA può riesaminare la legittimità della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA in conformità dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.";
- q) all'articolo 57:
- i) i termini "all'ESMA, ad un suo funzionario" sono sostituiti da "all'ESMA, all'Autorità di vigilanza EFTA, a un loro funzionario";
- ii) dopo i termini "dalla stessa ESMA" sono inseriti i termini "o dall'Autorità di vigilanza EFTA";
- r) all'articolo 58, dopo i termini "l'ESMA" sono inseriti i termini ", l'Autorità di vigilanza EFTA";
- s) all'articolo 59:
- i) al paragrafo 1, dopo i termini "l'ESMA" sono inseriti i termini "o, nel caso di persone stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";
- ii) ai paragrafi 2 e 3, dopo i termini "l'ESMA" sono inseriti i termini "o, secondo il caso, l'Autorità di vigilanza EFTA";
- iii) al paragrafo 4 sono aggiunti i commi seguenti:
- "L'Autorità di vigilanza EFTA notifica immediatamente le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 alla persona responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti degli Stati SEE e alla Commissione. L'ESMA pubblica altresì sul proprio sito web la misura di cui al paragrafo 1 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di adozione. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica sul proprio sito web anche le proprie misure entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di adozione.
- La pubblicazione di cui al terzo comma comprende gli elementi seguenti:
- a) una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di chiedere la revisione della decisione alla Corte EFTA;
- b) se del caso, una dichiarazione che indichi l'avvio del procedimento di cui alla lettera a) e specifichi che le azioni proposte dinanzi alla Corte EFTA non hanno effetto sospensivo;
- c) una dichiarazione che affermi che la Corte EFTA può sospendere l'applicazione della decisione contestata conformemente all'articolo 40 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.";



- t) all'articolo 60:
- i) al paragrafo 1, dopo i termini "l'ESMA" sono inseriti i termini "o, nel caso di verificatore esterno o persona di cui all'articolo 54, paragrafo 1, stabiliti in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";
  - ii) ai paragrafi 2 e 4, dopo i termini "l'ESMA" sono inseriti i termini "o, secondo il caso, l'Autorità di vigilanza EFTA";
- u) all'articolo 61:
- i) al paragrafo 1, dopo i termini "l'ESMA" sono inseriti i termini "o, nel caso di persone stabilite in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";
  - ii) al paragrafo 4, prima frase, dopo i termini "della decisione dell'ESMA" sono inseriti i termini "o, secondo il caso, della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA";
  - iii) al paragrafo 4, seconda frase, dopo i termini "l'ESMA" sono inseriti i termini "o, secondo il caso, l'Autorità di vigilanza EFTA";
- v) all'articolo 62:
- i) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:  
"L'Autorità di vigilanza EFTA informa il pubblico di ogni sanzione pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento inflitta ai sensi degli articoli 60 e 61, alle condizioni previste nel presente paragrafo per l'informazione del pubblico su tali sanzioni da parte dell'ESMA.";
  - ii) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:  
"Il comitato permanente degli Stati EFTA stabilisce l'assegnazione degli importi delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora riscosse dall'Autorità di vigilanza EFTA.";
  - iii) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:  
"L'Autorità di vigilanza EFTA, qualora decida di non infliggere sanzioni pecuniarie né penalità di mora al termine di un'indagine, ne informa l'ESMA, il comitato permanente degli Stati EFTA e le autorità competenti dello Stato EFTA interessato, indicando le ragioni della sua decisione.";
- w) all'articolo 63:
- i) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:  
"Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi dell'eventualità di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all'articolo 60, paragrafo 1, l'Autorità di vigilanza EFTA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini, previa consultazione con l'ESMA. Il funzionario incaricato delle indagini non è o non è stato coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o registrazione del revisore esterno interessato e svolge i propri compiti indipendentemente dal collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA e dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA.";
  - ii) ai paragrafi 2, 5 e 7, per gli Stati EFTA dopo i termini "al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA" sono inseriti i termini "e all'Autorità di vigilanza EFTA";
  - iii) al paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "dall'ESMA nelle attività di vigilanza" leggasi "dall'ESMA e dall'Autorità di vigilanza EFTA nelle attività di vigilanza";
  - iv) al paragrafo 8, per gli Stati EFTA è aggiunto il comma seguente:  
"In base al fascicolo contenente i risultati dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle stesse, dopo averle sentite conformemente all'articolo 64, l'Autorità di vigilanza EFTA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'articolo 60, paragrafo 1, e in tal caso adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 59 e impone una sanzione pecuniaria conformemente all'articolo 60.  
L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette all'ESMA tutte le informazioni e tutti i fascicoli necessari per l'adempimento del suo obbligo ai sensi del presente paragrafo.";



- v) al paragrafo 9, dopo i termini "del consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA" sono inseriti i termini "o dell'Autorità di vigilanza EFTA";
- vi) al paragrafo 11, dopo "l'ESMA" sono inseriti i termini "o, secondo il caso, l'Autorità di vigilanza EFTA";
- x) all'articolo 64:
  - i) al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:  
 "Prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma degli articoli 59, 60 e 61, l'ESMA dà alle persone interessate da siffatta decisione la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L'ESMA basa il progetto soltanto sulle conclusioni in merito alle quali tali persone hanno avuto la possibilità di esprimersi.  
 L'Autorità di vigilanza EFTA basa le decisioni a norma degli articoli 59, 60 e 61 soltanto sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dalla decisione hanno avuto la possibilità di esprimersi.";
  - ii) ai paragrafi 2 e 3, dopo "l'ESMA" e "dell'ESMA" sono inseriti, rispettivamente, i termini "o, secondo il caso, l'Autorità di vigilanza EFTA" e "o, secondo il caso, dell'Autorità di vigilanza EFTA";
  - iii) al paragrafo 3, per gli Stati EFTA, anziché "fascicolo dell'ESMA" leggasi "fascicolo dell'ESMA e dell'Autorità di vigilanza EFTA";
- y) all'articolo 66, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:  
 "Per quanto riguarda i verificatori esterni stabiliti in uno Stato EFTA, le commissioni sono addebitate dall'Autorità di vigilanza EFTA in conformità del presente regolamento e dell'atto delegato della Commissione di cui al paragrafo 3.";
- z) all'articolo 67, paragrafo 2, dopo i termini "dell'ESMA" sono inseriti i termini "o, secondo il caso, dell'Autorità di vigilanza EFTA"

#### Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2023/2631 e (UE) 2023/2869 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 ottobre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).


#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025

Per il Comitato misto SEE  
 Il presidente  
 Stefán Haukur JÓHANNESON


(\*) È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



**Dichiarazione degli Stati EFTA**  
**relativa alla decisione n. 243/2025 che integra nell'accordo il regolamento (UE) 2023/2631 del**  
**Parlamento europeo e del Consiglio**

Il regolamento (UE) 2023/2631 disciplina segnatamente il ricorso ai servizi di revisori esterni di paesi terzi, per i quali stabilisce un regime di paese terzo basato su una valutazione dell'equivalenza, sul riconoscimento o sull'avallo nel cui ambito possono prestare servizi di revisione esterna. L'integrazione di tale regolamento nell'accordo SEE lascia impregiudicato l'ambito d'applicazione di tale accordo per quanto riguarda le relazioni con i paesi terzi.

26CE0850



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 247/2025

del 24 ottobre 2025

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) e il protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) dell'accordo SEE [2026/202]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per ricomprendervi il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 <sup>(1)</sup>.
- (2) È pertanto opportuno modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché tale cooperazione estesa possa concretarsi.
- (3) Il regolamento (UE) 2024/1679 modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, che è integrato nell'allegato XIII dell'accordo SEE.
- (4) Il regolamento (UE) 2024/1679 abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, che è incluso nel protocollo 31 dell'accordo SEE e deve quindi esserne espunto ai sensi del medesimo accordo.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII e il protocollo 31 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nel protocollo 31 dell'accordo SEE, il testo dell'articolo 12, paragrafo 6, è sostituito da quanto segue:

"Gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dall'atto seguente:


- **32024 R 1679**: Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024).

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al comitato istituito dall'articolo 61 del regolamento".

<sup>(1)</sup> GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj>.

<sup>(2)</sup> GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1.



*Articolo 2*

Nell'allegato XIII dell'accordo SEE, al punto 41c (Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

"- **32024 R 1679**: Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024)".

*Articolo 3*

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2024/1679 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 25 ottobre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025

Per il Comitato misto SEE  
Il presidente  
Stefán Haukur JÓHANNESON

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 241/2025**  
**del 24 ottobre 2025**  
**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/203]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2025/1275 della Commissione, del 17 marzo 2025, recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2024/857 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano una metodologia standardizzata e una metodologia standardizzata semplificata per valutare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle attività di un ente diverse dalla negoziazione <sup>(1)</sup>.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, al punto 14v (Regolamento delegato (UE) 2024/857 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

- **32025 R 1275**: Regolamento delegato (UE) 2025/1275 della Commissione, del 17 marzo 2025 (GU L, 2025/1275, 27.6.2025)".

*Articolo 2*


Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2025/1275 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 ottobre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

<sup>(1)</sup> GU L, 2025/1275, 27.6.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/1275/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1275/oj).

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.




*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Stefán Haukur JÓHANNESSON

26CE0852



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 244/2025**  
**del 24 ottobre 2025**  
**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/204]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2025/753 della Commissione, del 16 aprile 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni che gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità comunicano volontariamente nei modelli per l'informativa periodica post-emissione <sup>(1)</sup>.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, dopo il punto 29be (Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il punto seguente:

"29bea. **32025 R 0753**: Regolamento delegato (UE) 2025/753 della Commissione, del 16 aprile 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni che gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità comunicano volontariamente nei modelli per l'informativa periodica post-emissione (GU L, 2025/753, 25.7.2025)".

*Articolo 2*

Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2025/753 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 ottobre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*) oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 243/2025 del 24 ottobre 2025 <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L, 2025/753, 25.7.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/753/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/753/oj).

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

<sup>(2)</sup> GU L ...



*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025

Per il Comitato misto SEE  
Il presidente  
Stefán Haukur JÓHANNESSON

26CE0853



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 235/2025

del 24 ottobre 2025

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2026/205]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2025/1475 della Commissione, del 21 maggio 2025, recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione dei precursori di droghe 4-piperidone e 1-boc-4-piperidone nell'elenco delle sostanze classificate (<sup>1</sup>).
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capo XIII, punto 15x (Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:

"- **32025 R 1475**: Regolamento delegato (UE) 2025/1475 della Commissione, del 21 maggio 2025 (GU L, 2025/1475, 25.7.2025)".*Articolo 2*Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2025/1475 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 25 ottobre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (<sup>2</sup>).

(<sup>1</sup>) GU L, 2025/1475, 25.7.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/1475/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1475/oj).

(<sup>2</sup>) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025.

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Stefán Haukur JÓHANNESSON

26CE0854



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 245/2025**  
**del 24 ottobre 2025**  
**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/206]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2025/1140 della Commissione, del 27 febbraio 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le registrazioni da conservare relative a tutti i servizi per le cripto-attività, le attività, gli ordini e le operazioni effettuati <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2025/1141 della Commissione, del 27 febbraio 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti per le politiche e le procedure in materia di conflitti di interesse per emittenti di token collegati ad attività <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/306 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda formati, modelli e procedure standard per le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività <sup>(3)</sup>.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*


Nell'allegato IX dell'accordo SEE, dopo il punto 31rw (Regolamento delegato (UE) 2025/419 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

- "31rz. **32025 R 0306**: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/306 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda formati, modelli e procedure standard per le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività (GU L, 2025/306, 31.3.2025).
- 31rza. **32025 R 1140**: Regolamento delegato (UE) 2025/1140 della Commissione, del 27 febbraio 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le registrazioni da conservare relative a tutti i servizi per le cripto-attività, le attività, gli ordini e le operazioni effettuati (GU L, 2025/1140, 10.6.2025).
- 31rzb. **32025 R 1141**: Regolamento delegato (UE) 2025/1141 della Commissione, del 27 febbraio 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti per le politiche e le procedure in materia di conflitti di interesse per emittenti di token collegati ad attività (GU L, 2025/1141, 10.6.2025)".

<sup>(1)</sup> GU L, 2025/1140, 10.6.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/1140/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1140/oj).

<sup>(2)</sup> GU L, 2025/1141, 10.6.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/1141/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1141/oj).

<sup>(3)</sup> GU L, 2025/306, 31.3.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/306/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/306/oj).



*Articolo 2*

Fa fede il testo dei regolamenti delegati (UE) 2025/1140 e (UE) 2025/1141 e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/306 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 ottobre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025

Per il Comitato misto SEE  
Il presidente  
Stefán Haukur JÓHANNESSON

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 231/2025

del 24 ottobre 2025

## che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2026/207]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2025/1163 della Commissione, del 13 giugno 2025, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorprofam, fuberidazolo, ipconazole, metossifenozone, S-metolaclo e triflusaluron in o su determinati prodotti <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2025/1164 della Commissione, del 13 giugno 2025, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cyantraniliprole, cyflumetofen, deltametrina, mefentrifluconazolo, mepiquat e oxathiapiprolin in o su determinati prodotti <sup>(2)</sup>.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato I, capo II, dell'accordo SEE, al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i trattini seguenti:

- "— **32025 R 1163**: Regolamento (UE) 2025/1163 della Commissione, del 13 giugno 2025 (GU L, 2025/1163, 16.6.2025)
- **32025 R 1164**: Regolamento (UE) 2025/1164 della Commissione, del 13 giugno 2025 (GU L, 2025/1164, 16.6.2025)".


*Articolo 2*

Nell'allegato II, capo XII, dell'accordo SEE, al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i trattini seguenti:

- "— **32025 R 1163**: Regolamento (UE) 2025/1163 della Commissione, del 13 giugno 2025 (GU L, 2025/1163, 16.6.2025)
- **32025 R 1164**: Regolamento (UE) 2025/1164 della Commissione, del 13 giugno 2025 (GU L, 2025/1164, 16.6.2025)".

<sup>(1)</sup> GU L, 2025/1163, 16.6.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1163/oj>.

<sup>(2)</sup> GU L, 2025/1164, 16.6.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1164/oj>.



*Articolo 3*

Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2025/1163 e (UE) 2025/1164 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 25 ottobre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 5*


La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025

Per il Comitato misto SEE  
Il presidente  
Stefán Haukur JÓHANNESSON

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 230/2025

del 24 ottobre 2025

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2026/208]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2024/3160 della Commissione, del 9 ottobre 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2025/65 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2123 per quanto riguarda le condizioni in cui è inserito un documento sanitario comune di entrata distinto per le partite che lasciano un posto di controllo frontaliero verso un punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli di identità e i controlli fisici <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/179 della Commissione, del 31 gennaio 2025, relativo alla raccolta e alla trasmissione di dati analitici molecolari nel quadro delle indagini epidemiologiche sui focolai di tossinfezione alimentare in conformità alla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (4) La presente decisione riguarda, tra l'altro, la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato nell'allegato I, capo I, parte introduttiva, punto 2, dell'accordo SEE.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*


L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 11bv (Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione) del capo I, parte 1.1, e al punto 31qv (Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione) del capo II è aggiunto il trattino seguente:  
"- **32025 R 0065**: Regolamento delegato (UE) 2025/65 della Commissione, del 31 ottobre 2024 (GU L, 2025/65, 14.1.2025)";

<sup>(1)</sup> GU L, 2024/3160, 20.12.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2024/3160/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/3160/oj).

<sup>(2)</sup> GU L, 2025/65, 14.1.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/65/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/65/oj).

<sup>(3)</sup> GU L, 2025/179, 3.2.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/179/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/179/oj).



2. nel capo I, parte 1.1, al punto 13s (Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:  
"- **32024 R 3160**: Regolamento delegato (UE) 2024/3160 della Commissione, del 9 ottobre 2024 (GU L, 2024/3160, 20.12.2024)";
3. nel capo I, parte 7.1, dopo il punto 8a (Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il punto seguente:  
"8aa. **32025 R 0179**: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/179 della Commissione, del 31 gennaio 2025, relativo alla raccolta e alla trasmissione di dati analitici molecolari nel quadro delle indagini epidemiologiche sui focolai di tossinfezione alimentare in conformità alla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/179, 3.2.2025)".

#### Articolo 2

Nell'allegato II, capo XII, dell'accordo SEE, al punto 164v (Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

- "- **32025 R 0065**: Regolamento delegato (UE) 2025/65 della Commissione, del 31 ottobre 2024 (GU L, 2025/65, 14.1.2025)".

#### Articolo 3

Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2025/65 e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/179 nelle lingue islandese e norvegese, e del regolamento delegato (UE) 2024/3160 nella lingua norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 25 ottobre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

#### Articolo 5


La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025

Per il Comitato misto SEE  
Il presidente  
Stefán Haukur JÓHANNESSON

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 229/2025

del 24 ottobre 2025

## che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2026/209]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione (UE) 2025/1079 della Commissione, del 2 giugno 2025, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capo III, punti 14 (Direttiva 2003/90/CE della Commissione) e 15 (Direttiva 2003/91/CE della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:

- "- **32025 L 1079**: Direttiva di esecuzione (UE) 2025/1079 della Commissione, del 2 giugno 2025 (GU L, 2025/1079, 3.6.2025)".

*Articolo 2*


Fa fede il testo della direttiva di esecuzione (UE) 2025/1079 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 ottobre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

<sup>(1)</sup> GU L, 2025/1079, 3.6.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dir\\_impl/2025/1079/oj](http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2025/1079/oj).

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.




*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025.

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Stefán Haukur JÓHANNESSON

26CE0858



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 227/2025**  
**del 24 ottobre 2025**  
**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2026/210]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2025/1377 della Commissione, del 15 luglio 2025, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda determinate prescrizioni per l'immissione sul mercato e le importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379 della Commissione, del 15 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda la tenuta digitale dei registri nonché i modelli del documento commerciale e dei certificati sanitari per i movimenti di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni e per il trasporto di stallatico non trasformato <sup>(2)</sup>.
- (3) La presente decisione riguarda, tra l'altro, la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali quali ovuli, embrioni e sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato nell'allegato I, capo I, parte introduttiva, punto 2, dell'accordo SEE.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato I, capo I, parte 7.1, dell'accordo SEE, al punto 9c (Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione) sono aggiunti i trattini seguenti:


- "- **32025 R 1377**: Regolamento (UE) 2025/1377 della Commissione, del 15 luglio 2025 (GU L, 2025/1377, 16.7.2025)
- **32025 R 1379**: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379 della Commissione, del 15 luglio 2025 (GU L, 2025/1379, 16.7.2025)".

*Articolo 2*

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2025/1377 e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L, 2025/1377, 16.7.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1377/oj>.

<sup>(2)</sup> GU L, 2025/1379, 16.7.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/1379/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1379/oj).



*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 ottobre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*


La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025

Per il Comitato misto SEE  
Il presidente  
Stefán Haukur JÓHANNESSON

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 226/2025

del 24 ottobre 2025

## che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2026/212]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1401 della Commissione, del 14 luglio 2025, recante modifica degli allegati I, VIII, XI, XV, XVI e XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per determinate malattie elencate <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda, *tra l'altro*, la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato nell'allegato I dell'accordo SEE, capo I, parte introduttiva, punto 2.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capo I, parte 1.1, punto 13r (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:

- "- **32025 R 1401**: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1401 della Commissione del 14 luglio 2025 (GU L, 2025/1401, 15.7.2025)".

*Articolo 2*

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1401 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 ottobre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

<sup>(1)</sup> GU L, 2025/1401, 15.7.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/1401/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1401/oj).

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025.

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Stefán Haukur JÓHANNESSON

26CE0860



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 250/2025**  
**del 24 ottobre 2025**  
**che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2026/213]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) il Regolamento delegato (UE) 2023/2735 della Commissione, del 28 settembre 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/256 per quanto riguarda il tema ad hoc della rilevazione dei dati per il dominio delle forze di lavoro nel 2026 <sup>(1)</sup> deve essere incorporato nell'accordo SEE.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato XXI dell'accordo SEE, al punto 18qe (Regolamento delegato (UE) 2020/256 della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:

"- **32023 R 2735**: Regolamento delegato (UE) 2023/2735 della Commissione, del 28 settembre 2023 (GU L, 2023/2735, 6.12.2023)".

*Articolo 2*

Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2023/2735 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 ottobre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*


La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025

Per il Comitato misto SEE  
Il presidente  
Stefán Haukur JÓHANNESON

<sup>(1)</sup> GU L, 2023/2735, 6.12.2023, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2023/2735/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2735/oj).

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 246/2025**  
**del 24 ottobre 2025**  
**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2026/214]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/917 della Commissione, del 22 marzo 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/92 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione per i rifiuti accidentalmente pescati <sup>(1)</sup>.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato XIII dell'accordo SEE, al punto 56id (Regolamento di esecuzione (UE) 2022/92 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

- **32024 R 0917**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/917 della Commissione, del 22 marzo 2024 (GU L, 2024/917, 25.3.2024)".

*Articolo 2*

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2024/917 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 ottobre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*) oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 340/2022 del 9 dicembre 2022 <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L, 2024/917, 25.3.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2024/917/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/917/oj).

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

<sup>(2)</sup> GU L 164 del 29.6.2023, pag. 88.




*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Stefán Haukur JÓHANNESSON

26CE0862



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 239/2025**  
**del 24 ottobre 2025**  
**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/216]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/863 della Commissione, dell'8 maggio 2025, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2025 fino al 29 giugno 2025, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione <sup>(1)</sup>.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, dopo il punto 1zzg (Regolamento di esecuzione (UE) 2025/216 della Commissione), è aggiunto il punto seguente:

"1zzh. **32025 R 0863**: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/863 della Commissione, dell'8 maggio 2025, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2025 fino al 29 giugno 2025, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L, 2025/863, 12.5.2025)".

*Articolo 2*


Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2025/863 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 ottobre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

<sup>(1)</sup> GU L, 2025/863, 12.5.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/863/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/863/oj).

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.




*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025.

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Stefán Haukur JÓHANNESON

26CE0863



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 238/2025****del 24 ottobre 2025****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2026/217]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2025/1324 della Commissione, del 7 luglio 2025, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/1396 per quanto riguarda determinati aspetti amministrativi relativi ai gruppi di esperti e la designazione di un ulteriore gruppo di esperti nel settore dei dispositivi medici (<sup>1</sup>).
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato II, capo XXX, dell'accordo SEE, al punto 11a (Decisione di esecuzione (UE) 2019/1396 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

", modificata da:

- **32025 D 1324**: Decisione di esecuzione (UE) 2025/1324 della Commissione, del 7 luglio 2025 (GU L, 2025/1324, 8.7.2025)".

*Articolo 2*

Fa fede il testo della decisione di esecuzione (UE) 2025/1324 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 ottobre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

(<sup>1</sup>) GU L, 2025/1324, 8.7.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2025/1324/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1324/oj).

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.




*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Stefán Haukur JÓHANNESSON

26CE0864



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 236/2025

del 24 ottobre 2025

## che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2026/218]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2025/1222 della Commissione, del 2 aprile 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze <sup>(1)</sup>.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XV, punto 12zze (Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:

"- **32025 R 1222**: Regolamento delegato (UE) 2025/1222 della Commissione, del 2 aprile 2025 (GU L, 2025/1222, 20.6.2025)".*Articolo 2*Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2025/1222 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 ottobre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025.

Per il Comitato misto SEE  
Il presidente  
Stefán Haukur JÓHANNESSON

<sup>(1)</sup> GU L, 2025/1222, 20.6.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/1222/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1222/oj).

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 237/2025

del 24 ottobre 2025

## che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2026/219]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2025/788 della Commissione, del 16 aprile 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2197 per quanto riguarda la data di applicazione <sup>(1)</sup>.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato II, capo XXX, dell'accordo SEE, al quarto trattino (Regolamento delegato (UE) 2023/2197 della Commissione) del punto 11 (Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

- **32025 R 0788**: Regolamento delegato (UE) 2025/788 della Commissione, del 16 aprile 2025 (GU L, 2025/788, 28.7.2025)".

*Articolo 2*

Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2025/788 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 ottobre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

(<sup>1</sup>) GU L, 2025/788, 28.7.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/788/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/788/oj).

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.




*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Stefán Haukur JÓHANNESSON

26CE0866



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 232/2025

del 24 ottobre 2025

## che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2026/221]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2025/1150 della Commissione, dell'11 giugno 2025, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dell'ascorbato di sodio (E 301) nelle preparazioni di vitamina A destinate alle formule per lattanti e alle formule di proseguimento <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato II, capo XII, dell'accordo SEE, al punto 54zzzzr (Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

"- **32025 R 1150**: Regolamento (UE) 2025/1150 della Commissione, dell'11 giugno 2025 (GU L, 2025/1150, 12.6.2025)".*Articolo 2*Fa fede il testo del regolamento (UE) 2025/1150 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 ottobre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

<sup>(1)</sup> GUL, 2025/1150, 12.6.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1150/oj>.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Stefán Haukur JÓHANNESON

26CE0867



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 234/2025

del 24 ottobre 2025

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2026/223]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1105 della Commissione, del 3 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la classificazione della sostanza ketoprofene in relazione al suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 13 (Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:


"- **32025 R 1105**: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1105 della Commissione, del 3 giugno 2025 (GU L, 2025/1105, 4.6.2025)".*Articolo 2*Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1105 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 25 ottobre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup>.*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025.

Per il Comitato misto SEE  
Il presidente  
Stefán Haukur JÓHANNESSON

<sup>(1)</sup> GU L, 2025/1105, 4.6.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/1105/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1105/oj).

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 233/2025

del 24 ottobre 2025

## che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2026/224]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/682 della Commissione, dell'8 aprile 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le specifiche del nuovo alimento polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (*Brassica rapa* L.) e di colza (*Brassica napus* L.)<sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/688 della Commissione, del 9 aprile 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d'uso del nuovo alimento olio derivato da *Schizochytrium* sp. (FCC-3204)<sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/691 della Commissione, del 9 aprile 2025, che autorizza l'immissione sul mercato della polvere di funghi contenente vitamina D<sub>2</sub> quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione<sup>(3)</sup>.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capo XII è così modificato:

1. al punto 124b (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione) sono aggiunti i trattini seguenti:
  - "- **32025 R 0682**: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/682 della Commissione, dell'8 aprile 2025 (GU L, 2025/682, 9.4.2025)
  - **32025 R 0688**: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/688 della Commissione, del 9 aprile 2025 (GU L, 2025/688, 10.4.2025)
  - **32025 R 0691**: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/691 della Commissione, del 9 aprile 2025 (GU L, 2025/691, 10.4.2025)";
2. dopo il punto 265 (Regolamento (UE) 2025/350 della Commissione) è aggiunto il punto seguente:

"266. **32025 R 0691**: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/691 della Commissione, del 9 aprile 2025, che autorizza l'immissione sul mercato della polvere di funghi contenente vitamina D<sub>2</sub> quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L, 2025/691, 10.4.2025)".

<sup>(1)</sup> GU L, 2025/682, 9.4.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/682/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/682/oj).

<sup>(2)</sup> GU L, 2025/688, 10.4.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/688/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/688/oj).

<sup>(3)</sup> GU L, 2025/691, 10.4.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/691/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/691/oj).



*Articolo 2*

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2025/682, (UE) 2025/688 e (UE) 2025/691 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 ottobre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*


La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025

Per il Comitato misto SEE  
Il presidente  
Stefán Haukur JÓHANNESSON

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 251/2025**  
**del 24 ottobre 2025**  
**che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2026/225]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2025/368 della Commissione, del 25 novembre 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/256 per quanto riguarda una programmazione a rotazione pluriennale per il dominio del reddito e delle condizioni di vita <sup>(1)</sup>.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato XXI dell'accordo SEE, al punto 18qe (Regolamento delegato (UE) 2020/256 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

"— **32025 R 0368**: Regolamento delegato (UE) 2025/368 della Commissione, del 25 novembre 2024 (GU L, 2025/368, 21.2.2025)".

*Articolo 2*

Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2025/368 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 ottobre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(\*)</sup> oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 250/2025 del 24 ottobre 2025 <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L, 2025/368, 21.2.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/368/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/368/oj).

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

<sup>(2)</sup> GU L, 2026/213, 12.2.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2026/213/oj>.



*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Stefán Haukur JÓHANNESON

26CE0870



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 240/2025**  
**del 24 ottobre 2025**  
**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/233]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1794 della Commissione, dell'8 settembre 2025, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2025 fino al 29 settembre 2025, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione<sup>(1)</sup>.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, dopo il punto 1zzh (Regolamento di esecuzione (UE) 2025/863 della Commissione), è aggiunto il punto seguente:

"1zzi. **32025 R 1794:** Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1794 della Commissione, dell'8 settembre 2025, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2025 fino al 29 settembre 2025, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L, 2025/1794, 9.9.2025)".

*Articolo 2*

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1794 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 ottobre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

<sup>(1)</sup> GU L, 2025/1794, 9.9.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/1794/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1794/oj).

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025.

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Stefán Haukur JÓHANNESSON

26CE0871



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 249/2025**  
**del 24 ottobre 2025**  
**che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2026/234]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2024/1849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) 2017/852, sul mercurio per quanto riguarda l'amalgama dentale e altri prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di esportazione importazione e fabbricazione (<sup>1</sup>).
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato XX dell'accordo SEE, il punto 22 a (Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

1. è aggiunto il trattino seguente:
  - "- **32024 R 1849**: Regolamento (UE) 2024/1849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (GU L, 2024/1849, 10.7.2024)";
2. il testo dell'adattamento d) è sostituito da quanto segue:
  - "d) le restrizioni all'esportazione e all'importazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 e all'articolo 10, paragrafo 7, non si applicano tra l'UE e gli Stati EFTA. È salva l'applicazione dei divieti di esportazione e di importazione più rigorosi vigenti in uno Stato EFTA alla data di integrazione del presente regolamento nell'accordo SEE. Gli Stati EFTA adottano misure atte a garantire che il mercurio non sia esportato dall'UE o importato nell'UE attraverso uno Stato EFTA".

*Articolo 2*


Fa fede il testo del regolamento (UE) 2024/1849 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 ottobre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

<sup>(1)</sup> GU L, 2024/1849, 10.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1849/oj>.

(\*) È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.




*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Stefán Haukur JÓHANNESSON

26CE0872



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 248/2025**  
**del 24 ottobre 2025**  
**che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2026/235]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 della Commissione, del 19 dicembre 2023, che stila l'elenco delle isole e dei porti di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quinqies, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e l'elenco dei contratti di servizio pubblico transnazionale o degli obblighi di servizio pubblico transnazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quater, di tale direttiva <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2024/1113 della Commissione, del 18 aprile 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 per quanto riguarda l'elenco delle isole e dei porti di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quinqies, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2024/2924 della Commissione, del 27 novembre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 della Commissione per quanto riguarda l'elenco delle isole e dei porti di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quinqies, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*


Nell'allegato XX dell'accordo SEE, dopo il punto 21alz (Regolamento delegato (UE) 2024/2620 della Commissione) è inserito quanto segue:

- "21alza. **32023 D 2895**: Decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 della Commissione, del 19 dicembre 2023, che stila l'elenco delle isole e dei porti di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quinqies, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e l'elenco dei contratti di servizio pubblico transnazionale o degli obblighi di servizio pubblico transnazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quater, di tale direttiva (GU L, 2023/2895, 22.12.2023), modificata da:
- **32024 D 1113**: Decisione di esecuzione (UE) 2024/1113 della Commissione, del 18 aprile 2024 (GU L, 2024/1113, 22.4.2024)
  - **32024 D 2924**: Decisione di esecuzione (UE) 2024/2924 della Commissione, del 27 novembre 2024 (GU L, 2024/2924, 28.11.2024)".

<sup>(1)</sup> GU L, 2023/2895, 22.12.2023, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2023/2895/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2895/oj).

<sup>(2)</sup> GU L, 2024/1113, 22.4.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2024/1113/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1113/oj).

<sup>(3)</sup> GU L, 2024/2924, 28.11.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2024/2924/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2924/oj).



*Articolo 2*

Fa fede il testo delle decisioni di esecuzione (UE) 2023/2895, (UE) 2024/1113 e (UE) 2024/2924 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 ottobre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025

Per il Comitato misto SEE  
Il presidente  
Stefán Haukur JÓHANNESSON

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 252/2025

del 24 ottobre 2025

## che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2026/237]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2025/1047 della Commissione, del 27 maggio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9 e l'International Financial Reporting Standard 7 <sup>(1)</sup>.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato XXII dell'accordo SEE, al punto 10bb (Regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

"- **32025 R 1047**: Regolamento (UE) 2025/1047 della Commissione, del 27 maggio 2025 (GU L, 2025/1047, 28.5.2025)".*Articolo 2*Fa fede il testo del regolamento (UE) 2025/1047 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 ottobre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).


*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025

Per il Comitato misto SEE  
Il presidente  
Stefán Haukur JÓHANNESON

<sup>(1)</sup> GU L, 2025/1047, 28.5.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1047/oj>.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 253/2025**  
**del 24 ottobre 2025**  
**che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2026/240]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2025/1266 della Commissione, del 30 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9 e l'International Financial Reporting Standard 7 <sup>(1)</sup>.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato XXII dell'accordo SEE, al punto 10bb (Regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

"- **32025 R 1266**: Regolamento (UE) 2025/1266 della Commissione, del 30 giugno 2025 (GU L, 2025/1266, 1.7.2025)".

*Articolo 2*

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2025/1266 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 ottobre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*


La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Stefán Haukur JÓHANNESON

<sup>(1)</sup> GU L, 2025/1266, 1.7.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1266/oj>.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/316 DELLA COMMISSIONE****del 12 febbraio 2026****che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione in via definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA****1.1. Apertura**

- (1) Il 19 dicembre 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene originarie della Repubblica di Corea («Corea») e di Taiwan («paesi interessati») sulla base dell'articolo 5 del regolamento del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup> («avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 4 novembre 2024 da INEOS Styrolution Switzerland SA, Versalis SpA e Trinseo Europe GmbH («denuncianti»). La denuncia è stata presentata dall'industria dell'Unione di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

**1.2. Registrazione**

- (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/412 della Commissione <sup>(3)</sup>, («regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.

**1.3. Misure provvisorie**

- (4) In conformità all'articolo 19 bis del regolamento di base, il 18 luglio 2025 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Chimei Corporation ha segnalato evidenti discrepanze tra i dati sui costi contenuti nelle serie di dati comunicate, una questione divenuta irrilevante con il ricalcolo del margine di dumping della parte nella fase della divulgazione finale delle informazioni. LG Chem, Ltd e Lotte Chemical Corporation hanno presentato osservazioni sul metodo utilizzato per calcolare il margine di dumping, e le hanno poi ribadite in merito alla divulgazione provvisoria delle informazioni. Poiché non riguardavano direttamente l'esattezza del calcolo, tali osservazioni non sono state esaminate nella fase provvisoria e sono ulteriormente precisate nei considerando da 44 a 108.
- (5) Il 18 agosto 2025 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene («ABS») originarie della Corea e di Taiwan con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1739 della Commissione <sup>(4)</sup> («regolamento provvisorio»).

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj>.

<sup>(2)</sup> GU C, C/2024/7490, 19.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/7490/oj>.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2025/412 della Commissione, del 3 marzo 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan (GU L, 2025/412, 4.3.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/412/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/412/oj)).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1739 della Commissione, del 14 agosto 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan (GU L, 2025/1739, 18.8.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/1739/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1739/oj)).



#### 1.4. Fase successiva della procedura

- (6) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), varie parti hanno inviato comunicazioni scritte presentando le loro osservazioni in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio. Tali parti sono elencate in appresso.
- Autorità dei paesi interessati
    - Il governo della Repubblica di Corea
    - Le autorità di Taiwan
  - Produttori esportatori della Repubblica di Corea
    - LG Chem, Ltd. («LG Chem»)
    - Lotte Chemical Corporation («Lotte»)
  - Produttori esportatori di Taiwan
    - Chimei Corporation
    - Formosa Chemicals & Fibre Corporation
  - Industria dell'Unione
    - INEOS Styrolution Europe GmbH («Ineos»)
    - Trinseo Europe GmbH («Trinseo»)
  - Utilizzatore
    - LEGO Systems A/S («LEGO»)
  - Associazioni
    - Plastic Recyclers Europe («PRE»)
    - La coalizione per un mercato dell'UE aperto e competitivo dell'ABS («coalizione»).
- (7) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con LG Chem, Lotte, Chimei Corporation, Formosa Chemicals & Fibre Corporation, Ineos, Trinseo e con la coalizione. Nessuna delle parti ha chiesto un'audizione con il consigliere-auditore.
- (8) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.
- (9) La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ABS originarie della Corea e di Taiwan («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.
- (10) Tutti e quattro i produttori esportatori inseriti nel campione, l'industria dell'Unione, due importatori indipendenti che hanno collaborato (Biesterfeld e Interpolimeri), un utilizzatore (LEGO) e la coalizione per un mercato dell'UE aperto e competitivo dell'ABS hanno presentato osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Le loro osservazioni e argomentazioni sono trattate nelle parti pertinenti del presente regolamento.
- (11) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con LG Chem, Lotte, l'industria dell'Unione, LEGO e la coalizione.



- (12) Come illustrato in dettaglio nelle parti pertinenti del presente regolamento, la Commissione ha accolto alcune osservazioni e argomentazioni presentate dalle parti dopo la divulgazione delle informazioni. Di conseguenza la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito alle revisioni dei fatti e delle considerazioni principali sulla cui base intendeva istituire dazi antidumping definitivi («ulteriori informazioni finali»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo per presentare osservazioni sulle ulteriori informazioni finali.
- (13) LG Chem, Lotte, l'industria dell'Unione, Biesterfeld e Interpolimeri hanno presentato osservazioni sulle ulteriori informazioni finali. Queste osservazioni e argomentazioni sono trattate nelle parti pertinenti del presente regolamento.

#### 1.5. Argomentazioni in merito all'apertura

- (14) In assenza di osservazioni riguardanti l'apertura, sono stati confermati i considerando da 6 a 16 del regolamento provvisorio

#### 1.6. Campionamento

- (15) In assenza di osservazioni riguardanti il campionamento, sono stati confermati i considerando da 17 a 27 del regolamento provvisorio.

#### 1.7. Esame individuale

- (16) Come indicato al considerando 28 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ricevuto da un produttore esportatore coreano non inserito nel campione, INEOS Styrolution Korea Ltd., una richiesta di esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. A causa della complessità del caso e del carico di lavoro associato all'inchiesta, la Commissione ha ritenuto che eventuali esami individuali sarebbero stati indebitamente gravosi e avrebbero compromesso la tempestiva conclusione dell'inchiesta ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. La richiesta di esame individuale presentata da INEOS Styrolution Korea Ltd. è stata pertanto respinta.

#### 1.8. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame


- (17) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Lotte e il governo della Repubblica di Corea hanno ribadito le proprie osservazioni sulla natura eccezionale degli anni 2020 e 2021 per quanto riguarda le risultanze relative al pregiudizio. LEGO ha sostenuto che, se la Commissione seguisse la sua prassi di limitare il periodo in esame al periodo dell'inchiesta e ai tre anni precedenti, non vi sarebbe alcun nesso di causalità tra le importazioni da Taiwan e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (18) Poiché riguardavano principalmente le risultanze provvisorie relative al pregiudizio e al nesso di causalità, queste osservazioni sono state trattate rispettivamente nelle sezioni 4 (considerando 147 e 148) e 5 (considerando da 152 a 155) del presente regolamento.
- (19) In assenza di altre osservazioni concernenti il periodo dell'inchiesta e il periodo in esame, sono stati confermati i considerando da 6 a 16 del regolamento provvisorio.

## 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (20) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem, sostenuta dal governo della Repubblica di Corea, ha ricordato che nel regolamento provvisorio la Commissione aveva confermato che la polvere secca, un prodotto semifinito contenente tutti e tre i principali monomeri, ma con un elevato tenore di butadiene, non era inclusa nell'ambito della presente inchiesta. Detta società ha insistito sul fatto che, senza un'esplicita menzione di questa circostanza nella definizione del prodotto in esame, le misure potrebbero essere inavvertitamente applicate anche alle importazioni di polvere secca.
- (21) La Commissione ritiene che la polvere secca non dovrebbe essere classificata con il codice NC 3903 30 00 e pertanto il rischio percepito dalla società non dovrebbe concretizzarsi.

#### 2.1. Tipi di prodotto con un tenore di ABS inferiore al 95 %

- (22) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Lotte, sostenuta dal governo della Repubblica di Corea, ha affermato che la Commissione aveva erroneamente incluso nella determinazione del dumping i tipi di prodotto con un tenore di ABS superiore al 50 %, sebbene il codice NC indicato riguardasse solo i prodotti con un tenore di ABS superiore al 95 %. Lotte ha presentato una decisione di classificazione doganale emessa dalle autorità doganali coreane nel 2017 in relazione a un prodotto con tenore di ABS compreso tra [50 e 70] % per dimostrare che i tipi di prodotto con tenore di ABS superiore al 50 % ma inferiore al 95 % dovrebbero essere classificati con il codice SA 3903 90 (altri).



- (23) La Commissione ha ricordato che l'ambito della presente inchiesta è determinato dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta. La definizione del prodotto di cui al punto 2 dell'avviso di apertura riguardava l'«ABS puro» e i prodotti con un tenore di ABS superiore al 50 %. Questi prodotti sono stati indicati correttamente dai produttori esportatori e dall'industria dell'Unione, e sono stati esaminati da parte della Commissione.
- (24) La Commissione ha inoltre rilevato che l'osservazione di Lotte e del governo della Repubblica di Corea, secondo cui il codice NC menzionato nell'avviso di apertura e nel regolamento provvisorio riguarda solo i prodotti con un tenore di ABS superiore al 95 %, non è corretta. Non vi sono ragioni tecniche o giuridiche per escludere da tale codice NC le miscele con un tenore di ABS superiore al 50 % e inferiore al 95 %. Tali prodotti non possono essere classificati unicamente in applicazione della nota 1 del capitolo 39 della nomenclatura combinata <sup>(\*)</sup>, in quanto non si tratta di prodotti isolati, ma sono miscelati con un altro polimero. Di conseguenza per classificare l'ABS miscelato con un altro polimero occorre applicare anche la nota 4 del capitolo 39, considerando quale polimero predomina, in peso, nella miscela. Di conseguenza i prodotti con un tenore di ABS superiore al 50 % dovrebbero essere classificati con il codice NC 3903 30 00, in quanto l'ABS predomina nella miscela. Si esclude una classificazione con il codice NC 3903 90 00 in quanto questa sottovoce comprende miscele di ABS con taluni altri polimeri della famiglia stirenica, se questi altri polimeri sono predominanti nella miscela.
- (25) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Lotte, sostenuta dal governo della Repubblica di Corea, ha insistito sul fatto che i prodotti con tenore di ABS superiore al 50 % ma inferiore al 95 % dovrebbero essere classificati con il codice SA 3903 90 e non con il codice SA 3903 30. La società ha sostenuto che, pur basandosi sulla nota 4 del capitolo 39, la Commissione ha omesso le note relative alla sottovoce del capitolo 39. A sostegno del suo punto di vista secondo cui i prodotti con tenore di ABS superiore al 50 % ma inferiore al 95 % dovrebbero essere classificati con il codice SA 3903 90, la società ha presentato una decisione di classificazione interna, decisioni di classificazione da parte delle autorità doganali coreane e statunitensi e documenti di classificazione rilasciati dall'Organizzazione mondiale delle dogane (regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato, nota esplicativa del capitolo 39).
- (26) La Commissione ha osservato che, per classificare correttamente le mescole di ABS con altri polimeri, è necessario non confondere a) la struttura a catena del copolimero ABS considerato isolatamente, che nel caso di una miscela non costituisce l'intero prodotto, e b) la miscela di ABS e altri polimeri, ad esempio il policarbonato («PC»), che costituisce l'intero prodotto. L'ipotetica miscela di ABS e PC (ABS/PC) non può essere classificata isolatamente in base alla nota 1 del capitolo 39, in quanto l'ABS non è un prodotto isolato, ma è miscelato con un altro polimero. Utilizzando l'esempio di cui sopra, il prodotto da classificare è quindi la miscela ABS/PC.
- (27) Per classificare la miscela ABS/PC, occorre applicare la nota 4 del capitolo 39, considerando quale polimero predomina, in peso, nella miscela.
- (28) In questa nota si legge: «Per “copolimeri” si intendono tutti i polimeri nei quali nessun monomero possiede 95 % o più, in peso, del tenore totale del polimero. Salvo disposizioni contrarie, ai sensi di questo capitolo, i copolimeri (compresi i copoli-condensati, i prodotti di copoli-addizione, i copolimeri a blocchi e i copolimeri ad innesto) e i **miscugli di polimeri rientrano nella voce che comprende i polimeri del comonomero che predomina, in peso, su ogni altro comonomero semplice. Ai sensi di questa nota, i comonomeri di polimeri che rientrano in una stessa voce debbono essere presi insieme.** Se nessun comonomero semplice predomina, in peso, i copolimeri o miscugli di copolimeri, secondo il caso, rientrano nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione» (grassetto aggiunto).
- (29) Poiché l'ABS predomina nella miscela utilizzata nell'esempio (ABS/PC), la miscela deve essere classificata con il codice SA 3903 30.
- (30) A questo proposito si noti che la nota di sottovoce 1 del capitolo 39 afferma chiaramente che si dovrebbe utilizzare il codice SA 3903 90: «i polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce terminale “altri”, **purché questi polimeri modificati non siano compresi più specificatamente in un'altra sottovoce**» (grassetto aggiunto). Nel contesto di una miscela di ABS con un altro polimero, non è possibile determinare la classificazione tariffaria appropriata prendendo in considerazione soltanto la regola stabilita nella nota di sottovoce 1 del capitolo 39, senza tener conto della nota 4 del capitolo 39. Poiché una miscela con ABS predominante rientra nel codice SA 3903 30 in base alla nota 4 del capitolo 39, la norma stabilita nella nota di sottovoce 1 del capitolo 39 diventa irrilevante nel contesto di una miscela di ABS con un altro polimero.
- (31) Di conseguenza la Commissione ha respinto le argomentazioni di Lotte e del governo della Repubblica di Corea di cui al considerando 25.

(\*) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj>).




## 2.2. ABS con tenore bilanciato in termini di massa

- (32) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Chimei e LEGO hanno ribadito la richiesta di escludere l'ABS con tenore bilanciato in termini di massa <sup>(6)</sup>. Chimei ha incentrato le proprie argomentazioni sull'ABS prodotto a partire da materie prime biologiche. Ha affermato che l'ABS con tenore bilanciato in termini di massa è un prodotto sostenibile unico non sostituibile con l'ABS generico; ha un'impronta di carbonio significativamente ridotta rispetto all'ABS generico derivato da combustibili fossili; è certificato attraverso la piattaforma ISCC PLUS <sup>(7)</sup> e l'approvvigionamento è limitato. LEGO ha limitato la richiesta di esclusione all'ABS con tenore bilanciato in termini di massa (sostenibile) superiore al 50 % perché solo pochi utilizzatori si impegnano a effettuare acquisti sostenibili; esso costituisce di conseguenza un segmento di mercato separato, non in concorrenza con l'ABS generico (fossile) a causa del prezzo molto più elevato e degli evidenti benefici in termini di sostenibilità. In alternativa LEGO ha ribadito che se l'ABS con tenore bilanciato in termini di massa non fosse escluso dalla definizione del prodotto, la Commissione dovrebbe riscuotere dazi soltanto su un valore che escluda il cosiddetto premio verde (un supplemento di prezzo che riflette l'uso di materie prime sostenibili) o imporre dazi specifici. Infine LEGO ha chiesto alla Commissione di comunicare in che modo si è tenuto conto del tenore bilanciato in termini di massa ai fini del confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, nonché dei calcoli del margine di pregiudizio.
- (33) Per quanto riguarda la disponibilità di ABS con tenore bilanciato in termini di massa sul mercato dell'Unione, la Commissione ha constatato che esso è prodotto anche nell'Unione, principalmente a partire da materie prime ottenute attraverso il riciclaggio chimico o meccanico di prodotti circolari. La Commissione ha inoltre stabilito che l'offerta di ABS con tenore bilanciato in termini di massa da parte dei produttori dell'Unione è significativa; in altre parole l'imposizione di misure sull'ABS con tenore bilanciato in termini di massa non comporterà una carenza di approvvigionamento. Di fatto l'industria dell'Unione fornisce a LEGO quantità non trascurabili di ABS con tenore bilanciato in termini di massa.
- (34) Per quanto riguarda la richiesta di limitare il dazio antidumping soltanto a un valore che escluda il premio verde, la Commissione ha osservato che LEGO non pubblica i prezzi né le formule di determinazione dei prezzi concordati con i fornitori. Il valore del premio verde non può essere determinato né da fonti pubblicamente disponibili né dai documenti utilizzati nel processo di sdoganamento. Pertanto non è possibile escludere il premio verde dal valore sul quale sono riscossi i dazi antidumping. Come si indica inoltre al considerando 234 del regolamento provvisorio, l'ABS rappresenta meno del 4 % del costo totale di LEGO nella fabbricazione del prodotto finale, e la società ha costantemente realizzato profitti superiori al 20 %. La Commissione non ha pertanto riscontrato fondati motivi legati all'interesse dell'Unione per discostarsi dalla pratica di istituire misure antidumping sotto forma di un dazio *ad valorem*.
- (35) Infine la definizione dei tipi di prodotto utilizzati per il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, nonché per la determinazione dell'*undercutting* e dell'*underselling*, rispecchiava l'effetto delle materie prime riciclate o biologiche sul costo o sul prezzo dell'ABS. Sebbene non si rispecchiasse nella definizione di questi tipi di prodotto, il livello del tenore bilanciato in termini di massa è stato preso in considerazione ai fini di un confronto equo nel caso di tipi di ABS con tenore bilanciato in termini di massa superiore alla media sotto forma di adeguamento dei prezzi.
- (36) Di conseguenza le richieste di esclusione e le argomentazioni relative all'ABS con tenore bilanciato in termini di massa sono state respinte.
- (37) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LEGO ha ribadito che il dazio antidumping non dovrebbe essere applicato al tenore bilanciato in termini di massa dell'ABS importato. La società ha nuovamente offerto un metodo grazie al quale le autorità doganali potrebbero determinare il valore del dazio antidumping in caso di esclusione del tenore bilanciato in termini di massa. Per rendere praticabile l'esclusione del tenore bilanciato in termini di massa, la società si è offerta di chiedere in futuro ai propri fornitori una fatturazione che distingua tra il premio verde e il resto del prezzo all'importazione.
- (38) Considerando che l'ABS con tenore bilanciato in termini di massa rientra chiaramente nella definizione del prodotto in esame di cui al considerando 39 del regolamento provvisorio, la Commissione ha osservato che l'esclusione del tenore bilanciato in termini di massa dall'applicazione del dazio antidumping deve essere giustificata in primo luogo da considerazioni relative all'interesse dell'Unione. La praticabilità sarebbe presa in considerazione solo qualora esistano motivi di esclusione basati sull'interesse dell'Unione. A tale riguardo la Commissione ha ricordato le proprie risultanze di cui ai considerando 234 e 235 del regolamento provvisorio. Di fatto un dazio antidumping del 10 % sulle importazioni di ABS dalla Corea e da Taiwan, effettuate da LEGO nel periodo dell'inchiesta, comporterebbe soltanto una riduzione del profitto della società inferiore all'1 %.

<sup>(6)</sup> L'ABS con tenore bilanciato in termini di massa è l'ABS prodotto a partire da materie prime riciclate (meccanicamente o chimicamente) o da materie prime biologiche, ad esempio olio da cucina usato (anziché combustibili fossili). Il tipo di ABS disponibile in commercio può avere un tenore bilanciato in termini di massa variabile. Tutti i tipi contenenti una certa quantità di ABS con tenore bilanciato in termini di massa sono normalmente considerati ABS con tenore bilanciato in termini di massa.

<sup>(7)</sup> L'«ISCC PLUS» è un sistema volontario di certificazione concepito per convalidare le caratteristiche di sostenibilità delle materie prime alternative (<https://www.iscc-system.org/certification/iscc-certification-schemes/iscc-plus/>).



- (39) Di conseguenza la Commissione ha confermato il rigetto della richiesta di LEGO di applicare il dazio antidumping solo al tenore non sostenibile di ABS.

### 2.3. ABS ritardante di fiamma


- (40) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Chimei ha ribadito la richiesta di escludere l'ABS ritardante di fiamma. Ha affermato che l'ABS ritardante di fiamma presentava caratteristiche di base diverse dall'ABS di uso generico. Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni Lotte ha inoltre affermato che l'istituzione delle misure sull'ABS ritardante di fiamma avrebbe un effetto negativo sull'approvvigionamento nell'Unione, in quanto nell'Unione si producevano soltanto piccole quantità di ABS ritardante di fiamma. Lotte non ha però richiesto esplicitamente l'esclusione dell'ABS ritardante di fiamma dalla definizione del prodotto.
- (41) Chimei non ha fornito alcuna giustificazione pertinente a sostegno delle sue argomentazioni. Rispetto all'ABS di uso generico l'ABS ritardante di fiamma presenta naturalmente caratteristiche diverse. L'ABS ritardante di fiamma peraltro è prodotto anche nell'Unione. Le caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base dell'ABS ritardante di fiamma esportato nell'Unione da Chimei e da altri produttori esportatori sono comparabili a quelle dell'ABS ritardante di fiamma prodotto e venduto dall'industria dell'Unione.
- (42) Se nell'Unione la domanda di ABS ritardante di fiamma dovesse continuare a crescere, i produttori dell'Unione potrebbero aumentare la loro produzione di questo tipo di ABS. Il livello dei dazi in vigore inoltre non impedisce agli utilizzatori di ABS ritardante di fiamma di continuare ad acquistarlo dai paesi interessati.
- (43) La Commissione ha pertanto confermato che la richiesta di esclusione è respinta.

## 3. DUMPING


### 3.1. Repubblica di Corea

#### 3.1.1. Valore normale

- (44) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, l'industria dell'Unione ha sottolineato che per i produttori esportatori coreani inseriti nel campione i margini di pregiudizio stabiliti erano notevolmente superiori ai rispettivi margini di dumping, e ha ritenuto che la differenza fosse almeno in parte attribuibile al metodo utilizzato dalla Commissione nel calcolo del valore normale. Più specificamente l'industria dell'Unione ha affermato che:
- la risultanza della Commissione, secondo cui il 64 % delle vendite di ABS sul mercato interno coreano era remunerativo, appare improbabile. Per corroborare i suoi dubbi, l'industria dell'Unione ha fornito l'esempio di LG che, per la sua unità commerciale petrolchimica (che comprende il settore dell'ABS), ha dichiarato perdite durante il PI (-0,8 % nel 2023 e -0,7 % nel 2024) e ha indicato la possibilità che la redditività positiva segnalata per le vendite di ABS sul mercato interno fosse dovuta a un'erronea ripartizione dei costi;
  - vi sono motivi per ritenere che il numero di controllo del prodotto («NCP») possa «attribuire un'eccessiva importanza a determinate qualità» di alcuni prodotti ABS coreani, distorcendone in tal modo il valore normale;
  - nel mercato interno potrebbe sussistere una particolare situazione di mercato per l'approvvigionamento delle materie prime utilizzate nella produzione di ABS, legata forse alla sovraccapacità, al basso costo dei prodotti cinesi e al rallentamento della domanda interna.
- (45) L'industria dell'Unione ha chiesto una divulgazione più dettagliata delle informazioni relative al metodo utilizzato per calcolare il valore normale al fine di corroborare ulteriormente le sue argomentazioni.
- (46) La Commissione ha ritenuto che non sia possibile formulare ipotesi sulla differenza sensibile tra i margini di pregiudizio e i margini di dumping dei produttori coreani inseriti nel campione in quanto, conformemente al regolamento di base, essi sono stabiliti utilizzando metodi diversi.
- (47) La Commissione ha inoltre ricordato che per entrambi i produttori esportatori inseriti nel campione le sue risultanze si basavano su dati verificati in loco.



- (48) Per quanto riguarda specificamente la lettera a), secondo la Commissione il fatto che il settore petrolchimico di LG fosse marginalmente non remunerativo durante il PI non escludeva, né rendeva improbabile, che la maggior parte delle vendite sul mercato interno di prodotti ABS da parte dei produttori coreani inseriti nel campione fosse remunerativa.
- (49) Per quanto riguarda la lettera b), la Commissione ha osservato che l'industria dell'Unione non ha spiegato come la struttura dell'NCP potrebbe «attribuire un'eccessiva importanza a determinate qualità di alcuni prodotti ABS coreani», quali sarebbero tali qualità, come avrebbero inciso sul loro valore normale e perché non sarebbe opportuno tenerne conto.
- (50) Per quanto riguarda la lettera c), la Commissione ha osservato che l'industria dell'Unione non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno delle sue argomentazioni sulla possibilità di una particolare situazione di mercato, comprese le presunte ragioni di fondo.
- (51) Nel complesso la Commissione ha ritenuto che le argomentazioni utilizzate dall'industria dell'Unione per mettere in dubbio il calcolo del valore normale non fossero corroborate dai dati del caso o non fossero suffragate da elementi di prova; tali argomentazioni pertanto sono state respinte.
- (52) Per quanto riguarda la richiesta di una divulgazione più dettagliata delle informazioni relative al metodo utilizzato, la Commissione ha osservato che il metodo in quanto tale è stato divulgato integralmente. I dati ai quali è stato applicato il metodo, vale a dire i dati sulle vendite e sui costi dei produttori esportatori coreani inseriti nel campione, erano però interamente riservati e pertanto non potevano essere divulgati ad altre parti. La richiesta è stata pertanto respinta.
- (53) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, Lotte ha sostenuto che il calcolo del valore normale effettuato dalla Commissione presentava una serie di errori e ha chiesto modifiche. Nello specifico Lotte ha sostenuto che:
- a) si è verificato un doppio conteggio di alcune spese relative al trasporto e all'imballaggio e pertanto le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) di Lotte dovrebbero essere riviste al ribasso;
  - b) alcuni dividendi ricevuti si sarebbero dovuti includere nel calcolo delle SGAV in quanto si riferiscono a importi percepiti dalle società interessate a seguito dei loro investimenti, e la Commissione non ha stabilito che tali investimenti non siano collegati al prodotto in esame. In ogni caso se la Commissione insiste per escludere tali dividendi, deve escludere dal calcolo delle SGAV anche un'altra voce (dettagli forniti nella versione sensibile delle osservazioni di Lotte).
- (54) Per quanto riguarda la lettera a), la Commissione ha respinto l'argomentazione. La Commissione non ha riscontrato motivi per rivedere il metodo utilizzato nel calcolo delle SGAV, che escludeva i costi di trasporto. Maggiori dettagli sugli adeguamenti sono stati forniti nella divulgazione delle informazioni specifica di Lotte.
- (55) Per quanto riguarda la lettera b), la Commissione ha respinto l'argomentazione secondo cui per le SGAV si dovrebbero prendere in considerazione i dividendi di cui sopra, in quanto Lotte non ha dimostrato che essi si riferiscano alla produzione e alla vendita del prodotto oggetto dell'inchiesta. La Commissione ha tuttavia ritenuto per motivi analoghi che si dovesse escludere un'altra voce, compresa quella indicata dalla società, e ha rivisto di conseguenza il proprio calcolo delle SGAV. Maggiori dettagli sugli adeguamenti sono stati forniti nella divulgazione delle informazioni specifica di Lotte.
- (56) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Lotte ha sostenuto che la Commissione ha erroneamente escluso alcune voci dalle SGAV. La Commissione ha in parte accolto tali argomentazioni, e ha rivisto di conseguenza il calcolo delle SGAV. Per quanto riguarda le altre voci escluse dalla Commissione, la società non ha fornito elementi di prova sufficienti a confermare che tali spese dovrebbero essere associate alle vendite del prodotto in esame sul mercato interno; la Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni nella parte rimanente. Dato il carattere riservato di tali spese, sono stati forniti altri dettagli nell'ulteriore divulgazione delle informazioni specifica di Lotte.
- (57) In seguito alle ulteriori informazioni finali, Lotte ha rilevato nel calcolo delle SGAV un errore che ha inciso sul suo margine di dumping. La Commissione ha riconosciuto che, a causa di un errore materiale, alcune SGAV non erano state escluse, e ha corretto il proprio calcolo del margine di dumping per Lotte. I margini corretti sono stati comunicati in una nota al fascicolo.




## 3.1.2. Prezzo all'esportazione

- (58) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, LG ha sostenuto che il calcolo del prezzo all'esportazione effettuato dalla Commissione conteneva errori. In particolare secondo LG la Commissione avrebbe sovrastimato il profitto degli importatori indipendenti utilizzato per costruire il prezzo all'esportazione. A parere di LG un profitto al livello del [9 %-12 %] sembrerebbe eccessivamente elevato rispetto ai profitti medi realizzati dagli operatori commerciali sul mercato dell'ABS, e il prezzo risultante da tale profitto non riflettere le reali condizioni di mercato. Anche il governo della Repubblica di Corea ha espresso tali preoccupazioni nelle osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni.
- (59) La Commissione ha innanzitutto osservato che LG Chem e il governo della Repubblica di Corea non hanno suffragato la propria argomentazione secondo cui il profitto dell'importatore indipendente, determinato nella divulgazione provvisoria delle informazioni, non rifletteva la media dell'industria. Le parti non hanno neppure presentato dati alternativi utilizzabili per stabilire il livello di tale profitto. In secondo luogo il profitto dell'importatore indipendente utilizzato dalla Commissione è stato determinato come media ponderata dei profitti di due importatori indipendenti che hanno fornito risposte significative al questionario pertinente. Di conseguenza la Commissione ha respinto l'argomentazione di LG Chem e del governo della Repubblica di Corea.
- (60) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, i due importatori indipendenti (Biesterfeld e Interpolimeri) e LG Chem hanno sostenuto che la Commissione avrebbe utilizzato il profitto di un importatore indipendente superiore alla media dell'industria e si sarebbe basata su un'interpretazione errata dei dati forniti dagli importatori indipendenti che hanno collaborato. A sostegno della propria argomentazione LG Chem ha fatto riferimento alla versione non riservata delle risposte al questionario fornite dagli importatori. Biesterfeld ha sostenuto che nel periodo dell'inchiesta il suo margine di profitto netto ha raggiunto solo il 2-5 %. La società ha ribadito che il profitto dichiarato nella risposta al questionario era un margine lordo, e che per ottenere un profitto netto la Commissione avrebbe dovuto tenere conto delle informazioni fornite in un'altra parte del questionario. Interpolimeri ha ricordato che il suo margine di profitto effettivo era dell'1,5-4 % appena.
- (61) LG Chem ha inoltre fatto riferimento a una recente inchiesta relativa alle importazioni di acidi grassi originari dell'Indonesia<sup>(6)</sup>, in cui la Commissione ha utilizzato il profitto derivante da una precedente inchiesta relativa a un prodotto dell'industria chimica, ossia un profitto stabilito al livello del 6,89 % nell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati alcoli polivinilici («PVA») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»)<sup>(7)</sup>.
- (62) La Commissione ha spiegato di essersi basata sull'utile al lordo delle imposte, dichiarato dagli importatori indipendenti che hanno collaborato oppure calcolato sulla base delle informazioni fornite. Entrambi gli importatori hanno tuttavia continuato a contestare la determinazione della media ponderata del margine di profitto effettuata dalla Commissione. In particolare l'importatore che ha dichiarato un margine lordo ha continuato a mettere in dubbio che la Commissione abbia detratto dal margine lordo dichiarato tutti i pertinenti costi di importazione e successivi all'importazione. A tale riguardo la Commissione ha osservato che nella risposta al questionario la società ha fornito informazioni contraddittorie. Da un lato la società ha sostenuto che i prezzi di acquisto comprendevano già taluni costi di importazione e dazi all'importazione. Dall'altro ha affermato che dal margine lordo si sarebbero dovuti detrarre tutti i costi di importazione e successivi all'importazione dichiarati. Alla luce delle osservazioni degli importatori e dei problemi riscontrati, e considerando che i loro dati non erano stati verificati, la Commissione ha constatato che non era stato possibile confermare in modo attendibile né le argomentazioni delle società né i calcoli della Commissione. Alla luce di quanto precede la Commissione ha deciso di non utilizzare i dati sulla redditività dei due importatori indipendenti che hanno collaborato.
- (63) Successivamente la Commissione ha deciso di basarsi sul profitto divulgato nell'inchiesta antidumping sulle importazioni di PVA dalla RPC, e di riutilizzarlo in una recente inchiesta antidumping relativa alle importazioni di acidi grassi originari dell'Indonesia, come suggerito anche da LG Chem. In questa fase (e considerando che non è stato possibile utilizzare la redditività degli importatori indipendenti che hanno collaborato) questo margine di profitto era la base più oggettiva disponibile per giungere a una stima soddisfacente di un prezzo all'esportazione di libera concorrenza e quindi ragionevole, in base a dati dettagliati sulle vendite di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale, ossia fabbricato dall'industria chimica.
- (64) In seguito alle ulteriori informazioni finali, LG Chem, l'industria dell'Unione, Biesterfeld e Interpolimeri hanno presentato osservazioni sul profitto dell'importatore indipendente.

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2023/111 della Commissione, del 18 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acidi grassi originari dell'Indonesia (GU L 18 del 19.1.2023, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2023/111/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/111/oj)).


<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2020/1336/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1336/oj)).



- (65) Interpolimeri ha sostenuto che il documento con ulteriori informazioni finali non chiariva il motivo per cui i dati di Interpolimeri erano stati respinti. La società ha ipotizzato che i suoi dati sulla redditività non fossero stati utilizzati in quanto dichiarati soltanto nella versione riservata della risposta al questionario. A tale riguardo la società ha rinunciato al trattamento riservato sul margine di profitto dichiarato.
- (66) Biesterfeld ha sostenuto che le contraddizioni descritte al considerando 62 erano state chiarite dalla società nelle sue osservazioni successive alle divulgazioni provvisoria e finale delle informazioni, in cui Biesterfeld aveva chiarito che il profitto dichiarato rappresentava un margine lordo e che il margine di profitto netto era stato dichiarato in una parte diversa della risposta al questionario.
- (67) LG Chem ha affermato di aver avuto accesso, sulla base di un accordo di reciprocità, alle informazioni riservate presentate da Biesterfeld e Interpolimeri. In tale contesto ha sostenuto le argomentazioni presentate dalle società, come si è illustrato in dettaglio ai considerando 65 e 66. La parte ha aggiunto che la Commissione aveva frainteso il suo riferimento al profitto dell'importatore indipendente derivante dall'inchiesta sui PVA. La società ha affermato di essersi limitata a fare riferimento al profitto utilizzato in tale inchiesta per dimostrare che il margine di profitto, utilizzato dalla Commissione nella costruzione del suo prezzo all'esportazione, era sproporzionato e non rifletteva il margine di profitto medio dell'industria chimica. Infine la società ha sostenuto che la Commissione non può ignorare i dati dei due importatori indipendenti sulla base della sua scelta deliberata di non verificare le risposte al questionario.
- (68) L'industria dell'Unione ha espresso disaccordo con la decisione della Commissione di sostituire il profitto dell'importatore indipendente pari al [9-12] % con il profitto stabilito nell'inchiesta sui PVA. L'industria ha sottolineato in primo luogo che la mancata verifica dell'informazione fornita dagli importatori non rende tale informazione erronea né necessariamente poco attendibile, come concluso dal Tribunale di primo grado nella causa T-299/05 <sup>(10)</sup>. In secondo luogo la parte ha osservato che nessuno dei due importatori aveva pubblicato i propri rendiconti finanziari. L'industria dell'Unione ha tuttavia presentato i rendiconti finanziari di due distributori appartenenti al gruppo Biesterfeld, dimostrando che i loro margini di profitto <sup>(11)</sup> rientravano ampiamente nell'intervallo di redditività inizialmente stabilito dalla Commissione. In terzo luogo l'industria dell'Unione ha sostenuto che la redditività inizialmente stabilita era giustificata alla luce della mancanza di collaborazione effettiva e leale da parte di Biesterfeld e Interpolimeri, nonché della mancata collaborazione da parte di altri due importatori indipendenti (Koryfes e Snetor) che inizialmente si erano dichiarati disposti a fornire i dati richiesti quando avevano risposto al questionario di campionamento. Infine la parte ha sostenuto che il margine di profitto del 6,89 % era obsoleto in quanto si basava sul periodo dell'inchiesta relativa ai PVA che copriva il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019.
- (69) Per quanto riguarda l'argomentazione di Interpolimeri secondo cui la Commissione avrebbe ignorato i suoi dati sulla redditività soltanto per motivi di riservatezza, la Commissione ha chiarito che entrambe le società, Biesterfeld e Interpolimeri, avevano messo in discussione l'uso dei loro dati nella determinazione della media ponderata dei profitti degli importatori indipendenti nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Successivamente la Commissione ha riesaminato la propria valutazione delle informazioni ricevute dalle società. Nelle ulteriori informazioni finali la Commissione in effetti si è concentrata sulle contraddizioni contenute nella risposta di Biesterfeld al questionario. Poiché Biesterfeld aveva dichiarato un margine lordo e aveva contestato il fatto che la Commissione avesse detratto tutti i pertinenti costi di importazione e successivi all'importazione per giungere a un profitto netto, la Commissione ha ritenuto che la sua risposta al questionario fosse la principale fonte del margine di profitto asseritamente sproporzionato. A seguito però delle argomentazioni ricevute da Interpolimeri in merito alla divulgazione finale delle informazioni, in cui i margini netti stabiliti dalla Commissione, sulla base tra l'altro dei dati di Interpolimeri, sono stati messi in discussione dalla società, la Commissione ha ulteriormente riesaminato la sua risposta al questionario al fine di individuare l'origine del problema e ha riscontrato diverse incongruenze. Data la natura riservata delle rispettive informazioni, la Commissione ha comunicato individualmente alla società le incongruenze rilevate. Analogamente a quanto era stato constatato per Biesterfeld, la Commissione ha pertanto rilevato l'impossibilità di stabilire il profitto di Interpolimeri in modo attendibile sulla base dei dati presentati dalla società; è stato quindi necessario respingerlo.
- (70) Per quanto riguarda le argomentazioni di Biesterfeld secondo cui le sue osservazioni sulle divulgazioni provvisoria e finale delle informazioni avevano chiarito le contraddizioni, la Commissione ha espresso disaccordo. In entrambe le comunicazioni la società si è limitata ad affermare che il profitto dichiarato rifletteva il margine lordo e che il profitto netto effettivo dovrebbe essere pari al [2-5] %. In nessuna di queste comunicazioni la società ha fornito elementi di prova a sostegno dell'argomentazione né un calcolo più dettagliato.
- (71) Alla luce di quanto precede la Commissione ha confermato la propria conclusione di cui al considerando 62 per quanto riguarda le argomentazioni di Biesterfeld, Interpolimeri e LG Chem di cui ai considerando 65, 66 e 67.

<sup>(10)</sup> Cfr. causa T-299/05, Shanghai Excell M&E Enterprise e Shanghai Adepteck Precision/Consiglio: ECLI:EU:T:2009:72, punti dal 207 al 213.

<sup>(11)</sup> Biesterfeld Chemia Specjalna sp. z o.o. (Polonia) ha ottenuto un profitto netto dell'8,08 % nel 2024, anno che corrispondeva in gran parte al periodo dell'inchiesta. Biesterfeld Spezialchemie d.o.o. (Croazia) ha generato un profitto netto del 10,35 % nello stesso periodo.



- (72) In merito alle argomentazioni relative all'utilizzo o al rifiuto dei dati sulla base della mancata verifica, la Commissione ha osservato di aver esercitato il proprio potere discrezionale quando ha deciso di non verificare le risposte degli importatori al questionario. Come l'industria dell'Unione ha correttamente osservato, la mancata verifica delle informazioni non rende tali informazioni erronee né necessariamente poco attendibili. Inoltre le visite di verifica sono intese a verificare una serie completa e coerente di dati; non costituiscono attività di accertamento dei fatti. Come si illustra ai considerando 62, 69 e 70, né Biesterfeld né Interpolimeri hanno presentato alla Commissione una serie completa e coerente di dati che consentisse di stabilire, o ancor meno di verificare, un margine di profitto netto chiaro e incontestabile per le due società. La Commissione ha tentato di stabilire tale margine sulla base dei dati presentati, ma entrambe le società hanno contestato l'esito. Inizialmente i dati forniti dai due importatori sembravano sufficientemente completi, internamente coerenti e in larga misura suffragati da elementi di prova. Solo l'insistenza delle società sul fatto che la Commissione avesse frainteso e utilizzato in modo errato i loro dati ha indotto la Commissione a riesaminare nuovamente le loro risposte al questionario. Da tale riesame supplementare sono emersi elementi in base ai quali non è stato possibile confermare né l'interpretazione dei dati proposta dalle società né quella della Commissione.
- (73) Di conseguenza la Commissione ha respinto l'argomentazione di LG Chem secondo cui il rifiuto dei dati dell'importatore era dovuto alla scelta deliberata della Commissione di non verificare le informazioni presentate.
- (74) La Commissione ha respinto altresì le argomentazioni presentate dall'industria dell'Unione. L'industria ha correttamente sottolineato che non è possibile ignorare i dati degli importatori semplicemente per la mancata verifica. Ha inoltre fornito validi esempi a sostegno della tesi secondo cui un margine di profitto del [9-12] % non è un obiettivo irragionevole da conseguire per una società commerciale/di distribuzione dell'industria chimica. In effetti la Commissione ha individuato altre due società commerciali/di distribuzione del gruppo Biesterfeld<sup>(13)</sup> con profitti netti superiori al 10 %. Queste argomentazioni non possono tuttavia confutare le risultanze cui è giunta la Commissione in merito alle contraddizioni e alle incongruenze contenute nelle risposte al questionario fornite dalle società, in seguito alle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. La Commissione ha rilevato inoltre che la decisione sull'eventuale possibilità di utilizzare determinate informazioni non è adottata a titolo di ricompensa per la collaborazione della parte o di sanzione per la mancata collaborazione. L'attendibilità e l'accuratezza di tali dati costituiscono il principio guida fondamentale.
- (75) Per quanto riguarda l'uso del margine di profitto stabilito nell'inchiesta sui PVA, la Commissione ha osservato che nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni LG Chem ha utilizzato il margine di profitto del 6,89 % come esempio di "[margine] di profitto notevolmente inferiore utilizzato [...]" in altre inchieste recenti relative a prodotti chimici. LG Chem ha inoltre correttamente osservato che «tali margini notevolmente inferiori sono stati utilizzati anche nei casi in cui gli importatori non hanno collaborato o l'unico importatore che ha collaborato non ha fornito dati nella versione non riservata». Considerando tali osservazioni, non è chiaro per quale motivo si dovrebbe adottare un approccio diverso, in una situazione in cui nessuno dei due importatori indipendenti che hanno collaborato ha presentato alla Commissione un margine di profitto netto attendibile. Alla luce delle questioni relative al profitto dichiarato dai due importatori che hanno collaborato alla presente inchiesta, il margine di profitto emerso nell'inchiesta relativa alle importazioni di PVA originarie della Repubblica popolare cinese ha costituito naturalmente l'indicatore più adatto. L'argomentazione formulata a questo proposito da LG Chem è stata pertanto respinta.

### 3.1.3. Confronto

- (76) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, Lotte ha sostenuto che:
- il rifiuto dell'adeguamento per la restituzione dei dazi, motivato con il fatto che la società non era stata in grado di assegnare al prodotto oggetto dell'inchiesta quantitativi specifici di materie prime importate, era errato. A sostegno di tale argomentazione, nella versione sensibile delle sue comunicazioni Lotte ha fatto riferimento alla relazione di verifica e ai documenti pertinenti;
  - per LCHU vi è stata una doppia detrazione di taluni costi di trasporto, spese bancarie e spese di imballaggio;
  - per le esportazioni di Lotte verso la sua società collegata LCHU (LOTTE Chemical Hungary Ltd.), la Commissione ha utilizzato il quantitativo di ABS prodotto e venduto da LCHU anziché il quantitativo di ABS esportato da Lotte e utilizzato come fattore produttivo da LCHU.

<sup>(13)</sup> Nel 2024 BIESTERFELD SILCOM SLOVAKIA s.r.o. ha realizzato un utile netto al lordo delle imposte pari al 19,15 %. Conto profitti e perdite dell'esercizio 2024. Disponibile all'indirizzo: <https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/9492214/552> (ultima consultazione: 19 dicembre 2025). Biesterfeld Silcom s.r.o. (Cechia) ha generato un utile netto al lordo delle imposte pari al 13,6 %. Relazione annuale 2024, pagg. 11-12. Disponibile all'indirizzo: <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=85721392&subjektId=445690&spis=100807> (ultima consultazione: 19 dicembre 2025).



- (77) Per quanto riguarda la lettera a), la Commissione ha respinto l'argomentazione considerando che, come si osserva nella relazione di verifica, l'assegnazione alternativa è stata presentata nella fase avanzata della visita di verifica e la Commissione non è stata in grado di verificare l'accuratezza dei dati e del metodo di calcolo. Inoltre la società ha proposto ancora un metodo globale di calcolo dell'adeguamento, e non è stata in grado di indicare l'adeguamento per tipo o modello. Maggiori dettagli sui motivi per cui l'argomentazione è stata respinta sono stati forniti nella divulgazione delle informazioni specifica di Lotte al fine di tutelare la riservatezza dei dati pertinenti.
- (78) Per quanto riguarda la lettera b), la Commissione ha ritenuto che l'argomentazione fosse parzialmente giustificata e ha rivisto di conseguenza il calcolo delle SGAV di LCHU. Maggiori dettagli sugli adeguamenti sono stati forniti nella divulgazione delle informazioni specifica di Lotte al fine di tutelare la riservatezza dei dati pertinenti.
- (79) Per quanto riguarda la lettera c), la Commissione ha ritenuto che l'argomentazione fosse giustificata, e ha adeguato la quantità utilizzata nel calcolo alla quantità esportata da Lotte e utilizzata come fattore produttivo da LCHU.
- (80) A seguito delle modifiche di cui sopra la Commissione ha ricalcolato il prezzo all'esportazione per Lotte.
- (81) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni Lotte ha inoltre chiesto il calcolo mensile del margine di dumping. Lotte ha giustificato la richiesta con il fatto che durante il PI i prezzi delle materie prime erano aumentati, mentre nella verifica delle normali operazioni commerciali la Commissione ha utilizzato i costi medi. Secondo Lotte in tal modo alcune vendite sul mercato interno, remunerative al momento della loro realizzazione, sono state (erroneamente) considerate non remunerative. Per consentire alla Commissione di effettuare un calcolo mensile del margine di dumping, Lotte ha fornito una tabella riveduta DMCOP e una tabella riveduta G (PL) con dati mensili, sostenendo che tali tabelle si basavano sulle informazioni incluse in un documento fornito durante la visita di verifica e costituivano pertanto informazioni verificate e accurate.
- (82) In primo luogo la Commissione ha osservato che l'aumento dei costi non è stato straordinario, e in media è risultato inferiore al 15 % durante tutto il PI. La Commissione ha aggiunto che lo scopo della visita di verifica consisteva nel verificare le informazioni fornite nella risposta al questionario, e che tali informazioni non comprendevano dati mensili sui costi o sulla redditività. Lo scopo dei documenti forniti durante la visita era quello di corroborare la verifica dei dati contenuti nella risposta al questionario. Di conseguenza sono stati valutati solo nella misura necessaria a confermare le informazioni fornite nella risposta al questionario. Prima della verifica non è stata presentata alcuna argomentazione relativa al calcolo mensile. Pertanto i documenti stessi potrebbero essere considerati informazioni a sé stanti verificate e accurate. La Commissione ha inoltre osservato che la richiesta, basata su una situazione di fatto nota alla società fin dall'inizio, è giunta solo in una fase avanzata dell'inchiesta (dopo l'istituzione delle misure provvisorie), quando la Commissione non era più in grado di verificare le informazioni pertinenti. Infine l'argomentazione non era chiaramente giustificata, in quanto le vendite sul mercato interno erano distribuite quasi uniformemente sull'intero periodo dell'inchiesta. In un caso del genere anche un aumento significativo dei costi, che come si è osservato in precedenza non si era verificato nel caso di specie, non avrebbe dato luogo a un problema di comparabilità. La richiesta di Lotte è stata pertanto respinta.
- (83) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Lotte ha rilevato un errore nella formula di calcolo di alcune SGAV. La Commissione ha accolto tali argomentazioni, e ha rivisto di conseguenza le SGAV per LCHU.
- (84) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, LG ha sostenuto che:
- a) poiché non è stato preso in considerazione nelle tabelle DMSAL (vendite sul mercato interno) né nelle tabelle EUSALUR (vendite dirette all'esportazione ad acquirenti indipendenti nell'Unione), l'adeguamento per le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche si sarebbe dovuto ignorare anche nella tabella M-RLSALUR (vendite della società collegata LGCEG (LG Chem Europe GmbH) ad acquirenti indipendenti nell'Unione) per motivi di coerenza;
  - b) alcune spese detratte come adeguamenti nella tabella M-RLSALUR (vendite della società collegata LGCEG ad acquirenti indipendenti nell'Unione) non si sarebbero dovute includere nel calcolo delle SGAV di LGCEG, detratte anch'esse dal prezzo di rivendita nell'ambito della costruzione del prezzo all'esportazione.
- (85) Per quanto riguarda la lettera a), la Commissione ha ritenuto giustificata l'argomentazione. La Commissione ha chiarito che gli adeguamenti per le differenze fisiche non erano stati eliminati dalla tabella M-RLSALUR a causa di un errore materiale e ha rivisto la tabella di conseguenza.



- (86) Per quanto riguarda la lettera b), la Commissione ha ritenuto che anche tale argomentazione fosse giustificata e ha escluso le voci pertinenti dal calcolo delle SGAV di LGCEG.
- (87) Per LG, a seguito di un'ulteriore analisi dei suoi dati verificati, la Commissione ha apportato le modifiche seguenti:
- ha ricalcolato le SGAV di LG Chem eliminando i costi/ricavi non direttamente collegati al prodotto oggetto dell'inchiesta;
  - ha ricalcolato le SGAV di LGCEG eliminando i costi/ricavi non direttamente collegati al prodotto oggetto dell'inchiesta;
  - ha eliminato una richiesta di adeguamento per la restituzione dei dazi relativa alle vendite all'esportazione, che è stata inavvertitamente mantenuta nella fase provvisoria. La richiesta è stata respinta in quanto non sufficientemente suffragata da elementi di prova;
  - ha adeguato i costi del credito per le vendite all'esportazione sulla base delle informazioni pubblicate dalla Banca di Corea per i prestiti alle società;
  - per un cliente, ha inserito un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettere a) e k), del regolamento di base, in particolare l'esistenza di un premio verde <sup>(13)</sup> per determinati prodotti.

Maggiori dettagli sulle modifiche di cui sopra sono stati forniti nella divulgazione delle informazioni specifica di LG.

- (88) In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, LG ha sostenuto che l'applicazione dell'adeguamento del premio verde per affrontare presunte differenze nel livello di sostenibilità è illegale ai sensi del diritto dell'OMC e dell'UE, oltre che ingiustificata. A sostegno della sua argomentazione LG ha esposto le argomentazioni seguenti, riferendosi anche a due prodotti per i quali è stato effettuato un adeguamento (prodotto A e prodotto B):
- esiste una serie di variabili che fissano complessivamente il prezzo finale di un prodotto. Alla luce di quanto precede il premio verde non si può considerare una componente di prezzo distinta per la quale potrebbe essere giustificato un adeguamento. Questa considerazione è confermata anche dal panel dell'OMC nel caso UE-Biodiesel (Indonesia) <sup>(14)</sup>, in cui il panel ha constatato che un premio verde pagato dai clienti per un tipo specifico di biodiesel dovrebbe essere considerato una parte strutturale del prezzo praticato dai produttori esportatori;
  - gli NCP classificano le principali caratteristiche del prodotto oggetto dell'inchiesta, che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Pertanto tutti i prodotti che rientrano in un unico NCP sono considerati simili e comparabili in termini di prezzo. L'ipotesi che determinati prodotti sostenibili abbiano un livello di sostenibilità più elevato rispetto ad altri prodotti non è suffragata da elementi di prova;
  - eventuali adeguamenti devono riguardare differenze oggettive, chiaramente specificate e pienamente quantificabili. Nell'applicare l'adeguamento del premio verde, la Commissione non ha spiegato in modo chiaro e preciso quale voce debba essere adeguata, né il motivo o il valore di tale adeguamento;
  - per il prodotto A, la base fattuale per l'adeguamento è infondata, in quanto per le sue caratteristiche tale prodotto è pienamente comparabile ai prodotti simili venduti sul mercato interno. Secondo LG pertanto il margine di dumping per questo prodotto deve essere calcolato confrontando il suo prezzo all'esportazione con il valore normale per l'NCP pertinente, senza applicare adeguamenti. Come risulta in ogni caso dal contratto tra LG e il suo cliente, il premio verde per il prodotto A era diverso da quello utilizzato nel calcolo dell'adeguamento effettuato dalla Commissione. Per il prodotto A la Commissione ha comunemente utilizzato un importo errato per il premio verde, come dimostra il pertinente accordo a lungo termine;
  - per il prodotto B, per il quale non vi sono vendite sul mercato interno, il margine di dumping si deve stabilire confrontando il prezzo all'esportazione pagato dal cliente con il valore normale costruito in base ai costi. Secondo LG la costruzione del valore normale sulla base dei costi non lascia spazio a un adeguamento per affrontare presunte differenze nel livello di sostenibilità, e in particolare a un adeguamento che elimini dal prezzo all'esportazione praticamente l'intero profitto di vendita;

<sup>(13)</sup> Cfr. la sezione 2.2 sul «Premio verde».

<sup>(14)</sup> WT/DS480/R del 25 gennaio 2018, Unione europea – Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia Report of the Panel, punto 7.116.




- f) è ingiustificato dedurre l'unicità di un prodotto ABS dalla clausola di esclusiva concessa a un cliente per tale prodotto. Ciò si deve al fatto che i prodotti ABS sono intrinsecamente «su specifica» e personalizzati per tutti i principali clienti, indipendentemente dal mercato di destinazione. Di conseguenza le vendite tendono a basarsi su specifiche e rapporti di fornitura esclusiva, al fine di garantire che lo stesso prodotto non sia fornito ad altri utilizzatori;
- g) nel calcolo dell'adeguamento del premio verde per la conversione di USD in KRW è stato utilizzato un tasso di cambio errato.
- (89) Per quanto riguarda la lettera a), la Commissione non ha contestato il fatto che per la fissazione dei prezzi dell'ABS si prendano in considerazione diversi fattori, nessuno dei quali tuttavia aveva un'importanza così unica da essere esplicitamente incluso nella formula di determinazione dei prezzi. Sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo inoltre tale premio non è stato applicato a nessuno dei tipi di prodotto venduti sul mercato interno, ossia utilizzati per stabilire il valore normale. La società non ha contestato tale fatto, né ha fornito prove contrarie. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno prendere in considerazione il fatto che il premio era applicato solo alle vendite all'esportazione ai fini di un confronto equo.
- (90) La Commissione ha inoltre osservato che il panel dell'OMC nel caso DS UE-Biodiesel (Indonesia) ha analizzato il premio nel contesto della costruzione del prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2.3 dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («accordo antidumping dell'OMC») o dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Il panel ha concluso che il premio si sarebbe dovuto includere come parte del prezzo all'esportazione costruito. Nel caso di specie il premio verde è stato riconosciuto come parte del prezzo all'esportazione. È stato effettuato un adeguamento per il premio verde ai fini di un confronto equo a norma dell'articolo 2.4 dell'accordo antidumping dell'OMC o dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (91) Inoltre il rispettivo regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio <sup>(15)</sup> ha precisato al considerando 100 che «[a]nche se la Commissione accettasse tale richiesta e aggiungesse i premi al prezzo all'esportazione, tali premi dovrebbero essere nuovamente dedotti a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), per poter confrontare il prezzo all'esportazione con lo stesso valore normale tenendo debitamente conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi.» Il panel non ha analizzato quest'ulteriore argomentazione, in quanto aveva già concluso che l'Unione aveva violato l'articolo 2.3 dell'accordo antidumping dell'OMC non includendo il premio nel prezzo all'esportazione costruito. Al punto 7.119 della relazione del panel, quest'ultimo ha dichiarato di «[n]on essere tenuto a esaminare ulteriori argomentazioni dell'Indonesia o dell'Unione europea in merito alla pertinenza delle norme di cui all'articolo 2.4, terza e quarta frase, dell'accordo antidumping o delle norme relative alle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi contenute altrove nell'articolo 2.4». La Commissione ha pertanto ritenuto che le risultanze del panel nella suddetta controversia dell'OMC non fossero applicabili ai fini dell'applicazione dell'adeguamento del premio verde a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettere a) e k), del regolamento di base.
- (92) Per quanto riguarda la lettera b), la Commissione ha osservato che l'uso degli NCP non garantiva che non fosse necessario alcun adeguamento per le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, in quanto l'NCP potrebbe non cogliere ogni singola caratteristica che influenza i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta. Nel corso dell'inchiesta possono venire alla luce ulteriori fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità; sarà pertanto necessario un adeguamento per tenerne conto.
- (93) Per quanto riguarda le lettere da c) a e), la Commissione ha osservato che nel caso di specie le differenze tra i due tipi di prodotto esportati e i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che rientrano negli stessi NCP erano oggettive, e potevano essere quantificabili sulla base delle informazioni presentate dalla società. In primo luogo come si è illustrato al considerando 52 del regolamento provvisorio, esistono tre categorie principali di ABS con tenore bilanciato in termini di massa: 1) prodotto a partire da ABS riciclati meccanicamente, 2) prodotto a partire da materie prime riciclate chimicamente e 3) prodotto a partire da materie prime biologiche. La categoria degli ABS con tenore bilanciato in termini di massa non è stata rilevata dall'NCP. Nel caso di specie, le vendite all'esportazione dei tipi di prodotto ai quali è stato applicato l'adeguamento del premio verde non avevano vendite equivalenti sul mercato interno di un tipo di prodotto con la stessa categoria di tenore bilanciato in termini di massa, oppure la quota di tipi di prodotto con la stessa categoria di tenore bilanciato in termini di massa era talmente modesta che le vendite di tali tipi di prodotto avevano un impatto trascurabile, se non nullo, sulla determinazione del valore normale. In secondo luogo le differenze tra i tipi di prodotto esportati e quelli venduti sul mercato interno potrebbero essere quantificabili sulla base del premio verde applicato alle vendite all'esportazione. A tale riguardo la Commissione ha ritenuto che, in una certa misura, il prezzo praticato per i tipi di prodotto con tenore bilanciato in termini di massa rispecchiasse in parte il costo più elevato di tali prodotti. Per determinare il valore dell'adeguamento, la Commissione ha pertanto ridotto il valore del premio

<sup>(15)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315 del 26.11.2013, pag. 2, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2013/1194/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1194/oj)).



verde in misura pari alla differenza nel costo di produzione tra tipi di prodotto con le stesse caratteristiche, fatta eccezione per l'esistenza di un tenore bilanciato in termini di massa. In relazione alla lettera d) e al presunto importo errato per l'adeguamento del premio verde per il prodotto A, la Commissione ha osservato che il prezzo finale si basava sul costo di riferimento delle materie prime, su diverse altre categorie di costi di produzione e sul premio verde. Nel caso del prodotto A, la società ha tuttavia utilizzato il costo delle materie prime di un tipo di prodotto (prodotto C) che non era equivalente al tipo di prodotto esportato (prodotto A). Il prodotto C non era neppure venduto sul mercato interno con l'NCP pertinente per il prodotto A. La Commissione ha pertanto ritenuto che il costo delle materie prime utilizzato nella formula del prezzo fosse sovrastimato e ha constatato che l'utilizzo del premio verde applicabile al prodotto B compensava ragionevolmente l'effetto del costo sovrastimato delle materie prime nella formula del prezzo.

- (94) Per quanto riguarda la lettera f), la Commissione ha osservato che la società non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno dell'affermazione secondo cui la maggior parte delle sue vendite (sul mercato interno) si basava su tipi di prodotto unici specificamente sviluppati per i suoi clienti. Al contrario la Commissione ha constatato che il sistema di codificazione dei prodotti della società conteneva codici di prodotto specifici per i tipi di prodotto, venduti nell'Unione al cliente in questione, per i quali è stato applicato l'adeguamento del premio verde al prezzo all'esportazione.
- (95) Sulla base delle considerazioni di cui sopra le argomentazioni di LG Chem sintetizzate al considerando 88, lettere da a) a f), sono state pertanto respinte.
- (96) Per quanto riguarda la lettera g), la Commissione ha ritenuto giustificata l'argomentazione. Ha pertanto corretto il tasso di cambio utilizzato, e ha ricalcolato di conseguenza l'adeguamento del premio verde.
- (97) In seguito alle ulteriori informazioni finali, LG Chem ha ribadito le proprie argomentazioni concernenti il livello dell'adeguamento del premio verde per uno dei tipi di prodotto e le asserzioni secondo cui uno dei tipi di prodotto non aveva in realtà tenore bilanciato in termini di massa, ed esistevano vendite comparabili sul mercato interno di uno dei tipi di prodotto.
- (98) Poiché l'adeguamento del premio verde non era contemplato dalle ulteriori informazioni finali, la Commissione ha giudicato irrilevanti le ulteriori argomentazioni. Ha aggiunto peraltro che le questioni menzionate da LG Chem erano state affrontate al considerando 93.
- (99) Per quanto riguarda l'ABS con tenore bilanciato in termini di massa e l'adeguamento del premio verde, nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni LEGO ha sostenuto che la revisione dell'NCP era insufficiente in quanto l'NCP non specificava la categoria del tenore bilanciato in termini di massa né il suo livello. Secondo la società, le varie categorie di ABS con tenore bilanciato in termini di massa (riciclato meccanicamente, riciclato chimicamente o prodotto a partire da materie prime biologiche) hanno prezzi diversi. Allo stesso modo il livello del tenore bilanciato in termini di massa influenza il prezzo. Non avendo incluso le due caratteristiche di cui sopra nell'NCP, la Commissione non ha pertanto stabilito tipi di prodotto che avrebbero garantito un confronto equo.
- (100) La società ha inoltre sostenuto che la detrazione del premio verde dal prezzo all'esportazione penalizza due volte gli importatori di ABS con tenore bilanciato in termini di massa. La società ha sottolineato che la detrazione del premio verde dal prezzo all'esportazione ha aumentato il margine di dumping, ma in pratica il premio sarà incluso nei prezzi all'importazione sui quali saranno riscossi i dazi antidumping.
- (101) La Commissione ha osservato che, fatta eccezione per LG Chem, nessuna delle parti ha contestato la composizione dell'NCP all'apertura dell'inchiesta. Sebbene LG Chem abbia proposto una struttura NCP alternativa, nessuna delle due proposte includeva la categoria e il livello del tenore bilanciato in termini di massa. Quando nel corso dell'inchiesta è emerso che il tenore bilanciato in termini di massa influenza i costi e i prezzi dell'ABS, la Commissione ha chiesto alle parti di rivedere l'NCP dichiarato e di includere nell'NCP informazioni indicanti se il tipo di prodotto contenesse ABS con tenore bilanciato in termini di massa. Un'ulteriore inchiesta ha effettivamente dimostrato che la categoria e il livello del tenore bilanciato in termini di massa hanno influenzato i costi e i prezzi. Tale risultanza ha comportato la necessità di applicare l'adeguamento del premio verde contestato da LEGO. In altre parole applicando l'adeguamento del premio verde la Commissione ha corretto le carenze nella struttura dell'NCP.
- (102) La Commissione ha inoltre osservato che tutti gli adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, che riducono il prezzo all'esportazione, comportano di norma un dumping più elevato, sebbene i dazi siano istituiti su un prezzo all'importazione che comprende almeno alcuni degli elementi eliminati ai fini del confronto (quelli sostenuti prima della frontiera dell'Unione). Lo scopo degli adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base è consentire un confronto equo e non penalizzare gli importatori.



- (103) Di conseguenza le argomentazioni di LEGO riassunte nei considerando 99 e 100 sono state respinte.
- (104) LG ha inoltre sostenuto che l'adeguamento del costo del credito al prezzo all'esportazione non è giustificato in quanto i tassi di interesse interbancari a breve termine sono un indicatore ragionevole per i prestiti a breve termine alle imprese. Se tuttavia decidesse di aggiungere uno spread ai tassi di interesse interbancari nel calcolo del costo del credito per le vendite all'esportazione, la Commissione dovrebbe effettuare un adeguamento analogo per le vendite sul mercato interno.
- (105) La Commissione ha ritenuto che i tassi interbancari riflettano il rischio dei prestiti agli istituti finanziari, che sono soggetti a una regolamentazione rigorosa, tra l'altro al fine di garantirne la solvibilità. Alla luce di tutto ciò, il rischio di tali prestiti non è paragonabile al rischio di prestiti a una categoria più ampia di imprese. I tassi interbancari non si possono pertanto considerare un indicatore valido dei tassi sui prestiti alle imprese.
- (106) La Commissione ha accolto comunque l'argomentazione di LG secondo cui anche per le vendite sul mercato interno è giustificato un adeguamento analogo, e ha ricalcolato di conseguenza il valore normale.


#### 3.1.4. Valore cif

- (107) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, Lotte ha sostenuto che, al fine di stabilire un valore cif alla frontiera dell'Unione e un prezzo cif allo sbarco nell'Unione per le vendite all'esportazione effettuate tramite un operatore commerciale indipendente in Corea, la Commissione avrebbe dovuto aggiungere al prezzo praticato da Lotte le SGAV e il profitto dell'operatore commerciale indipendente. A tal fine Lotte ha ritenuto che la Commissione dovrebbe utilizzare i rendiconti finanziari pubblicati da tale operatore commerciale per calcolare le SGAV e il profitto per il PI, oppure richiedere i dati pertinenti direttamente all'operatore commerciale.
- (108) La Commissione ha in parte accolto tale argomentazione. In primo luogo la Commissione osserva che Lotte ha fornito essa stessa una stima del valore cif nella sua risposta al questionario. La Commissione ha verificato in loco il cif proposto da Lotte, lo ha accettato e lo ha utilizzato di conseguenza nel calcolo del dumping della società. Soltanto dopo l'istituzione delle misure provvisorie Lotte ha contestato il cif che essa stessa aveva proposto. L'argomentazione pertanto è stata presentata in una fase in cui era troppo tardi per consentire alla Commissione di verificare i dati dell'operatore commerciale indipendente o anche di chiedere informazioni più dettagliate sul produttore esportatore a tale operatore commerciale o ad altri operatori commerciali indipendenti. Sulla base dei dati pubblicamente disponibili di questo operatore commerciale indipendente, la Commissione ha stabilito i costi associati alle attività commerciali di esportazione e ha calcolato le SGAV e i profitti. La Commissione ha adeguato di conseguenza le vendite a tale operatore commerciale.
- (109) Per LG la Commissione ha rilevato un errore nel calcolo delle stime del valore cif per le operazioni di esportazione, e le ha corrette sulla base delle informazioni relative ai costi di trasporto fornite dalla società.

#### 3.1.5. Margini di dumping

- (110) A seguito delle argomentazioni delle parti interessate e di un'ulteriore analisi delle informazioni disponibili, la Commissione ha rivisto i margini di dumping.
- (111) I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping definitivo (in %)
LG Chem	7,5
Lotte Chemical Corporation	5,2
Altre società che hanno collaborato	6,8
Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato	7,5



### 3.2. Taiwan

#### 3.2.1. Valore normale

- (112) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, l'industria dell'Unione ha messo in discussione la risultanza di cui al considerando 93 del regolamento provvisorio, secondo cui il 99 % delle vendite sul mercato interno di Taiwan era remunerativo. Ha chiesto inoltre la divulgazione dei calcoli effettuati dalla Commissione per determinare i valori normali taiwanesi e i corrispondenti margini di dumping.
- (113) La Commissione ha respinto le argomentazioni. Analogamente all'argomentazione relativa alla Corea di cui ai considerando 51 e 52, la Commissione ha constatato che le argomentazioni dell'industria dell'Unione non erano corroborate dai dati del caso o non erano suffragate da elementi di prova. La Commissione ribadisce che nel regolamento provvisorio il metodo di calcolo del valore normale è stato spiegato in modo esauriente alle parti interessate. I dettagli richiesti dall'industria dell'Unione non si riferiscono al metodo stesso, bensì ai calcoli effettuati dalla Commissione sulla base del metodo descritto, concernente i dati riservati dei produttori esportatori che non possono essere divulgati ad altre parti interessate.
- (114) Non sono pervenute altre osservazioni in merito al valore normale. Sono state pertanto confermate le risultanze di cui ai considerando da 86 a 98 del regolamento provvisorio.

#### 3.2.2. Prezzo all'esportazione

- (115) In assenza di osservazioni in merito al prezzo all'esportazione, sono state confermate le risultanze di cui al considerando 99 del regolamento provvisorio.

#### 3.2.3. Confronto

- (116) Nella fase definitiva la Commissione ha eliminato le poche transazioni *non prime* dagli elenchi delle vendite sul mercato interno di Chimei Corporation al fine di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione stabilito per Chimei Corporation allo stesso livello qualitativo. La parte non ha effettuato vendite all'esportazione *non prime* di ABS nell'Unione.
- (117) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Formosa Chemicals & Fibre Corporation ha sostenuto che l'attuale classificazione NCP era eccessivamente ampia, e non teneva conto delle differenze critiche che incidevano sull'equa comparabilità dei prezzi.
- (118) La Commissione ha osservato che da un lato Formosa Chemicals & Fibre Corporation non ha presentato osservazioni sulla definizione del prodotto entro il termine di 10 giorni stabilito nell'avviso di apertura del procedimento e ha presentato osservazioni sulla classificazione NCP soltanto in una fase avanzata del procedimento. Dall'altro, la parte non ha sostenuto né dimostrato che fosse giustificato un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), per le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche del prodotto interessato. La Commissione ha osservato che in ogni caso l'argomentazione della parte relativa a una comparabilità più equa era di fatto (parzialmente) soddisfatta nella misura in cui la Commissione ha debitamente tenuto conto del fatto che alcuni tipi di prodotto contenevano ABS con tenore bilanciato in termini di massa, ai fini di un confronto equo nel contesto della determinazione dei margini di dumping e di pregiudizio, come si è rilevato al considerando 54 del regolamento provvisorio, e ha modificato l'NCP iniziale durante la fase provvisoria dell'inchiesta al fine di prendere in considerazione le differenze pertinenti che incidono sensibilmente sui prezzi, come si osserva al considerando 72 del regolamento provvisorio. La Commissione ha respinto l'argomentazione di Formosa Chemicals & Fibre Corporation.
- (119) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Formosa Chemicals & Fibre Corporation ha ribadito che i suoi codici dei costi fornirebbero una base più accurata e più equa per la corrispondenza tra i prodotti, il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione e il calcolo di un margine di dumping. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Formosa Chemicals & Fibre Corporation ha ribadito le stesse osservazioni senza apporre nuovi elementi.
- (120) La Commissione ha giudicato non appropriato fare affidamento sui codici dei costi specifici della parte; ha ritenuto che la struttura dell'NCP fosse sufficientemente dettagliata da garantire un confronto equo, e ove necessario consentisse comunque adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 10. Si osservi inoltre che l'NCP garantisce anche un confronto equo con l'industria dell'Unione per la valutazione del pregiudizio, e pertanto non può essere completamente ignorato per l'uso di codici specifici della società. La Commissione ha respinto l'argomentazione di Formosa Chemicals & Fibre Corporation.



## 3.2.3.1. Adeguamenti apportati al valore normale

- (121) Chimei Corporation ha espresso disaccordo con i motivi comunicati in via riservata alla parte nella fase provvisoria, in base ai quali la Commissione ha respinto l'adeguamento richiesto dello stadio commerciale. Benché nelle sue osservazioni successive alla divulgazione provvisoria delle informazioni la parte avesse convenuto che la base normale per il calcolo di una differenza di prezzo tra utilizzatori e distributori è costituita dalle vendite sul mercato interno, la parte stessa ha affermato che, data la sua (asserita) modesta percentuale di alcune vendite sul mercato interno, nel caso di specie nulla nell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base impediva un adeguamento calcolato sulla base delle differenze osservate per le vendite nell'Unione. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Chimei Corporation ha aggiunto che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto ii), «qualora una differenza esistente nello stadio commerciale non possa essere quantificata per l'assenza di tali stadi sul mercato interno dei paesi esportatori, o quando si dimostri che talune funzioni si riferiscono a stadi commerciali diversi da quello che deve essere utilizzato in sede di confronto può essere accordato uno speciale adeguamento». La parte ha sostenuto che tale disposizione non impone di quantificare l'adeguamento esclusivamente in riferimento alle vendite sul mercato interno e ha citato esempi di inchieste antidumping (Sacchi e sacchetti originari dell'India<sup>(16)</sup>, Fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita<sup>(17)</sup>, FeSi<sup>(18)</sup> e Granturco dolce originario della Thailandia<sup>(19)</sup>) in cui la Commissione si sarebbe basata su approssimazioni per quantificare le differenze relative allo stadio commerciale in circostanze in cui gli stadi commerciali pertinenti erano assenti dal mercato interno degli esportatori. La parte ha espresso disaccordo sul fatto che le imprecisioni nella classificazione dei clienti nazionali come utilizzatori o distributori per le fatture inserite nel campione mettano in discussione la classificazione dei suoi numerosi clienti effettuata da Chimei Corporation.
- (122) In primo luogo la Commissione ha espresso disaccordo sul fatto che la parte abbia dimostrato la necessità dell'adeguamento. A questo proposito la Commissione ricorda che, nelle sezioni D.1 (vendite sul mercato interno) ed E.1 (vendite all'esportazione nell'Unione) della risposta al questionario, Chimei Corporation ha dichiarato di non pubblicare listini prezzi per i clienti e che il prezzo di vendita era determinato caso per caso mediante trattative con il cliente. Alla Commissione inoltre non sono stati messi a disposizione contratti o altri elementi di prova concreti che potessero suffragare la necessità di un adeguamento per neutralizzare un fattore che incideva sui prezzi e sulla loro comparabilità. In secondo luogo qualora fosse stato necessario un adeguamento, quod non, la Commissione ha messo in discussione l'attendibilità delle informazioni che potrebbero servire a quantificare un eventuale adeguamento. L'attendibilità delle informazioni che potrebbero servire a quantificare un adeguamento non era in questione per Sacchi e sacchetti originari dell'India, Fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita, FeSi o Granturco dolce originario della Thailandia. I quattro esempi forniti da Chimei Corporation, e in particolare il Granturco dolce originario della Thailandia (in cui, contrariamente a quanto affermato dalla parte, lo stadio commerciale pertinente era presente sul mercato interno degli esportatori), non possono quindi corroborare la posizione della parte. Nel caso di Chimei Corporation la verifica della classificazione dei clienti nazionali come utilizzatori o distributori per le fatture inserite nel campione ha evidenziato inesattezze. Questa e altre carenze nella classificazione dei clienti sono state comunicate alla parte in via riservata nella fase provvisoria. Tali inesattezze e carenze hanno messo in dubbio la classificazione dei suoi numerosi clienti effettuata da Chimei Corporation. Inoltre la differenza nei prezzi a livello di NCP non era «costante» (come previsto all'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto i), del regolamento di base) nella misura in cui i prezzi ai distributori non erano sempre inferiori a quelli praticati agli utilizzatori. In sintesi Chimei Corporation non ha dimostrato che, come ha sostenuto, le vendite ai distributori si collocassero a prezzi inferiori e che il livello di prezzi di vendita ai distributori fosse legato a uno stadio commerciale diverso. La Commissione ha invece concluso che il prezzo di vendita era determinato caso per caso mediante trattative con il cliente. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione di Chimei Corporation.
- (123) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, Chimei Corporation ha ribadito l'argomentazione secondo cui le SGAV e i profitti dovrebbero essere esclusi dal calcolo del valore normale per le vendite sul mercato interno effettuate dalla sua parte collegata a Taiwan. Chimei Corporation ha affermato che i

<sup>(16)</sup> Regolamento (CE) n. 1763/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1950/97 del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari, tra l'altro, dell'India (GU L 267 del 4.10.2002, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1763/oj>, considerando 37).

<sup>(17)</sup> Regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio, del 10 marzo 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita, che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea e che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tale prodotto originarie di Taiwan (GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/428/oj>, considerando 90).

<sup>(18)</sup> Regolamento (CE) n. 172/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakistan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (GU L 55 del 28.2.2008, pag. 6, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/172/oj>, considerando 48 e 50).

<sup>(19)</sup> Regolamento (CE) n. 1888/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella, preparato o conservato, originari della Thailandia (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 68, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1888/oj>, considerando 36).




motivi adottati nella fase provvisoria per respingere la sua argomentazione erano irrilevanti. Chimei Corporation ha sostenuto che il confronto effettuato tra il prezzo all'esportazione e il valore normale non era allo stesso stadio commerciale, in quanto le vendite tramite la sua parte collegata comprendevano doppie SGAV e doppi profitti. Chimei Corporation ha chiesto alla Commissione di adottare per la sua entità nazionale collegata l'approccio coerente della Commissione, che consiste nell'effettuare adeguamenti quando operatori commerciali collegati sono coinvolti in esportazioni nell'Unione.

- (124) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Chimei Corporation ha insistito sul fatto che, contrariamente a quanto prescritto dalla parte introduttiva dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione e il valore normale non erano allo stesso stadio commerciale, in quanto il valore normale comprendeva due livelli di SGAV e di profitti (sia quelli di Chimei Corporation che quelli della sua parte collegata), mentre il prezzo all'esportazione conteneva un unico livello di SGAV e di profitti (soltanto quelli di Chimei). La parte ha ritenuto che la Commissione non avesse spiegato perché la sua parte collegata non poteva essere considerata un operatore commerciale collegato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, e non avesse neppure esaminato gli elementi di prova fattuali né le considerazioni relative alla remunerazione forniti da Chimei nelle osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni. A suo avviso la Commissione avrebbe dovuto spiegare perché l'esistenza di un'ulteriore trasformazione o di modifiche dell'NCP (nella misura in cui si verificano) le impedirebbe di isolare e detrarre la parte del margine corrispondente alle funzioni di distribuzione e vendita, lasciando nel contempo che l'NCP e la struttura dei costi riflettano adeguatamente qualsiasi elemento relativo alla trasformazione<sup>(20)</sup>. La parte ha chiesto alla Commissione di procedere "[al]l'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche aventi importanza essenziale nell'economia della decisione"<sup>(21)</sup> e ha chiesto ulteriori spiegazioni sui motivi per cui alcune argomentazioni non erano state accettate al fine di esercitare correttamente i suoi diritti di difesa.
- (125) In seguito alle argomentazioni comunicate a Chimei Corporation a titolo riservato nella fase provvisoria, la Commissione ha osservato che nel caso di specie l'esclusione di SGAV e profitti per la parte collegata di Chimei Corporation non sarebbe appropriata, tenendo presente la natura delle attività svolte dalla parte collegata in questione. La richiesta di Chimei Corporation implicherebbe che il valore normale comprenderebbe soltanto le SGAV e i profitti di Chimei Corporation per l'ABS ulteriormente trasformato dalla parte collegata di Chimei Corporation, oltre a una modifica dell'NCP. Sia la prassi della Commissione che gli organi giurisdizionali hanno confermato che la realizzazione di un profitto sulla rivendita da parte di un operatore commerciale collegato soddisfa il requisito di un «rialzo» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i); il merito di ciascun caso riveste però la massima importanza. Per giustificare un adeguamento per le commissioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), il partner del contratto/commerciantе in questione deve svolgere funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Secondo la giurisprudenza, ciò deve essere dimostrato dalla parte che chiede l'adeguamento, nella fattispecie Chimei Corporation. Chimei Corporation non ha dimostrato tale circostanza.
- (126) Nella presente inchiesta, in linea con *Çolakoğlu*<sup>(22)</sup>, la Commissione ha preso in considerazione la realtà del caso (ossia il fatto che la parte collegata a Chimei Corporation rivende sul mercato interno solo dopo aver trasformato i prodotti di Chimei Corporation) e anche i dati disponibili. A questo proposito, poiché qualsiasi elemento relativo alla trasformazione dovrebbe riflettersi adeguatamente nella struttura dei costi, il valore normale comprendeva due livelli di SGAV e di profitti (uno di Chimei Corporation e un altro della sua parte collegata). Anche se variavano a seconda del prodotto, le attività di trasformazione della parte collegata hanno sempre avuto luogo. La richiesta di Chimei Corporation, dopo la divulgazione finale delle informazioni, di isolare e detrarre la parte del margine corrispondente specificamente alle funzioni di distribuzione e vendita della sua parte collegata è contraria all'onere della prova stabilito dalle disposizioni della parte introduttiva dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base (secondo cui spetterebbe al richiedente dimostrare e isolare la sua argomentazione). L'argomentazione di Chimei Corporation inoltre è giunta troppo tardi nel procedimento. In nessuna fase del procedimento Chimei Corporation ha isolato una parte del margine della parte collegata corrispondente specificamente alle funzioni di distribuzione e vendita (rispetto al margine della parte collegata corrispondente ad altre attività (di trasformazione)), né ha risposto in modo significativo alle preoccupazioni della Commissione in merito a una quantificazione, anche se la Commissione ha condiviso in tempo utile tutti gli elementi di fatto e di diritto che hanno costituito la base delle sue decisioni. A tale riguardo il 18 agosto 2025, nella divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione aveva segnalato alla parte le difficoltà pratiche incontrate per quantificare un eventuale adeguamento. A questo proposito Chimei Corporation non ha approfondito i tentativi della Commissione di analizzare il rapporto specifico tra le due parti, in particolare sulla base del legame tra le tabelle DMSAL (ossia le vendite transazione per transazione del produttore ad acquirenti collegati e indipendenti

<sup>(20)</sup> Punto 19 di t25.011742.

<sup>(21)</sup> A questo riguardo, la parte si è richiamata a *Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio*, causa T-401/06, sentenza del Tribunale del 4 marzo 2010, ECLI:EU:T:2010:67, punto 181; e la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2010 *Whirlpool Europe/Consiglio*, causa T-314/06, punto 114.

<sup>(22)</sup> Sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2024 - *Çolakoğlu Metalurji e Çolakoğlu Dış Ticaret/Commissione* Causa T-630/21: punto 94.



sul mercato interno) e DMSALRL (ossia le vendite transazione per transazione della parte collegata di Chimei Corporation sul suo mercato interno) <sup>(23)</sup>. Se vi fosse stata una buona tracciabilità e se DMSALRL fosse stato compilato integralmente seguendo tutte le istruzioni alla scadenza prevista, *quod non*, si sarebbero potuti esaminare ulteriori dettagli sulle attività specifiche del partner del contratto transazione per transazione nonché l'esistenza di modelli. La Commissione ha respinto le argomentazioni di Chimei Corporation.


- (127) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Formosa Chemicals & Fibre Corporation ha chiesto un adeguamento al ribasso del valore normale che tenga conto delle differenze nelle strutture del mercato interno e del mercato di esportazione dell'Unione, nonché delle differenze di fissazione dei prezzi basate sui quantitativi venduti, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c), del regolamento di base, e infine della posizione della Commissione in *Filati di poliesteri ad alta tenacità originari della Bielorussia, della Repubblica di Corea e di Taiwan* <sup>(24)</sup>. La parte ha basato la sua richiesta su un'analisi empirica secondo la quale, per una percentuale significativa delle vendite sul mercato interno, il prezzo unitario medio mensile dei grandi ordinativi nel quadro di un determinato NCP era inferiore al prezzo unitario medio mensile dei piccoli ordinativi nel quadro dello stesso NCP. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la parte ha ribadito la richiesta di adeguare il valore normale per tenere conto delle differenze nelle strutture del mercato interno e del mercato di esportazione dell'UE, nonché delle differenze di fissazione dei prezzi basate sui quantitativi venduti, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c), del regolamento di base. Non sono stati presentati nuovi elementi.
- (128) Nel corso dell'inchiesta la Commissione si è adoperata per raccogliere elementi di prova concreti del modo in cui Formosa Chemicals & Fibre Corporation ha fissato i prezzi di vendita. A questo proposito nelle sezioni D.1 (vendite sul mercato interno) ed E.1 (vendite all'esportazione nell'Unione) della risposta al questionario, Formosa Chemicals & Fibre Corporation ha dichiarato di non pubblicare listini prezzi per i clienti. Nel corso della visita di verifica non sono stati messi a disposizione della Commissione contratti né altri elementi di prova concreti a sostegno dell'affermazione secondo cui gli ordini al di sopra di una determinata soglia beneficiavano di prezzi inferiori, o erano stati concessi sconti quantitativi per le differenze di quantità direttamente legate alle vendite in questione. La Commissione ha ritenuto infondata l'argomentazione di Formosa Chemicals & Fibre Corporation e pertanto l'ha respinta.

#### 3.2.3.2. Adeguamenti apportati al prezzo all'esportazione

- (129) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Chimei Corporation ha ritenuto che la Commissione non avesse soddisfatto i requisiti relativi all'onere della prova per gli adeguamenti apportati al prezzo all'esportazione della società in merito ai costi del credito e agli sconti di fine anno.
- (130) La Commissione ha rivisto la sua posizione provvisoria per quanto riguarda gli sconti di fine anno, e nella fase finale ha ritenuto che la natura degli sconti di fine anno indicati da Chimei Corporation per le vendite all'esportazione li rendesse inammissibili a un adeguamento.
- (131) Per quanto riguarda i costi del credito la Commissione ha confermato le proprie risultanze provvisorie. In primo luogo a parere della Commissione il fatto che Chimei Corporation abbia dichiarato i costi del credito per le vendite all'esportazione significa che la parte li considerava un fattore preso in considerazione nella determinazione dei prezzi praticati. In secondo luogo le strategie di regolamento dei pagamenti sul mercato interno e sui mercati di esportazione differivano notevolmente. Questa situazione ha giustificato un adeguamento al ribasso per i costi del credito (soltanto) sul prezzo all'esportazione, perché per i clienti nell'Unione non sono stati riscontrati i problemi di regolamento dei pagamenti a causa dei quali l'adeguamento dei costi del credito è stato respinto per i calcoli del valore normale.
- (132) In assenza di altre osservazioni in merito a un confronto equo, sono state confermate le risultanze di cui ai considerando da 100 a 105 del regolamento provvisorio.

<sup>(23)</sup> Al punto 4 di t25.008442, Chimei Corporation ha scritto: «**Per quanto riguarda l'asserita impossibilità della Commissione di calcolare il 'rialzo'** (e quindi l'adeguamento), il nostro cliente osserva che la prassi della Commissione consiste nel quantificare l'adeguamento di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), sulla base delle SGAV (come indicato nella tabella PL) dell'operatore commerciale collegato e di un profitto nozionale (generalmente ottenuto da un altro profitto non collegato). **Il fatto che non sia possibile collegare una determinata rivendita a un acquisto specifico – o che una rivendita si riferisca a un acquisto effettuato prima del PI – è pertanto irrilevante ai fini del calcolo dell'adeguamento»** (grassetto aggiunto).

<sup>(24)</sup> Decisione 2005/289/CE della Commissione, del 5 aprile 2005, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di filati di poliesteri ad alta tenacità originari della Bielorussia, della Repubblica di Corea e di Taiwan (GU L 88 del 7.4.2005, pag. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2005/289/oj>), considerando 47, secondo il quale «...gli sconti quantitativi possono ottenere un adeguamento solo quando vengono effettivamente concessi per le differenze di quantità direttamente legate alle vendite in questione...».



3.2.4. *Margini di dumping*

- (133) A seguito delle modifiche descritte ai considerando 116 e 130, la Commissione ha rivisto il margine di dumping per Chimei Corporation, aumentandolo dal 10,8 % al 10,9 %.
- (134) I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:


Società	Margine di dumping definitivo (in %)
Chimei Corporation Grand Pacific Petrochemical Corporation	10,9
Formosa Chemicals & Fibre Corporation	21,7
Tutte le altre importazioni originarie di Taiwan	21,7

## 4. PREGIUDIZIO

4.1. **Definizione di industria dell'Unione**

- (135) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Lotte e il governo della Repubblica di Corea hanno ribadito che i miscelatori dovrebbero essere considerati parte dell'industria dell'Unione e inclusi nell'analisi del pregiudizio. A tale riguardo le parti hanno fatto riferimento alle risultanze dei panel e dell'organo d'appello dell'OMC in diversi casi di composizione delle controversie, secondo cui i produttori sono coloro che fabbricano il prodotto, mentre coloro che producono fattori produttivi per fabbricare tale prodotto non possono essere considerati produttori. A questo proposito le parti hanno ricordato che i miscelatori partecipano alla produzione di ABS in due modi:
- acquistano il prodotto finito e lo miscelano con altri (co) polimeri, pigmenti o altri additivi che migliorano le proprietà del prodotto;
  - acquistano polvere secca<sup>(25)</sup>, un prodotto semilavorato che contiene tutti e tre i monomeri ma ha un elevato tenore di butadiene e pertanto è inadatto agli usi industriali. Tale prodotto semilavorato è quindi miscelato con stirene-acrilonitrile («SAN») per ottenere il prodotto finito: l'ABS con il tenore appropriato dei tre monomeri.
- (136) Nella fase provvisoria in effetti la Commissione ha analizzato solo le attività di miscelazione descritte al considerando 135, lettera a). La Commissione ha constatato che tali società non dovrebbero essere considerate parte dell'industria dell'Unione in quanto non hanno svolto la fase di produzione più importante (il completamento del processo di polimerizzazione) e il loro valore aggiunto era relativamente modesto (7-10 %) (cfr. considerando da 114 a 116 del regolamento provvisorio).
- (137) Oltre a questo la Commissione ha esaminato anche le informazioni disponibili nel fascicolo relative ai miscelatori, di cui al considerando 135, lettera b). In primo luogo si deve osservare che le società che acquistano polvere secca possono utilizzarla per fabbricare prodotti che non sono oggetto della presente inchiesta (ad esempio PC/ABS, una miscela contenente oltre il 50 % di policarbonato, o MABS, una miscela contenente oltre il 50 % di metacrilato di metile). Pertanto le società che trasformano polvere secca non fabbricano necessariamente il prodotto oggetto della presente inchiesta.
- (138) Le vendite dell'industria dell'Unione e le importazioni dalla Corea e da Taiwan rappresentano il 94 % del consumo di ABS dell'Unione. Dei quattro produttori esportatori inseriti nel campione, nel periodo dell'inchiesta uno soltanto ha venduto un volume modesto di polvere secca (meno di 20 tonnellate) a distributori nell'Unione. L'industria dell'Unione ha venduto [3 800-4 100] tonnellate di polvere secca sul mercato dell'Unione. L'[83-86] % di tale quantitativo è stato venduto a un unico cliente che ha trasformato il prodotto semilavorato in prodotti finiti. Secondo le informazioni pubblicamente disponibili, tale cliente offriva [42-46] tipi di PC/ABS, prodotto che non rientra nell'ambito della presente inchiesta, e solo [1-3] tipi di ABS/PC, prodotto che rientra nell'ambito della presente inchiesta. Si è pertanto concluso che era altamente improbabile che tale cliente producesse quantità significative dei tipi che potevano rientrare nell'ambito della presente inchiesta.

<sup>(25)</sup> I nomi alternativi per questo prodotto semilavorato, utilizzato dalle parti interessate alla presente inchiesta, erano polvere di gomma, concentrato di gomma innestata o gABS.



- (139) Anche se il totale delle vendite note di polvere secca sul mercato dell'Unione fosse utilizzato per fabbricare il prodotto oggetto dell'inchiesta, il volume aggiuntivo totale ammonterebbe solo al 3 % della produzione di ABS nell'Unione nel periodo dell'inchiesta, come si illustra al considerando 141 del regolamento provvisorio.
- (140) Come si indica infine al considerando 115 del regolamento provvisorio, i potenziali miscelatori sono stati contattati prima dell'apertura dell'inchiesta per l'esame della rappresentatività e anche al momento dell'apertura dell'inchiesta. Nel corso dell'intera inchiesta soltanto una società, Romira GmbH, ha dichiarato di essere un miscelatore registrato come parte interessata. La società non ha mai presentato osservazioni, né ha fornito dati per l'inchiesta.
- (141) Di conseguenza la Commissione ha concluso che, anche in presenza sul mercato dell'Unione di miscelatori che utilizzavano polvere secca per produrre volumi aggiuntivi di ABS, la loro quota rispetto alla produzione e alle vendite totali non sarebbe stata di entità tale da modificare le risultanze della Commissione relative al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione. La decisione della Commissione di non considerarli parte dell'industria dell'Unione non ha pertanto falsato il quadro del pregiudizio.
- (142) L'argomentazione presentata da Lotte e dal governo della Repubblica di Corea in merito alla composizione dell'industria dell'Unione è stata pertanto respinta.

#### 4.2. Consumo dell'Unione

- (143) In assenza di osservazioni riguardo al consumo dell'Unione, sono stati confermati i considerando da 117 a 119 del regolamento provvisorio.

#### 4.3. Importazioni dai paesi interessati

##### 4.3.1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati

- (144) In assenza di osservazioni sulla valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati, sono stati confermati i considerando da 120 a 123 del regolamento provvisorio.

##### 4.3.2. Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi

- (145) A seguito delle modifiche dei prezzi all'esportazione coreani di cui ai considerando da 58 a 75 e della revisione dei profitti dell'importatore indipendente di cui ai considerando da 60 a 63, nel periodo dell'inchiesta il margine di undercutting medio ponderato sul mercato dell'Unione variava dal 26,2 % al 28,1 % per la Corea.
- (146) In assenza di osservazioni concernenti i prezzi delle importazioni e l'undercutting, sono stati confermati gli altri elementi di cui ai considerando da 128 a 135 del regolamento provvisorio.

#### 4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

##### 4.4.1. Osservazioni generali

- (147) Lotte e il governo della Repubblica di Corea hanno sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto del carattere eccezionale degli anni 2020 e 2021. Le parti hanno affermato che ciò ha falsato il quadro del pregiudizio e hanno fatto riferimento all'evoluzione delle importazioni, che nel 2020 sono diminuite (rispetto al 2019) nel contesto della pandemia di COVID-19, e a partire dal 2021 hanno iniziato ad aumentare fino a raggiungere i livelli antecedenti la pandemia.
- (148) Contrariamente a quanto sostenuto dalle parti, nel regolamento provvisorio la Commissione ha trattato il carattere eccezionale degli anni 2020 e 2021, in particolare nei considerando da 177 a 179 del regolamento provvisorio. Le parti non hanno presentato ulteriori elementi di prova tali da invalidare le risultanze raggiunte dalla Commissione nella fase provvisoria dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

##### 4.4.2. Indicatori macroeconomici

- (149) In assenza di osservazioni relative agli indicatori macroeconomici, sono stati confermati i considerando da 141 a 155 del regolamento provvisorio.



#### 4.4.3. *Indicatori microeconomici*

- (150) In assenza di osservazioni relative agli indicatori microeconomici, sono stati confermati i considerando da 156 a 170 del regolamento provvisorio.

#### 4.5. **Conclusioni sul pregiudizio**

- (151) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni sull'esistenza di un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, come si illustra ai considerando da 171 a 173 del regolamento provvisorio.

### 5. NESSO DI CAUSALITÀ

#### 5.1. **Effetti delle importazioni oggetto di dumping**

- (152) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, LEGO ha sostenuto che le misure dovrebbero essere revocate per quanto riguarda Taiwan. A tale riguardo la società ha sostenuto che la Commissione, secondo la sua prassi consolidata, avrebbe dovuto utilizzare come periodo in esame l'arco di tempo compreso tra il 2021 e il periodo dell'inchiesta, in quanto il 2020 è stato un anno eccezionale che ha risentito della pandemia di COVID-19. La società ha fatto notare che il carattere eccezionale del 2020, a causa del quale tale anno non si può considerare rappresentativo, è stato rilevato in diverse altre inchieste. La parte ha inoltre affermato che se come inizio del periodo in esame si fosse utilizzato il 2021, si sarebbe riscontrata una diminuzione delle importazioni da Taiwan in termini assoluti e relativi, e pertanto per quanto riguarda Taiwan l'inchiesta si dovrebbe chiudere.
- (153) Analogamente nelle loro osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni le autorità taiwanesi hanno sostenuto l'assenza di un nesso di causalità tra le importazioni da Taiwan e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. In particolare le autorità hanno fatto notare che le importazioni da Taiwan sono diminuite dopo il 2022, ossia nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta, e che pertanto la situazione economica dell'industria dell'Unione sarebbe dovuta migliorare.
- (154) A questo proposito la Commissione ha osservato che in effetti non è stato possibile considerare rappresentativo il 2020 a causa della pandemia di COVID-19. Anche il 2021 però è stato un anno eccezionale in considerazione del boom economico successivo alla pandemia. La Commissione ha condotto un'analisi equilibrata del pregiudizio tenendo conto del fatto che entrambi gli anni sono stati alquanto straordinari. La questione è stata affrontata nei considerando da 177 a 179 del regolamento provvisorio e nei precedenti considerando 147 e 148.
- (155) Come si illustra inoltre ai considerando da 120 a 123 del regolamento provvisorio, la Commissione ha constatato che le importazioni dalla Corea e da Taiwan dovrebbero essere esaminate cumulativamente in quanto sono state soddisfatte tutte le condizioni per il cumulo. Il fatto che le importazioni dalla Corea siano aumentate durante l'intero periodo in esame mentre le importazioni da Taiwan sono diminuite in una parte del periodo in esame (nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta) non può essere considerato un motivo che impedisca alla Commissione di effettuare un'analisi cumulativa. Le argomentazioni di entrambe le parti sono state pertanto respinte.

#### 5.2. **Effetti di altri fattori**

##### 5.2.1. *Costo dell'energia e delle materie prime*

- (156) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Lotte e il governo della Repubblica di Corea hanno ribadito che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione non è stato causato dalle importazioni dalla Corea, bensì dall'aumento del costo dell'energia e delle materie prime. Lotte e il governo della Repubblica di Corea hanno dimostrato l'aumento dei prezzi dell'energia sulla base dei dati dell'AIE, da cui è emerso che il prezzo dell'energia elettrica nell'Unione era più che raddoppiato tra il 2021 e il 2023, mentre il costo dell'energia elettrica in Corea era aumentato solo del 50 % circa. Per quanto riguarda le materie prime, le parti hanno citato valori di riferimento per la Cina e l'Europa basati sulle informazioni di mercato di Platts.
- (157) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, LG Chem ha sostenuto che il motivo ultimo dell'aumento delle importazioni di ABS originarie della Corea era l'elevata qualità dei suoi prodotti, associata a un processo di produzione più efficiente e a un corrispondente costo di produzione inferiore. La società ha fatto notare che la Commissione non ha quantificato l'aumento globale del costo dell'energia e dei costi di trasporto durante il periodo in esame.



- (158) La Commissione ha analizzato i dati verificati dei produttori dell'Unione inseriti nel campione e dei produttori esportatori inseriti nel campione nei paesi interessati. Mentre il costo delle materie prime per unità di prodotto finito era effettivamente inferiore in Corea e a Taiwan, il costo dell'energia per unità di prodotto finito sostenuto dall'industria dell'Unione rientrava nella gamma del costo dell'energia ottenuto dai produttori esportatori inseriti nel campione. Il costo dei materiali dei produttori esportatori inseriti nel campione era inferiore del 5-15 % rispetto al costo delle materie prime sostenuto dall'industria dell'Unione.
- (159) L'analisi di cui sopra ha confermato le conclusioni della Commissione di cui al considerando 198 del regolamento provvisorio, secondo cui l'aumento del costo di produzione ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, ma non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio. La Commissione ha inoltre ricordato che, in assenza di concorrenza sleale, l'industria dell'Unione sarebbe stata in grado di recuperare almeno una parte dei suoi costi di produzione e conseguire quindi profitti più ragionevoli. L'argomentazione secondo cui il pregiudizio è stato causato unicamente dagli elevati costi dell'energia e delle materie prime nell'Unione è stata pertanto respinta.

#### 5.2.2. Mancata ottimizzazione dei costi e assenza di investimenti

- (160) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Lotte e il governo della Repubblica di Corea hanno ribadito che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalla mancata ottimizzazione dei costi e dall'assenza di investimenti, volti a migliorare le operazioni dell'industria nell'Unione. Le parti hanno citato l'aumento della capacità produttiva dell'industria dell'Unione, che ha avuto luogo nel 2021 e nel 2022 nonostante la riduzione del mercato dell'Unione. Hanno aggiunto che INEOS investiva in Cina, ma contemporaneamente trascurava le proprie attività nell'Unione.
- (161) In primo luogo la Commissione ha osservato che le parti non hanno presentato nuove argomentazioni né elementi di prova in merito alla mancata ottimizzazione dei costi.
- (162) Al contrario la Commissione ha constatato che l'industria dell'Unione ha consolidato il numero degli occupati ottimizzando le funzioni di gestione e amministrazione, e che continua a farlo anche dopo il periodo in esame. La riduzione del personale addetto alla produzione è stata tuttavia limitata dal numero di addetti necessario per gestire gli impianti e le linee di produzione esistenti.
- (163) La questione della capacità produttiva supplementare era già stata esaminata nei considerando da 199 a 201 del regolamento provvisorio. Oltre alle spiegazioni fornite nel regolamento provvisorio, si deve osservare che, contrariamente a quanto sostengono le parti, il mercato dell'Unione è cresciuto nei due anni (2021 e 2022) in cui l'industria dell'Unione ha messo in funzione nuova capacità produttiva. Soltanto nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta il mercato ha registrato un calo che è giunto persino al di sotto del livello del 2020, l'inizio del periodo in esame.
- (164) Per quanto riguarda gli investimenti di INEOS in Cina, il semplice fatto che il gruppo globale abbia investito in una regione non dimostra di per sé che INEOS abbia trascurato la propria attività in un'altra regione. I produttori dell'Unione inseriti nel campione avevano, sembra, una strategia di internazionalizzazione diversa da quella dei produttori esportatori coreani. Mentre le società coreane servivano il mercato mondiale principalmente dai loro impianti di produzione situati in Corea, i gruppi cui appartengono i produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno stabilito una presenza regionale più vicina ai propri clienti.
- (165) L'argomentazione di cui al considerando 160 è stata pertanto respinta.

#### 5.2.3. Importazioni da paesi terzi

- (166) In assenza di osservazioni riguardanti il campionamento, sono stati confermati i considerando da 183 a 186 del regolamento provvisorio.

#### 5.2.4. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

- (167) In assenza di osservazioni riguardanti il campionamento, sono stati confermati i considerando da 187 a 191 del regolamento provvisorio.



5.3. **Consumo**

- (168) In assenza di osservazioni riguardanti il campionamento, sono stati confermati i considerando da 192 a 193 del regolamento provvisorio.

5.4. **Conclusioni sul nesso di causalità**

- (169) In considerazione delle conclusioni della Commissione sulle argomentazioni relative al costo dell'energia e delle materie prime, all'ottimizzazione e agli investimenti, nonché del fatto che non sono pervenute osservazioni in merito all'effetto delle importazioni da paesi terzi e all'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, la Commissione ha confermato le proprie risultanze relative al nesso di causalità di cui ai considerando 210 e 211 del regolamento provvisorio.

6. **LIVELLO DELLE MISURE**6.1. **Margine di pregiudizio**

- (170) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, le autorità taiwanesi hanno sostenuto che l'inclusione dei futuri costi di conformità nel calcolo del margine di pregiudizio avrebbe potuto comportare una duplice misura correttiva. Secondo le autorità taiwanesi il costo di conformità era già incluso nel costo di produzione, i produttori dell'Unione hanno ricevuto quote ETS gratuite al 100 % e continueranno a riceverle fino al 2034.
- (171) A questo proposito la Commissione ha osservato che l'acquisto di certificati ETS da parte dell'industria dell'Unione è stato verificato. Inoltre non vi è stata una duplice misura correttiva: infatti nel calcolo del margine di pregiudizio si riflette soltanto il costo aggiuntivo legato all'acquisto di certificati ETS, che è basato sul prezzo futuro più elevato di tali certificati o su una maggiore necessità di quote ETS supplementari, e che non era incluso nel costo di produzione sostenuto dall'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta.
- (172) Di conseguenza l'argomentazione relativa a una potenziale duplice misura correttiva dovuta all'inclusione dei futuri costi di conformità nel calcolo del margine di pregiudizio è stata respinta.
- (173) A seguito della revisione dei prezzi all'esportazione coreani, di cui ai considerando da 58 a 75, e del profitto dell'importatore indipendente, di cui ai considerando da 60 a 63, i margini di underselling per la Corea sono cambiati. I margini finali di underselling stabiliti per i paesi interessati sono stati i seguenti:

Paese	Società	Margine di dumping (in %)	Margine di underselling (in %)
Corea	LG Chem	7,5	67,7
Corea	Lotte Chemical Corporation	5,2	63,6
Corea	Altre società che hanno collaborato	6,8	65,8
Corea	Tutte le altre società	7,5	67,7
Taiwan	Chimei Corporation Grand Pacific Petrochemical Corporation	10,9	51,7
Taiwan	Formosa Chemicals & Fibre Corporation	21,7	67,8
Taiwan	Tutte le altre società	21,7	67,8



## 6.2. Conclusioni sul livello delle misure

- (174) In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:

Paese	Società	Dazio antidumping definitivo (in %)
Corea	LG Chem	7,5
Corea	Lotte Chemical Corporation	5,2
Corea	Altre società che hanno collaborato	6,8
Corea	Tutte le altre società	7,5
Taiwan	Chimei Corporation Grand Pacific Petrochemical Corporation	10,9
Taiwan	Formosa Chemicals & Fibre Corporation	21,7
Taiwan	Tutte le altre società	21,7

## 7. INTERESSE DELL'UNIONE

### 7.1. Interesse dell'industria dell'Unione


- (175) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l'industria dell'Unione ha ribadito di aver subito un pregiudizio notevole. In particolare le società hanno menzionato l'aumento delle importazioni dalla Corea dopo l'apertura dell'inchiesta, i prezzi inferiori per l'ABS originario della Corea segnalati dai loro clienti, la minore capacità di finanziare la manutenzione delle attrezzature di produzione, la continua riduzione dell'occupazione e l'imminente rischio di chiusura di almeno uno degli impianti di produzione situati nell'Unione.
- (176) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l'associazione Plastics Recyclers Europe ha criticato il modesto livello dei dazi provvisori. In particolare secondo l'associazione i dazi istituiti in via provvisoria sulle importazioni originarie della Corea non erano sufficienti a ripristinare una concorrenza leale sul mercato dell'Unione. L'associazione ha affermato che, oltre a un ulteriore pregiudizio per i produttori di ABS riciclato o vergine, il livello dei dazi ha compromesso il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di riciclaggio e recupero di cui alla direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(26)</sup>.
- (177) La Commissione ha preso atto delle osservazioni di cui sopra ricevute dall'industria dell'Unione, che dimostrano chiaramente che l'istituzione delle misure era nell'interesse dell'industria dell'Unione.
- (178) Per quanto riguarda gli obiettivi di riciclaggio e recupero, la Commissione ha riconosciuto l'importanza della transizione verso un'economia circolare, ma il regolamento di base non prevede la possibilità di istituire misure antidumping a un livello superiore a quello del margine di dumping.
- (179) La Commissione ha pertanto confermato le proprie risultanze relative all'interesse dell'industria dell'Unione di cui ai considerando 224 e 225 del regolamento provvisorio.

### 7.2. Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori


#### 7.2.1. Elevata qualità dei prodotti e dei servizi offerti dai produttori coreani

- (180) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, LG Chem ha sostenuto che non vi erano elementi di prova del fatto che l'industria dell'Unione fosse in grado di fornire l'intera gamma di prodotti offerti da LG Chem. A questo proposito la parte ha aggiunto che, a causa delle procedure di approvazione, non è stato possibile effettuare a breve termine il passaggio da un utilizzatore a un altro.

<sup>(26)</sup> Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche («direttiva RAEE») (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj>).



- (181) Nello stesso spirito, in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la coalizione ha sostenuto che LG Chem offriva prodotti unici e insostituibili. La coalizione ha aggiunto che l'industria dell'Unione non era in grado di offrire alternative competitive in materia di ABS, e ha sottolineato che soltanto uno dei tre denunciati produceva ABS mediante emulsione, asseritamente preferito sul mercato.
- (182) In primo luogo la qualità dei prodotti forniti dai produttori dei paesi interessati non è contestata. L'obiettivo della presente inchiesta non è quello di impedire le importazioni da tali paesi, bensì quello di correggere le pratiche di dumping per garantire condizioni di parità.
- (183) In secondo luogo non si poteva neppure mettere in dubbio la qualità dei prodotti offerti dall'industria dell'Unione. L'industria dell'Unione serviva circa il 63 % del mercato dell'Unione, compresa una serie di clienti con esigenze molto specifiche per quanto riguarda le proprietà dell'ABS. Contrariamente a quanto sostengono LG Chem e la coalizione, non vi erano elementi di prova del fatto che l'industria dell'Unione non fosse in grado di soddisfare la domanda sul mercato dell'Unione, compresi specifici tipi di ABS. Le argomentazioni delle parti erano semplici asserzioni non suffragate da alcun elemento di prova.
- (184) In terzo luogo l'industria dell'Unione ha fornito elementi di prova del fatto che i principali produttori originali di apparecchiature (OEM), i quali esigono requisiti molto specifici per le proprietà dell'ABS e sottopongono i fornitori di ABS a procedure di approvazione, non dipendevano esclusivamente da un unico fornitore ma collaboravano con una serie di produttori di ABS certificati, tra cui i produttori dell'Unione e i produttori dei paesi interessati, per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Anche se i dazi antidumping limitassero l'accesso degli utilizzatori all'ABS proveniente dalla Corea e da Taiwan, *quod non*, ciò pertanto non dovrebbe avere effetti sugli utilizzatori, i quali dispongono già di fornitori preventivamente approvati diversi dai produttori esportatori dei paesi interessati.
- (185) Come infine si è già illustrato nel regolamento provvisorio, a seconda dell'applicazione e del metodo utilizzato per fabbricare i prodotti a valle, l'ABS prodotto in massa può costituire un'alternativa adeguata all'ABS prodotto mediante emulsione. Contrariamente a quanto afferma la coalizione, due produttori dell'Unione producevano ABS mediante emulsione. Sebbene non vi fossero elementi di prova del fatto che il mercato in generale preferisca l'ABS prodotto mediante emulsione, il potenziale dei due produttori dell'Unione di soddisfare la domanda di ABS prodotto mediante emulsione sul mercato dell'Unione era notevole, in considerazione della loro capacità produttiva.
- (186) Di conseguenza le argomentazioni di cui ai considerando 180 e 181 sono state respinte.
- (187) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la coalizione, esplicitamente sostenuta da Biesterfeld, HROMATKA e Interpolimeri durante un'audizione, ha ribadito le proprie argomentazioni in merito all'elevata qualità e alla gamma di prodotti offerti da LG Chem rispetto all'offerta limitata dell'industria dell'Unione. La parte ha fornito un'analisi di tutti i tipi di prodotti di LG Chem e dell'eventuale produzione di sostituti da parte dell'industria dell'Unione. Per una serie di tipi di prodotti, la coalizione ha sostenuto che sul mercato dell'Unione non esistono sostituti equivalenti.
- (188) La coalizione ha aggiunto che, mentre LG Chem offriva [75-100] tipi di prodotti, la gamma dell'industria dell'Unione era limitata a [10-25] tipi di prodotti.
- (189) La coalizione ha citato infine la procedura di omologazione che i fornitori di ABS devono seguire prima di diventare fornitori qualificati in determinati settori. La parte ha sostenuto che la procedura di omologazione richiede fino a due anni per i dispositivi medici e fino a 18 mesi nell'industria automobilistica. In alcuni casi LG Chem sarebbe l'unico fornitore qualificato. Consentire l'accesso all'ABS coreano, in particolare a quello di LG Chem, è quindi fondamentale per il funzionamento senza soluzione di continuità delle industrie utilizzatrici.
- (190) In primo luogo la Commissione ha osservato che l'analisi della disponibilità di prodotti da parte dell'industria dell'Unione, tali da sostituire in misura sufficiente l'ABS di LG Chem, potrebbe essere incompleta ed errata. Ad esempio la coalizione ha sostenuto che l'industria dell'Unione non produce ABS ad alto impatto, ma ciò non è corretto. I produttori dell'Unione offrono una serie di tipi di prodotti, alcuni dei quali caratterizzati da una resistenza all'impatto molto elevata. Il tipo di prodotto in questione inoltre è pubblicizzato dalla stessa LG Chem come ABS di uso generico, ossia non come un tipo di prodotto speciale.
- (191) Non è neppure corretto asserire che l'industria dell'Unione offra un numero esiguo di tipi di prodotti. I soli produttori dell'Unione inseriti nel campione producevano tra 60 e 300 tipi diversi di ABS.
- (192) Qualora un tipo di prodotto importato dalla Corea dovesse scarseggiare dopo l'istituzione delle misure, l'industria dell'Unione in ogni caso potrebbe facilmente adattare il proprio portafoglio miscelando l'ABS con gli additivi necessari per ottenere le proprietà desiderate.



- (193) Per quanto riguarda la procedura di omologazione, la Commissione ha ricordato che 1) la maggior parte degli OEM lavorava con diversi fornitori qualificati (cfr. considerando 184), e 2) la presente inchiesta non aveva lo scopo di impedire completamente le importazioni dalla Corea e da Taiwan, ma piuttosto quello di garantire condizioni di parità sul mercato dell'Unione.
- (194) La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni espresse in dettaglio ai considerando da 187 a 189.

#### 7.2.2. Stabilità dell'offerta


- (195) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la coalizione ha ribadito gli eventi di forza maggiore dichiarati dai produttori dell'Unione nel 2021. Nella sua osservazione sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, LG Chem ha messo in evidenza la propria capacità di garantire la stabilità dell'offerta, dimostrata durante la pandemia di COVID-19 o la crisi nel Mar Rosso.
- (196) La Commissione ha osservato che le parti non hanno presentato nuove argomentazioni né nuovi elementi di prova. La Commissione ha trattato gli eventi di forza maggiore del 2021 nei considerando da 202 a 205 del regolamento provvisorio. Tali eventi sono stati limitati nel tempo (2-5 mesi), non hanno interrotto completamente l'offerta del produttore e altri produttori dell'Unione hanno riferito di essere stati in grado di aumentare le vendite nell'Unione in tale periodo, ossia di ovviare alla carenza di offerta da parte dei produttori dell'Unione che hanno subito gli eventi di forza maggiore. La Commissione ha altresì constatato che nei complessi chimici gli eventi di forza maggiore non costituiscono un evento eccezionale. LG Chem e Lotte hanno subito anch'essi eventi di questo tipo, che hanno interessato la produzione di ABS<sup>(27)</sup> (interruzioni di corrente negli impianti di produzione di ABS) o altre parti degli impianti di produzione di prodotti chimici<sup>(28)</sup>.
- (197) Di conseguenza la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 205 del regolamento provvisorio.
- (198) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni la coalizione, esplicitamente sostenuta da Interpolimeri durante un'audizione, ha ribadito le proprie preoccupazioni in merito alla capacità dell'industria dell'Unione di fornire un approvvigionamento stabile di ABS sul mercato dell'Unione. Secondo la parte vari distributori hanno riferito di non essere in grado di assicurarsi una consegna tempestiva da parte dei fornitori abituali dell'Unione. In quel momento inoltre l'industria dell'Unione avrebbe operato al 50 % appena della sua capacità produttiva.
- (199) Non esistono elementi di prova a sostegno delle argomentazioni di cui sopra; se anche corrispondessero a verità, tali resoconti si limiterebbero a confermare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione a causa delle importazioni oggetto di dumping dalla Corea e da Taiwan. Una volta ripristinate condizioni di parità sul mercato dell'Unione, l'industria dell'Unione dovrebbe essere in grado di aumentare la propria produzione. L'argomentazione della coalizione è stata pertanto respinta.

#### 7.2.3. Capacità degli importatori e degli utilizzatori di competere sul mercato dell'Unione e a livello mondiale

- (200) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la coalizione ha sostenuto che anche un dazio antidumping modesto, come il dazio provvisorio del 3,7 % istituito sulle importazioni provenienti da LG Chem, ridurrebbe la capacità dei suoi membri di competere a livello mondiale e nell'Unione.

<sup>(27)</sup> «ABS, PP: Force majeure follows power outage in Daesan, South Korea / Key EU import volumes at risk?». Disponibile all'indirizzo: [https://www.plasteurope.com/news/PETROCHEMICAL\\_MARKETS\\_t257486/](https://www.plasteurope.com/news/PETROCHEMICAL_MARKETS_t257486/) (ultima consultazione: 22 ottobre 2025). «Power outage halts LG Chem, Lotte Chemical operations in Daesan, Korea». Disponibile all'indirizzo: <https://www.polymerupdate.com/News/Details/1370604> (ultima consultazione: 22 ottobre 2025). «Lotte Chemical declares force majeure after explosion» [2020; evento che ha inciso sulla produzione di monomero di stirene]. Disponibile all'indirizzo: <https://www.businessinsurance.com/lotte-chemical-declares-force-majeure-after-explosion/> (ultima consultazione: 22 ottobre 2025). «Lotte shuts Daesan cracker after explosion» [2020; evento che ha inciso sulla produzione di monomero di stirene]. Disponibile all'indirizzo: <https://www.argusmedia.com/ja/news-and-insights/latest-market-news/2082292-lotte-shuts-daesan-cracker-after-explosion> (ultima consultazione: 22 ottobre 2025). «Lotte Chemical announces FM on styrene supplies from Daesan unit». Disponibile all'indirizzo: [http://www.apic-online.org/top\\_story.asp?ID=11336](http://www.apic-online.org/top_story.asp?ID=11336) (ultima consultazione: 22 ottobre 2025).

<sup>(28)</sup> «South Korea's LG Chem to declare force majeure on ethylene supply starting Oct» [2022]. Disponibile all'indirizzo: <https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/chemicals/080422-south-korea-s-lg-chem-to-declare-force-majeure-on-ethylene-supply-starting-oct> (ultima consultazione: 22 ottobre 2025). «BPA Prices Rise After LG Chem's Force Majeure but Lose Momentum in March». Disponibile all'indirizzo: <https://www.chemanalyst.com/NewsAndDeals/NewsDetails/bpa-prices-rise-after-lg-chem-force-majeure-but-lose-momentum-in-march-35060> (ultima consultazione: 22 ottobre 2025).



- (201) A questo proposito la Commissione ha ribadito le risultanze della fase provvisoria sulla base dei dati specifici delle società, presentati da diversi importatori e utilizzatori. Come si indica nella sezione 7.2 del regolamento provvisorio, la quota degli importatori nel commercio di ABS sulla loro attività complessiva era inferiore al 10 %. Nel commercio di ABS essi hanno inoltre realizzato utili sani (fino al 10 %). Per quanto riguarda gli utilizzatori, come si illustra nella sezione 7.3 del regolamento provvisorio, la Commissione ha constatato che la quota di ABS sul costo totale della produzione è stata inferiore al 4 %, e che anch'essi hanno realizzato utili sani. Contrariamente alla risultanza di cui sopra basata su dati specifici delle società, le argomentazioni presentate dalla coalizione erano mere asserzioni non suffragate da alcun elemento di prova.
- (202) Sebbene il livello dei dazi sia aumentato dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, in particolare per quanto riguarda le importazioni di ABS originario della Corea, la Commissione ha constatato che l'entità dell'aumento non è stata tale da modificare le sue conclusioni relative all'interesse degli importatori e degli utilizzatori, in quanto il contributo dell'ABS ai loro risultati commerciali complessivi, come quota del totale delle loro attività commerciali o del totale dei costi di produzione, rimane modesto.
- (203) La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
- (204) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la coalizione ha ribadito che in caso di istituzione di dazi antidumping sarebbe a rischio la capacità di vari settori di competere a livello locale e mondiale. La parte ha sostenuto che l'ABS rappresentava il 10-25 % del costo dei fattori produttivi materiali per l'elettronica di consumo, il 20-35 % per le apparecchiature e il 15-25 % per i componenti automobilistici.
- (205) A questo proposito la Commissione ha ricordato le risultanze dell'inchiesta concernenti i due utilizzatori che hanno collaborato. L'ABS può rappresentare una quota elevata del costo dei materiali. Dall'inchiesta è tuttavia emerso che l'ABS ha contribuito in misura modesta al costo totale degli utilizzatori che hanno collaborato, uno dei quali era un produttore di componenti automobilistici. L'argomentazione della coalizione è stata pertanto respinta.

#### 7.2.4. Conclusioni sull'interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori

- (206) Sulla base delle considerazioni di cui ai considerando da 180 a 203, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 232 e 235 del regolamento provvisorio.

#### 7.3. Interesse dei consumatori

- (207) In assenza di osservazioni riguardanti l'interesse dei consumatori, il considerando 238 del regolamento provvisorio è stato confermato.

#### 7.4. Altri fattori

- (208) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Lotte e la coalizione hanno sostenuto che l'istituzione di dazi antidumping sull'ABS proveniente dalla Corea e da Taiwan potrebbe involontariamente aprire la strada all'afflusso di importazioni a basso prezzo, asseritamente oggetto di dumping, dalla Cina. L'Unione dovrebbe invece continuare a fare affidamento sulle importazioni provenienti dai paesi interessati.
- (209) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la coalizione ha ribadito che la misura non aiuterebbe l'industria dell'Unione a riprendersi dal pregiudizio subito, bensì aprirebbe il mercato dell'Unione all'afflusso di ABS cinese. I prodotti cinesi riguarderebbero principalmente l'ABS di uso generico, i produttori fornirebbero un'assistenza tecnica limitata, solleverebbero preoccupazioni in materia di qualità e presenterebbero problemi di conformità normativa.
- (210) In primo luogo la Commissione ha osservato che le importazioni dai produttori esportatori inseriti nel campione nei paesi interessati, su cui l'Unione dovrebbe asseritamente continuare a fare affidamento, sono risultate oggetto di dumping. A questo proposito l'obiettivo delle misure non è impedire le importazioni dai paesi interessati, ma solo correggere il pregiudizio causato all'industria dell'Unione dalla concorrenza sleale della Corea e di Taiwan.
- (211) In secondo luogo qualora dovesse verificarsi un'ondata di importazioni dalla Cina a basso prezzo, a causa dei dazi antidumping istituiti nei confronti dei paesi interessati o semplicemente perché i produttori cinesi di ABS offrono alternative a basso prezzo, l'industria dell'Unione potrà chiedere l'apertura di una nuova inchiesta purché siano soddisfatte tutte le condizioni.
- (212) Di conseguenza la Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto irrilevante ai fini dell'analisi dell'interesse dell'Unione.



- (213) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Lotte e il governo della Repubblica di Corea hanno contestato le affermazioni della Commissione secondo cui l'istituzione dei dazi antidumping potrebbe motivare l'ulteriore espansione delle controllate di Lotte nell'Unione. Lotte ha osservato che la sua controllata in Ungheria non era un impianto completamente indipendente, ma si basava piuttosto sulle importazioni di polvere secca per la miscelazione o sulle importazioni del prodotto finito le cui proprietà sono ulteriormente migliorate dalla miscelazione con pigmenti e/o additivi.
- (214) La Commissione non può ovviamente discutere con Lotte in merito al modo in cui la società dovrebbe reagire all'istituzione dei dazi. Nell'analisi dell'interesse dell'Unione la Commissione non può tuttavia considerare individualmente l'interesse di società specifiche, ma deve tener conto invece dell'interesse delle società dell'Unione nel loro complesso.
- (215) Di conseguenza la Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto irrilevante ai fini dell'analisi dell'interesse dell'Unione.

#### 7.5. Conclusioni sull'interesse dell'Unione

- (216) Sulla base delle considerazioni esposte in dettaglio alle sezioni da 7.1 a 7.4, la Commissione ha confermato le proprie risultanze di cui al considerando 244 del regolamento provvisorio, concludendo che non vi erano fondati motivi per ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni di ABS originarie della Corea e di Taiwan.

### 8. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

#### 8.1. Misure definitive

- (217) Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all'interesse dell'Unione, e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (218) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese	Società	Margine di dumping (in %)	Margine di pregiudizio (in %)	Dazio antidumping definitivo (in %)
Corea	LG Chem	7,5	67,7	7,5
Corea	Lotte Chemical Corporation	5,2	63,6	5,2
Corea	Altre società che hanno collaborato	6,8	65,8	6,8
Corea	Tutte le altre importazioni originarie della Corea	7,5	67,7	7,5
Taiwan	Chimei Corporation Grand Pacific Petrochemical Corporation	10,9	51,7	10,9
Taiwan	Formosa Chemicals & Fibre Corporation	21,7	67,8	21,7
Taiwan	Tutte le altre importazioni originarie di Taiwan	21,7	67,8	21,7

- (219) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano pertanto esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente citati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «Tutte le altre importazioni originarie della Corea» oppure a «Tutte le altre importazioni originarie di Taiwan» a seconda del paese d'origine.




- (220) Una società può chiedere l'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere presentata alla Commissione <sup>(29)</sup>. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (221) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. L'applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «Tutte le altre importazioni originarie della Corea» oppure a «Tutte le altre importazioni originarie di Taiwan» a seconda del paese d'origine.
- (222) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
- (223) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, in particolare dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l'altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
- (224) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per «Tutte le altre importazioni originarie della Corea» oppure «Tutte le altre importazioni originarie di Taiwan» a seconda del paese d'origine dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.
- (225) I produttori esportatori della Corea che non hanno esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all'aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione nel PI; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame nell'Unione nel periodo dell'inchiesta; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione. I nuovi esportatori di Taiwan possono chiedere un singolo margine di dumping a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

## 8.2. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

- (226) In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento.

<sup>(29)</sup> Email: TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu; Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat/Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.



8.3. **Riscossione retroattiva**

- (227) Come indicato al punto 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (228) Nella fase definitiva dell'inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi.
- (229) Dall'analisi della Commissione non è emerso alcun ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base. Ai fini di tale analisi la Commissione ha confrontato i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame, durante il periodo compreso tra il mese successivo all'apertura della presente inchiesta e l'ultimo mese intero precedente l'istituzione delle misure provvisorie, con i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha stabilito un aumento dell'8 % delle importazioni dai paesi interessati. Confrontando inoltre i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame, durante il periodo compreso tra il mese successivo all'apertura della presente inchiesta e il mese in cui sono state istituite le misure provvisorie, con i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta, non è stato possibile osservare alcun ulteriore aumento sostanziale. In questo caso la Commissione ha stabilito un aumento del 6 % delle importazioni dai paesi interessati.


## Tabella

**Evoluzione delle importazioni dopo l'apertura dell'inchiesta**

Periodo	Corea	Taiwan	Paesi interessati		
	Quantitativo (in tonnellate)	Quantitativo (in tonnellate)	Quantitativo (in tonnellate)	Quantità media mensile (tonnellate)	Evoluzione delle importazioni (Periodo/PI) (%)
Gennaio-luglio 2025	100 415	18 740	119 155	17 022	108
Gennaio-agosto 2025	113 357	20 333	133 690	16 711	106
Periodo dell'inchiesta	153 608	36 072	189 680	15 807	---

Fonte: Eurostat (banca dati Comext) e Surveillance 3.

- (230) Dall'apertura dell'inchiesta inoltre i prezzi delle importazioni dai paesi interessati sono leggermente aumentati, e si sono collocati a un livello superiore, per una percentuale compresa fra il 2 % e il 3 %, rispetto ai prezzi medi all'importazione nel periodo dell'inchiesta.
- (231) A questo proposito la Commissione non dispone tuttavia di informazioni nel fascicolo secondo cui l'aumento dei volumi delle importazioni a prezzi leggermente più elevati avrebbe causato un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (232) Su tale base la Commissione ha concluso che non sussistevano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base per l'applicazione retroattiva del dazio antidumping definitivo.
- (233) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l'industria dell'Unione ha fornito dati dettagliati sulle esportazioni di ABS dalla Corea e da Taiwan e sulle loro importazioni nell'Unione. L'industria ha sottolineato che nei tre mesi successivi all'apertura dell'inchiesta le esportazioni dalla Corea sono notevolmente aumentate, il che si è tradotto in un aumento delle importazioni nell'Unione con un ritardo di circa due mesi. In seguito le esportazioni sono nuovamente diminuite, in quanto gli esportatori rischierebbero di consegnare le merci nell'Unione dopo l'istituzione dei dazi provvisori.
- (234) La Commissione ha osservato che, per un'applicazione retroattiva delle misure, devono sussistere elementi di prova di un significativo accumulo di scorte in seguito all'apertura dell'inchiesta. L'aumento temporaneo delle esportazioni dalla Corea non è stato tuttavia di entità tale da tradursi in un aumento significativo delle importazioni nell'Unione nel periodo analizzato. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.



## 9. DISPOSIZIONI FINALI

- (235) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(30)</sup>, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
- (236) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere sulle misure di cui al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di resine di acrilonitrile-butadiene-stirene, un copolimero termoplastico costituito da acrilonitrile, butadiene e stirene in proporzioni diverse, indipendentemente dal colore o da qualsiasi altra proprietà fisica o meccanica, anche ulteriormente trasformato o trattato per conferire specifiche proprietà fisiche aggiuntive, attualmente classificate con il codice NC 3903 30 00 e originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente:

Paese d'origine	Società	Dazio antidumping definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
Repubblica di Corea	LG Chem	7,5	89UC
Repubblica di Corea	Lotte Chemical Corporation	5,2	89UD
Repubblica di Corea	Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	6,8	Cfr. allegato
Repubblica di Corea	Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica di Corea	7,5	8999
Taiwan	Chimei Corporation Grand Pacific Petrochemical Corporation	10,9	89UE
Taiwan	Formosa Chemicals & Fibre Corporation	21,7	89UF
Taiwan	Tutte le altre importazioni originarie di Taiwan	21,7	8999

3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figurino una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie del paese interessato.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

<sup>(30)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).



*Articolo 2*

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1739 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

*Articolo 3*

L'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Corea e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:

- a) non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell'inchiesta (dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024);
- b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all'inchiesta iniziale; e
- c) ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2026

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

## ALLEGATO

**Altri produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione**

Paese	Nome	Codice addizionale TARIC
Corea	KUMHO PETROCHEMICAL Co., Ltd.	89UG
	INEOS Styrolution Korea Ltd.	89UH



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/319 DELLA COMMISSIONE****del 12 febbraio 2026****che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di valina originaria della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea<sup>(1)</sup> («regolamento di base», in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA****1.1. Apertura**

- (1) Il 19 dicembre 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di valina originaria della Repubblica popolare cinese («Cina», «RPC» o «paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*<sup>(2)</sup> («avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 5 novembre 2024 da Eurolysine SAS («Eurolysine SAS» o «denunciante»). La denuncia è stata presentata dall'industria dell'Unione di valina ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

**1.2. Registrazione**

- (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/326 della Commissione<sup>(3)</sup> («regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di valina originaria della Cina.


**1.3. Misure provvisorie**

- (4) In conformità all'articolo 19 bis del regolamento di base, il 17 luglio 2025 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi.
- (5) Il 23 luglio 2025 Bayannur Huaheng Biotechnology Co., Ltd. («BHB», insieme alle sue società collegate «Huaheng Group») ha presentato un'osservazione scritta in merito a presunti errori materiali nel calcolo del margine di dumping applicabile al gruppo, sostenendo che la Commissione è incorsa in errore, giacché i) ha detratto due volte le spese bancarie, ii) in relazione all'adeguamento al rialzo del valore di riferimento legato alla maggiorazione per il granturco non geneticamente modificato («non-OGM»), ha considerato solo il prezzo unitario dell'amido di granturco anziché la media dei prezzi unitari dell'amido di granturco e della proteina in polvere, e iii) ha utilizzato il 23,3 % delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») comprendenti un importo di 17 848 USD per i costi di distribuzione, mentre tali costi di distribuzione sarebbero stati detratti dal prezzo all'esportazione.

<sup>(1)</sup> GU L 176, 30.6.2016, p. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj>.

<sup>(2)</sup> Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di valina originaria della Repubblica popolare cinese (GU C, C/2024/7460, 19.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/7460/oj>).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2025/326 della Commissione, del 18 febbraio 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di valina originaria della Repubblica popolare cinese (GU L, 2025/326, 19.2.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/326/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/326/oj)).



- (6) La Commissione ha ritenuto giustificata l'argomentazione di cui al punto ii) e ha adeguato di conseguenza il margine di dumping per Huaheng Group. L'argomentazione di cui al punto i) è stata respinta nella fase provvisoria ma, in seguito alla presentazione di ulteriori elementi di prova, è stata successivamente riesaminata dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni di cui al considerando 145. Un'argomentazione formulata da CJ (Shenyang) Biotechnology Co., Ltd. («CJS»), simile a quella di cui al punto iii), è stata respinta nella fase provvisoria e nei considerando da 140 a 141.
- (7) Il 14 agosto 2025 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di valina originaria della Cina con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1737 della Commissione (\*) («regolamento provvisorio»).


#### 1.4. Fase successiva della procedura

- (8) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), il denunciante e i due produttori esportatori inseriti nel campione, CJS e le sue società collegate, e Juajeng Group hanno presentato osservazioni scritte presentando le loro osservazioni in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio.
- (9) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con il denunciante, con CJS, insieme alle sue società collegate, e con Huaheng Group.
- (10) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Ajinomoto Omnicem, Belgio («Ajinomoto»), un importatore collegato al produttore esportatore cinese che non ha collaborato Shanghai Ajinomoto Amino Acid Co. Ltd, si è registrato come parte interessata e ha presentato osservazioni in merito alla definizione del prodotto. Tali osservazioni sono esaminate nei considerando da 27 a 37.
- (11) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.
- (12) La Commissione ha informato le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di valina originaria della Cina («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Sono pervenute osservazioni dal denunciante, da Huaheng Group, da CJS e da Ajinomoto.
- (13) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con il denunciante, Huaheng Group e CJS.

#### 1.5. Campionamento

- (14) In assenza di osservazioni riguardanti il campionamento degli importatori indipendenti, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 8 del regolamento provvisorio.
- (15) Per quanto riguarda il campionamento dei produttori esportatori, il denunciante ha sostenuto che i dati del periodo dell'inchiesta («PI»), su cui si basava il campione dei produttori esportatori, non tenevano adeguatamente conto delle dinamiche di mercato iniziate prima del periodo dell'inchiesta. In particolare, il denunciante ha sostenuto che il volume delle vendite di CJS nell'Unione era estremamente esiguo rispetto alle vendite di tale società sul mercato cinese. Il denunciante ha pertanto sostenuto che, poiché il dumping è valutato come la differenza tra il prezzo all'esportazione e il prezzo praticato sul mercato interno, CJS non sarebbe rappresentativa della situazione del mercato.

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1737 della Commissione, del 13 agosto 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di valina originaria della Repubblica popolare cinese (GU L, 2025/1737, 14.8.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/1737/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1737/oj)).



- (16) La Commissione ha osservato che l'inchiesta ha accertato l'esistenza di distorsioni significative nel mercato della valina in Cina e che pertanto il valore normale non si basa sulle vendite sul mercato interno dei produttori esportatori. In ogni caso, come indicato al considerando 10 del regolamento provvisorio, la Commissione ha scelto il campione di produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, e sotto questo profilo CJS era rappresentativa. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (17) Il denunciante ha inoltre ribadito che CJS non era rappresentativa in quanto non era una società di proprietà cinese. A sostegno di tale argomentazione il denunciante ha rilevato il fatto che CJS figurava tra i denunciati di inchieste antidumping in corso sulle importazioni di lisina dalla Cina in Brasile e negli Stati Uniti d'America («USA»).
- (18) La Commissione aveva già respinto parte di tale argomentazione, ossia l'affermazione che CJS fosse una società estera attiva in Cina e che pertanto non operasse alle stesse condizioni delle società di proprietà cinese al considerando 16 del regolamento provvisorio, in quanto tale criterio non era pertinente ai fini del campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base, che stabilisce che un campione dovrebbe essere basato sul massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Analogamente, non è pertinente neppure il ruolo delle società coinvolte in relazione ad altri prodotti e che rientrano nell'ambito di competenza di altre giurisdizioni. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (19) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha sostenuto che le esportazioni di CJS nell'Unione sono drasticamente diminuite a vantaggio di altri esportatori cinesi, in quanto i prezzi della valina di CJS sono notevolmente più elevati. Il denunciante ha aggiunto che tale dato era confermato dalle risultanze della Commissione di cui al considerando 133 in relazione all'uso del margine di profitto dell'importatore indipendente (Quimidroga SA – «Quimidroga»), che non è stato considerato rappresentativo.
- (20) La Commissione ha osservato che, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base, il campione si basa sui dati disponibili al momento della selezione del campione. Sulla base di tali dati, la Commissione ha ritenuto che il campione fosse rappresentativo per le vendite all'esportazione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Le circostanze verificatesi dopo il periodo dell'inchiesta non sono pertinenti ai fini della selezione del campione. Analogamente, il prezzo delle importazioni di valina non era pertinente per la selezione del campione, che si basava sul massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (21) Il denunciante ha inoltre sostenuto che i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione beneficerebbero indebitamente del margine di dumping ridotto di CJS, dal momento che questo è incluso nel calcolo della media ponderata del margine di dumping delle società inserite nel campione applicabile anche alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Il denunciante ha aggiunto che una media ponderata del margine di dumping del campione non sarebbe sufficiente a proteggere l'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping. Il denunciante ha pertanto chiesto alla Commissione di calcolare il margine di dumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione in modo da rispecchiare meglio la situazione del mercato e proteggere più efficacemente l'industria dell'Unione.
- (22) Il denunciante non ha fornito alcun metodo specifico per calcolare un margine di dumping applicabile ai produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione. Inoltre l'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base stabilisce che, quando si ricorre al campionamento a norma dell'articolo 17 di tale regolamento, il dazio antidumping applicabile ai produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione «non supera la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione». Su tale base l'argomentazione è stata respinta.
- (23) In assenza di altre osservazioni riguardanti il campionamento dei produttori esportatori, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando da 10 a 18 del regolamento provvisorio.

#### 1.6. Esame individuale

- (24) In assenza di osservazioni riguardanti l'esame individuale, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 19 del regolamento provvisorio.



**1.7. Risposte al questionario e visite di verifica**

- (25) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, è stata effettuata una visita di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso la sede dell'importatore indipendente che ha risposto in modo completo al questionario:

— Quimidroga SA, Barcellona, Spagna

**1.8. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame**

- (26) In assenza di osservazioni riguardanti il periodo dell'inchiesta («PI») e il periodo in esame, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 24 del regolamento provvisorio.

**2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

- (27) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Ajinomoto, un importatore collegato a un produttore esportatore cinese che non ha collaborato, ha presentato osservazioni in merito alla definizione del prodotto, sostenendo che la valina utilizzata per applicazioni farmaceutiche (uso farmaceutico) avrebbe caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche essenziali diverse, nonché utilizzi previsti, grado di intercambiabilità, norme di qualità e canali di distribuzione diversi dalla valina per uso alimentare e per uso nei mangimi, e ne ha chiesto l'esclusione dalla definizione del prodotto.
- (28) Ajinomoto ha giustificato la sua argomentazione facendo riferimento alle norme sull'origine non preferenziale per il capitolo 29, in cui rientra il prodotto in esame, in base alle quali la purificazione è considerata una trasformazione sostanziale del prodotto. Su tale base, secondo Ajinomoto, la valina per uso farmaceutico non dovrebbe rientrare nella definizione del prodotto, in quanto è sottoposta a tale processo di purificazione.
- (29) L'argomentazione relativa alla definizione del prodotto è stata presentata solo dopo l'istituzione delle misure provvisorie, mentre secondo il termine indicato nell'avviso di apertura, eventuali argomentazioni relative alla definizione del prodotto dovrebbe essere presentate entro 10 giorni dall'apertura della presente inchiesta. Di conseguenza, l'argomentazione è stata tardiva e pertanto non più ricevibile in questa fase.
- (30) In ogni caso, la Commissione ha innanzitutto ricordato di aver concluso, al considerando 32 del regolamento provvisorio, che i diversi tipi di valina presentano comunque caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche essenziali analoghe, essendo tutte costituite dalla stessa molecola e condividendo tutte le stesse funzioni di base, ossia fornire valina altamente digeribile ad animali ed esseri umani, all'interno di prodotti farmaceutici, alimenti (sotto forma di integratori alimentari) o mangimi. Inoltre tutti i tipi sono prodotti attraverso il medesimo processo di produzione, con livelli diversi di purificazione ed estrazioni. Tutti i tipi di valina sono importati con i medesimi codici TARIC.
- (31) Ajinomoto non ha fornito alcun elemento di prova atto a giustificare l'affermazione secondo cui la valina per uso farmaceutico presentava caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche diverse. Ajinomoto ha infatti confermato che il prodotto, sotto forma di valina per uso alimentare o per uso nei mangimi, è chimicamente identico e si basa sulla stessa molecola (L-valina). Inoltre le norme in materia di qualità asseritamente diverse applicabili ai produttori di valina per uso farmaceutico non modificano la composizione chimica del prodotto.
- (32) Ajinomoto ha sostenuto che la valina per uso farmaceutico sarebbe caratterizzata da un pigmento più cristallino dovuto all'ulteriore trasformazione della valina per uso alimentare operata dalla società stessa. La Commissione osserva tuttavia che, nonostante questa differenza, i prodotti continuano a essere molto simili e le loro caratteristiche di base rimangono le stesse.
- (33) In secondo luogo, come concluso nel considerando 32 del regolamento provvisorio, sebbene sia soggetta a requisiti più elevati in termini di purezza, la valina per uso farmaceutico ha comunque la stessa funzione, vale a dire fornire tale aminoacido essenziale ad animali ed esseri umani, all'interno di prodotti farmaceutici, alimenti (sotto forma di integratori alimentari) o mangimi.
- (34) In terzo luogo, per quanto riguarda le norme sull'origine non preferenziale per il capitolo 29, Ajinomoto ha confermato che la conclusione di cui al considerando 32 del regolamento provvisorio è applicabile alla valina per uso alimentare, ma non dovrebbe applicarsi a quella per uso farmaceutico, in quanto mediante la purificazione la valina per uso alimentare subisce una trasformazione sostanziale. Tuttavia le norme sull'origine non preferenziale per il capitolo 29 cui fa riferimento l'importatore riguardano la trasformazione non soltanto per le applicazioni farmaceutiche, ma anche per le sostanze alimentari. Pertanto la purificazione per uso farmaceutico costituisce un processo di produzione della stessa categoria di quello per uso alimentare.



- (35) Inoltre, secondo Ajinomoto, la valina per uso farmaceutico non è stata considerata dal denunciante un prodotto in esame. Ajinomoto afferma che la valina per uso farmaceutico è prodotta nell'Unione da una società diversa dal denunciante. Poiché il denunciante ha affermato di rappresentare il 100 % della produzione di valina nell'Unione e non era a conoscenza di altri produttori, secondo Ajinomoto la valina per uso farmaceutico non dovrebbe essere oggetto della denuncia. La Commissione ha confermato le proprie risultanze di cui al considerando 33 del regolamento provvisorio, vale a dire che dall'inchiesta è emerso che Eurolysine, dopo avere ottenuto le pertinenti autorizzazioni a livello normativo, aveva la capacità tecnica di produrre tutti i tipi di valina. Inoltre la descrizione del prodotto contenuta nella denuncia definiva il prodotto come un amminoacido con una formula chimica che copre la valina per tutti gli usi, compreso quello farmaceutico.
- (36) In conclusione le argomentazioni dell'importatore sono state respinte.
- (37) In assenza di altre osservazioni riguardanti il prodotto oggetto dell'inchiesta, il prodotto in esame e il prodotto simile, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 25 a 33 del regolamento provvisorio.
- (38) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Ajinomoto ha ribadito le sue osservazioni formulate nella fase provvisoria, che sono già state esaminate dalla Commissione nei considerando da 27 a 36. La società ha presentato osservazioni sulla differenza di prezzo tra la valina per uso farmaceutico e quella per uso nei mangimi, sostenendo che il prezzo del prodotto per uso farmaceutico è notevolmente più elevato e, di conseguenza, non è stato dimostrato che le importazioni per uso farmaceutico abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. La società ha inoltre sottolineato la differenza in termini di attività tra i suoi produttori collegati in Cina e i produttori dell'Unione. Ajinomoto ha affermato che Eurolysine produceva il prodotto oggetto dell'inchiesta, mentre Shanghai Ajinomoto lo purifica trasformandolo in valina per uso farmaceutico, un processo completamente diverso che non può essere effettuato dal denunciante. La società ha inoltre sostenuto che i due prodotti non sono destinati agli stessi utilizzatori, in quanto la valina per uso farmaceutico è utilizzata a fini farmaceutici, mentre la valina per uso nei mangimi è utilizzata per l'alimentazione animale. Ha infine ribadito che la valina per uso farmaceutico non sarebbe stata inclusa nella denuncia e non rientrerebbe pertanto nell'ambito del presente procedimento.
- (39) La Commissione ha confermato le sue valutazioni e ha osservato che la valina per uso farmaceutico, come confermato dalla stessa Ajinomoto, è una versione di valina (ossia il prodotto oggetto dell'inchiesta) con un certo livello di purezza. Pertanto nonostante la differenza di prezzo, il fatto che Ajinomoto svolga una parte diversa del processo di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta e i diversi usi previsti, come specificato nei considerando da 27 a 36, tali argomentazioni non costituiscono una base sufficiente per ritenere che si tratti di prodotti diversi.
- (40) Inoltre le informazioni relative alla differenza nel processo di produzione, alle presunte caratteristiche specifiche della valina per uso farmaceutico e ai prezzi non hanno potuto essere verificate durante l'inchiesta, in quanto il produttore cinese collegato ad Ajinomoto non ha collaborato alla presente inchiesta e Ajinomoto ha scelto di parteciparvi solo dopo l'istituzione delle misure provvisorie. Le sue affermazioni non sono peraltro suffragate da alcun elemento di prova sostanziale. Di conseguenza la Commissione ha stabilito che tutti i tipi di valina rientrano nel prodotto oggetto dell'inchiesta e, in quanto tali, hanno causato il pregiudizio descritto nelle sezioni 4 e 5 del regolamento provvisorio. La Commissione ha valutato l'incidenza di tutte le importazioni del prodotto in esame sull'industria dell'Unione; pertanto l'argomentazione di Ajinomoto è stata respinta.
- (41) L'argomentazione secondo cui l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di produrre valina per uso farmaceutico, e che questa non era stata inclusa nella denuncia, è già stata trattata al considerando 35. Peraltro la valina per uso farmaceutico è stata specificamente menzionata nella denuncia nell'ambito della definizione del prodotto. Infine l'industria dell'Unione ha confermato di essere in grado di produrre valina non destinata al mercato dei mangimi e che i diversi gradi di purezza della valina condividono la stessa funzione di base, che è quella di fornire valina per l'alimentazione animale o umana. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (42) La Commissione ha pertanto confermato la sua valutazione e ha respinto l'argomentazione relativa all'esclusione della valina per uso farmaceutico dalla definizione del prodotto.



## 3. DUMPING

- (43) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, i due produttori esportatori inseriti nel campione, CJS, Huaheng Group, e il denunciante hanno presentato osservazioni.

3.1. **Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base**

- (44) In assenza di osservazioni riguardanti la procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 34 a 40 del regolamento provvisorio.

3.2. **Valore normale**

3.2.1. *Esistenza di distorsioni significative*

- (45) In assenza di osservazioni riguardanti l'esistenza di distorsioni significative nella RPC, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 44 a 139 del regolamento provvisorio.

3.2.2. *Paese rappresentativo*

- (46) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha sostenuto la decisione della Commissione di selezionare la Colombia come paese rappresentativo.

- (47) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Huaheng Group si è opposto alla decisione della Commissione di selezionare la Colombia come paese rappresentativo. In primo luogo, Huaheng Group ha affermato che l'Indonesia era il paese rappresentativo più appropriato in quanto era l'unico paese che: i) produceva valina, ii) presentava importazioni esenti da distorsioni di tutti i principali fattori produttivi e iii) offriva dati finanziari prontamente disponibili relativi all'intero periodo dell'inchiesta. In secondo luogo, Huaheng Group ha affermato che la Commissione, qualora non utilizzasse l'Indonesia, dovrebbe ricorrere alla Malaysia, selezionata nella seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale del 4 giugno 2025 («seconda nota»). In terzo luogo, la Colombia dovrebbe essere esclusa a causa delle distorsioni che interessano la maggior parte dei principali fattori produttivi e della mancanza di dati finanziari disponibili. Tuttavia, qualora la Colombia dovesse essere mantenuta, Huaheng Group ha chiesto alla Commissione di sostituire il valore di riferimento per l'amido di granturco.

— Indonesia

- (48) Huaheng Group ha affermato che la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale o allo stesso settore può essere presa in considerazione soltanto se il prodotto oggetto dell'inchiesta non è fabbricato in alcun paese avente un livello di sviluppo economico comparabile. Nel caso di specie, tra i due paesi disponibili sulla base di tali criteri, il Brasile e l'Indonesia, dovrebbe avere la priorità la seconda, in quanto presenta consistenti importazioni dei principali fattori produttivi. Per quanto riguarda il Brasile, nella seconda nota la Commissione ha confermato che, anche se il paese produceva valina durante il periodo dell'inchiesta, mancavano informazioni finanziarie aggiornate. Il Brasile doveva pertanto essere escluso come potenziale paese rappresentativo.

- (49) La Commissione ha osservato che l'approccio di Huaheng Group non teneva conto del fatto che, nel caso di specie, mancavano dati finanziari prontamente disponibili per i produttori di valina in Indonesia. La Commissione ha dovuto pertanto ricorrere a un prodotto appartenente alla stessa categoria generale o al medesimo settore della valina. Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, lo stesso Huaheng Group si è limitato a ribadire la possibilità di basarsi sul produttore di acido citrico PT. Indo Acidatama Tbk. In ogni caso la Commissione ha altresì osservato di aver respinto l'Indonesia come paese rappresentativo appropriato sulla base della quota significativa di importazioni dalla Cina per almeno quattro dei fattori produttivi più importanti e delle distorsioni del mercato riguardanti il granturco e il carbone. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

- (50) Huaheng Group ha inoltre contestato il parere della Commissione secondo cui, scegliendo il Brasile e la Turchia come possibili paesi rappresentativi rispetto ai quali confrontare l'Indonesia, invece di confrontarla con la Malaysia e la Colombia, Huaheng Group avrebbe operato una scelta di comodo<sup>(?)</sup>. In risposta alle risultanze provvisorie della Commissione, Huaheng Group ha sottolineato l'esistenza di importazioni significative di granturco in Indonesia e ha menzionato la prevista apertura da parte della Colombia di un'inchiesta sulle importazioni di granturco originario degli USA. Sebbene tale inchiesta non sia stata avviata, Huaheng Group ha sostenuto che

(?) Regolamento provvisorio, considerando 187.



- questo dato indicava che il prezzo del granturco in Colombia avrebbe potuto essere oggetto di distorsioni a causa della presenza di importazioni asseritamente sovvenzionate dagli Stati Uniti, dal momento che da questi ultimi proveniva quasi il 97 % delle importazioni totali di granturco in Colombia. La Commissione ha ritenuto l'argomentazione di Huaheng Group speculativa e priva di fondamento, in quanto questi non ha fornito alcun elemento di prova delle presunte sovvenzioni a favore del granturco statunitense e la Colombia non ha avviato un'inchiesta di difesa commerciale sul granturco proveniente dagli Stati Uniti. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (51) Huaheng Group ha sottolineato che i volumi delle importazioni di amido di granturco in Indonesia erano in linea con i volumi delle importazioni in Malaysia e che erano superiori ai volumi delle importazioni in Colombia.
- (52) La Commissione aveva già respinto tali argomentazioni nel considerando 161 del regolamento provvisorio. Poiché Huaheng Group non ha presentato ulteriori elementi a sostegno di tali argomentazioni, la Commissione le ha respinte sulla base del ragionamento di cui al considerando 161 del regolamento provvisorio.
- (53) Huaheng Group ha altresì affermato che il modo in cui la Commissione ha esaminato i fattori produttivi, considerando esclusivamente quelli interessati da una quota significativa di importazioni cinesi, era fuorviante in quanto non teneva conto di tutti i fattori produttivi. Pertanto, secondo Huaheng Group, anche i valori di riferimento basati sulle importazioni in Colombia di amido di granturco, carbone e carbone attivo erano inattendibili. A tale riguardo, Huaheng Group ha ribadito le sue osservazioni sintetizzate al considerando 184 del regolamento provvisorio in relazione alle importazioni di tali fattori produttivi in Indonesia, rispetto alle importazioni in Malaysia e Colombia.
- (54) La Commissione ha tuttavia espresso disaccordo con tale argomentazione, in quanto aveva analizzato tutti i fattori produttivi menzionati da Huaheng Group, compreso il granturco, in Indonesia. A titolo di esempio, nella prima nota relativa alle fonti per la determinazione del valore normale del 2 aprile 2025 («prima nota»), la Commissione ha sollevato la questione dell'esistenza del divieto di importazione di granturco in Indonesia. Inoltre la Commissione non ha riscontrato distorsioni nelle importazioni di amido di granturco, carbone e carbone attivo in Colombia. Questo aspetto è stato affrontato in modo specifico nei considerando 66, 68 e 70. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (55) Huaheng Group ha contestato l'interpretazione della Commissione di cui al considerando 187 del regolamento provvisorio, secondo cui il divieto di importazione di granturco in Indonesia potrebbe essere il motivo di un volume di importazioni inferiore rispetto alla Malaysia e alla Colombia<sup>(6)</sup>. Secondo Huaheng Group, l'interpretazione della Commissione era contraddetta dal fatto che il prezzo medio all'importazione del granturco in Indonesia era identico al prezzo all'importazione in Malaysia e superiore al prezzo all'importazione in Colombia. Inoltre, secondo Huaheng Group, il divieto di importazione di granturco in Indonesia non ha avuto ripercussioni sui volumi delle importazioni indonesiane. Analogamente, per quanto riguarda il carbone, interessato dalle distorsioni del mercato individuate dalla Commissione nella prima nota, Huaheng Group ha affermato che il prezzo all'importazione in Indonesia era comparabile a quello in Malaysia.
- (56) Il confronto dei prezzi effettuato da Huaheng Group era inteso a dimostrare che le distorsioni del mercato individuate per il granturco e il carbone non incidevano sul prezzo all'importazione di tali fattori produttivi in Indonesia. Tuttavia, sebbene al considerando 187 del regolamento provvisorio abbia sostenuto che il divieto di importazione del granturco avrebbe potuto incidere sul volume delle importazioni, in tale contesto la Commissione non stava valutando l'effetto di tale divieto sui prezzi. Pertanto le argomentazioni presentate da Huaheng Group non erano pertinenti al ragionamento della Commissione e non inficiavano le sue risultanze al riguardo. Inoltre, per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui il divieto di importazione del granturco non si ripercuoteva sui volumi delle importazioni in Indonesia, la Commissione ha ricordato di avere spiegato nella prima nota che, in base a tale divieto di importazione, l'importazione di granturco è consentita nei mesi prescritti e a condizione che la domanda interna non sia soddisfatta dalla produzione locale<sup>(7)</sup>. Pertanto il divieto di importazione di granturco non è un divieto totale e le importazioni di granturco continuano ad affluire, anche se a un livello ridotto. Le statistiche sulle importazioni non potevano quindi evidenziare l'assenza di importazioni di granturco in Indonesia, come sembra suggerire Huaheng Group. Al contrario, esse mostrano la presenza di importazioni di granturco, sebbene in volumi inferiori rispetto alla Malaysia e alla Colombia, un aspetto che Huaheng Group non ha affrontato. Infine, in ogni caso, il confronto con i prezzi in Malaysia e Colombia effettuato da Huaheng Group per quanto riguarda sia il granturco che il carbone non dimostra se le distorsioni del mercato abbiano inciso sul prezzo del granturco e del carbone in Indonesia. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

<sup>(6)</sup> Ibidem.

<sup>(7)</sup> <https://globaltradealert.org/intervention/19519>.



- (57) Huaheng Group ha infine sostenuto che, seguendo il ragionamento della Commissione secondo cui un volume modesto implicava una distorsione, in Colombia anche l'amido di granturco sarebbe interessato da distorsioni, a causa del volume ridotto delle importazioni, che si rifletterebbe anche nel prezzo elevato registrato nel paese.
- (58) La Commissione ha esaminato e respinto l'argomentazione secondo cui il prezzo all'importazione dell'amido di granturco in Colombia era distorto al considerando 66.

— Malaysia


- (59) Nelle sue osservazioni formulate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Huaheng Group ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui i dati finanziari di Ajinomoto Malaysia non potevano rappresentare un valore di riferimento affidabile per le SGAV e i profitti, in quanto Ajinomoto Malaysia ha cessato la produzione, in Malaysia, di glutammato monosodico, l'altro prodotto considerato dalla Commissione appartenente alla stessa categoria generale della valina. A tale riguardo, Huaheng Group ha messo in dubbio l'affidabilità della relazione annuale 2024 di Ajinomoto Malaysia in relazione alla cessazione della produzione di glutammato monosodico a causa della presunta mancanza di chiarezza della formulazione della relazione annuale.
- (60) La Commissione ha osservato che il fatto che Ajinomoto Malaysia non fosse più attiva nella produzione di glutammato monosodico è stato confermato anche in una recente inchiesta, in cui le autorità malesi hanno informato la Commissione che Ajinomoto Malaysia era l'unico produttore di glutammato monosodico nel paese<sup>(8)</sup>. Non era pertanto possibile utilizzare i dati di Ajinomoto Malaysia e tale argomentazione è stata respinta.
- (61) Per quanto riguarda Ajinomoto Malaysia, Huaheng Group ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui i dati finanziari di Ajinomoto Malaysia non potevano rappresentare un valore di riferimento affidabile per le SGAV e i profitti a causa del suo coinvolgimento in pratiche di elusione<sup>(9)</sup>. Secondo Huaheng Group, il coinvolgimento di Ajinomoto Malaysia in pratiche di elusione nella produzione di glutammato monosodico è stato infatti valutato solo per il periodo di riferimento di tale inchiesta (1° luglio 2023-30 giugno 2024).
- (62) La Commissione ha osservato che la modificazione della configurazione degli scambi accertata nell'inchiesta antielusione in questione era dovuta all'aumento delle esportazioni in Malaysia da parte dell'operatore commerciale collegato di Ajinomoto Malaysia in Cina, registrato durante il periodo dell'inchiesta antielusione e iniziato a partire dal 2021<sup>(10)</sup>. La modificazione della configurazione degli scambi individuata dalla Commissione nell'inchiesta antielusione ha pertanto inciso sui dati finanziari di Ajinomoto Malaysia per il 2022. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (63) Inoltre, per quanto riguarda il fatto che gli ultimi dati finanziari disponibili di Ajinomoto Malaysia risalivano al 2022, Huaheng Group ha affermato che, al fine di stabilire i profitti degli operatori commerciali e degli importatori collegati, la Commissione si è basata sui dati più obsoleti relativi ai profitti degli importatori indipendenti derivanti dall'inchiesta relativa alle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Cina («inchiesta sui PVA») <sup>(11)</sup>.
- (64) La Commissione ha osservato che il profitto ragionevole di un produttore di un paese rappresentativo ai fini della determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, da un lato, e il margine di profitto utilizzato per adeguare il prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, e dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, dall'altro, si fondano su una base giuridica diversa e perseguono uno scopo diverso e pertanto non sono comparabili. La Commissione non ha pertanto potuto servirsi dei dati finanziari del 2022 di Ajinomoto Malaysia e tale argomentazione è stata respinta.

<sup>(8)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2025/698 della Commissione, del 10 aprile 2025, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di glutammato monosodico spedito dalla Malaysia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Malaysia (GU L, 2025/698, 11.4.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/698/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/698/oj)), considerando 18.

<sup>(9)</sup> Ibidem, considerando 60.

<sup>(10)</sup> Ibidem, considerando 63 e 64.

<sup>(11)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2020/1336/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1336/oj)).




## — Colombia

- (65) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Huaheng Group ha sostenuto che il valore di riferimento colombiano per l'amido di granturco era distorto e che la Commissione avrebbe dovuto sostituirlo con un valore di riferimento più appropriato, come il prezzo all'importazione in Indonesia, in Malaysia o con un «prezzo globale all'importazione». In primo luogo, Huaheng Group ha affermato che il volume delle importazioni in Colombia non era rappresentativo, ad esempio rispetto all'Indonesia o alla Malaysia, entrambi grandi importatori di amido di granturco. In secondo luogo, Huaheng Group ha sostenuto che il volume estremamente ridotto delle importazioni in Colombia aveva determinato prezzi all'importazione anormalmente elevati, ad esempio rispetto al Brasile (superiori del 37 %), alla Thailandia (del 27 %), all'Indonesia (del 72 %) e alla Malaysia (del 65 %). In terzo luogo, Huaheng Group ha presentato i dati relativi alle importazioni in Colombia per società importatrice e per paese di origine. Huaheng Group ha affermato che una società importatrice era responsabile di quasi il 50 % di tutte le importazioni in Colombia. Huaheng Group ha inoltre sostenuto che tutte le importazioni di tale società importatrice provenivano da fornitori collegati, una circostanza che, secondo Huaheng Group, suscitava dubbi sull'allineamento del prezzo di acquisto alle normali condizioni di mercato. In quarto luogo, Huaheng Group ha affermato che i principali settori di attività della società in questione erano quelli dei prodotti alimentari, delle bevande e dei prodotti farmaceutici e che era pertanto probabile che il prezzo dell'amido di granturco importato da tale società fosse più elevato rispetto a quello dell'amido di granturco industriale impiegato per la valina utilizzata dal produttore di Huaheng Group, ossia BHB.
- (66) Per quanto riguarda il primo e il secondo punto, la Commissione ha concluso nella prima nota che il granturco in Indonesia era interessato da distorsioni del mercato sotto forma di un divieto di importazione di granturco. La Commissione ha altresì valutato i dati relativi al periodo dell'inchiesta forniti dal GTA per quanto riguarda la quantità e il valore delle importazioni in tutti i paesi originarie di tutti i paesi, esclusi la RPC e i paesi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(12)</sup>. Dai dati è emerso che, sebbene il prezzo in Malaysia fosse inferiore del 40 % rispetto a quello in Colombia, vi erano anche paesi con grandi volumi di importazioni a prezzi simili o superiori a quelli della Colombia, come la Germania (lo stesso della Colombia), la Francia (più alto del 26 % rispetto a quello della Colombia), il Canada (più alto del 34 % rispetto a quello della Colombia), il Regno Unito (più alto del 64 % rispetto a quello della Colombia) e l'Australia (più alto dell'1 % rispetto a quello della Colombia). La Commissione ha inoltre osservato che, sebbene Huaheng Group abbia citato il Brasile come esempio di paese con un prezzo all'importazione inferiore a quello della Colombia, il volume delle importazioni in Brasile era inferiore del 21 % rispetto a quello della Colombia. La Commissione ha pertanto concluso che il volume delle importazioni in Colombia non determinava un prezzo all'importazione anormalmente elevato. Su tale base, il fatto che i prezzi all'importazione variassero da un paese all'altro non può, di per sé, essere un motivo valido per considerare anomali i prezzi superiori o inferiori e di conseguenza per non prenderli in considerazione. Per quanto riguarda il terzo punto, Huaheng Group non ha presentato prove del fatto che la società importatrice e i suoi fornitori fossero collegati. La Commissione ha inoltre valutato i dati presentati da Huaheng Group e ha osservato che i prezzi ai quali la società importatrice indicata dal gruppo acquistava amido di granturco variavano notevolmente a seconda del paese fornitore e pertanto i dati forniti non dimostravano che la differenza potesse essere spiegata da potenziali politiche in materia di prezzi di trasferimento. Oltretutto in Colombia vi erano altri importatori che avevano acquistato a un prezzo simile dallo stesso paese fornitore. La Commissione ha infine osservato che il sito web della società importatrice<sup>(13)</sup> menziona prodotti e attività che non si limitano ai prodotti alimentari, alle bevande e ai prodotti farmaceutici, ad esempio l'alimentazione animale e le applicazioni industriali. La Commissione ha pertanto ritenuto infondata l'argomentazione secondo cui la società importatrice avrebbe probabilmente acquistato amido di granturco a prezzi elevati. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni e ha ritenuto che il valore di riferimento colombiano per l'amido di granturco fosse ragionevole.
- (67) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, CJS ha sostenuto che i valori di riferimento della Commissione per il carbone attivo e l'acido acetico non erano attendibili. Per quanto riguarda il carbone attivo, CJS ha affermato che il valore di riferimento risultava gonfiato a causa dell'esiguità dei volumi delle importazioni in Colombia, in quanto tutti gli altri paesi a reddito medio-alto individuati dalla Commissione nella prima nota, ossia Brasile, Indonesia, Colombia, Thailandia e Turchia, presentavano volumi di importazioni molto più elevati. CJS ha proposto di utilizzare la media ponderata del prezzo all'importazione in Turchia o un valore di riferimento internazionale come alternativa più rappresentativa, in quanto tali valori di riferimento rifletterebbero in modo più accurato i prezzi di mercato del carbone attivo. A sostegno della sua proposta, CJS ha fatto riferimento anche ad altri casi in cui la Commissione aveva utilizzato valori di riferimento alternativi.
- (68) La Commissione ha ritenuto che CJS non abbia fornito elementi di prova sufficienti a suffragare la sua affermazione secondo cui il prezzo all'importazione del carbone attivo in Colombia sarebbe indebitamente gonfiato. I volumi delle importazioni in Colombia erano sufficienti per stabilire un valore di riferimento affidabile. Inoltre l'uso da parte della Commissione di valori di riferimento specifici per paese è coerente con la sua prassi consolidata. CJS ha fatto riferimento ad altri casi in cui sono stati utilizzati valori di riferimento alternativi senza dimostrare le ragioni per cui tali esempi sarebbero pertinenti nel caso di specie e per le specifiche condizioni di mercato al momento dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione di CJS.

(12) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj>).

(13) <https://www.ingredion.com/sa/es-co>.



- (69) Per quanto riguarda l'acido acetico, CJS ha affermato che il prezzo all'importazione è indebitamente gonfiato, in quanto risulta del 40–80 % superiore ai prezzi medi all'importazione negli altri paesi a reddito medio-alto individuati dalla Commissione nella prima nota. CJS ha attribuito tale dato a due fattori principali: in primo luogo, il volume relativamente basso delle importazioni di acido acetico della Colombia rispetto agli altri paesi a reddito medio-alto e, in secondo luogo, al fatto che l'acido acetico importato dalla Colombia sarebbe di un tipo caratterizzato da una purezza superiore, più costoso. Per suffragare tale affermazione, CJS ha osservato che il prezzo delle importazioni della Colombia di acido acetico dalla Germania e dai Paesi Bassi risulta notevolmente più elevato rispetto a quello delle importazioni della Turchia di acido acetico provenienti dagli stessi paesi, probabilmente a causa della differenza nella qualità importata. CJS ha proposto di utilizzare il prezzo all'importazione in Brasile o un valore di riferimento internazionale come valore di riferimento più accurato per l'acido acetico.
- (70) La Commissione ha ritenuto che CJS non abbia fornito elementi di prova sufficienti a suffragare la sua affermazione secondo cui il prezzo all'importazione dell'acido acetico in Colombia sarebbe indebitamente gonfiato, avendo fatto riferimento soltanto alle importazioni colombiane dalla Germania e dai Paesi Bassi. La Commissione ha osservato che le importazioni dalla Germania e dai Paesi Bassi rappresentavano meno dello 0,1 % delle importazioni totali della Colombia e non sono pertanto rappresentative dell'andamento complessivo delle importazioni della Colombia. Come indicato al considerando 66, il semplice fatto che i prezzi all'importazione differissero da un paese all'altro non implica di per sé che il prezzo all'importazione in Colombia sia anomalo e non debba essere preso in considerazione. In assenza di elementi di prova dell'esistenza di distorsioni nel mercato colombiano, i valori di riferimento della Commissione per il carbone attivo e l'acido acetico rimangono un indicatore affidabile e rappresentativo del prezzo di mercato. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione di CJS.
- (71) Il denunciante ha affermato che le importazioni di carbone in Colombia erano basse perché la Colombia era un grande esportatore di carbone, e ha osservato che, al considerando 161 del regolamento provvisorio, la Commissione non ha affrontato la questione dell'esiguità di tali importazioni. Il denunciante ha sostenuto che si otterrebbe un risultato più appropriato utilizzando la media ponderata dei prezzi unitari indicati nel GTA delle importazioni in tutti i paesi originarie di tutti i paesi, esclusi la RPC e i paesi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755.
- (72) La Commissione ha osservato che il denunciante non ha dimostrato e non ha fornito alcun elemento di prova del motivo per cui la presunta esiguità del volume delle importazioni di carbone in Colombia avrebbe pregiudicato l'affidabilità del valore di riferimento nello specifico caso di specie. La Commissione ha pertanto ritenuto che il volume delle importazioni di carbone in Colombia nel caso di specie fosse sufficiente per stabilire un valore di riferimento ragionevole senza la necessità di ricorrere a un valore di riferimento internazionale alternativo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

#### 3.2.2.1. Osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni


##### — Indonesia

- (73) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Huaheng Group ha affermato che la Commissione non aveva risposto in modo esaustivo alla sua argomentazione a favore della selezione dell'Indonesia come paese rappresentativo, presentata dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, secondo cui il prezzo all'importazione colombiano del granturco era influenzato da una quota significativa di importazioni dagli Stati Uniti. La Commissione aveva sintetizzato e affrontato tale osservazione al considerando 50. Huaheng Group ha ribadito la sua argomentazione secondo cui il prezzo delle importazioni dagli Stati Uniti asseritamente oggetto di sovvenzioni era inferiore al prezzo praticato da fonti alternative (Brasile, Paraguay, Argentina ed Ecuador) e aveva fatto diminuire artificialmente il prezzo all'importazione colombiano del granturco rispetto al prezzo all'importazione in Indonesia, Thailandia e Malaysia, che importavano meno granturco dagli Stati Uniti. Huaheng Group ha giustificato il fatto che il Brasile avesse un prezzo all'importazione persino inferiore a quello della Colombia con il fatto che il Brasile è il terzo produttore mondiale di granturco, il che ridurrebbe presumibilmente la domanda di importazioni del Brasile e provocherebbe una diminuzione dei prezzi all'importazione.
- (74) La Commissione ha ribadito la natura speculativa dell'argomentazione di Huaheng Group. In effetti, il ragionamento di Huaheng Group si basa sul fatto che le importazioni di granturco dagli Stati Uniti hanno distorto il valore di riferimento rappresentato dal prezzo all'importazione del granturco in Colombia, che sarebbe quindi meno appropriato del prezzo all'importazione del granturco in Indonesia. Tuttavia, a differenza delle importazioni di granturco dalla Cina, per le quali, come indicato al considerando 138 del regolamento provvisorio, nella presente inchiesta sono state riscontrate distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, non era dimostrato che le importazioni di granturco dagli USA fossero distorte. Di fatto, l'inchiesta antisovvenzioni che la Colombia avrebbe dovuto avviare non è stata aperta. Huaheng Group ha affermato che tale inchiesta non è stata avviata probabilmente per timore di ritorsioni da parte degli Stati Uniti, senza fornire alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione. Huaheng Group non è pertanto riuscito a dimostrare che le importazioni dagli Stati Uniti fossero distorte. Di conseguenza, il resto dell'argomentazione risultava privo di



fondamento. Il fatto che il prezzo delle importazioni dagli USA fosse inferiore a quello delle fonti di approvvigionamento alternative non rendeva i prezzi all'importazione del granturco in Colombia distorti o artificialmente bassi. Tale dato avvalorava piuttosto l'opinione secondo cui il prezzo all'importazione del granturco in Colombia rispondeva alle normali dinamiche di mercato rappresentate dal prezzo basso della sua principale fonte, gli Stati Uniti, ed era il risultato di tali dinamiche. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

- (75) Huaheng Group ha contestato il modo in cui la Commissione ha risposto alla sua argomentazione presentata in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, secondo cui il volume delle importazioni di amido di granturco in Colombia era inferiore al volume delle importazioni in Indonesia, che era invece significativo e comparabile a quello della Malaysia. La Commissione ha sintetizzato tale argomentazione al considerando 51 e l'ha trattata al considerando 52, facendo riferimento al considerando 161 del regolamento provvisorio. Huaheng Group ha tuttavia sostenuto che, al considerando 161 del regolamento provvisorio, la Commissione si è limitata ad osservare che in Colombia il numero di fattori produttivi interessati da una quota significativa di importazioni cinesi era inferiore rispetto ad altri potenziali paesi rappresentativi.
- (76) L'argomentazione di Huaheng Group secondo cui il volume delle importazioni di amido di granturco in Colombia era inferiore a quello delle importazioni in Indonesia è stata trattata al considerando 161 del regolamento provvisorio, in cui la Commissione ha convenuto con Huaheng Group che le importazioni di amido di granturco in Colombia erano inferiori rispetto a quanto rilevato per l'Indonesia. L'osservazione di Huaheng Group è stata pertanto presa in considerazione, ma un volume di importazioni inferiore rispetto a quello di un altro potenziale paese rappresentativo non metteva, di per sé, in discussione la rappresentatività o l'affidabilità del valore di riferimento da esso ottenuto. La questione distinta se il volume delle importazioni di amido di granturco in Colombia compromettesse l'affidabilità del valore di riferimento è stata affrontata nel considerando 66 e inoltre nei considerando da 97 a 99. Al considerando 161 del regolamento provvisorio il volume delle importazioni di amido di granturco in Colombia è stato anch'esso valutato alla luce della successiva analisi della Commissione sulla quota delle importazioni cinesi (sul totale delle importazioni) dei fattori produttivi, che ha spiegato il motivo per cui l'Indonesia non fosse un paese rappresentativo appropriato. L'argomentazione relativa alla mancata presa in considerazione del volume delle importazioni di amido di granturco è stata pertanto respinta.
- (77) Huaheng Group ha inoltre contestato il modo in cui la Commissione ha affrontato la sua argomentazione presentata in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, secondo cui la Commissione non avrebbe dovuto esaminare quanti fattori produttivi fossero influenzati dalle importazioni cinesi, ma piuttosto la quota dei fattori produttivi potenzialmente influenzati nei costi di produzione dei produttori esportatori. Secondo Huaheng, i volumi delle importazioni di amido di granturco, carbone e carbone attivo in Colombia, che erano inferiori alle importazioni in Indonesia, avrebbero dovuto essere esaminati da questa prospettiva. La Commissione ha sintetizzato tale argomentazione al considerando 53 e l'ha trattata al considerando 54. Huaheng Group ha tuttavia ritenuto che, al considerando 54, la Commissione non abbia confutato la sua argomentazione. Secondo Huaheng Group, i fattori produttivi dovrebbero essere valutati in relazione alla loro quota nel costo di produzione, in quanto ciò rifletterebbe direttamente l'effetto distorsivo esercitato sulla costruzione del valore normale, mentre il conteggio dei fattori produttivi non forniva un quadro accurato dell'entità della distorsione. Huaheng Group ha sostenuto che, tenendo conto di tutti i fattori produttivi, l'effetto distorsivo, misurato rispetto al costo totale di produzione, era notevolmente più elevato in Colombia che in Indonesia o Malaysia, tenendo conto della quota di amido di granturco. Nel giungere a tale conclusione, Huaheng Group ha tenuto conto del fatto che il divieto di importazione di granturco in Indonesia non ha avuto alcun effetto distorsivo sui prezzi all'importazione, come spiegato ai considerando 82 e 83, mentre il basso volume delle importazioni di amido di granturco in Colombia ha avuto un effetto di distorsione.
- (78) L'argomentazione presentata Huaheng Group è in parte priva di fondamento. Facendo riferimento al numero di fattori produttivi interessati da una quota significativa delle importazioni cinesi, la Commissione ha tenuto conto anche della quota dei fattori produttivi nel costo di produzione di entrambi i produttori esportatori inseriti nel campione (che può variare a seconda della struttura dei costi di ciascun produttore), come spiegato al considerando 186 del regolamento provvisorio. In effetti, al considerando 186 del regolamento provvisorio e nelle relative note a piè di pagina, la Commissione ha spiegato in dettaglio che le importazioni cinesi in Indonesia hanno influito su quattro fattori, con una quota compresa tra il 45 % e l'83 % delle importazioni totali di ciascun fattore: i) glucosio monoidrato e polvere di superossido dismutasi, ii) acido fosforico, iii) soda caustica e iv) carbone attivo. La Commissione ha indicato che questi quattro fattori produttivi rappresentavano l'[1-10] % del costo di produzione dei produttori esportatori inseriti nel campione. Di contro, le importazioni cinesi in Malaysia hanno influito su tre fattori, con una quota compresa tra il 49 % e l'81 % delle importazioni totali di ciascun fattore: i) glucosio monoidrato e polvere di superossido dismutasi, ii) acido acetico e iii) carbone attivo. Essi rappresentavano l'[1-6] % del costo di produzione totale dei produttori esportatori inseriti nel campione. Infine le importazioni cinesi in Colombia hanno influito su tre fattori, con una quota compresa tra il 36 % e il 65 % delle importazioni totali di ciascun fattore: i) glucosio monoidrato e polvere di superossido dismutasi, ii) acido fosforico e iii) carbone attivo. Essi rappresentavano l'[1-8] % del costo di produzione totale dei produttori esportatori inseriti nel campione. La



Commissione ha pertanto tenuto debitamente conto delle quote dei fattori produttivi nel costo di produzione dei produttori esportatori inseriti nel campione. Queste hanno tuttavia dimostrato che l'utilizzo dell'Indonesia come paese rappresentativo avrebbe inciso su una percentuale maggiore del costo di produzione rispetto alla Malaysia e alla Colombia. Il motivo per cui Huaheng Group è giunto alla diversa conclusione che, in base alla quota del costo di produzione interessata, la Colombia era più influenzata dalle importazioni cinesi rispetto all'Indonesia e alla Malaysia si basava sull'ipotesi errata che le importazioni di granturco, amido di granturco, carbone e carbone attivo in Colombia fossero soggette a distorsioni o altrimenti non utilizzabili. Tuttavia ciò non è stato dimostrato per nessuno di questi quattro fattori produttivi. La Commissione ha pertanto concluso, al considerando 74, che il prezzo all'importazione del granturco in Colombia non era soggetto a distorsioni; ai considerando 93 e da 97 a 99, che il prezzo all'importazione dell'amido di granturco in Colombia era ragionevole; al considerando 72, che anche il prezzo all'importazione del carbone in Colombia era ragionevole; e al considerando 68, che il prezzo all'importazione del carbone attivo in Colombia era affidabile. L'argomentazione di Huaheng Group secondo cui, in Colombia, i fattori produttivi interessati dalle importazioni cinesi incidevano su una quota maggiore del costo di produzione si basa pertanto su una serie di premesse false. Inoltre, nel concludere che, in termini di quota delle importazioni cinesi, l'Indonesia era influenzata più della Colombia, la Commissione non ha preso in considerazione il divieto di importazione di granturco in Indonesia. Considerando il divieto di importazione di granturco in Indonesia e le restrizioni in termini di mercato relative al carbone, la Commissione avrebbe comunque concluso che l'Indonesia non poteva essere considerata un paese rappresentativo appropriato. L'argomentazione di Huaheng Group è stata pertanto respinta.


- (79) Huaheng Group ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha risposto alle sue osservazioni presentate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni in merito alle importazioni di glucosio monoidrato e polvere di superossido dismutasi, acido fosforico, soda caustica e carbone attivo in Indonesia, rispetto alle importazioni di tali fattori produttivi in Malaysia e Colombia.
- (80) Come indicato al considerando 53, Huaheng Group, nelle sue osservazioni presentate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, si è limitato a ribadire le osservazioni già presentate in seguito alla seconda nota. La Commissione ha sintetizzato tali osservazioni al considerando 184 del regolamento provvisorio e le ha trattate ai considerando da 185 a 188 di tale regolamento. In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Huaheng Group ha messo a confronto in particolare l'Indonesia con la Colombia e la Malaysia e ha chiesto alla Commissione di pronunciarsi in merito a tale confronto. La Commissione ha tuttavia già confutato il parere di Huaheng Group, secondo cui i) il glucosio monoidrato e la polvere di perossido dismutasi, ii) l'acido fosforico, iii) la soda caustica e iv) il carbone attivo avevano una rilevanza limitata nel costo di produzione, al considerando 186 del regolamento provvisorio, dimostrando che la quota delle importazioni cinesi di tali fattori in Malaysia e Colombia era inferiore a quella di tali importazioni in Indonesia.
- (81) In ogni caso, confrontando specificamente la quota delle importazioni cinesi di tali fattori in Indonesia con la quota delle importazioni cinesi degli stessi fattori in Malaysia e Colombia, la Commissione ha concluso quanto segue: Huaheng Group ha riconosciuto che la quota delle importazioni cinesi di carbone attivo in Indonesia (45,11 %) era superiore alla quota delle importazioni cinesi in Colombia (39,59 %). Inoltre la Commissione ha esaminato la rappresentatività del valore di riferimento per il carbonio attivo nel considerando 68. Per quanto riguarda il glucosio monoidrato e la polvere di perossido dismutasi, il fatto che Indonesia, Malaysia e Colombia fossero tutte interessate dalle importazioni cinesi, non smentiva il fatto che la Colombia fosse la meno colpita in termini di quota di importazioni cinesi, con una quota del 36,38 %, contro l'80,55 % della Malaysia e l'83,46 % dell'Indonesia. Analogamente, il fatto che il prezzo delle importazioni di acido fosforico in Indonesia fosse in linea con il prezzo all'importazione in Malaysia e Colombia non smentiva il fatto che il prezzo all'importazione dell'Indonesia fosse il più basso tra i tre paesi e che la quota delle importazioni cinesi dell'82,36 % in Indonesia fosse superiore a quella della Colombia, dove le importazioni cinesi rappresentavano solo il 65,30 %, e della Malaysia, che non era nemmeno considerata interessata dalle importazioni cinesi. Infine, per quanto riguarda la soda caustica, il prezzo all'importazione in Indonesia, nonostante fosse il più elevato, era anche in linea con il prezzo delle importazioni cinesi in Malaysia. La Commissione ha pertanto concluso che nessuno degli elementi adottati da Huaheng Group poteva ribaltare le sue risultanze e ha respinto le osservazioni.
- (82) Infine Huaheng Group ha sostenuto che, fornendo alla Commissione un confronto dei prezzi all'importazione del granturco in Indonesia, Malaysia e Colombia, avrebbe confutato la risultanza della Commissione secondo cui il basso volume delle importazioni di granturco in Indonesia potrebbe essere dovuto al divieto di importazione di granturco. Secondo Huaheng Group, la Commissione avrebbe considerato irrilevanti i prezzi all'importazione e avrebbe basato le sue conclusioni soltanto sui volumi delle importazioni. Huaheng Group ha affermato che, malgrado l'esistenza del divieto di importazione, il prezzo all'importazione per il granturco dell'Indonesia era esente da distorsioni e rappresentativo.



- (83) La Commissione ha contestato l'interpretazione di Huaheng Group secondo cui la Commissione avrebbe preso in considerazione solo i volumi delle importazioni. Al considerando 56, la Commissione ha semplicemente risposto a un'osservazione di Huaheng Group. La Commissione ha concluso che le informazioni fornite dalla società non dimostravano che le distorsioni del mercato non avessero inciso sul prezzo del granturco in Indonesia. Il semplice fatto che durante il periodo dell'inchiesta i prezzi del granturco siano allineati in tutti e tre i paesi (Indonesia, Malaysia e Colombia) non dimostrava di per sé che il prezzo all'importazione del granturco in Indonesia non fosse influenzato dal divieto di importazione. In ogni caso l'Indonesia non è stata scartata come paese rappresentativo solo sulla base del divieto di importazione di granturco, ma anche a causa della quota delle importazioni cinesi per quattro fattori produttivi e delle distorsioni presenti nel mercato del carbone. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- Malaysia
- (84) Huaheng Group ha sostenuto che la Commissione non ha esaminato la sua argomentazione presentata in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, secondo cui la relazione annuale 2024 di Ajinomoto Malaysia non dimostrerebbe chiaramente una cessazione della produzione di glutammato monosodico, ma indicherebbe piuttosto una delocalizzazione o una graduale eliminazione di determinati processi, cosicché i suoi dati finanziari potrebbero comunque essere utilizzati come valore di riferimento affidabile. Huaheng Group ha inoltre affermato che la conferma data dalle autorità malesi nell'ambito di un'altra inchiesta, secondo cui Ajinoriki Malaysia era l'unico produttore di glutammato monosodico nel paese, come indicato al considerando 60, riguardava soltanto i produttori noti alle autorità malesi, non tutti i produttori del paese. Secondo Huaheng Group, questi elementi, considerati nel loro insieme, non dimostravano che la produzione di glutammato monosodico fosse completamente cessata in Malaysia e pertanto la Commissione avrebbe comunque potuto utilizzare i dati finanziari di Ajinomoto Malaysia del 2024.
- (85) Contrariamente a quanto sostenuto da Huaheng Group, la Commissione ha tenuto conto delle argomentazioni formulate. Pertanto, come indicato al considerando 60, la conferma pervenuta dalle autorità malesi ha avvalorato la conclusione della Commissione secondo cui i dati finanziari di Ajinomoto Malaysia non potevano essere utilizzati. Il fatto che la conferma pervenuta dalle autorità malesi possa aver fatto riferimento solo ai produttori noti, e non a tutti i produttori, non era tale da mettere in discussione tale conclusione; la Commissione ritiene infatti che le autorità di un paese siano adeguatamente informate in merito ai produttori del paese in questione. La Commissione ha pertanto ritenuto che la presunta ambiguità rilevata da Huaheng Group nella relazione annuale 2024 di Ajinomoto Malaysia non potesse giustificare la conclusione di Huaheng Group secondo cui in Malaysia si continuava a produrre glutammato monosodico, in particolare alla luce del fatto che le autorità malesi avevano fornito elementi che indicavano il contrario e delle informazioni contenute nell'avviso di apertura dell'inchiesta e di istituzione di misure provvisorie in relazione al caso consolidato 7950 ai sensi dell'EAPA (Enforce and Protect Act), pubblicato dalla United States Customs and Border Protection<sup>(14)</sup>, messo a disposizione della Commissione da altre parti interessate nelle osservazioni relative alla seconda nota, e come indicato al considerando 189 del regolamento provvisorio. Non era pertanto possibile utilizzare i dati finanziari di Ajinomoto Malaysia e la Commissione ha respinto tale argomentazione.
- (86) Huaheng Group ha inoltre affermato che la sua argomentazione formulata in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, secondo cui la Commissione non dovrebbe considerare irragionevoli le SGAV e i profitti di Ajinomoto Malaysia, in quanto questi rispecchiavano i dati del 2024, mentre i dati colombiani si riferivano al 2023, non era stata trattata.
- (87) Al considerando 199 del regolamento provvisorio la Commissione ha tuttavia respinto l'uso dei dati finanziari di Ajinomoto Malaysia come valore di riferimento per importi ragionevoli per le SGAV e i profitti sulla base del fatto che Ajinomoto Malaysia ha cessato di produrre glutammato monosodico in Malaysia e non perché le SGAV e i profitti di Ajinomoto Malaysia non fossero di per sé ragionevoli. L'espressione «importi ragionevoli per le SGAV e i profitti» si riferiva al criterio del valore di riferimento, non a una qualifica dei dati finanziari di Ajinomoto Malaysia in quanto tali. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (88) Con riferimento alle conclusioni della Commissione di cui al considerando 200 del regolamento provvisorio e al considerando 61 in merito al coinvolgimento di Ajinoriki Malaysia in pratiche di elusione, Huaheng Group ha affermato che le esportazioni in Malaysia dell'operatore commerciale collegato di Ajinoriki Malaysia nel 2021 erano ancora molto limitate in termini assoluti<sup>(15)</sup>, tanto da mettere in dubbio che tale dato possa equivalere a una modificazione della configurazione degli scambi, che costituisce una delle condizioni affinché le esportazioni possano essere considerate elusive delle misure antidumping. Il gruppo Huaheng ha aggiunto che oltretutto una modificazione della configurazione degli scambi era soltanto una delle quattro condizioni cumulative per stabilire l'esistenza di un'elusione a norma del regolamento di base e che i dati necessari per valutare gli elementi di prova dell'esistenza del dumping, che è una di tali condizioni, sono stati raccolti solo per il periodo di riferimento dell'inchiesta antielusione di cui al considerando 61, vale a dire dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024. Pertanto i dati finanziari di Ajinoriki Malaysia per il 2022 potevano comunque essere utilizzati.

<sup>(14)</sup> Notice of Initiation of Investigation and Interim Measures - EAPA Consolidated Case 7950, 9 luglio 2024, pag. 3.

<sup>(15)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2025/698, tabella 4.




- (89) Al considerando 200 del regolamento provvisorio la Commissione ha respinto i dati finanziari di Ajinoriki Malaysia per il 2022 in quanto tali dati derivavano anche dal trasbordo di glutammato monosodico cinese attraverso la Malaysia e non soltanto dalla produzione effettiva. Seguendo la stessa logica, al considerando 62 la Commissione ha fatto riferimento alla modificazione della configurazione degli scambi. Pertanto, anche se le quattro condizioni cumulative per constatare l'esistenza di un'elusione non sono state accertate per il 2021, il trasbordo ha inciso sui dati finanziari di Ajinoriki Malaysia del 2022, cosicché la Commissione non ha potuto considerarli attendibili. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (90) Huaheng Group ha infine sostenuto che il criterio per determinare un margine di profitto rappresentativo a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e a norma dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10, del medesimo regolamento non dovrebbe essere lo stesso e che la Commissione avrebbe pertanto dovuto basarsi sui dati finanziari di Ajinoriki Malaysia del 2022, in quanto per adeguare il prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base ha utilizzato dati ancora più obsoleti.
- (91) La Commissione ha osservato che, per la Colombia, erano disponibili i dati del 2024 e del 2023 del produttore di acido citrico Sucroal e che Huaheng Group non ha spiegato il motivo per cui la Commissione avrebbe dovuto basarsi sui dati finanziari del 2022 di Ajinoriki Malaysia, quando erano disponibili dati finanziari più recenti in Colombia. Tale conclusione è ulteriormente corroborata dal fatto che, come spiegato nei considerando 62 e 89, la Commissione ha già accertato che i dati di Ajinoriki Malaysia del 2022 erano influenzati dalle operazioni di trasbordo del suo operatore commerciale collegato. In considerazione di tali elementi, la Commissione non ha potuto basarsi sui dati finanziari del 2022 di Ajinoriki Malaysia. L'argomentazione è stata pertanto respinta. Un confronto con la determinazione del prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base non è appropriato in questo contesto, in quanto la determinazione di un margine di profitto congruo a norma di tali disposizioni segue considerazioni diverse.
- Colombia
- (92) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Huaheng Group ha affermato che, poiché la Commissione aveva scelto la Colombia come paese rappresentativo senza applicare adeguamenti per tenere conto dei suoi prezzi dell'amido di granturco mantenuti alti in modo presumibilmente artificiale, i livelli del dazio che ne risultavano erano in contrasto con la realtà economica. Huaheng Group ha pertanto affermato che, sebbene utilizzasse un processo di produzione che comporta costi inferiori rispetto a quello utilizzato da CJS, il dazio antidumping calcolato per Huaheng Group era superiore di oltre il 20 % rispetto a quello per CJS.
- (93) La Commissione ha osservato che i dazi antidumping risultanti derivavano esclusivamente dall'utilizzo del metodo previsto dal regolamento di base come indicato al considerando 44. Come descritto al considerando 113, la Commissione ha sostituito i costi soggetti a distorsioni praticati in Cina per ciascun fattore produttivo con i corrispondenti valori di riferimento nel paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha inoltre spiegato ai considerando 66, 97, 98 e 99 perché ha ritenuto ragionevole il valore di riferimento per l'amido di granturco in Colombia. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (94) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Huaheng Group ha contestato la risultanza della Commissione di cui al considerando 66, secondo cui il prezzo dell'amido di granturco in Colombia era ragionevole e ha sostenuto che tale risultanza era in contrasto con l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e non era in linea con la prassi precedente della Commissione, come illustrato più dettagliatamente di seguito.
- (95) In primo luogo, Huaheng Group ha affermato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione deve stabilire se un prezzo all'importazione sia ragionevole confrontandolo con paesi che presentano un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina e non con paesi che presentano un livello di sviluppo economico diverso. Huaheng Group ha affermato che questo è stato l'approccio seguito dalla Commissione quando ha istituito misure provvisorie sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici («EMD») originari della Cina<sup>(16)</sup> («regolamento provvisorio relativo agli EMD»). Huaheng Group ha aggiunto che il prezzo all'importazione dell'amido di granturco in Colombia risultava, a seconda del metodo di confronto utilizzato, tra il 31 % e il 33 % superiore alla media del prezzo all'importazione nei paesi con lo stesso livello di sviluppo economico della Cina.

<sup>(16)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2120 della Commissione, dell'12 ottobre 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica popolare cinese (GU L, 2023/2120, 13.10.2023, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2023/2120/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2120/oj)), considerando 133.



- (96) In secondo luogo, per quanto riguarda le importazioni di amido di granturco in Colombia, Huaheng Group ha presentato dati a conferma dell'affermazione secondo cui le quattro società nella cui denominazione figurava «Ingredion» facevano tutte parte del gruppo Ingredion e ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui i prezzi non erano influenzati dalle politiche interne di fissazione dei prezzi del gruppo Ingredion. Huaheng Group ha sostenuto che i prezzi delle importazioni effettuate da Ingredion Colombia provenienti da Ingredion Messico e da Ingredion Perù, presentavano solo lievi variazioni, il che indicava che non erano stati fissati a condizioni di mercato. Huaheng Group ha inoltre affermato che, sebbene i prezzi delle importazioni provenienti da Ingredion Brasile risultassero più fluttuanti, tale variabilità avrebbero potuto essere spiegata dal fatto che Ingredion Brasile gestiva diversi siti di produzione. Inoltre, secondo Huaheng Group, il motivo delle differenze nei prezzi all'importazione di Ingredion Colombia potrebbe anche risiedere nelle diverse attività svolte dalla società (alimentazione animale, prodotti alimentari ecc.). Huaheng Group ha altresì affermato che i prezzi medi delle importazioni effettuate da Ingredion Colombia erano superiori di quasi l'80 % rispetto a quelli di altre importazioni di amido di granturco in Colombia e che perfino i prezzi delle importazioni più convenienti effettuate da Ingredion Colombia risultavano del 10-25 % superiori rispetto alla media delle altre importazioni in Colombia. Huaheng Group ha infine sostenuto che in Colombia altre importazioni con prezzi simili a quelli di Ingredion Colombia si registravano soltanto per operazioni che riguardavano volumi molto ridotti.
- (97) Come spiegato ai considerando 98 e 99, la Commissione ha espresso disaccordo con l'affermazione di Huaheng Group secondo cui il prezzo all'importazione dell'amido di granturco in Colombia non era ragionevole e che la risultanza non era conforme all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base o era in contraddizione con la prassi precedente della Commissione.
- (98) Per quanto riguarda la prima argomentazione, la Commissione ritiene che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base elenchi le fonti che la Commissione può utilizzare per sostituire prezzi e costi soggetti a distorsioni, mentre non fornisce orientamenti sulle modalità con cui la Commissione può stabilire se un valore di riferimento specifico sia o meno anormalmente elevato. Al fine di stabilire se il prezzo all'importazione dell'amido di granturco in Colombia fosse anormalmente elevato, la Commissione lo ha confrontato con i paesi del mondo con volumi di importazioni di amido di granturco più elevati rispetto alla Colombia, indipendentemente dal loro livello di sviluppo economico. Come indicato al considerando 66, la Commissione ha constatato che diversi paesi con volumi ingenti di importazioni avevano prezzi all'importazione più elevati rispetto a quelli della Colombia. Anche ipotizzando di accettare la richiesta avanzata da Huaheng Group di limitare il confronto ai paesi che presentano lo stesso livello di sviluppo economico della Cina, la Commissione ritiene che un prezzo superiore del 31-33 % non possa essere considerato anormalmente elevato. Huaheng Group ha fatto riferimento al regolamento provvisorio relativo agli EMD, come ricordato al considerando 95. Sebbene ogni caso sia unico e debba essere analizzato nel merito, la Commissione ha esaminato il riferimento fatto da Huaheng Group e ha constatato che in quel caso i prezzi sono stati considerati anormalmente elevati in quanto erano superiori del 102 %, del 115 %, del 233 % e del 2608 % rispetto al prezzo medio all'importazione in tutti i paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. Nel regolamento provvisorio relativo agli EMD è stato sostituito anche un fattore produttivo il cui prezzo era superiore del 29 %, in quanto il corrispondente volume di importazioni era pari allo 0,00006 % delle importazioni in tutti i paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina e nell'ambito di tale inchiesta è stato considerato estremamente basso. La Commissione ha osservato che nella presente inchiesta il volume delle importazioni di amido di granturco in Colombia, pari a oltre 644 000 tonnellate, rappresentava lo 0,8 % delle importazioni in tutti i paesi ammissibili con lo stesso livello di sviluppo della Cina. La Colombia era anche il decimo maggiore importatore di amido di granturco tra i 41 paesi ammissibili appartenenti a tale gruppo<sup>(7)</sup>. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
- (99) Per quanto riguarda la seconda argomentazione, la Commissione ha ricordato che, come spiegato al considerando 66, Huaheng Group non aveva presentato elementi di prova a sostegno del fatto che le entità «Ingredion» fossero collegate e che si trattasse di prezzi di trasferimento. L'aspetto dell'argomentazione relativo alle variazioni dei prezzi delle importazioni effettuate da Ingredion Colombia è risultato non suffragato da elementi di prova. Anche la parte dell'argomentazione relativa alle diverse attività svolte da Ingredion Colombia non era suffragata da elementi di prova. La Commissione ha pertanto constatato che, anche se le società Ingredion fossero collegate, le argomentazioni e i dati giustificativi forniti da Huaheng Group erano speculativi e non costituivano elementi di prova delle variazioni dei prezzi all'importazione osservate. Per quanto riguarda gli ulteriori confronti esposti da Huaheng Group a livello di operazioni di importazione in Colombia, la Commissione non ha riscontrato differenze anomale e ha osservato che Huaheng Group non ha presentato elementi di prova per spiegarle. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
- (100) In assenza di altre osservazioni riguardanti il paese rappresentativo, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 140 a 208 del regolamento provvisorio.

(7) Dopo aver escluso la Cina e i paesi di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2015/755.



## 3.2.3. Fonti utilizzate per stabilire costi e valori di riferimento

- (101) Il calcolo del valore normale è stato descritto in dettaglio ai considerando da 41 a 261 del regolamento provvisorio.
- (102) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha sottolineato che i valori esenti da distorsioni dei valori di riferimento per le materie prime riportati nella tabella 1 del regolamento provvisorio non corrispondevano ai valori indicati nell'allegato della comunicazione preventiva contenente i valori di riferimento.
- (103) La Commissione ha confermato che i valori utilizzati nel calcolo sono stati effettivamente quelli indicati nell'allegato contenente i valori di riferimento per le materie prime, preventivamente comunicato alle parti, ad eccezione del granturco e dell'amido di granturco, ai quali è stato aggiunto l'adeguamento descritto al considerando 224 del regolamento provvisorio. Per motivi di chiarezza, la Commissione ha fornito una versione aggiornata e corretta della tabella 1.

«Tabella 1

**Fattori produttivi della valina**

Fattore produttivo	Codice della merce <sup>(1)</sup>	Fonte dei dati	Valore esente da distorsioni	Unità di misura
<b>Materie prime</b>				
Granturco	1005 90 11 <sup>(2)</sup>	GTA	1,81 <sup>(3)</sup>	CNY/kg
Amido di granturco	1108 12	GTA	5,75 <sup>(3)</sup>	CNY/kg
Glucosio monoidrato e polvere di superossido dismutasi/polvere/temperatura ambiente/c	1702 30	GTA	5,84	CNY/kg
Acido fosforico	2809 20	GTA	8,33	CNY/kg
Ammoniaca liquida	2814 10	GTA	3,77	CNY/kg
Soda caustica (NaOH30 %)/liquida/temperatura ambiente/cn	2815 12	GTA	1,77	CNY/kg
Acido acetico/C2H4O2/liquido/temperatura ambiente/cn	2915 21	GTA	6,22	CNY/kg
Carbone attivo	3802 10	GTA	22,46	CNY/kg
<b>Lavoro (manodopera)</b>				
Lavoro (manodopera)	N/D	OIL	20,44	CNY/ora
<b>Energia</b>				
Carbone	2701 12 00 10, 2701 12 00 90	GTA	0,64	CNY/kg
Energia elettrica	N/D	Tariffe del fornitore colombiano Enel Colombia <sup>(4)</sup>	1,46	CNY/kWh
Acqua	N/D	Tariffe del fornitore colombiano Acueducto <sup>(5)</sup>	8,47	CNY/m <sup>3</sup>
<b>Sottoprodotti</b>				
Germi di granturco	1104 30	GTA <sup>(6)</sup>	Pro rata <sup>(6)</sup>	CNY/kg
Proteina in polvere	2309 90	GTA <sup>(6)</sup>	Pro rata <sup>(6)</sup>	CNY/kg



Fattore produttivo	Codice della merce <sup>(1)</sup>	Fonte dei dati	Valore esente da distorsioni	Unità di misura
Granturco non mondato 40 kg, mangimi composti da glutine di granturco, proteine di granturco in polvere e glicoproteina	2302 10	GTA <sup>(6)</sup>	Pro rata <sup>(6)</sup>	CNY/kg
Farina di germi di granturco 40 kg, cn_sy csl(sale), cn_sy glutine di granturco 40 kg, pula di granturco e sciroppo/latte di granturco	2303 10	GTA <sup>(6)</sup>	Pro rata <sup>(6)</sup>	CNY/kg

<sup>(1)</sup> Fino a sei cifre secondo la definizione del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).

<sup>(2)</sup> Mentre i codici pertinenti comprendono anche i codici 1005 90 10, 1005 90 90, 1005 90 99 e 1005 90 00 00 19, i dati del GTA sono stati recuperati soltanto per il codice 1005 90 11.

<sup>(3)</sup> Prezzo adeguato per tener conto del premio per il granturco non geneticamente modificato, cfr. considerando 224 del regolamento provvisorio.

<sup>(4)</sup> <https://www.enel.com.co/en/people/energy-rates.html>.

<sup>(5)</sup> [https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/atencion-al-usuario/tarifas/tarifas\\_2024](https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/atencion-al-usuario/tarifas/tarifas_2024).

<sup>(6)</sup> I dati GTA utilizzati sono stati i dati GTA per il granturco (codice doganale 1005 90 11) o l'amido di granturco, se del caso (codice doganale 1108 12). Per pro rata, cfr. considerando 246 del regolamento provvisorio.»

### 3.2.3.1. Materie prime


- (104) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Huaheng Group ha affermato che la Commissione, nel decidere se utilizzare il granturco o l'amido di granturco come fattore produttivo pertinente per il calcolo del suo costo di produzione, non aveva tenuto conto della realtà economica. Huaheng Group ha aggiunto che la scelta della Commissione aveva discriminato Huaheng Group rispetto all'altro produttore esportatore inserito nel campione.
- (105) La Commissione ha osservato di aver utilizzato come fattori di produzione tutti i fattori produttivi che erano stati acquistati per la produzione di valina e di aver pertanto tenuto conto della realtà economica. La Commissione ha utilizzato lo stesso approccio per l'altro produttore esportatore inserito nel campione e pertanto non ha operato alcuna discriminazione tra i produttori. La Commissione ha respinto l'argomentazione.
- (106) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Huaheng Group ha sostenuto che l'amido di granturco non avrebbe dovuto essere soggetto a un adeguamento per l'amido di granturco geneticamente modificato («OGM»), in quanto le importazioni dagli Stati Uniti, dove il tasso di adozione di prodotti OGM è elevato, erano pressoché assenti <sup>(18)</sup>. Secondo Huaheng Group, il livello elevato dei prezzi dell'amido di granturco in Colombia suggerisce che si tratti di importazioni di amido di granturco non OGM, che, come indicato al considerando 224 del regolamento provvisorio, è più costoso di quello geneticamente modificato.
- (107) La Commissione ha convenuto che il volume delle importazioni di amido di granturco dagli USA in Colombia era basso, ma non ha concordato sul fatto che il livello dei prezzi dell'amido di granturco in Colombia indicasse che le importazioni fossero non OGM. Dall'inchiesta è infatti emerso che il granturco coltivato nei tre paesi da cui la Colombia acquistava la maggior parte dell'amido di granturco (fino all'89 %) era in gran parte OGM: 90 % in Brasile <sup>(19)</sup>, 99 % in Argentina <sup>(20)</sup> e 80 % in Paraguay <sup>(21)</sup>. La Commissione ha pertanto mantenuto l'adeguamento e ha respinto l'argomentazione.
- (108) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha chiesto conferma del fatto che il valore di riferimento per il granturco comprendesse i costi di trasporto successivi all'importazione.
- (109) Ai considerando 220, 222 e 230 del regolamento provvisorio la Commissione ha spiegato di aver aggiunto i costi del trasporto interno ai valori di riferimento esenti da distorsioni per le materie prime.

<sup>(18)</sup> Cfr. considerando 223 e 224 del regolamento provvisorio.

<sup>(19)</sup> <https://www.embrapa.br/tema-transgenicos/sobre-o-tema>.

<sup>(20)</sup> <https://geneticliteracyproject.org/2024/09/12/farmers-in-brazil-and-argentina-ramp-up-growing-of-genetically-modified-drought-tolerant-wheat-that-can-grow-in-subtropical-regions/>.

<sup>(21)</sup> <https://gm.agbioinvestor.com/downloads/9>.



- (110) Il denunciante ha inoltre chiesto alla Commissione di chiarire la differenza tra il valore di riferimento per il granturco riportato nella tabella 1, comprendente il sovrapprezzo per il granturco non OGM, e il valore di riferimento per il granturco riportato nel pertinente allegato della comunicazione preventiva.
- (111) Come indicato al considerando 103, la Commissione ha rettificato il valore riportato nella tabella 1. Inoltre, come spiegato al considerando 224 del regolamento provvisorio, il sovrapprezzo per il granturco non OGM, pari al 5,7 % del valore di riferimento indicato nel pertinente allegato della comunicazione preventiva, costituisce un'aggiunta al valore di riferimento. Il valore esente da distorsioni che ne risulta è riportato nella tabella 1.
- (112) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, CJS ha contestato il fatto che la Commissione abbia aggiunto al prezzo all'importazione dei fattori produttivi in Colombia il rapporto tra il costo di trasporto e il valore di acquisto dei fattori produttivi indicato da CJS, anziché il costo di trasporto effettivo dichiarato da CJS, sostenendo che in tal modo la Commissione, senza una motivazione adeguata, non ha tenuto conto del suo costo di trasporto effettivo. In particolare CJS ha sostenuto che la Commissione non ha dimostrato che i suoi costi di trasporto erano soggetti a distorsioni e che ha detratto i costi effettivi di movimentazione, carico e trasporto sul mercato interno dal prezzo all'esportazione, senza sostituirli con un valore di riferimento e pertanto considerando tali costi affidabili.
- (113) La Commissione ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno cinese a causa dell'esistenza di distorsioni significative in Cina. La Commissione ha pertanto costruito il valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. A tal fine la Commissione ha fatto ricorso al prezzo all'importazione dei fattori produttivi in Colombia come valore di riferimento per sostituire il prezzo degli stessi fattori produttivi per la Cina. Conformemente alla sua prassi comune, la Commissione ha fatto ricorso al rapporto tra i costi di trasporto e il valore effettivo di acquisto dei fattori produttivi indicato dai produttori esportatori cinesi sotto forma di stima dei costi di trasporto in Colombia. Nel corso dell'inchiesta CJS non ha dimostrato in modo certo che i suoi costi fossero esenti da distorsioni. Di conseguenza la stima dei costi di trasporto in Colombia basata sul rapporto tra tali costi e l'effettivo valore di acquisto delle importazioni indicato dai produttori esportatori cinesi è stata considerata accurata. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

#### 3.2.3.2. Sottoprodotti

- (114) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, CJS ha presentato un'argomentazione in merito al riferimento utilizzato dalla Commissione per calcolare il valore di riferimento per i sottoprodotti. Nella versione riservata delle sue osservazioni, CJS ha illustrato in maniera più dettagliata tale argomentazione.
- (115) La Commissione ha respinto tale argomentazione. Ulteriori dettagli della valutazione della Commissione sono stati forniti a CJS nel documento specifico di divulgazione delle informazioni ad esso destinato, giacché tale valutazione includeva informazioni riservate.
- (116) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha affermato che la trasformazione dell'amido di granturco in glucosio non generava proteina in polvere come sottoprodotto, in quanto la parte proteica del granturco era già stata estratta nelle fasi precedenti del processo di macinazione a secco. Inoltre, secondo il denunciante, i sottoprodotti ricchi di proteine tendevano ad avere un valore diverso rispetto alla proteina contenente prevalentemente carboidrati.
- (117) Durante la visita di verifica in loco la Commissione ha confermato che, quando sono utilizzati determinati fattori produttivi, la proteina in polvere era presente come sottoprodotto. Per quanto riguarda il valore della proteina in polvere, la Commissione ha ricordato che il metodo utilizzato per valutare i sottoprodotti, descritto al considerando 246 del regolamento provvisorio, non teneva conto del prezzo al quale questi erano commercializzati. La Commissione ha inoltre osservato che il denunciante non ha fornito alcun ulteriore chiarimento sul modo con cui dovrebbe essere determinato il valore della proteina in polvere. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (118) Il denunciante ha posto la questione se la base per il rapporto dei sottoprodotti calcolato dalla Commissione non dovesse essere diversa. Non ha tuttavia spiegato in dettaglio tale argomentazione e quale base avrebbe dovuto invece essere utilizzata per il rapporto tra il prezzo dei sottoprodotti in Cina e il prezzo del principale fattore produttivo in Cina. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

#### 3.2.3.3. Osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni

- (119) Huaheng Group ha affermato che la Commissione non aveva trattato una delle sue osservazioni presentate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni. In particolare, secondo Huaheng Group, l'approccio della Commissione consistente nell'utilizzare l'amido di granturco anziché il granturco come fattore produttivo era in contrasto con la prescrizione di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base di costruire il valore normale a livello della parte soggetta a inchiesta, ossia Huaheng Group e non BHB.



- (120) La Commissione ha contestato l'affermazione secondo cui non avrebbe trattato l'argomentazione. La Commissione ha sintetizzato tale argomentazione al considerando 104 e l'ha trattata al considerando 105 sulla base delle informazioni rese disponibili nella versione non sensibile delle osservazioni presentate da Huaheng Group. Per quanto riguarda il metodo per calcolare il valore normale costruito, e come spiegato al considerando 105, la Commissione ha considerato come fattori di produzione tutti i fattori produttivi che l'effettivo produttore esportatore, BHB, aveva acquistato per produrre valina. Sebbene la risposta iniziale di BHB al questionario (precedente alle lettere di richiesta di maggiori informazioni e alla verifica) indicasse tra i fattori produttivi sia il granturco che l'amido di granturco, la Commissione ha constatato che BHB non aveva acquistato granturco, ma soltanto amido di granturco da fornitori collegati e indipendenti. La Commissione ha pertanto chiesto a BHB di presentare le tabelle dei costi di fabbricazione a partire dai materiali acquistati, compreso l'amido di granturco. In questo modo sono stati individuati i fattori produttivi corrispondenti al processo di produzione del produttore esportatore per il quale è determinato il valore normale. Queste sono state anche le informazioni verificate in loco dalla Commissione e rispetto alle quali Huaheng Group non ha obiettato che la Commissione avrebbe dovuto considerare un fattore produttivo diverso. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
- (121) Eurolysine ha affermato che il valore di riferimento per il carbone utilizzato dalla Commissione non era rappresentativo a causa della struttura del mercato colombiano del carbone. Ha affermato che la Colombia è prevalentemente un esportatore di carbone termico in volumi molto consistenti, mentre le importazioni sono marginali, limitate a tipi specifici come il carbone metallurgico e il coke, e rappresentano una quota trascurabile della produzione interna. Secondo Eurolysine, il basso volume e la qualità eterogenea di tali importazioni rendono i prezzi all'importazione statisticamente inattendibili e probabilmente distorti verso il basso. La società ha inoltre osservato che in una recente inchiesta antidumping sulla lisina originaria della Cina, conclusa dalla Commissione l'11 luglio 2025<sup>(23)</sup> («inchiesta sulla lisina»), in cui si osservavano condizioni di mercato simili, la Commissione ha applicato un valore di riferimento globale per il carbone, e ha sostenuto che l'adozione dello stesso approccio nella presente inchiesta garantirebbe la coerenza.
- (122) La Commissione ha esaminato l'argomentazione e ha osservato che i materiali forniti erano costituiti da fonti statistiche generali sulla produzione e sulle esportazioni colombiane di carbone. Pur confermando la prevalenza di esportazioni di carbone termico, tali dati non forniscono informazioni specifiche per prodotto sui tipi di carbone importati in Colombia né elementi di prova del fatto che i prezzi all'importazione utilizzati nel valore di riferimento non siano rappresentativi o siano distorti. L'argomentazione non ha pertanto stabilito un nesso tra la struttura generale del mercato colombiano del carbone e il valore di riferimento applicato. La Commissione ha inoltre osservato che il riferimento all'inchiesta sulla lisina riguardava una qualità di carbone diversa e non era pertanto di rilevanza decisiva. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (123) Eurolysine ha altresì affermato che il valore di riferimento per l'acqua utilizzato dalla Commissione non rifletteva i costi effettivi dell'acqua per uso industriale. Ha sostenuto che il valore utilizzato sembrava corrispondere non tanto alla fornitura idrica quanto alle acque reflue, e che tale valore non includeva gli oneri fissi di servizio o i costi di trattamento delle acque reflue.
- (124) Tale argomentazione si basava tuttavia su dati relativi a una regione diversa da quella utilizzata nell'inchiesta. Come descritto al considerando 213 del regolamento provvisorio, la Commissione si è basata sulle informazioni provenienti dal fornitore di acqua di Bogotá, capitale della Colombia, Acueducto SA, mentre Eurolysine ha fatto riferimento ai dati relativi a Soacha. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (125) Eurolysine ha altresì affermato che il calcolo del costo dell'energia elettrica effettuato dalla Commissione copriva solo i costi di consumo variabili e non rifletteva gli oneri fissi sostenuti dagli utenti industriali. La società ha fatto presente che la struttura tariffaria del fornitore colombiano ENEL comprende diverse componenti fisse non facoltative applicabili ai grandi consumatori, quali gli oneri mensili di base, le tariffe per la messa a disposizione del sistema e per le spese amministrative, i corrispettivi di potenza in base all'accordo contrattuale e i costi relativi alla rete. Tali componenti, secondo Eurolysine, dovrebbero essere aggiunte al valore di riferimento. Eurolysine ha inoltre osservato che nell'inchiesta sulla lisina, in cui sono state ugualmente utilizzate come fonti la Colombia e l'ENEL, la Commissione ha incluso gli oneri fissi per l'energia elettrica nel valore esente da distorsioni, aggiungendo che l'applicazione dello stesso approccio nel caso di specie garantirebbe la coerenza.
- (126) La Commissione ha esaminato l'argomentazione e ha osservato che il ragionamento relativo agli oneri fissi per l'energia elettrica si basava su una lettura errata dell'approccio adottato nell'inchiesta sulla lisina. Infatti, in quel caso, come nel caso di specie, il valore di riferimento si è basato sulle tariffe Nivel 3 pubblicate da ENEL per il

<sup>(23)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1330 della Commissione, del 10 luglio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 2025/1330, 11.7.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/1330/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1330/oj)), considerando 42.



settore industriale (*sector no residencial*). Inoltre, come spiegato al considerando 194 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/74 della Commissione <sup>(23)</sup>, non sono stati aggiunti oneri supplementari in quanto il prezzo comunicato copre tutte le spese. Pertanto l'approccio adottato nell'inchiesta sulla lisina e nella presente inchiesta era coerente, in quanto in nessuna delle due inchieste sono stati aggiunti oneri supplementari. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

- (127) In assenza di altre osservazioni in merito alle fonti utilizzate per stabilire i costi e i valori di riferimento per la determinazione del valore normale, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 209 a 261 del regolamento provvisorio.


### 3.3. Prezzo all'esportazione

- (128) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, CJS ha sostenuto che nel calcolo del prezzo all'esportazione una nota di credito non era stata presa in considerazione in modo corretto, in quanto la Commissione aveva detratto dalle operazioni comunicate soltanto il valore della nota di credito, ma non il volume corrispondente.
- (129) La Commissione ha osservato che la nota di credito si riferiva a un'operazione in cui il volume indicato sul documento di consegna non corrispondeva al volume ricevuto dal cliente, che era inferiore. Pertanto CJ Europe GmbH («CJE») aveva emesso una nota di credito per il valore del volume mancante, senza menzionare il volume in sé. Dagli elementi di prova disponibili si evince che il volume mancante in questione è effettivamente uscito dallo stabilimento di CJE e pertanto il volume iniziale riportato nelle tabelle di CJE era comunque il quantitativo corretto. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (130) CJS ha altresì affermato che il profitto sulla base del quale la Commissione ha effettuato l'adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base si basava su una vecchia inchiesta relativa alle importazioni di PVA originari della Cina <sup>(24)</sup>. Nella versione riservata delle sue osservazioni, CJS ha illustrato in maniera più dettagliata tale argomentazione. CJS ha inoltre sottolineato che sia Quimidroga che Millenis SAS («Millenis») hanno risposto al questionario per gli importatori indipendenti.
- (131) La Commissione ha respinto tale argomentazione. Ulteriori dettagli della valutazione della Commissione sono stati forniti a CJS nel documento specifico di divulgazione delle informazioni ad esso destinato, giacché tale valutazione includeva informazioni riservate.
- (132) La Commissione ha osservato che, benché avesse ricevuto le risposte al questionario dai due importatori, una era incompleta e non consentiva di stabilire il margine di profitto. La seconda società ha fornito una serie completa di dati e di profitti relativi al prodotto oggetto dell'inchiesta e, dopo l'istituzione delle misure provvisorie, ha acconsentito a che la sua risposta al questionario fosse verificata, il suo margine di profitto nel periodo dell'inchiesta fosse divulgato e utilizzato nel calcolo.
- (133) A seguito della verifica dei dati e delle informazioni forniti dalla società, l'inchiesta ha stabilito che l'importatore acquista aminoacidi, compreso il prodotto oggetto dell'inchiesta, esclusivamente da uno dei produttori esportatori inseriti nel campione da più di 10 anni, in qualità di distributore esclusivo in uno Stato membro. Tale esclusiva si basa su un accordo verbale tra le parti. In conseguenza di tale esclusiva, l'importatore non può rifornirsi presso altri fornitori. I fatti accertati dall'inchiesta lo confermano. In effetti, l'importatore ha acquistato valina esclusivamente dal produttore in questione e l'ha venduta solo in tale Stato membro <sup>(25)</sup>. L'inchiesta ha inoltre stabilito che, durante il PI, il margine di profitto dell'importatore, per sua stessa ammissione, è stato particolarmente basso, in quanto ha dovuto vendere una parte delle merci importate in perdita, riuscendo a malapena a raggiungere il pareggio. Un profitto così basso era dovuto all'impossibilità per l'importatore di acquistare la valina da altri produttori esportatori cinesi che vendevano a prezzi più convenienti, il che gli avrebbe consentito di rivendere con profitti più elevati, nonché alla situazione di mercato complessivamente sfavorevole caratterizzata da ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping a basso costo in concorrenza con le vendite degli importatori. Di conseguenza la Commissione ha constatato che il margine di profitto realizzato da tale importatore durante il PI non poteva essere considerato rappresentativo del profitto che avrebbe conseguito un importatore indipendente, privo di qualsiasi tipo di associazione con i produttori esportatori e quindi in grado di rifornirsi da tutti i fornitori. Infatti, come osservato in precedenza e riconosciuto dalla società, il suo profitto durante il PI era stato particolarmente basso a causa dell'accordo di esclusiva, cui si era

<sup>(23)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2025/74 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese (GU L, 2025/74, 14.1.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_imp/2025/74/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_imp/2025/74/oj)).

<sup>(24)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336.

<sup>(25)</sup> Fatta eccezione per un'operazione isolata tramite la società collegata di Quimidroga in un altro Stato membro.



aggiunto il forte aumento dei volumi delle importazioni a basso costo a prezzi sempre più bassi da altri produttori cinesi. Alla luce degli elementi di cui sopra, la Commissione ha concluso che tale profitto non può essere considerato un profitto ragionevole ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. D'altro canto, il margine di profitto utilizzato nella fase provvisoria della presente inchiesta è rappresentativo di tale attività, per i motivi illustrati al considerando 265 del regolamento provvisorio. L'argomentazione di CJS è stata pertanto respinta e la Commissione si è basata su un profitto del 6,89 % considerato ragionevole nell'inchiesta sulla lisina <sup>(26)</sup> e nella precedente inchiesta sui PVA <sup>(27)</sup>.

- (134) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, CJS ha ribadito la sua argomentazione secondo cui nel calcolo del prezzo all'esportazione la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione non soltanto il valore di una nota di credito, ma anche il volume corrispondente delle operazioni comunicate. CJS ha contestato l'affermazione della Commissione secondo cui il volume mancante era effettivamente uscito dallo stabilimento di CJE, adducendo la mancanza di elementi di prova a sostegno di tale conclusione.
- (135) La Commissione ha ricordato i due elementi di prova contenuti nel fascicolo raccolti durante la verifica in loco, che corroboravano la sua conclusione secondo cui il volume mancante in questione ha lasciato i locali di CJE. In primo luogo, il documento di consegna, di cui alla pagina 7 del documento di verifica n. 14, dimostrava che il peso della valina caricata sull'autocarro includeva il volume in questione. In secondo luogo, la nota di credito indicava che era stata emessa solo per il valore del volume mancante, senza alcun adeguamento corrispondente per il volume. La Commissione ha pertanto concluso che la valina è effettivamente uscita dallo stabilimento di CJE, indipendentemente dal fatto che sia stata ricevuta dal cliente. Poiché la stessa CJE, dopo la segnalazione dell'incoerenza da parte del suo cliente, non ha ritenuto opportuno adeguare il volume della valina presente nelle sue scorte, non si può chiedere alla Commissione di operare un adeguamento che non è stato effettuato in primo luogo dalla società. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
- (136) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, CJS ha sostenuto che la Commissione, per costruire il suo prezzo all'esportazione, non dovrebbe utilizzare il profitto obsoleto dell'inchiesta sui PVA, ma piuttosto il margine di profitto dell'[1-5] % utilizzato in una recente inchiesta antidumping sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Cina, di Taiwan e della Thailandia («inchiesta sulle resine epossidiche») <sup>(28)</sup>.
- (137) La Commissione ha osservato che il margine di profitto utilizzato nell'inchiesta sulle resine epossidiche si basava sul profitto di un unico importatore indipendente che ha collaborato <sup>(29)</sup>. L'importatore in questione ha acconsentito all'utilizzo da parte della Commissione del suo profitto ai fini dei calcoli nell'inchiesta sulle resine epossidiche, ma non alla sua pubblicazione, e pertanto nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/393 il profitto è stato indicato sotto forma dell'intervallo [1-5] %. Il margine di profitto utilizzato nell'inchiesta sui PVA era invece basato sul margine di profitto di tre importatori indipendenti che hanno collaborato <sup>(30)</sup>. La media di tale profitto, non soggetta quindi a vincoli di riservatezza, pari al 6,89 %, è stata pubblicata nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336. La Commissione non poteva utilizzare il margine di profitto fornito nell'ambito di un'inchiesta separata da un unico importatore indipendente che ha collaborato, ma non era stato pubblicato per motivi di riservatezza specifici della società in questione, quando nell'ambito di un'altra inchiesta era pubblicamente disponibile un margine di profitto non soggetto a vincoli di riservatezza. Infine la Commissione ha osservato che CJS non ha spiegato perché il margine di profitto dell'inchiesta sulle resine epossidiche porterebbe a importi più congrui di profitto rispetto al margine di profitto utilizzato nell'inchiesta sui PVA, a parte il fatto di essere stato stabilito nell'ambito di un'inchiesta più recente. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (138) In assenza di altre osservazioni in merito alla determinazione del prezzo all'esportazione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 262 a 263 del regolamento provvisorio.

### 3.4. Confronto

- (139) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori inseriti nel campione. Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità.


<sup>(26)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2025/74, considerando 212, e regolamento di esecuzione (UE) 2025/1330, considerando 53.

<sup>(27)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, considerando 352.

<sup>(28)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2025/393 della Commissione, del 26 febbraio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e della Thailandia (GU L, 2025/393, 27.2.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/393/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/393/oj)), considerando 208.

<sup>(29)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2025/393, considerando 208.

<sup>(30)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336, considerando 32, 352 e 358.




#### 3.4.1. Adegamenti apportati al valore normale

- (140) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, CJS ha sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione al considerando 270 del regolamento provvisorio, le SGAV di Sucroal comprendevano i costi di distribuzione e ha pertanto chiesto alla Commissione di detrarli dal valore normale al fine di effettuare un confronto equo a livello franco fabbrica.
- (141) Al considerando 270 del regolamento provvisorio, la Commissione intendeva fare riferimento ai costi di trasporto e non ai costi di distribuzione. Ciò si evince dalla frase che segue l'affermazione menzionata da CJS e in cui la Commissione ha fatto riferimento ad «argomentazioni infondate secondo cui gli importi per le SGAV [...] contengono i costi di trasporto». L'affermazione della Commissione di cui al considerando 270 sottolineava il fatto che non erano disponibili informazioni che dimostrassero che le SGAV di Sucroal, e in particolare la voce relativa ai costi di distribuzione, comprendessero eventuali costi di trasporto, che avrebbero dovuto essere detratti dal valore normale. Infatti la categoria contabile «costi di distribuzione» non corrisponde necessariamente alle spese materiali di nolo o di consegna sostenute dopo il livello franco fabbrica. In linea con la prassi contabile comune, tali costi possono coprire una serie di spese commerciali e amministrative, tra cui immagazzinamento, gestione logistica, personale addetto alla vendita e marketing, che fanno parte delle SGAV a livello franco fabbrica e non dovrebbero essere dedotte dal valore normale. Tali SGAV, comprendenti le spese commerciali e amministrative, possono infatti rimanere legittimamente nel valore normale a livello franco fabbrica, a condizione che non risulti che esse si sovrappongono ai costi che sono stati dedotti dal prezzo all'esportazione. La ripartizione dei costi di distribuzione o della voce «altri costi» di Sucroal non era pubblicamente disponibile, né CJS ha fornito elementi di prova del fatto che nella contabilità di Sucroal i «costi di distribuzione» corrispondessero esclusivamente a spese di trasporto o movimentazione a valle comparabili a quelle detratte dal prezzo all'esportazione della società. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (142) La Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando da 267 a 271 del regolamento provvisorio.


#### 3.4.2. Adegamenti apportati al prezzo all'esportazione

- (143) Come indicato ai considerando 272 e 273 del regolamento provvisorio, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di dazi doganali, altri oneri all'importazione, nolo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, costi per l'imballaggio, costi del credito, commissioni e spese bancarie, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (144) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, CJS ha sottolineato che la Commissione ha detratto due volte dal prezzo all'esportazione le spese di imballaggio e le spese bancarie sostenute da CJE. CJS ha chiesto alla Commissione di provvedere affinché tali spese fossero dedotte una sola volta. La Commissione ha ritenuto che tale argomentazione fosse giustificata e ha adeguato il suo calcolo.
- (145) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Huaheng Group ha sostenuto che la Commissione aveva conteggiato due volte una determinata spesa nel calcolo del prezzo all'esportazione. La Commissione ha ritenuto che tale argomentazione fosse giustificata e ha adeguato il suo calcolo.
- (146) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, Huaheng Group ha affermato che la Commissione non ha assolto all'onere della prova ad essa incombente ai fini dell'effettuazione dell'adeguamento del prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per le vendite effettuate dal produttore a una società collegata e successivamente oggetto di esportazione nell'Unione, come indicato al considerando 274 del regolamento provvisorio. In particolare, Huaheng Group ha sostenuto che la Commissione non ha spiegato i) perché il fatto di realizzare un profitto o commerciare un'ampia gamma di prodotti trasformerebbe l'operatore commerciale collegato in un soggetto con funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni; e ii) il motivo per cui era necessario effettuare tale adeguamento ai fini della comparabilità dei prezzi tra il prezzo all'esportazione e il valore normale.



- (147) La Commissione non ha ritenuto giustificata l'argomentazione. Al considerando 275 del regolamento provvisorio la Commissione ha concluso che Huaheng Group utilizzava una società del proprio gruppo per fini commerciali. Ulteriori dettagli della valutazione della Commissione sono stati forniti a Huaheng nel documento specifico di divulgazione delle informazioni ad esso destinato, giacché tale valutazione includeva informazioni commerciali riservate. Sulla base di tale valutazione, la Commissione ha concluso che l'operatore commerciale collegato Anhui Huaheng Biotechnology Co., Ltd («AHB») svolgeva funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto giustificato un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.
- (148) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, CJS ha affermato che le condizioni per applicare l'adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per quanto riguarda il suo operatore commerciale collegato CJ Cheiljedang Corp. («CJC») non erano soddisfatte e, a sostegno di quanto affermato, ha fornito informazioni riservate sulle operazioni effettuate da CJC.
- (149) La Commissione ha esaminato con attenzione le argomentazioni di CJS e le ha ritenute giustificate. La Commissione ha tuttavia valutato se l'assetto specifico del gruppo per quanto riguarda le vendite all'esportazione fosse un fattore che incideva sulla comparabilità dei prezzi ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base.
- (150) L'inchiesta ha stabilito che nel periodo dell'inchiesta CJS ha venduto nell'Unione tramite un operatore commerciale collegato e che tale operatore commerciale ha sostenuto costi e realizzato profitti che potevano essere attribuiti alle vendite nell'Unione. D'altro canto, il valore normale per il prodotto in esame è stato costruito conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, includendo quindi un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti. Come osservato al considerando 254 del regolamento provvisorio, tali costi e profitti sono risultati congrui per lo stadio commerciale franco fabbrica e pertanto non potevano includere i costi e i profitti di un operatore commerciale collegato.
- (151) Ne consegue che il confronto tra tale valore normale e detto prezzo all'esportazione non era equo, in quanto il prezzo all'esportazione comprendeva i costi e i profitti di un operatore commerciale collegato mentre il valore normale era costruito al netto di tali elementi. Ciò ha generato un'asimmetria che incide sulla comparabilità dei prezzi tra il valore normale e il prezzo all'esportazione. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base era giustificato.
- (152) Alla luce di quanto precede, al fine di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, la Commissione ha dedotto dal prezzo all'esportazione le SGAV e i profitti dell'operatore commerciale collegato che non sono stati inclusi nel valore normale. Nella configurazione specifica del canale di vendita all'esportazione del gruppo, l'adeguamento è stato effettuato utilizzando le SGAV effettive sostenute da CJC e, data la relazione e la ripartizione dei profitti tra CJC e CJS, che influenzavano il profitto realizzato, il profitto nozionale del 6,89 % di cui al considerando 133.
- (153) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, CJS ha sostenuto che, al fine di applicare un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, la Commissione doveva dimostrare in che modo il coinvolgimento di CJC nel processo di fatturazione delle vendite all'esportazione incidesse sulla comparabilità dei prezzi con il valore normale. CJS ha inoltre affermato che, pur riconoscendo che le condizioni per applicare un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base non erano soddisfatte, la Commissione ha applicato lo stesso adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base senza dimostrare che gli acquirenti di CJS pagavano prezzi diversi sul mercato interno a causa del coinvolgimento di CJC nelle vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Nella versione riservata delle osservazioni, CJS ha aggiunto ulteriori dettagli per quanto riguarda le SGAV e gli adeguamenti dei profitti.
- (154) È incontestabile che CJS venda nell'Unione tramite un operatore commerciale collegato, CJC. Una parte delle SGAV di tale operatore commerciale può essere ragionevolmente attribuita alle vendite del prodotto in esame sul mercato dell'Unione. CJC genera anche profitti.
- (155) Nella sentenza CCCME, il Tribunale ha osservato che su un valore normale costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, «in linea di principio [...] non incidono elementi che possono nuocere alla sua comparabilità, essendo stato determinato artificialmente»<sup>(31)</sup>. In altre parole, se non è possibile dimostrare positivamente che un elemento per il

<sup>(31)</sup> Sentenza del 2 ottobre 2024, CCCME e a./Commissione, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, punto 188 e giurisprudenza ivi citata.



quale si chiede un adeguamento è stato utilizzato nella costruzione del valore normale, l'adeguamento non può essere effettuato. Dato che, come indicato ai considerando 253 e da 267 a 271 del regolamento provvisorio, nel caso di specie il valore normale è stato costruito, tra l'altro, utilizzando le SGAV considerate congrue per lo stadio commerciale franco fabbrica, ne consegue che, per definizione, tali spese non potevano includere i costi di un operatore commerciale collegato.

- (156) È difficile dimostrare l'impatto sulla comparabilità dei prezzi tra il prezzo all'esportazione e il valore normale in modo più chiaro che dimostrando che un elemento, in questo caso le SGAV di un operatore commerciale collegato, è presente nel primo e assente nel secondo. In altri termini, dimostrando che il prezzo all'esportazione e il valore normale sono asimmetrici. Il concetto di comparabilità dei prezzi tra il prezzo all'esportazione e il valore normale è intrinsecamente legato alla nozione di simmetria tra di essi. Nella sentenza *Dashiqiao Sanqiang* <sup>(32)</sup> il Tribunale ha spiegato quanto segue: «È inoltre stato precisato nella giurisprudenza che, sia dalla lettera sia dall'economia dell'articolo 2, n. 10, del regolamento di base, risulta che un adeguamento del prezzo all'esportazione o del valore normale può essere operato unicamente per tener conto delle differenze circa fattori che incidono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Ciò vuol significare, in altre parole, che l'adeguamento ha lo scopo di ristabilire la simmetria tra il valore normale e il prezzo all'esportazione di un prodotto, cosicché, se l'adeguamento è stato validamente operato, ciò implica che esso ha ristabilito la simmetria tra il valore normale e il prezzo all'esportazione» <sup>(33)</sup>.
- (157) Il Tribunale ha poi concluso che "[n]ell'ambito della valutazione del carattere equo del metodo di confronto applicato, la nozione di simmetria tra il valore normale e il prezzo all'esportazione costituisce pertanto un elemento chiave che corrisponde alla necessità di stabilire la comparabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 1, n. 2, del regolamento di base» <sup>(34)</sup>.
- (158) L'asimmetria tra il valore normale e il prezzo all'esportazione nel contesto di un adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), è stata esaminata dal Tribunale nella sentenza *Sinopec*. Il Tribunale ha anzitutto ricordato la constatazione, da parte della Commissione, di un'asimmetria tra il prezzo all'esportazione e il valore normale, generata dalla presenza dell'IVA non rimborsabile nel primo e dalla sua assenza nel secondo <sup>(35)</sup>, per arrivare a concludere che «la Commissione ha dimostrato la necessità di operare [...] [l']adeguamento contestato» <sup>(36)</sup>. Pur avendo constatato che l'adeguamento non avrebbe potuto essere operato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), e che la Commissione era pertanto incorsa in un errore di diritto, il Tribunale ha altresì dichiarato che l'errore non [aveva] avuto alcuna influenza determinante sulla valutazione compiuta dall'autore di quest'ultimo» <sup>(37)</sup>. Alla luce di quanto precede, secondo il Tribunale, l'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base «consentiva alla Commissione di procedere [...] [all']adeguamento contestato allo scopo di ristabilire la simmetria tra il valore normale e il prezzo all'esportazione del prodotto in esame e di garantire un confronto equo tra questi due valori» <sup>(38)</sup>. In altre parole, il Tribunale ha confermato che la valutazione effettuata dalla Commissione, che si limitava alla constatazione di un'asimmetria (analoga a quella effettuata nel caso di specie), era sufficiente per effettuare l'adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base.
- (159) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha osservato che l'adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base era necessario per ristabilire la simmetria tra il valore normale e il prezzo all'esportazione e quindi per garantire un confronto equo. Il confronto deve infatti essere effettuato a livello franco fabbrica, come spiegato al considerando 117. Mentre il valore normale è stato stabilito a livello franco fabbrica, un prezzo all'esportazione comprensivo delle SGAV e del profitto di un operatore commerciale collegato non può essere considerato franco fabbrica. La Commissione deve pertanto eliminare il costo sostenuto da CJC e il profitto nozionale al fine di confrontare il valore normale e il prezzo all'esportazione allo stesso livello. Il coinvolgimento di CJC, limitato alle vendite all'esportazione, genera costi e profitti che devono quindi essere presi in considerazione. Infatti CJS non può beneficiare dell'attività economica di CJC e dei vantaggi fiscali che essa consente e, al contempo, sostenere che l'assenza di tale attività non cambierebbe nulla nel canale di vendita. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (160) CJS ha inoltre sostenuto che la Commissione ha violato il principio di diritto dell'Unione della *lex specialis*, secondo cui le istituzioni dell'Unione non possono derogare a una disposizione più specialistica sulla base di una disposizione generale. CJS ha sostenuto a tale proposito che l'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base sarebbe una disposizione generale, mentre l'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), sarebbe una disposizione specialistica.

<sup>(32)</sup> Sentenza del 16 dicembre 2011, *Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio*, T-423/09, ECLI:EU:T:2011:764.

<sup>(33)</sup> *Ibidem*, punto 42 e giurisprudenza citata.

<sup>(34)</sup> *Ibidem*, punto 43.

<sup>(35)</sup> Sentenza del 21 febbraio 2024, *Sinopec Chongqing SVW Chemical e a./Commissione*, T-762/20, ECLI:EU:T:2024:113, punto 155.

<sup>(36)</sup> *Ibidem*, punto 156.

<sup>(37)</sup> *Ibidem*, punto 157.

<sup>(38)</sup> *Ibidem*.



- (161) La Commissione ha respinto tale argomentazione, in quanto l'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base non è una disposizione generale rispetto all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, ma piuttosto un caso diverso nell'ambito del quale possono essere operati adeguamenti. Infatti l'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base fa riferimento ad «altri fattori non indicati nelle lettere da a) a j)». CJS ha affermato, e la Commissione ha convenuto, che l'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base non poteva applicarsi nel caso di specie in quanto non era stata pagata alcuna commissione ai sensi di tale disposizione. La Commissione, più che derogare a una disposizione specialistica basandosi su una disposizione generale, ha semplicemente attribuito la corretta qualificazione ai fatti del caso di specie. Tale approccio è inoltre in linea con la sentenza del Tribunale nella causa *Sinopec*, sintetizzata nel considerando 158. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (162) CJS ha infine affermato che, qualora la Commissione dovesse mantenere l'adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, tale adeguamento non potrebbe essere uguale a quello effettuato a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), dello stesso regolamento, dal momento che i due adeguamenti non sono identici e che la Commissione ha stabilito che le condizioni per applicare un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), non erano soddisfatte. Di conseguenza, CJS ha chiesto alla Commissione di quantificare il modo in cui il coinvolgimento di CJC nel processo di fatturazione delle vendite all'esportazione incideva sulla comparabilità dei prezzi con il valore normale. In particolare, se la Commissione riteneva che i profitti di CJC incidessero sulla comparabilità dei prezzi, secondo CJS tali profitti dovrebbero essere al massimo del 2 %, come quelli utilizzati nell'inchiesta antidumping su determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell'Egitto, del Giappone e del Vietnam («inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo») <sup>(39)</sup>.
- (163) La Commissione ha osservato che, nel calcolare l'adeguamento per le SGAV, la Commissione aveva già escluso dalle SGAV voci che non erano pertinenti per le vendite del prodotto oggetto dell'inchiesta nell'Unione, come indicato al considerando 165. Ai fini dell'adeguamento per le SGAV Commissione ha pertanto preso in considerazione solo le voci derivanti dal ruolo di CJC che incidevano sulla comparabilità dei prezzi. Per quanto riguarda il profitto, la Commissione non ha potuto basarsi sul profitto effettivo di CJC, in quanto si tratta di un profitto tra entità collegate, e si è basata sul profitto nozionale dell'inchiesta sui PVA, quale fonte di informazioni più affidabile disponibile nel caso di specie, come stabilito al considerando 265 del regolamento provvisorio e ai considerando 133 e 137. CJS non ha dimostrato perché il profitto utilizzato nell'inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo sarebbe più appropriato, oltre al fatto che si tratta di un profitto inferiore. Inoltre tale profitto è stato stabilito nell'inchiesta sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo per un settore economico diverso, quello siderurgico, e non è collegato al settore chimico come il profitto nozionale stabilito nell'inchiesta sui PVA. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (164) CJS ha anche presentato un'argomentazione relativa alla quantificazione dell'adeguamento basato sulla detrazione delle SGAV di CJC, inizialmente a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base e, in questa fase, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base. Tale argomentazione riguardava in particolare cinque voci pertinenti per stabilire le SGAV di CJC. Nella versione riservata delle sue osservazioni, CJS ha illustrato in maniera più dettagliata tale argomentazione.
- (165) La Commissione ha ritenuto tale argomentazione giustificata nella parte riguardante tre delle cinque voci, che sono state pertanto detratte dalle SGAV pertinenti ai fini dell'adeguamento. L'argomentazione è stata respinta per le altre due voci. Ulteriori dettagli della valutazione della Commissione sono stati forniti a CJS nel documento specifico di divulgazione delle informazioni ad esso destinato, giacché tale valutazione includeva informazioni riservate.
- (166) CJS ha infine presentato un'argomentazione relativa alla quantificazione dell'adeguamento basato sulla detrazione di un profitto ragionevole del 6,89 %, inizialmente a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base e, in questa fase, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base. Nella versione riservata delle sue osservazioni, CJS ha illustrato in maniera più dettagliata tale argomentazione.
- (167) La Commissione ha respinto tale argomentazione. Come spiegato ai considerando da 149 a 152, la Commissione ha deciso di mantenere l'adeguamento per un profitto nozionale del 6,89 %, stabilito come illustrato al considerando 133. Ulteriori dettagli della valutazione della Commissione sono stati forniti a CJS nel documento specifico di divulgazione delle informazioni ad esso destinato, giacché tale valutazione includeva informazioni riservate.

<sup>(39)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1919 della Commissione, del 25 settembre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell'Egitto, del Giappone e del Vietnam e che chiude l'inchiesta sulle importazioni di tali prodotti originari dell'India (GU L, 2025/1919, 26.9.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/1919/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1919/oj)), considerando 114 e 126.



- (168) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Huaheng Group ha sostenuto che la Commissione non aveva affrontato l'argomentazione, formulata in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, secondo cui la Commissione non aveva fornito i motivi per cui l'adeguamento del prezzo all'esportazione era necessario per garantire la comparabilità dei prezzi tra il valore normale e il prezzo all'esportazione. A tale riguardo, Huaheng Group ha sostenuto che le spese connesse ai servizi prestati da AHB erano state detratte dal prezzo all'esportazione, ma che le spese per gli stessi servizi erano state incluse nel valore normale e avrebbero dovuto essere detratte. Huaheng Group ha inoltre sostenuto che le conclusioni di cui al considerando 141, secondo cui alcune SGAV possono effettivamente continuare a far parte legittimamente del valore normale a livello franco fabbrica, a condizione che non risulti che esse si sovrappongono ai costi dedotti dal prezzo all'esportazione, costituirebbero un ulteriore elemento di prova di tale asimmetria.
- (169) La Commissione ha constatato che, avendo concluso al considerando 147 che AHB aveva funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, l'adeguamento del prezzo all'esportazione era giustificato. Come spiegato anche ai considerando da 274 a 276 del regolamento provvisorio, AHB riceveva una maggiorazione sulle rivendite del prodotto in esame e, poiché è stato accertato che svolgeva funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, un adeguamento per tenere conto delle commissioni era giustificato. Ciò in quanto, come spiegato al considerando 261 del regolamento provvisorio, il valore normale è stato calcolato a livello franco fabbrica. In altre parole, come spiegato ai considerando 156 e 157, la presenza di un elemento (una commissione) nel prezzo all'esportazione e la sua assenza nel valore normale hanno creato un'asimmetria tra i due valori, che deve essere corretta al fine di rendere il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione «equo» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Per quanto riguarda la quantificazione dell'adeguamento per le commissioni, come confermato dal Tribunale nella causa *Çolakoğlu* <sup>(40)</sup>, la Commissione può tenere conto del rapporto tra il fabbricante e l'operatore commerciale collegato nel determinare l'importo appropriato dell'adeguamento da operare. In caso di associazione tra il fabbricante e l'operatore commerciale, la Commissione può quantificare l'adeguamento applicando per analogia l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In tal caso, l'adeguamento è effettuato per una commissione costruita sulla base delle SGAV dell'operatore commerciale in questione e di un profitto nozionale. In considerazione del fatto che BHB e AHB facevano parte di Huaheng Group e che il loro rapporto non è risultato conforme al principio di libera concorrenza, come confermato dalle disposizioni dell'accordo scritto tra BHB e AHB, l'adeguamento si è basato sulle SGAV sostenute dall'operatore commerciale collegato e su un profitto nozionale. Pertanto la Commissione, non avendo operato l'adeguamento per tenere conto delle SGAV e dei profitti, bensì di una commissione costruita sulla base delle SGAV e di un profitto nozionale, non ha ritenuto applicabile l'argomentazione secondo cui l'adeguamento per le SGAV aveva comportato un'asimmetria tra il valore normale e il prezzo all'esportazione. Durante l'inchiesta Huaheng Group non ha mai sostenuto che nel valore normale costruito fosse presente una commissione, né tanto meno ha suffragato o quantificato tale affermazione, come richiesto dalla giurisprudenza di cui al considerando 269 del regolamento provvisorio. Infatti, come indicato al considerando 168, il valore normale è stato costruito al netto di eventuali commissioni. In ogni caso, anche supponendo che si dovesse operare un adeguamento per le SGAV e i profitti, la Commissione non ha ritenuto di dover detrarre le spese dalle SGAV per garantire la comparabilità tra il valore normale e il prezzo all'esportazione. In primo luogo, Huaheng Group non ha presentato alcun elemento di prova che dimostrasse che le SGAV utilizzate per costruire la commissione fossero state incluse nel valore normale. In secondo luogo, le SGAV comprese nel valore normale erano quelle effettivamente sostenute da un produttore, in particolare quelle sostenute da Sucroal in Colombia. In terzo luogo, le SGAV dedotte dal prezzo all'esportazione erano quelle effettivamente sostenute da AHB nelle sue funzioni di operatore commerciale collegato. Poiché le SGAV si riferivano ad attività diverse (produttore esportatore e operatore commerciale collegato), dal valore normale non si sarebbero dovute detrarre spese relative alle SGAV del produttore colombiano Sucroal. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
- (170) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Huaheng Group ha inoltre sostenuto che la Commissione non aveva soddisfatto l'onere della prova necessario per adeguare il prezzo all'esportazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base e, in particolare, che non poteva essere effettuato alcun adeguamento nei casi in cui società giuridicamente distinte fossero dipartimenti di vendita interni che formavano un'entità economica unica.
- (171) Nel considerando 147 la Commissione ha illustrato i motivi per cui considerava AHB un operatore commerciale con funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. La Commissione ha inoltre constatato che tale risultanza era sufficiente per effettuare un adeguamento del prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base e che non erano necessarie ulteriori prove in tale contesto. Inoltre Huaheng Group non aveva mai sostenuto che AHB e il produttore esportatore formassero un'entità economica unica. Si ricorda che, secondo la giurisprudenza, nell'ipotesi in cui la Commissione abbia

<sup>(40)</sup> Sentenza dell'8 maggio 2024, *Çolakoğlu Metalurji e Çolakoğlu Dış Ticaret/Commissione*, T-630/21, ECLI: EU:T:2024:304, punti da 94 a 97.



fornito indizi concordanti atti a dimostrare che un distributore collegato a un produttore esercita funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, incombe a tale distributore o a tale produttore fornire la prova che un adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base non è giustificato, ad esempio fornendo la prova che essi formano un'entità economica unica <sup>(4)</sup>.

- (172) In assenza di altre osservazioni riguardanti gli adeguamenti del prezzo all'esportazione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 272 a 276 del regolamento provvisorio.

### 3.5. Margini di dumping

- (173) Come descritto ai considerando da 144 a 145 e da 164 a 165, in seguito alle argomentazioni presentate dalle parti interessate, la Commissione ha rivisto i margini di dumping.
- (174) I margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping definitivo (in %)
CJ (Shenyang) Biotechnology Co., Ltd.	31,3
Bayannur Huaheng Biotechnology Co., Ltd.	53,8
Altre società che hanno collaborato	42,2
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese	53,8

## 4. PREGIUDIZIO

### 4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (175) In assenza di osservazioni in merito alla definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 281 a 283 del regolamento provvisorio.

### 4.2. Consumo dell'Unione

- (176) In assenza di osservazioni in merito al consumo dell'Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 284 a 289 del regolamento provvisorio.


### 4.3. Importazioni dal paese interessato

- (177) In assenza di osservazioni in merito alle importazioni dal paese interessato, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 290 a 294 del regolamento provvisorio.

#### 4.3.1. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

- (178) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 295 a 301 del regolamento provvisorio.
- (179) Vista la correzione apportata al calcolo di cui al considerando 195, il risultato del confronto dei prezzi, espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, è stato rivisto e ha evidenziato un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 15,0 % e il 22,2 % per le importazioni dal paese interessato sul mercato dell'Unione.

<sup>(4)</sup> Cfr. ad esempio la sentenza dell'11 giugno 2025, *Akgün Seramik Sanayi ve Ticaret Agnes e altri/Commissione*, T-231/23, ECLI:EU:T:2025:580, punto 155, e la giurisprudenza ivi citata.



#### 4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

##### 4.4.1. Osservazioni generali

(180) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 302 a 306 del regolamento provvisorio.

##### 4.4.2. Indicatori macroeconomici

###### 4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(181) In assenza di osservazioni riguardanti la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti, sono stati confermati i considerando da 307 a 310 del regolamento provvisorio.

###### 4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

(182) In assenza di osservazioni riguardanti il volume delle vendite e la quota di mercato, sono stati confermati i considerando da 311 a 313 del regolamento provvisorio.

###### 4.4.2.3. Occupazione e produttività

(183) In assenza di osservazioni riguardanti l'occupazione e la produttività, sono stati confermati i considerando da 314 a 316 del regolamento provvisorio.

###### 4.4.2.4. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(184) In assenza di osservazioni riguardanti l'entità del margine di dumping e la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, sono stati confermati i considerando da 317 a 318 del regolamento provvisorio.

##### 4.4.3. Indicatori microeconomici

###### 4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(185) In assenza di osservazioni riguardanti i prezzi e i fattori che incidono sui prezzi, sono stati confermati i considerando da 319 a 321 del regolamento provvisorio.

###### 4.4.3.2. Costo del lavoro

(186) In assenza di osservazioni riguardanti il costo del lavoro, sono stati confermati i considerando da 322 a 323 del regolamento provvisorio.

###### 4.4.3.3. Scorte

(187) In assenza di osservazioni riguardanti le scorte, sono stati confermati i considerando da 324 a 326 del regolamento provvisorio.

###### 4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(188) In assenza di osservazioni riguardanti redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali, sono stati confermati i considerando da 327 a 332 del regolamento provvisorio.



#### 4.5. Conclusioni sul pregiudizio

- (189) In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha concluso, sulla base delle risultanze divulgate nel regolamento provvisorio, che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, e sono stati confermati i considerando da 333 a 338 del regolamento provvisorio.

### 5. NESSO DI CAUSALITÀ

#### 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (190) In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 339 a 341 del regolamento provvisorio.

#### 5.2. Effetti di altri fattori

##### 5.2.1. Importazioni da paesi terzi

- (191) In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 342 a 343 del regolamento provvisorio.

##### 5.2.2. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

- (192) In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 344 a 347 del regolamento provvisorio.

#### 5.3. Conclusioni sul nesso di causalità

- (193) In assenza di osservazioni, la Commissione ha concluso, sulla base delle risultanze esposte nel regolamento provvisorio, che le importazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato né interrotto il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Sono stati confermati i considerando da 348 a 352 del regolamento provvisorio.


### 6. LIVELLO DELLE MISURE

#### 6.1. Margine di pregiudizio

- (194) In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 353 a 359 del regolamento provvisorio.

- (195) In assenza di osservazioni, è confermato il considerando 360 del regolamento provvisorio. La Commissione ha tuttavia osservato che i prezzi di un produttore esportatore non sono stati adeguati al livello franco frontiera dell'Unione ai fini del confronto dei prezzi. La Commissione ha rettificato il calcolo di conseguenza e il livello finale di eliminazione del pregiudizio per i produttori esportatori che hanno collaborato e per tutte le altre società è il seguente:

Paese	Società	Margine di pregiudizio definitivo (in %)
Repubblica popolare cinese	CJ (Shenyang) Biotechnology Co., Ltd.	118,1
	Bayannur Huaheng Biotechnology Co., Ltd.	141,0
	Altre società che hanno collaborato	129,2
	Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese	141,0



## 6.2. Conclusioni sul livello delle misure

(196) In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:

Paese	Società	Margine di dumping (in %)	Margine di pregiudizio (in %)	Dazio antidumping definitivo (in %)
Repubblica popolare cinese	CJ (Shenyang) Biotechnology Co., Ltd.	31,3	118,1	31,3
	Bayannur Huaheng Biotechnology Co., Ltd.	53,8	141,0	53,8
	Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	42,2	129,2	42,2
	Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese	53,8	141,0	53,8

## 7. INTERESSE DELL'UNIONE

### 7.1. Interesse dell'industria dell'Unione

(197) In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 363 a 366 del regolamento provvisorio.

### 7.2. Interesse degli importatori indipendenti

(198) In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 367 a 369 del regolamento provvisorio.

### 7.3. Interesse degli utilizzatori

(199) In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 370 a 374 del regolamento provvisorio.


### 7.4. Conclusioni sull'interesse dell'Unione

(200) In assenza di osservazioni sull'interesse dell'Unione, è stato confermato il considerando 375 del regolamento provvisorio.

## 8. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

### 8.1. Misure definitive

(201) Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all'interesse dell'Unione, e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.




- (202) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese	Società	Dazio antidumping definitivo (%)
Repubblica popolare cinese	CJ (Shenyang) Biotechnology Co., Ltd.	31,3
	Bayannur Huaheng Biotechnology Co., Ltd.	53,8
	Altre società che hanno collaborato	42,2
	Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese	53,8

- (203) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».
- (204) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote del dazio antidumping individuali nel caso di una successiva modifica del proprio nome. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione<sup>(42)</sup>. Essa deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (205) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. L'applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».
- (206) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
- (207) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, in particolare dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l'altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote individuali del dazio e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

<sup>(42)</sup> Email: TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu; Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat 170 Rue de la Loi, 1040 Bruxelles, Belgio.



- (208) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre importazioni originarie della Cina dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione nel periodo dell'inchiesta.
- (209) I produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all'aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione nel PI; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame nell'Unione nel periodo dell'inchiesta; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione.

### 8.2. Riscossione definitiva dei dazi provvisori


- (210) In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento.

### 8.3. Riscossione retroattiva

- (211) Come indicato nella sezione 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (212) Nella fase definitiva dell'inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi.
- (213) Dall'analisi della Commissione non è emerso alcun ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base. Per tale analisi la Commissione ha confrontato i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta, che si attestavano a un livello di [1 750 – 2 417] tm/mese, con i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra il mese successivo all'apertura della presente inchiesta e l'intero ultimo mese precedente l'istituzione delle misure provvisorie (1 455 tm/mese). Non è stato possibile osservare alcun aumento sostanziale nemmeno nel confronto tra i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta e i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra il primo mese successivo all'apertura dell'inchiesta e l'intero mese in cui sono state istituite le misure provvisorie (1 320 tm/mese).

Periodo	PI	gennaio – luglio 2025	gennaio – agosto 2025
I volumi medi mensili delle importazioni(tm/mese)	[1 750 – 2 417]	1 455	1 320

- (214) Su tale base la Commissione ha concluso che non sussistevano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base per l'applicazione retroattiva del dazio antidumping definitivo.
- (215) Nella risposta alla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha contestato la valutazione della Commissione, affermando che, sulla base dei dati provenienti dalle informazioni di mercato specializzate fornite nella denuncia e nelle risposte al questionario, che la Commissione ha utilizzato anche per stabilire i volumi delle importazioni del prodotto in esame durante l'inchiesta, le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi erano state soddisfatte. In base a tali dati, il denunciante ha sostenuto che le importazioni mensili del prodotto in esame hanno registrato un aumento significativo dopo il PI. In particolare, il denunciante ha affermato che le spedizioni mensili, che nel 2024 erano in media comprese tra 1 e 2,5 tonnellate di valina, in seguito nel febbraio 2025 hanno raggiunto un livello fino a sei volte superiore e che nel febbraio e nel marzo del 2025 sono stati inviati volumi molto



elevati nell'Unione, il che indicava la costituzione di scorte. Una simile impennata delle esportazioni dalla Cina nell'Unione dopo il PI dimostrerebbe che le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi sono state soddisfatte e pertanto il denunciante ha chiesto alla Commissione di istituire i dazi con effetto retroattivo.

- (216) Nel determinare il volume delle importazioni, la Commissione ha adeguato i dati forniti dal denunciante tratti dalle informazioni di mercato specializzate, come descritto ai considerando 287 e 290 del regolamento provvisorio, apportando correzioni derivanti da un controllo incrociato dei dati presentati dagli esportatori che hanno collaborato e verificati in loco. Inoltre dall'apertura dell'inchiesta al prodotto in esame è stato attribuito un codice TARIC distinto, consentendo alla Commissione di fare pieno affidamento sulle statistiche sulle importazioni fornite dagli Stati membri. La Commissione non ha riscontrato alcun motivo per infirmare tali dati e ha pertanto confrontato la media mensile delle importazioni comunicate dagli Stati membri con la media mensile delle importazioni determinata per il PI, come indicato nella sezione 4.3 del regolamento provvisorio. La Commissione non ritiene pertanto che l'argomentazione del denunciante sia suffragata da elementi di prova e ha confermato la sua conclusione secondo cui le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base per la riscossione retroattiva del dazio antidumping definitivo non erano soddisfatte.

## 9. DISPOSIZIONI FINALI

- (217) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
- (218) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di valina e suoi esteri, sali di tali prodotti, quale composto organico distinto chimicamente definito, contenenti o meno impurità, attualmente classificata con il codice NC ex 2922 49 85 (codice TARIC 2922 49 85 87) e originaria della Repubblica popolare cinese.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Paese d'origine	Società	Dazio antidumping definitivo (in %)	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	CJ (Shenyang) Biotechnology Co., Ltd.	31,3	89TX
	Bayannur Huaheng Biotechnology Co., Ltd.	53,8	89TY
	Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	42,2	
	Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese	53,8	8999

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, (rifusione) (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).



3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell'unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

#### Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1737 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

#### Articolo 3

L'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:

- a) non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell'inchiesta (dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024);
- b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all'inchiesta iniziale; e
- c) ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2026

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN




## ALLEGATO

**Altri produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione**

Paese	Nome	Codice aggiuntivo TARIC
Repubblica popolare cinese	Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd.; Tongliao Meihua Biological Sci-tech Co., Ltd.	89TZ
	Ningxia EPPEN Biotech Co., Ltd.	89UA
	Hulunbeier Northeast Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.; Xinjiang Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.	89UB

26CE0877



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/320 DELLA COMMISSIONE****del 12 febbraio 2026****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 per quanto riguarda i riferimenti alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) definita dal regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> ha definito la classificazione statistica comune dei prodotti associata alle attività («CPA»). Il regolamento (CE) n. 451/2008 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.
- (2) La coerenza interna delle statistiche europee impone che la CPA sia strutturalmente collegata alla sua classificazione europea di riferimento, la classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea («NACE»), modificata di recente dal regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione <sup>(3)</sup> che ha istituito la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2, Aggiornamento 1 («NACE Rev. 2.1»).
- (3) Tali modifiche della NACE Rev. 2.1 hanno portato all'adozione del regolamento delegato (UE) 2024/3103 della Commissione <sup>(4)</sup>, che ha modificato il regolamento (CE) n. 451/2008 al fine di istituire la versione 2.2 della CPA («CPA Ver. 2.2»).
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione <sup>(5)</sup> stabilisce le specifiche tecniche e le modalità, come pure i requisiti dei dati, per le statistiche europee sulle imprese conformemente al regolamento (UE) 2019/2152. Gli allegati I e VI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 stabiliscono gli obblighi in materia di trasmissione dei dati riferiti a voci specifiche della CPA. È opportuno aggiornare tali obblighi in materia di trasmissione dei dati al fine di garantire che siano compatibili con la CPA Ver. 2.2.
- (5) È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,


<sup>(1)</sup> GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2152/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/451/oj>).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 5, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2023/137/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/137/oj)).

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) 2024/3103 della Commissione, del 2 settembre 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) (GU L, 2024/3103, 12.12.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2024/3103/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/3103/oj)).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione, del 30 luglio 2020, che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 271 del 18.8.2020, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2020/1197/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1197/oj)).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 è così modificato:

- 1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2026

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN




## ALLEGATO I

Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 la parte B è così modificata:

1) la tabella 4 è sostituita dalla seguente:

**«Tabella 4. Statistiche congiunturali delle imprese - Prezzi all'importazione»**

Variabili	130101. Prezzi all'importazione (facoltativo per i paesi non appartenenti alla zona euro e i paesi che applicano programmi di campionamento europei) 130102. Prezzi all'importazione (zona euro) (facoltativo per i paesi non appartenenti alla zona euro e i paesi che applicano programmi di campionamento europei) 130103. Prezzi all'importazione (zona extra euro) (facoltativo per i paesi non appartenenti alla zona euro)
Unità di misura	Indici: dati non corretti
Popolazione statistica	Prodotti delle sezioni B (escl. B0721 e B09), C (escl. C18, C2446, C253, C301, C303, C304 e C33) e D della CPA
Disaggregazioni	Disaggregazione per prodotto <i>Per tutti i paesi:</i> — RPI di cui alle sezioni B (escl. B0721 e B09), C (escl. C18, C2446, C253, C301, C303, C304 e C33) e D della CPA, quali definiti nell'allegato II, parte A, del presente regolamento; — aggregati delle sezioni B (escl. B0721 e B09)+C (escl. C18, C2446, C253, C301, C303, C304 e C33)+D della CPA; — sezioni B (escl. B0721 e B09), C (escl. C18, C2446, C253, C301, C303, C304 e C33), D della CPA. <i>Per i paesi medi e grandi</i> quali definiti nell'allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento: — in più, divisioni delle sezioni B (escl. B0721 e B09), C (escl. C18, C2446, C253, C301, C303, C304 e C33) e D della CPA. Le disaggregazioni aggiuntive per i paesi medi e grandi sono facoltative per i paesi piccoli (quali definiti nell'allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento).
Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità	Copertura dei dati da fornire limitata dai programmi di campionamento europei per paesi specifici come precisato nell'allegato III, parte C, del presente regolamento
Termine per la trasmissione dei dati	T+1M+15 giorni
Primo periodo di riferimento	Gennaio 2006, fatta eccezione per: — Austria: gennaio 2009 per il gruppo C161 e le classi C2811 e C2892 della CPA. Per gli Stati membri della zona euro la cui adesione è successiva a gennaio 2006, le variabili 130101 (Prezzi all'importazione), 130102 [Prezzi all'importazione (zona euro)] e 130103 [Prezzi all'importazione (zona extra euro)] sono richieste dall'inizio dell'anno di accesso alla zona euro.»




2) la tabella 23 è sostituita dalla seguente:

**«Tabella 23. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Disaggregazione del fatturato netto delle imprese per prodotto e per residenza del cliente**

Variabili	<p>250112. Fatturato netto per residenza del cliente (può essere applicato il criterio dell'1 % quale definito nell'allegato III, parte A, punto 1, sulla base del "Fatturato netto" e del "Numero di addetti dipendenti e indipendenti" a livello di divisione della NACE: per i gruppi e le classi, il criterio dell'1 % è applicato a livello della corrispondente divisione)</p> <p>250113. Fatturato netto per prodotto (può essere applicato il criterio dell'1 % quale definito nell'allegato III, parte A, punto 1, sulla base del "Fatturato netto" e del "Numero di addetti dipendenti e indipendenti" a livello di divisione della NACE: per i gruppi e le classi, il criterio dell'1 % è applicato a livello della corrispondente divisione)</p>
Unità di misura	Valuta nazionale (in migliaia)
Popolazione statistica	Copertura delle attività: produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle divisioni 62, 63, 78, e ai gruppi 58.2, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 e 73.2, della NACE.
	Copertura delle classi dimensionali: unicamente imprese con 20 o più addetti dipendenti e indipendenti
Disaggregazioni	<p>Può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell'allegato III, parte B</p> <p><i>Per la variabile 250113 (Fatturato netto per prodotto):</i></p> <p><b>1. Disaggregazione per prodotto</b></p> <p>Classificazione CPA per le divisioni 62 e 63, e i gruppi 58.2, 63.1 e 63.9 (Attività informatiche) della NACE: Totale, 58.21, 58.29, 58.29.1 + 58.29.2, 58.29.3 + 58.29.4, 62.1, 62.2, 62.20.1, 62.20.2, 62.20.3, 62.20.4, 62.20.5, 62.9, 63.1, 63.10.1, 63.10.11, 63.10.12, 63.9, 95.1, Servizi di rivendita [dovrebbe includere tutti i servizi di rivendita (all'ingrosso e al dettaglio) di software non sviluppato dall'impresa e la rivendita di hardware non fabbricato dall'impresa], Altri prodotti</p> <p>Classificazione CPA per il gruppo 69.1 (attività legali, giuridiche e notarili) della NACE: Totale, 69.10.01, 69.10.02, 69.10.03, 69.10.04, 69.10.05, 69.10.06, 69.10.07, 69.10.08, 69.10.09, Altri prodotti</p> <p>Classificazione CPA per il gruppo 69.2 (attività di contabilità, controllo e revisione contabile; consulenza fiscale) della NACE: Totale, 69.20.1, 69.20.2, 69.20.21 + 22 + 23, 69.20.24, 69.20.29, 69.20.3, 69.20.4, Altri prodotti</p> <p>Classificazione CPA per il gruppo 70.2 (Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale) della NACE: Totale, 70.20, 70.20.1, 70.20.11, 70.20.12, 70.20.13, 70.20.14, 70.20.15, 70.20.16, 70.20.17, 70.20.2, 70.20.3, Altri prodotti</p> <p>Classificazione CPA per la classe 71.11 (Attività di architettura) della NACE: Totale, 71.11.1, 71.11.2, 71.11.21 + 22, 71.11.23, 71.11.24, 71.11.25, 71.11.3, 71.11.4, Altri prodotti</p> <p>Classificazione CPA per la classe 71.12 (Attività di ingegneria e altre consulenze tecniche connesse) della NACE: Totale, 71.12.1, 71.12.11, 71.12.12, 71.12.13, 71.12.14, 71.12.15, 71.12.16, 71.12.17, 71.12.18, 71.12.19, 71.12.2, 71.12.3, Altri prodotti</p> <p>Classificazione CPA per il gruppo 71.2 della NACE (Collaudi e analisi tecniche): Totale, 71.20.0, 71.20.01, 71.20.02, 71.20.03, 71.20.04, 71.20.05, 71.20.09, Altri prodotti</p> <p>Classificazione CPA per il gruppo 73.1 (Pubblicità) della NACE: Totale, 73.11.0, 73.11.01, 73.11.02, 73.11.03, 73.11.04, 73.12.1, 73.12.11, 73.12.12, 73.12.13, 73.12.14, 73.12.19, Altri prodotti</p> <p>Classificazione CPA per il gruppo 73.2 (Ricerche di mercato e sondaggi di opinione) della NACE: Totale, 73.20.1, 73.20.11, 73.20.12, 73.20.13, 73.20.14, 73.20.15 + 16, 73.20.2, Altri prodotti</p>



	<p>Classificazione CPA per la divisione 78 (Attività di ricerca, selezione, fornitura di risorse umane) della NACE: Totale, 78.10.0, 78.10.01, 78.10.02, 78.20.1, 78.20.11, 78.20.12, 78.20.13, 78.20.14, 78.20.15, 78.20.16, 78.20.17, 78.20.18, 78.20.19, 78.20.2, Altri prodotti</p> <p><i>Per la variabile 250112 (Fatturato netto per residenza del cliente)</i></p> <p><b>2. Disaggregazione per residenza del cliente</b></p> <p>Totale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Residente (secondo la definizione di cui al paragrafo 1.62 del SEC2010);</li> <li>— Non residente; <ul style="list-style-type: none"> <li>— intra-UE;</li> <li>— extra-UE</li> </ul> </li> </ul>
Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità	Nei casi in cui per alcune unità statistiche i dati di base utilizzati per la compilazione dei dati della variabile siano disponibili per l'esercizio finanziario e tali dati non possano essere ricalcolati per coprire l'anno civile, per tali unità statistiche i dati dell'anno civile possono essere approssimati sulla base dei dati relativi all'esercizio finanziario.
Termine per la trasmissione dei dati	T + 18M
Primo periodo di riferimento che applica le specifiche della presente tabella:	2025 per le divisioni 62, 63 e 78 e i gruppi 58.2, 71.1, 71.2, 73.1 e 73.2 della NACE 2026 per i gruppi 69.1, 69.2 e 70.2 della NACE»



## ALLEGATO II

Nell'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197, la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2. Disaggregazione per prodotto secondo la classificazione CPA (**trasmissione volontaria di dati**)

La seguente disaggregazione descrive il livello di dettaglio suggerito per la trasmissione volontaria di dati secondo la classificazione CPA.

La CPA è la classificazione europea dei prodotti (beni e servizi) associata alle attività. Nella CPA, ciascun prodotto è classificato in un'unica voce della classificazione delle attività. Esso è quindi attribuito all'attività economica che lo produce. Di conseguenza, la CPA presenta la stessa struttura della classificazione delle attività economiche (NACE) e viene utilizzata nei conti nazionali.

A-V	TOTALE SERVIZI
A	PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
B	PRODOTTI DELLE MINIERE E DELLE CAVE
C	PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (servizi per le attività manifatturiere)
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
E	FORNITURA DI ACQUA; GESTIONE DI RETI FOGNARIE, SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DECONTAMINAZIONE
F	LAVORI DI COSTRUZIONE E OPERE EDILI
G	SERVIZI DI COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO
46	Servizi di commercio all'ingrosso
47	Servizi di commercio al dettaglio
H	SERVIZI DI TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
49	Servizi di trasporto terrestre e di trasporto mediante condotte
50	Servizi di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
51	Servizi di trasporto aereo
52	Magazzinaggio, deposito e servizi di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e di corriere
I	SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
55	Servizi di alloggio
56	Servizi di ristorazione
J	SERVIZI EDITORIALI, TRASMISSIONI RADIOFONICHE E PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI CONTENUTI
58	Servizi editoriali
59	Servizi di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore
60	Servizi di programmazione, trasmissione, delle agenzie di stampa e altri servizi di distribuzione di contenuti
K	TELECOMUNICAZIONI, PROGRAMMAZIONE INFORMATICA, CONSULENZA E ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE
61	Servizi di telecomunicazioni
62	Servizi di programmazione informatica, consulenza e servizi connessi
63	Infrastrutture informatiche, elaborazione dati, hosting e altri servizi di informazione
L	SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI
64	Servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione



65	Servizi connessi alle assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie
66	Servizi ausiliari dei servizi finanziari e dei servizi assicurativi
M	SERVIZI IMMOBILIARI
N	SERVIZI PROFESSIONALI, SCIENTIFICI E TECNICI
69	Servizi legali e contabilità
70	Servizi di sedi centrali e consulenza gestionale
71	Servizi di architettura e ingegneria; collaudi e analisi tecniche
72	Servizi di ricerca scientifica e sviluppo
73	Servizi di pubblicità, ricerche di mercato e pubbliche relazioni
74	Altri servizi professionali, scientifici e tecnici
75	Servizi veterinari
O	SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SUPPORTO
77	Servizi di noleggio e leasing operativo
78	Servizi di ricerca, selezione, fornitura di risorse umane
79	Servizi di agenzie di viaggio, tour operator e altri servizi di prenotazione e servizi connessi
80	Servizi investigativi e di vigilanza
81	Servizi per edifici e per la cura del paesaggio
82	Servizi amministrativi, di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
P	SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; SERVIZI DI ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
Q	SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
R	SERVIZI PER LA SALUTE UMANA E DI ASSISTENZA SOCIALE
S	SERVIZI IN CAMPO ARTISTICO, SPORTIVO E DEL DIVERTIMENTO
T	ALTRI SERVIZI
U	SERVIZI DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
V	SERVIZI FORNITI DA ORGANIZZAZIONI E ORGANISMI EXTRATERRITORIALI»

26CE0878



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/321 DELLA COMMISSIONE****del 12 febbraio 2026****che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1506 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva idrazide maleica****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1506 della Commissione<sup>(2)</sup> ha rinnovato l'approvazione della sostanza attiva idrazide maleica, a condizione che gli Stati membri provvedano affinché l'etichetta delle colture trattate comprenda l'indicazione che esse sono state trattate con idrazide maleica e sia accompagnata da istruzioni per evitare l'esposizione del bestiame. Di conseguenza, l'idrazide maleica non può essere utilizzata su colture destinate all'alimentazione degli animali.
- (2) Il 30 marzo 2021 il Belgio ha ricevuto dalla «Maleic Hydrazide Task Force», a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, una domanda di modifica delle condizioni di approvazione dell'idrazide maleica mediante la soppressione della suddetta condizione per consentire l'uso dell'idrazide maleica su colture destinate all'alimentazione del bestiame.
- (3) In conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 26 marzo 2021 il Belgio, in qualità di Stato membro relatore, ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») dell'ammissibilità della domanda.
- (4) Lo Stato membro relatore ha valutato le informazioni fornite dal richiedente e il 12 ottobre 2021 ha presentato all'Autorità e alla Commissione un progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo. In tale progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo lo Stato membro relatore ha proposto di modificare le condizioni di approvazione dell'idrazide maleica mediante la soppressione della suddetta condizione per consentire l'uso dell'idrazide maleica su colture destinate all'alimentazione del bestiame.
- (5) L'Autorità ha trasmesso al richiedente e agli altri Stati membri il progetto di rapporto di valutazione ricevuto dallo Stato membro relatore. In conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata trasmessa all'Autorità sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione per il rinnovo nel marzo 2024.

(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj>.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1506 della Commissione, del 28 agosto 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva idrazide maleica in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 222 del 29.8.2017, pag. 21, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2017/1506/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1506/oj)).



- (6) Nel luglio 2025 l'Autorità ha inviato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni <sup>(3)</sup> sulla revisione *inter pares* della valutazione del rischio per la sostanza attiva idrazide maleica come antiparassitario. Secondo le conclusioni dell'Autorità, è prevedibile che tutti gli impieghi rappresentativi dei prodotti fitosanitari contenenti idrazide maleica sottoposti a valutazione, compreso l'uso su colture destinate all'alimentazione del bestiame, soddisfino i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sulla scorta dei nuovi dati tossicologici presentati nella domanda di modifica delle condizioni di approvazione, l'Autorità ha concluso che era stata risolta la problematica precedentemente individuata, a seguito della quale era stata stabilita la restrizione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1506, e che il metabolita 3-piridazinone non è genotossico, e ha proposto una dose giornaliera ammissibile per tale metabolita.
- (7) Il 1° ottobre 2025 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi un addendum alla relazione sul rinnovo dell'idrazide maleica e il 10 dicembre 2025 un progetto del presente regolamento riguardante la modifica delle condizioni di approvazione dell'idrazide maleica.
- (8) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sull'addendum alla relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state prese in debita considerazione.
- (9) La Commissione ritiene pertanto che la problematica che ha determinato la restrizione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1506 sia stata risolta e che l'esito della valutazione del rischio sia favorevole a una modifica delle condizioni di approvazione per sopprimere la restrizione esistente all'uso dell'idrazide maleica su colture destinate all'alimentazione del bestiame.
- (10) È quindi opportuno modificare le condizioni di approvazione dell'idrazide maleica per sopprimere l'attuale condizione in base alla quale gli Stati membri sono tenuti a provvedere, se del caso, affinché l'etichetta delle colture trattate comprenda l'indicazione che esse sono state trattate con idrazide maleica e sia accompagnata da istruzioni per evitare l'esposizione del bestiame.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1506 e, in conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### **Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1506**


L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1506 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

#### Articolo 2

##### **Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011**

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

<sup>(3)</sup> «Conclusion on pesticides peer review of the pesticide risk assessment of the active substance maleic hydrazide»; *EFSA Journal* 2025;23:e9522. Disponibile online: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9522>.




*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2026

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1506 è sostituito dal seguente:

## «ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Idrazide maleica N. CAS 123-33-1 N. CIPAC 310	6-idrossi-2H-piridazin-3-one	≥ 97,9 g/kg L'impurità idrazina non deve superare 0,028 mg/kg nel materiale tecnico.	1° novembre 2017	31 ottobre 2032	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo dell'idrazide maleica, in particolare delle appendici I e II, e dell'addendum. In questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione dei consumatori; — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori; al fatto che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di dispositivi di protezione personale adeguati. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

(\*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo.»




## ALLEGATO II

Nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 la riga 117 relativa all'idrazide maleica è sostituita dalla seguente:

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«117	Idrazide maleica N. CAS 123-33-1 N. CIPAC 310	6-idrossi-2H-piridazin-3-one	≥ 979 g/kg L'impurità idrazina non deve superare 0,028 mg/kg nel materiale tecnico.	1° novembre 2017	31 ottobre 2032	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo dell'idrazide maleica, in particolare delle appendici I e II, e dell'addendum. In questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione dei consumatori; — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori; al fatto che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di dispositivi di protezione personale adeguati. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

(\*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo.»



**DECISIONE (PESC) 2026/345 DEL CONSIGLIO****dell'11 febbraio 2026****che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 in combinato disposto con l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 luglio 2012 il Consiglio ha convenuto di nominare un rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per i diritti umani <sup>(1)</sup>.
- (2) Il 23 giugno 2025 il Consiglio ha adottato la decisione 2025/1252/PESC <sup>(2)</sup>, che nomina la sig.ra Kajsa OLLONGREN RSUE per i diritti umani. Il mandato dell'RSUE scade il 28 febbraio 2026.
- (3) Alla sig.ra Kajsa OLLONGREN dovrebbe essere conferito un nuovo mandato quale RSUE per i diritti umani per un periodo di 24 mesi.
- (4) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**

La sig.ra Kajsa OLLONGREN è nominata rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per i diritti umani dal 1° marzo 2026 al 29 febbraio 2028. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE («mandato») termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante).


*Articolo 2***Obiettivi strategici**

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi strategici dell'Unione in materia di diritti umani, stabiliti nel trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché nel quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia e nel piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, vale a dire:

- a) rafforzare l'efficacia, la presenza e la visibilità dell'Unione per la protezione e promozione dei diritti umani nel mondo e portare avanti una prospettiva positiva in materia di diritti umani, in particolare approfondendo la cooperazione e il dialogo politico dell'Unione con i paesi terzi, i partner pertinenti, le imprese, la società civile e le organizzazioni internazionali e regionali, nonché agendo nei pertinenti consessi internazionali;
- b) potenziare il contributo dell'Unione al rafforzamento della democrazia e della costruzione istituzionale, dello Stato di diritto, del buon governo e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutto il mondo;
- c) migliorare la coerenza dell'azione dell'Unione in materia di diritti umani e l'inclusione dei diritti umani in tutti i settori dell'azione esterna dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Decisione 2012/440/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2012, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2012/440/oj>).

<sup>(2)</sup> Decisione 2025/1252/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2025, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (GU L, 2025/1252, 24.6.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1252/oj>).



**Articolo 3****Mandato**

Al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di cui all'articolo 2, il mandato è di:

- a) contribuire all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani, in particolare il quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, nonché all'attuazione degli orientamenti, degli strumenti e dei piani d'azione dell'Unione sui diritti umani, anche formulando raccomandazioni a tale riguardo;
- b) contribuire all'attuazione delle posizioni dell'Unione, quali definite dal Consiglio, per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario;
- c) contribuire all'attuazione delle posizioni dell'Unione, quali definite dal Consiglio, per promuovere il sostegno alla giustizia penale internazionale, in particolare la decisione 2011/168/PESC del Consiglio<sup>(1)</sup> sulla Corte penale internazionale;
- d) contribuire a rafforzare la voce dell'Europa attraverso i dialoghi sui diritti umani con i governi dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali e regionali, nonché con le organizzazioni della società civile e altri attori pertinenti al fine di garantire l'efficacia e la visibilità della politica dell'Unione in materia di diritti umani; portare avanti dialoghi importanti sui diritti umani con paesi terzi;
- e) contribuire a migliorare la coerenza e concordanza delle politiche e azioni dell'Unione per quanto riguarda la protezione e promozione dei diritti umani, in particolare apportando contributi alla formulazione di politiche pertinenti dell'Unione;
- f) contribuire, in consultazione con gli Stati membri, a migliorare la coerenza delle posizioni dell'Unione di cui alle lettere b) e c).


**Articolo 4****Esecuzione del mandato**

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'alto rappresentante.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'alto rappresentante.
3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi uffici competenti.

**Articolo 5****Finanziamento**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato («spese») per il periodo dal 1° marzo 2026 al 29 febbraio 2028 è pari a 3 320 623,17 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile delle spese dinanzi alla Commissione.

<sup>(1)</sup> Decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 56, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2011/168/oj>).



*Articolo 6***Composizione della squadra dell'RSUE**

1. Nei limiti del mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dell'RSUE dispone delle competenze necessarie sulle istituzioni dell'Unione e sull'azione esterna dell'Unione in materia di diritti umani, nonché su problemi strategici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra dell'RSUE.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale che lavori con la squadra dell'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro che l'ha distaccato o dell'istituzione dell'Unione interessata o del SEAE, a seconda dei casi. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati alla squadra dell'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta, rispettivamente, alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l'ha distaccato, dell'istituzione dell'Unione interessata o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato.
4. Il personale dell'RSUE condivide gli uffici dei pertinenti servizi del SEAE per assicurare la coerenza e corrispondenza delle loro rispettive attività.

*Articolo 7***Sicurezza delle informazioni classificate UE**

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (\*).

*Articolo 8***Accesso alle informazioni e supporto logistico**


1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretario generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell'Unione e le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico all'RSUE e ai membri della sua squadra.

*Articolo 9***Sicurezza**

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato dell'RSUE e in funzione della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli specifiche misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno e la gestione degli incidenti di sicurezza, e stabilendo un piano di emergenza e un piano di evacuazione;
- b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nell'area di competenza;
- c) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, riceva un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE a tale area;

(\*) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2013/488/oj>).



- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando al Consiglio, all'alto rappresentante e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito delle relazioni periodiche sui progressi compiuti e della relazione finale ed esauriente sull'esecuzione del mandato di cui all'articolo 14.

#### Articolo 10

##### Relazioni

L'RSUE presenta relazioni periodiche all'alto rappresentante. L'RSUE riferisce periodicamente al CPS e, se necessario, ai gruppi di lavoro del Consiglio, in particolare al gruppo «Diritti umani». Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». A norma dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

#### Articolo 11

##### Accesso ai documenti e protezione dei dati

1. L'RSUE applica le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(7)</sup> e le pertinenti norme di attuazione adottate dall'alto rappresentante.
2. L'RSUE protegge le persone con riguardo al trattamento dei loro dati personali conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(8)</sup> e alle pertinenti norme di attuazione adottate dall'alto rappresentante.

#### Articolo 12

##### Coordinamento

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati o attuati in un quadro coerente al fine del raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle degli Stati membri e della Commissione nonché, se del caso, con quelle degli altri RSUE. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.
2. In caso di visite sul campo, l'RSUE mantiene stretti rapporti con i pertinenti capi delle missioni degli Stati membri e con i capi delle delegazioni dell'Unione, nonché con i capi o comandanti delle missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune e, se del caso, altri RSUE. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato.
3. L'RSUE inoltre mantiene stretti contatti con altri attori internazionali e regionali sul campo. L'RSUE ricerca contatti regolari con le organizzazioni della società civile, sia a livello centrale che sul campo.

#### Articolo 13

##### Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE forniscono assistenza per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dal mandato del precedente RSUE per i diritti umani e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

<sup>(7)</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj>, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj>).

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).



*Articolo 14***Riesame**

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'alto rappresentante e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione globale sull'esecuzione del mandato entro il 30 novembre di ogni anno del mandato.

*Articolo 15***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2026

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

K. KALLAS

26CE0880



## DECISIONE (PESC) 2026/354 DEL CONSIGLIO

dell'11 febbraio 2026

**che modifica la decisione (PESC) 2025/144 che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33, e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 gennaio 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/144 (<sup>1</sup>), con cui ha nominato il sig. Peter SØRENSEN rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il dialogo Belgrado-Pristina. Il mandato dell'RSUE giungerà a scadenza il 28 febbraio 2026.
- (2) È opportuno prorogare il mandato dell'RSUE per un periodo di 24 mesi e stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1° marzo 2026 al 29 febbraio 2028.
- (3) Il mandato dell'RSUE riguarderà il dialogo Belgrado-Pristina.
- (4) L'RSUE espletterà il mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione (PESC) 2025/144 è così modificata:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**

1. Il sig. Peter SØRENSEN è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il dialogo Belgrado-Pristina dal 1° febbraio 2025 al 28 febbraio 2026.

2. Il mandato del sig. Peter SØRENSEN quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il dialogo Belgrado-Pristina è prorogato fino al 29 febbraio 2028.

3. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE ("mandato") cessi in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante").»;

2) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1° marzo 2026 al 29 febbraio 2028 è pari a 4 541 621,22 EUR.»

(<sup>1</sup>) Decisione (PESC) 2025/144 del Consiglio, del 27 gennaio 2025, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina (GU L 2025/144, 28.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/144/oj>).



*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2026

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

K. KALLAS

26CE0881



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/315 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2026

**che revoca l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi derivati da colza geneticamente modificata Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 e Rf3 × GT73 o di prodotti che ne sono costituiti o che la contengono e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2021/1391**

[notificata con il numero C(2026) 739]

(I testi in lingua neerlandese e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2021/1391 della Commissione <sup>(2)</sup> ha autorizzato l'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da colza geneticamente modificata Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 e Rf3 × GT73. L'autorizzazione riguarda anche l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 e Rf3 × GT73 per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione.
- (2) Con lettera del 24 aprile 2025 BASF Belgian Coordination Center Comm V, con sede in Belgio, una succursale di BASF SE, con sede in Germania, ha informato la Commissione che il titolare dell'autorizzazione, BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, aveva cambiato il proprio nome in BASF Agricultural Solutions US LLC a decorrere dal 30 settembre 2024.
- (3) Con lettera del 3 luglio 2025 BASF SE, con sede in Germania, in rappresentanza di BASF Agricultural Solutions US LLC, con sede negli Stati Uniti, e Bayer Agriculture BV, con sede in Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, con sede negli Stati Uniti, hanno chiesto la revoca dell'autorizzazione della colza geneticamente modificata Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 e Rf3 × GT73. I titolari dell'autorizzazione hanno dichiarato che la colza geneticamente modificata Ms8 × Rf3 × GT73 non è mai stata coltivata in paesi terzi e che in futuro non intendono commercializzare o introdurre prodotti che la contengono.
- (4) Con lettera del 19 gennaio 2026 Bayer Agriculture B.V., con sede in Belgio, ha informato la Commissione che Bayer CropScience LP aveva modificato la propria forma giuridica e cambiato il proprio nome in Bayer CropScience LLC a decorrere dal 1° gennaio 2026.
- (5) È opportuno revocare pertanto l'autorizzazione della colza geneticamente modificata Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 e Rf3 × GT73 e abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2021/1391.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj>.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/1391 della Commissione, del 17 agosto 2021, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da colza geneticamente modificata Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 e Rf3 × GT73 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 300 del 24.8.2021, pag. 41, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2021/1391/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1391/oj)).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Revoca dell'autorizzazione**

L'autorizzazione di prodotti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 e Rf3 × GT73 o di alimenti e mangimi da essa derivati è revocata.

*Articolo 2*

**Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2021/1391**

La decisione di esecuzione (UE) 2021/1391 è abrogata.

*Articolo 3*


**Destinatari**

Bayer CropScience LLC, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti, rappresentata nell'Unione da Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, e BASF Agricultural Solutions US LLC, 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti, rappresentata nell'Unione da BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania, sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2026

*Per la Commissione*  
Olivér VÁRHELYI  
*Membro della Commissione*

26CE0882



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/350 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 febbraio 2026**  
**relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Polonia**

[notificata con il numero C(2026) 922]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 259, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di focolai di peste suina africana in suini selvatici, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri suini selvatici e in altri stabilimenti di suini detenuti.
- (2) Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione<sup>(2)</sup> integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione<sup>(3)</sup>. Gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono in particolare l'adozione di determinate misure di controllo delle malattie in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente tali disposizioni prevedono l'istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione<sup>(4)</sup> stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana. In particolare l'articolo 3, lettera b), di detto regolamento di esecuzione prevede, in caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici, l'istituzione di una zona infetta conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687. L'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede altresì che, a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenne da malattia, tale area sia inserita nell'elenco di cui all'allegato II, parte A, del medesimo regolamento di esecuzione come zona infetta, e che la zona infetta istituita conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere almeno la zona infetta elencata nell'allegato II, parte A, di tale regolamento di esecuzione.

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2020/687/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj)).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2018/1882/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj)).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2023/594/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/594/oj)).



- (4) Oltre a ciò, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, gli Stati membri interessati devono applicare le misure speciali di controllo delle malattie stabilite in tale regolamento di esecuzione applicabili alle zone soggette a restrizioni II nelle aree elencate come zone infette nell'allegato II, parte A, di detto regolamento di esecuzione, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687. L'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dispone inoltre che gli Stati membri vietino i movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi dalla zona infetta dello Stato membro interessato elencata nell'allegato II, parte A.
- (5) Infine l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede che l'autorità competente dello Stato membro interessato possa decidere che il divieto di cui all'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento di esecuzione non si applichi ai movimenti di partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nella zona infetta elencata nell'allegato II, parte A, del medesimo regolamento di esecuzione che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi conformemente all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (6) Il 5 febbraio 2026 la Polonia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana sul suo territorio, in seguito alla notifica di un focolaio confermato di peste suina africana in un suino selvatico nella regione della Pomerania occidentale, che era precedentemente considerata indenne da peste suina africana. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 l'autorità competente della Polonia ha pertanto istituito una zona infetta nella quale si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia.
- (7) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario istituire a livello dell'Unione la zona infetta in relazione alla peste suina africana in Polonia, in collaborazione con detto Stato membro.
- (8) Inoltre al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana, in attesa che l'area della Polonia interessata dal recente focolaio di peste suina africana in un suino selvatico sia inserita nell'elenco di cui all'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come zona infetta, tale area della Polonia dovrebbe essere elencata nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere sottoposta alle misure speciali di controllo delle malattie applicabili alle zone soggette a restrizioni II previste dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 per l'area elencata come zona infetta nell'allegato II, parte A, di detto regolamento di esecuzione.
- (9) A causa della natura grave e persistente della nuova situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e tenuto conto dell'accresciuto rischio immediato di un'ulteriore diffusione della malattia, le misure di controllo delle malattie, come le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, dovrebbero applicarsi anche ai movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti dall'area elencata nell'allegato della presente decisione verso altri Stati membri e paesi terzi, in aggiunta alle misure di controllo delle malattie di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (10) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le misure di emergenza per il controllo delle malattie di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.
- (11) Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che la zona infetta in Polonia sia istituita immediatamente e inserita nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione, che sia fissata la durata della definizione di tale zona e che siano stabilite misure di emergenza provvisorie per il controllo delle malattie.
- (12) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Polonia istituisce una zona infetta in relazione alla peste suina africana conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Tale zona comprende le aree elencate nell'allegato della presente decisione ed è mantenuta per il periodo di tempo stabilito nell'allegato.

*Articolo 2*

Nelle aree elencate come zona infetta nell'allegato della presente decisione, la Polonia applica fino alle date specificate nell'allegato:

- a) le misure speciali di controllo delle malattie applicabili alle zone soggette a restrizioni II di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594;
- b) le misure di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento di esecuzione, e
- c) le misure di controllo delle malattie di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

*Articolo 3*

La presente decisione si applica fino al 4 maggio 2026.

*Articolo 4*

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2026


*Per la Commissione*  
Olivér VÁRHELYI  
*Membro della Commissione*



## ALLEGATO

Aree istituite come zona infetta in Polonia di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
<p>W powiecie koszalińskim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) powiat miejski Koszalin,</li> <li>b) w gminie Będzino miejscowości: Dobiesławiec, Mścice,</li> <li>c) w gminie Biesiekierz miejscowości: Gniazdowo, Laski Koszalińskie, Nowe Bielice, Stare Bielice, Tatów,</li> <li>d) w gminie Manowo miejscowości: Bonin, Cewlino, Dęborogi, Manowo, Rosnowo, Wiewiórowo, Wyszębórz, Wyszewo,</li> <li>e) w gminie Sianów miejscowości: Gorzebądz, Kędzierzyn, Kleszcze, Kłos, Maszkowo, Mokre, Sianów, Sieciemin, Skibno, Skwierzynka, Sucha Koszalińska, Szczeglino, Szczeglino Nowe, Węgorzewo, część miejscowości Karnieszewice położona na południowy-zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kołzin–Karnieszewice-Siecieminek,</li> <li>f) w gminie Świeszyno miejscowości: Dunowo, Giezkowo, Konikowo, Mierzym, Niedalino, Niekłonicze, Strzekęcino, Świeszyno.</li> </ul>	4.5.2026

26CE0883



# RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/71 della Commissione, del 12 gennaio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese e dell'India**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2026/71, 13 gennaio 2026)*

Pagina 13, considerando 89,

*anziché:*           «(89) La Commissione ha pertanto concluso che tutte le condizioni per la riscossione retroattiva sono soddisfatte.»

*leggasi:*           «(89) La Commissione ha pertanto concluso che le condizioni per la riscossione retroattiva non sono soddisfatte.»

*(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 18 del 5 marzo 2026)*

26CE0884



**Rettifica del regolamento (UE) 2026/175 della Commissione, del 26 gennaio 2026, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione dell'esperetina diidrocalcone nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti**  
*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2026/175 del 27 gennaio 2026)*

Pagina 3, l'allegato è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, sezione 2, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1334/2008, dopo la voce relativa al n. FL 16.136 è inserita la voce seguente:

"16.137	esperetina diidrocalcone	35400-60-3	2262			EFSA»
Categoria 1.4: non oltre 10 mg/kg. Categoria 3: non oltre 10 mg/kg. Categoria 4.2: non oltre 10 mg/kg. Categoria 5.2: non oltre 10 mg/kg. Categoria 5.3: non oltre 10 mg/kg. Categoria 6.3: non oltre 10 mg/kg. Categoria 7.1: non oltre 10 mg/kg. Categoria 7.2 (solo cracker salati): non oltre 10 mg/kg. Categoria 12.2: non oltre 10 mg/kg. Categoria 12.6: non oltre 10 mg/kg. Categoria 14.1: non oltre 10 mg/kg. Categoria 14.2.1: non oltre 10 mg/kg. Categoria 15.1: non oltre 10 mg/kg. Categoria 16 (solo a base di prodotti lattieri e analoghi e di ortofruticoli): non oltre 10 mg/kg.						

*(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 23 del 23 marzo 2026)*



**Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/2089 della Commissione, del 21 settembre 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2122 per quanto riguarda alcune categorie di merci a basso rischio, le merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e gli animali da compagnia esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e che modifica tale regolamento delegato e il regolamento delegato (UE) 2019/2074 per quanto riguarda i riferimenti ad alcuni atti legislativi abrogati**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 427 del 30 novembre 2021)*

Pagina 152, articolo 1, paragrafo 2, lettera b), nella modifica dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera I, del regolamento delegato (UE) 2019/2122,


anziché: «I»,

leggasi: «C».

---

*(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 8 del 31 gennaio 2022)*

26CE0886



**Rettifica del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 268 del 18 ottobre 2003)

Pagina 6, articolo 3, paragrafo 1, lettera c),

*anziché:* «c) agli alimenti che sono prodotti a partire da o che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM»,

*leggasi:* «c) agli alimenti che sono prodotti a partire da OGM o che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM.».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 96 del 18 dicembre 2003)

26CE0887

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUE-028) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 6 0 4 1 3 \*

€ 17,00

